



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

Dottorato di ricerca in Social Work
and Personal Social Services

Ciclo XXXVI

S.S.D. – SPS/07

**IL COINVOLGIMENTO DELLE PERSONE INDICATE COME AUTORI
DI VIOLENZA NEI PROCEDIMENTI DI TUTELA MINORILE IN
PROVINCIA DI BRESCIA**

Coordinatore corso PHD: Ch.ma Prof.ssa Maria Luisa Raineri

Tutor: Ch.ma Prof.ssa Elena Cabiati

Co-tutor: Ch.ma Prof.ssa Claudia Mazzucato

Tesi di dottorato di: Marco Grassini

Matricola: 5014554

Anno Accademico 2022/2023

Abstract

Il coinvolgimento delle persone indicate come autori di violenza nei procedimenti di tutela minorile in provincia di Brescia

Il verificarsi di episodi di violenza intima tra partner (*Intimate Partner Violence – IPV*) all'interno di famiglie con bambini e ragazzi espone, quest'ultimi, a possibili situazioni pregiudizievoli meritevoli dell'avvio di percorsi di aiuto nei servizi di tutela minorile. Come ampiamente affermato dagli studi pregressi il lavoro degli operatori in tutela minorile si muove verso due tensioni: l'aiuto sociale e il controllo (Folgheraiter, 1998; Marzotto, 2002; Allegri, 2005; Amadei, 2007; Raineri, 2007; Folgheraiter, Donati, Raineri, 2011). All'interno di queste due dimensioni, a seguito di episodi di violenza intima tra partner, l'intervento valutativo degli assistenti sociali di tutela minorile si concentra sulla madre vittima ed in particolare sulla valutazione delle sue competenze genitoriali al fine di comprendere quanto e come ella possa offrire protezione e sicurezza al figlio minore (Stanley, 2011; Hughes, et al, 2013). Come suggerito da studi precedenti, la madre vittima è destinataria di maggiori valutazioni, ed anche di maggiori interventi di aiuto, da parte dei servizi sociali rispetto all'autore della violenza, e padre dei bambini, il quale risulta essere meno coinvolto nel percorso valutativo e di aiuto (Coohey, 2007; Stanley, 2011; Hughes, et al, 2013). La ricerca internazionale mostra un così basso livello di coinvolgimento delle persone indicate come autori che è necessario parlare di "uomini invisibili" nei servizi di tutela minorile (Featherstone, 2007; Strega et al, 2008; Dominelli et al, 2010; Baynes, et al, 2012; Maxwell et al, 2012; O'Sullivan, 2013; Ewart Boyle, 2015; Smith, 2019).

La tesi dottorale qui presentata illustra il lavoro di ricerca condotto, negli anni 2021 – 2023, in provincia di Brescia all'interno di sei (6) servizi di tutela minorile.

Secondo un approccio qualitativo e attraverso l'analisi documentaria di 44 cartelle sociali dei servizi tutela minori, la ricerca ha voluto comprendere se, con quali interventi e modalità gli assistenti sociali coinvolgono, durante l'indagine sociale, gli uomini che hanno agito violenza contro la propria partner. La ricerca si è posta l'obiettivo di approfondire il percorso di indagine attraverso la raccolta di dati in merito ai contatti tra assistenti sociali e persone indicate come autori, alle valutazioni delle capacità genitoriali, agli interventi attivati durante l'indagine in favore di bambini e ragazzi, le loro madri e padri, nonché, infine, attraverso l'approfondimento delle proposte progettuali formulate all'autorità giudiziaria.

La tesi dottorale, a partire dai dati emersi, propone riflessioni in merito alla dimensione definitoria del coinvolgimento e del problema sociale in situazioni di violenza. Inoltre, viene proposto un approfondimento circa l'assessment svolto dagli assistenti sociali di tutela minorile alla presenza di episodi di violenza tra partner. Riflessioni, infine, sono proposte in merito al riconoscere e fronteggiare la violenza nella pratica degli assistenti sociali di tutela minorile.

La tesi, infine, offre, nella sua parte teorica, l'occasione di riflettere circa il legame tra Social Work e violenza, così come l'opportunità di approfondire il tema dei percorsi di aiuto con persone indicate come autori di violenza.

Parole chiave: *Social Work, Lavoro Sociale, assistenti sociali, tutela minori, violenza intima tra partner, violenza domestica, indagine sociale, autori di violenza, relazioni sociali, analisi documentaria*

Abstract

Persons reported as perpetrators of intimate partner violence: their involvement with child protection services in Brescia.

The occurrence of episodes of Intimate Partner Violence (IPV) in families with children and adolescents exposes the latter to potentially disadvantageous situations that merit the initiation of assistance child protection services. As has been widely stated in previous studies, the work of those involved in the protection of minors moves towards two tensions: social help and control (Folgheraiter, 1998; Marzotto, 2002; Allegri, 2005; Amadei, 2007; Raineri, 2007; Folgheraiter, Donati, Raineri, 2011). Within these two dimensions, following episodes of intimate partner violence, the child protection social worker's assessment intervention focuses on the victim mother and, in particular, on assessing her parenting skills in order to understand to what extent and how she can provide protection and safety to her minor child (Stanley, 2011; Hughes, et al., 2013). As previous studies have suggested, the mother victim receives more assessment and more help from social services than the perpetrator and father of the children, who is less involved in the assessment and help process (Coohey, 2007; Stanley, 2011; Hughes, et al, 2013). International research shows such a low level of involvement of people reported as perpetrators that it is necessary to speak of "invisible men" in child protection services (Featherstone, 2007; Strega et al, 2008; Dominelli et al, 2010; Baynes, et al, 2012; Maxwell et al, 2012; O'Sullivan, 2013; Ewart Boyle, 2015; Smith, 2019).

This PHD thesis illustrates the research work carried out during the years 2021 – 2023 in Brescia, within six (6) child protection services.

Following a qualitative approach and through the documentary analysis of 44 social files of the Child Protection Services, the research aimed to understand if, with which interventions and modalities, social workers involve, during the social investigation, men who have perpetrated violence against their partner. The research aimed to deepen the study by collecting data on the contacts between the social workers and the perpetrators, on the assessment of parenting skills, on the interventions activated during the investigation in favor of the children and adolescents, their mothers, and fathers, and finally, by studying in depth the project proposals submitted to the judicial authority.

Starting from the findings, the thesis proposes reflections on the defining of involvement and the social problem in situations of violence. It also proposes an in-depth study of the assessment carried out by child protection social workers in cases of intimate partner violence. Finally, reflections are offered on the recognition and management of violence in the practice of child protection social workers.

Finally, in its theoretical part, the thesis offers the opportunity to reflect on the link between social work and violence, as well as the opportunity to deepen the topic of help relationship with persons reported as perpetrators of violence.

Keywords: *Social work, work with perpetrators, child protection, intimate partner violence, documentary analysis, social workers*

Sentinella, quanto resta della notte?

Viene il mattino, poi anche la notte;

se volete, domandate, venite!

(Isaia, 21, 11-12)

INDICE

INTRODUZIONE	1
---------------------------	---

PARTE PRIMA

TUTELA MINORILE E VIOLENZA CONTRO LE DONNE

1 LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE TRA NORME E DEFINIZIONI

1.1	DEFINIRE LA VIOLENZA.....	6
1.1.1	La definizione dell'OMS	6
1.1.2	La definizione della violenza nelle scienze sociali.....	8
1.1.3	La variabile del genere nella violenza	10
1.1.4	Differenti tipi di violenza contro le donne.....	11
1.1.5	Leggere la violenza: la questione del potere	13
1.2	LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE NELL'ORDINAMENTO INTERNAZIONALE.....	15
1.2.1	La convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne delle Nazioni Unite (CEDAW)	15
1.2.2	La Raccomandazione 19 del Comitato CEDAW	18
1.2.3	La Raccomandazione 35 del Comitato CEDAW	19
1.2.4	La Dichiarazione di Pechino dell'ONU	20
1.3	LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE NELL'ORDINAMENTO EUROPEO.....	22
1.3.1	La Risoluzione del Parlamento Europeo del 5 aprile 2011	22
1.3.2	La Convenzione di Istanbul	23
1.3.3	La direttiva 2012/29/UE.....	26
1.3.4	La comunicazione della Commissione Europea: la strategia per la parità di genere 2020-2025	27
1.4	IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA E LA TUTELA DELLE VITTIME NELL'ORDINAMENTO ITALIANO	28
1.4.1	I reati del Codice penale in materia di violenza contro le donne.....	29
1.4.2	La Legge 119/2013	31
1.4.3	La Legge 69/2019 (C.d. Codice Rosso).....	32
1.4.4	Gli strumenti di protezione dalla violenza	34
1.4.4.1	Le misure di protezione in ambito penale	34
1.4.4.2	Gli ordini di protezione in sede civile	35
1.4.5	Le novità a seguito della c.d. Riforma Cartabia in ambito civile	35
1.4.6	La Legge 168/2023	37
1.4.7	Il Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne e Piano Quadriennale Regionale Lombardia per le Politiche di parità, di prevenzione, e contrasto alla violenza contro le donne 2020/2023.	38

2 IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA: VOCAZIONE E IMPEGNO DEL SOCIAL WORK

2.1	L'IMPEGNO DEI PIONIERI NELLA STORIA DEL SOCIAL WORK.....	40
2.2	RICONOSCERE NELLE VITTIME E NEGLI AUTORI LA DIGNITÀ INTRINSECA DELL'ESSERE UMANO: DEFINIZIONI, VALORI E DIMENSIONE ETICA NEL SOCIAL WORK.....	42
2.3	CONTRASTARE LA VIOLENZA TRA FIELD WORK, MANAGEMENT E POLICY MAKING	48
2.4	NELL'ESPERIENZA PRATICA I SOCIAL WORKERS POSSONO ESSERE ESPOSTI ALLA VIOLENZA	50
2.5	COME IL SOCIAL WORK PUÒ REITERARE INVOLONTARIAMENTE DINAMICHE VIOLENTE.....	51

3 I PERCORSI DI AIUTO CON PERSONE INDICATE COME AUTORI DI VIOLENZA

3.1	MOTIVAZIONI E SIGNIFICATI DEL LAVORO CON PERSONE INDICATE COME AUTORI DI VIOLENZA	55
3.2	SOCIAL WORK E PERSONE INDICATE COME AUTORI DI VIOLENZA.....	56
3.3	SFIDE, CRITICHE E OPPORTUNITÀ.....	58
3.4	I PRINCIPI E LE LINEE GUIDA	60
3.4.1	Le linee guida dell'European Network Work With Perpetrators (WWP)	60
3.4.2	Gli approcci prevalenti dei percorsi per persone indicate come autori di violenza	61
3.4.3	Il Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023.....	64
3.4.4	La regolamentazione italiana dei centri di aiuto: l'Intesa Stato – Regioni	67
3.5	I RIFERIMENTI NORMATIVI	69
3.5.1	Fonti Internazionali.....	69
3.5.2	Fonti nazionali: modifiche al Codice penale, all'ordinamento penitenziario e istituto dell'ammonimento	70
3.5.3	Iniziative Regionali Lombarde	74
3.6	LO STATO DELL'ARTE NEL CONTESTO ITALIANO	75
3.6.1	La relazione della Commissione Parlamentare di Inchiesta sul Femminicidio	75
3.6.2	I dati dei percorsi per autori di violenza in Italia	76
3.6.3	Il rapporto di Valutazione di base GREVIO Italia.....	81

4 I SERVIZI DI TUTELA MINORILE E LE SPECIFICITÀ NEI CASI DI INTIMATE PARTNER VIOLENCE

4.1	PRINCIPI E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI TUTELA MINORILE	83
4.1.1	Aiutare in tutela minorile	85
4.1.2	Tra funzioni di aiuto e controllo.....	87
4.1.3	L'assessment tipico dei servizi di tutela minorile: l'indagine psico-sociale	88
4.2	L'INTRECCIO TRA RELATIONAL SOCIAL WORK E TUTELA MINORILE.....	92
4.2.1	Agire aiuto e controllo: una lettura secondo l'ottica relazionale	94
4.2.2	L'agency assesment: opportunità per l'indagine psico-sociale.....	95

4.3	IL COINVOLGIMENTO DEGLI UOMINI AUTORI DI VIOLENZA IN CHILD PROTECTION: EVIDENZE DALLA LETTERATURA.....	96
4.3.1	Lo sguardo dei Social Workers: focalizzato sulle vittime e/o sugli autori?.....	96
4.3.2	L'invisibilità degli autori di violenza	101
4.3.3	Il coinvolgimento: tracciarne i confini e definirne gli indicatori	105

PARTE SECONDA
LA RICERCA

5 METODOLOGIA DELLA RICERCA

5.1	PROGETTAZIONE DELLA RICERCA	112
5.1.1	Definizione dell'area di indagine	112
5.1.2	Domanda e obiettivi di ricerca	114
5.1.3	Scelta degli strumenti di rilevazione e analisi.....	116
5.1.3.1	L'analisi documentaria.....	116
5.1.3.2	La cartella sociale	117
5.1.4	Scelte terminologiche: uomini maltrattanti o persone indicate come autori di violenza?	120
5.1.5	Costruzione dello strumento di rilevazione.....	120
5.1.6	Pre-test dello strumento di rilevazione	124
5.2	RILEVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE EMPIRICA.....	124
5.2.1	Accesso al campo e presentazione della ricerca ai servizi tutela minori	124
5.2.2	Raccolta disponibilità dei servizi tutela minori e selezione delle cartelle sociali.....	126
5.2.3	Rilevazione dei dati.....	129
5.3	ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE EMPIRICA E DISCUSSIONE DEI RISULTATI.....	131
5.4	NODI CRITICI E PUNTI DI RIFLESSIONE	132
5.4.1	Coinvolgere i servizi tutela minori.....	132
5.4.2	Incontrare la violenza: vissuti personali ed etica della ricerca	133
5.4.3	L'esperienza personale tra assistente sociale e ricercatore.....	134
5.4.4	I limiti della ricerca	136

6 I RISULTATI DELLA RICERCA

6.1	COME E COSA RACCONTANO LE CARTELLE SOCIALI?	138
6.1.1	Le caratteristiche delle cartelle sociali.....	138
6.1.2	Chi sono le persone indicate come autori di violenza?.....	139
6.1.3	Chi sono le madri vittime e i/le loro figli/e?	144
6.1.4	Perché l'uomo è identificato come persona indicata come autore?	149

6.1.5	Dove vivono e come si incontrano i membri della famiglia dopo gli episodi violenti	152
6.2	LE PRATICHE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI NELL'INDAGINE SOCIALE	156
6.2.1	Quali contatti?	156
6.2.2	Quali strumenti?	159
6.2.3	Valutare e aiutare: l'assessment e gli interventi durante l'indagine sociale.....	161
6.3	IL CONTENUTO DELLE RELAZIONI SOCIALI	164
6.3.1	Le dichiarazioni delle persone indicate come autori scritte dagli assistenti sociali	166
6.3.1.1	Strategie e desideri.....	168
6.3.2	Tra l'aiuto e il controllo: i provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, i percorsi di aiuto e i vissuti dell'autore descritti dagli assistenti sociali	169
6.3.3	Gli assistenti sociali scrivono sulla violenza	172
6.3.3.1	Sulla responsabilità della persona indicata come autore.....	172
6.3.3.2	Rileggere e lavorare sulla violenza	175
6.3.4	I colloqui durante l'indagine sociale	177
6.3.4.1	Sulla partecipazione ai colloqui	177
6.3.4.2	Sperimentare l'aggressività durante i colloqui.....	179
6.3.5	Agire violenza ed essere padri.....	180
6.4	DELINEARE GLI ESITI DELL'INDAGINE SOCIALE: LE CONCLUSIONI DELLE RELAZIONI SOCIALI.....	181
6.4.1	Cosa hanno valutato gli/le assistenti sociali?	183
6.4.2	La persona indicata come autore e la sua condotta all'interno del servizio tutela minori.....	189
6.4.3	Concludere le relazioni sociali in ottica progettuale.....	192
6.4.3.1	Progettare le modalità di incontro autore – figli.....	196
6.5	DISCUSSIONE DEI RISULTATI.....	199
6.5.1	La sola presenza (o assenza) delle informazioni di base e dei contatti è realmente indicatore di coinvolgimento?.....	199
6.5.2	Oltre l'assessment del rischio per un reale coinvolgimento	201
6.5.3	Coinvolgimento e definizione del problema sociale con la persona indicata come autore.....	205
6.5.4	Proposte progettuali: l'importanza, per gli/le assistenti sociali, di riconoscere la violenza agita dall'uomo.....	209
6.5.5	Gli incontri autore – figli: tema indicativo del coinvolgimento nel percorso di aiuto.....	211
	CONCLUSIONI.....	213
	BIBLIOGRAFIA.....	217
	APPENDICI.....	232

INTRODUZIONE

La violenza di genere contro le donne è un fenomeno ampiamente presente nella vita delle persone e nel mondo dei servizi sociali. Essa è oggetto di studio sotto vari profili: sociologico, antropologico, psicologico, medico, politologico nonché giuridico. Molteplici sono gli aspetti che essa tocca come, ad esempio, gli aspetti culturali, i temi legati alla sensibilizzazione delle generazioni future, le politiche di intervento in termini di prevenzione e di tutela della vittima. Inoltre, sono diversi gli attori coinvolti nella violenza contro le donne: vittime, autori, minori, famiglie, forze dell'ordine, mondo dei servizi sociali, operatori sanitari, magistrati, avvocati, insegnanti ed enti del terzo settore.

La violenza contro le donne, intesa come violenza economica, fisica, psicologica e sessuale (Mullender, 1997; Heffernan et al, 2012;) assume differenti possibili accezioni che rispecchiano la particolarità e la differenziazione del fenomeno. Con violenza nelle relazioni intime ci si riferisce alle azioni violente subite da partner o ex-partner (intimate partner violence – IPV) o anche membri della famiglia allargata, senza che vi sia necessariamente il carattere della convivenza domestica (Creazzo, Bianchi, 2009; Grifoni, 2016).

Il fenomeno della violenza contro le donne è identificato tra i maggiori problemi di salute pubblica sia in termini di benessere individuale (Mullender, 1997; Tjaden, Thosnnes, 2000; Heffernan, 2012; Berbegal – Bolsas et al; 2020) che in termini di ricaduta economica per le istituzioni pubbliche (Romito, 2000); tale dato si è aggravato maggiormente con il protrarsi della pandemia da COVID- 19 che, nel contesto italiano, ha generato un esponenziale aumento delle situazioni di violenza contro le donne in contesto domestico (Pretto, 2021). La violenza di genere rappresenta, inoltre, una violazione dei diritti umani (Morgaine, 2009) a danno, in particolare, delle donne alla luce dei dati che mostrano un'evidente prevalenza di autori di sesso maschile (Heffernan, et al, 2012; Hughes, et al, 2013; Zanoni, et al, 2014).

Il Social Work, come si avrà modo di apprendere nelle pagine che seguono, è saldamente impegnato nel contrasto alla violenza di genere. Numerose sono le azioni che, a differenti livelli, esso implementa nell'aiuto e nel sostegno alle donne vittime di violenza.

Secondo i dati, riferiti all'anno 2020, di Di.Re. - donne in rete contro la violenza – ogni giorno, in Italia, *54 donne sono vittime di violenza* e vengono accolte dalle reti antiviolenza presenti sul territorio. Provando fin da subito ad inserirsi nel posizionamento proposto in questo lavoro di ricerca, la stessa informazione andrebbe scritta come segue: ogni giorno, in Italia, *54 uomini agiscono violenza* contro una donna.

Il presente lavoro si fonda sulla scelta di guardare alla violenza contro le donne focalizzandosi sulle persone indicate come autori di violenza. In particolare, ciò che preme

approfondire è la relazione tra autore di violenza ed il mondo del Social Work. Cosa pensa, come agisce, come approccia il Social Work il tema degli autori di violenza di genere? Cosa avviene, oggi, nel livello di operatività sul campo del Social Work nei confronti dell'autore di violenza di genere?

La ricerca qui presentata nasce dalla necessità di conoscere se, e come, si sviluppano le pratiche degli assistenti sociali nel lavoro con persone che hanno agito violenza all'interno dei servizi di tutela minorile della Provincia di Brescia.

Attraverso l'analisi documentaria delle cartelle sociali la ricerca si è posta la finalità di conoscere se, attraverso quali pratiche e in che misura i Social Workers coinvolgono gli uomini che hanno agito violenza contro la partner nei procedimenti di tutela minorile.

Nelle pagine che seguono sarà presente una prima parte dedicata all'intreccio tra i servizi di tutela minorile e la violenza contro le donne.

Il primo capitolo aiuterà a delineare ed inquadrare la violenza contro le donne sotto i profili definitivi e interpretativi così come a delinearne i riferimenti normativi degli ordinamenti internazionale, europeo e nazionale.

Il secondo capitolo avrà l'obiettivo di descrivere il profondo legame tra il Social Work e il contrasto alla violenza a partire dalle origini storiche, basandosi sui valori della dignità umana e rispetto dei diritti umani che ispirano il Social Work, approfondendo, infine, i livelli e le differenti situazioni in cui il Social Work lavora per il contrasto alla violenza.

I percorsi di aiuto per persone indicate come autori di violenza hanno consolidato, nel contesto internazionale, ed in misura decisamente inferiore in Italia, esperienze, studi e riflessioni che sono presentate nel capitolo terzo. Esso offre una panoramica circa i fondamenti, le norme, il dibattito in corso, nonché fonti normative, approcci adottati e linee guida che stanno alla base delle esperienze dei servizi che offrono aiuto alle persone indicate come autore di violenza.

Il capitolo quarto conclude la parte prima del presente lavoro e si pone l'obiettivo di illustrare, in ottica ragionata, i principi e il funzionamento dei servizi di tutela minorile intrecciandoli con la descrizione dei punti salienti della teoria di riferimento adottata dal candidato: il Relational Social Work (Folgheraiter 1998, 2011). Nel medesimo capitolo verrà dedicato ampio spazio alla presentazione dei dati presenti in letteratura circa il coinvolgimento delle persone indicate come autori di violenza nei procedimenti di tutela minorile nonché dei dati presenti in merito alla specificità delle pratiche degli assistenti sociali di tutela minorile in situazioni di violenza intima tra partner.

La parte seconda è dedicata alla presentazione del lavoro di ricerca e dei risultati emersi.

Il capitolo cinque si pone la finalità di illustrare criticamente la metodologia adottata nella ricerca a partire dalle scelte effettuate in sede di progettazione della ricerca. Verranno inoltre descritti gli strumenti utilizzati e le azioni effettuate per la rilevazione e analisi dei dati. Si delinearanno, infine, i nodi critici, i limiti della ricerca e le riflessioni circa l'esperienza del ricercatore candidato.

Il sesto capitolo conclude il presente lavoro illustrando il report descrittivo dei dati emersi dalla rilevazione organizzati e presentati in temi. Il capitolo offre inoltre la discussione critica e riflessiva dei risultati emersi.

Il candidato, infine, delinerà riflessioni conclusive alla luce dell'esperienza di ricerca al fine di individuare i punti salienti utili per il futuro.

PARTE PRIMA

TUTELA MINORILE E VIOLENZA CONTRO LE DONNE

1 LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE TRA NORME E DEFINIZIONI

1.1 Definire la violenza

1.1.1 La definizione dell'OMS

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definisce la violenza come: *l'utilizzo intenzionale della forza fisica o del potere, minacciato o reale, contro sé stessi, un'altra persona, o contro un gruppo o una comunità, che determini o che abbia un elevato grado di probabilità di determinare lesioni, morte, danno psicologico, cattivo sviluppo o privazione (OMS, 2002).*

La definizione dell'OMS presenta il concetto di violenza come un problema globale di salute pubblica. L'ottica di trattazione della violenza è quella afferente alla salute sia in termini personali ma, e soprattutto, societari ed economici dove la violenza è motivo di spesa, in ordine di miliardi annui, per l'assistenza sanitaria delle vittime a cui si aggiunge la spesa, sempre in ordine di miliardi, per investimenti perduti, politiche nazionali e azioni giudiziarie che derivano dagli episodi violenti, sia a livello di singoli individui che societario nonché di scontro e guerre tra nazioni e popoli (OMS, 2002).

La violenza viene definita nel suo carattere di intenzionalità. Tale concetto risulta essere non del tutto chiaro; dalla definizione si percepisce che viene definita violenza come l'atto che intenzionalmente mira a determinare conseguenze lesive sia fisiche che morali. Ciò significa che la persona che utilizza violenza sia consapevole a priori che tale comportamento la porterà ad ottenere le conseguenze lesive. Non sempre nella realtà un individuo è in grado di valutare se il proprio comportamento possa causare danni lesivi come indicato nella definizione. È possibile quindi che un comportamento non intenzionale produca le conseguenze lesive riconducibili alla violenza senza che vi sia la volontà della persona autrice di quegli atti di ottenere gli esiti descritti.

Guardando alla definizione, inoltre, è possibile riflettere rispetto a quale sia l'oggetto dell'intenzionalità. Si riferisce all'intenzionalità nell'utilizzo della violenza oppure nell'intenzionalità di creare lesioni? In merito a tali riflessioni l'OMS fornisce chiavi interpretative e chiarifica la questione indicando che la generalità rispetto al tema dell'intenzionalità permette di rispondere alla diversità di costruzione culturale della violenza, partendo dall'assunto che quest'ultima sia determinata culturalmente. Essendo quindi, questa, una definizione internazionale essa ha la necessità di rispondere alle diversificazioni mondiali.

Un secondo punto interessante della definizione è l'utilizzo della parola potere. Nelle interpretazioni in letteratura, e stante anche le indicazioni dell'OMS, l'utilizzo di tale parola è da interpretare nell'esercizio del potere sia in forma attiva che in forma passiva. A fronte

di questo, quindi, è da considerarsi violenza anche l'omissione di azioni che hanno conseguenze lesive indicate nella definizione. L'utilizzo del potere è identificato non solo come azione finalizzata, ma anche come non azione intenzionale. Questo concetto assume una valenza importante nel considerare le conseguenze di tipo psicologico in quanto, l'omissione che genera morte può essere considerata essa stessa un'azione attiva.

All'interno del documento del 2002, l'OMS presenta una chiara classificazione della violenza utilizzando come discriminanti: la tipologia da un lato e la natura degli atti della violenza, dall'altro.




Fig. 1: Tipi di violenza (OMS, 2002)

Come si può notare in Fig. 1 le tipologie di violenza vengono suddivise in:

1. Autoinflitta, quella che una persona infligge a sé stessa;
2. Interpersonale, quella che una persona infligge ad un'altra persona od a un piccolo gruppo;
3. Collettiva, quella che un gruppo di persone infligge ad un altro gruppo di persone come, ad esempio, la violenza nei conflitti e scontri tra milizie.

A loro volta, all'interno di queste categorie, vengono identificate altre sottocategorie formate sulla base della tipologia della violenza, oppure, come nella categoria della violenza interpersonale, sulla base del soggetto verso cui la violenza è indirizzata ed infine sulla base delle motivazioni per cui la violenza è perpetrata, come nel caso della violenza collettiva.

1. Violenza autoinflitta:
 - a. Comportamento suicida
 - b. Auto abuso
2. Violenza interpersonale:

- a. Verso la famiglia e/o il partner, indirizzata verso bambini o partner oppure anziani
 - b. Verso la comunità, indirizzata verso conoscenti oppure estranei
3. Violenza collettiva:
- a. Di tipo sociale
 - b. Di tipo politico
 - c. Di tipo economico

In *Fig. 1* il tipo di violenza è in relazione con la natura degli atti violenti. Questa seconda categoria presenta appunto la natura della violenza, ovvero le modalità, e quindi le azioni con cui la violenza può essere perpetrata. La natura della violenza viene identificata in quattro categorie:

1. Sessuale: che comprende azioni legate alla sfera della sessualità
2. Fisica: azioni come percosse e maltrattamenti ma che non comprendono la sfera sessuale
3. Psicologica: pressioni e danni psicologici che non comprendono atti fisici o, in altro modo, da quest'ultimi derivano
4. Privazione o incuria: racchiude la sfera dell'esercizio del potere in maniera passiva e omissiva.

1.1.2 La definizione della violenza nelle scienze sociali

Il mondo delle scienze sociali appronta, ognuno nel proprio raggio di studio e d'azione, una definizione di violenza che diviene patrimonio di riflessione e dibattito accademico nonché chiave interpretativa dei fenomeni e della realtà.

Senza volontà di addentrarsi in campi diversi rispetto al Social Work e senza la pretesa di occuparsi con piena consapevolezza dei dibattiti appartenenti ad altri ambiti di studio ma con il solo scopo di guardare alle scienze affini al Social Work si proveranno a delineare le differenti definizioni che vengono fornite dalla filosofia, dalla sociologia e dalla psicologia.

Secondo il filosofo Kervegan (2010) la filosofia, per sua stessa fondazione e intento, cerca di escludere e/o prevenire la violenza come ciò che metterebbe in pericolo la sua stessa esistenza. In virtù della sua inconciliabilità con tutto ciò che ha a che fare con la costrizione, ovvero con la violenza, tra violenza e filosofia vi è per natura un rapporto oppositivo. Lo stesso Kervegan (2010), però, sostiene che: “[...] la violenza potrebbe incarnare quella dimensione di negatività senza la quale, come insegna Hegel, non si dà alcuna autentica positività. La Prefazione della Fenomenologia dello spirito ci dice che è

necessario «guardare in faccia il negativo». È opportuno, allora, accogliere la violenza come ciò di cui bisogna aver fatto esperienza per poter pervenire all'autentica concordia. Si tratta di un motivo già formulato da Esiodo e ripreso poi dai Romani: discordia concors, è attraverso la discordia che accade la concordia. E la discordia non è solamente la controversia; è anche il luogo in cui questa può diventare la violenza pura e semplice.» A partire da questa riflessione la filosofia si spinge nel definire, con Aristotele, come sia violento l'atto che costringe una cosa o un essere a un movimento o a un atto che non può essere concepito come attualizzante la sua propria natura. Date le trasformazioni subite in epoca moderna dall'idea di natura, è forse necessario modificare questa definizione nei seguenti termini: è violento tutto ciò che costringe una cosa, un essere a essere in contraddizione col suo concetto, con la sua definizione: a non essere ciò che tende ad essere (Kevergan, 2010).

Al pari della filosofia anche la sociologia presenta riflessioni, definizioni e dibattiti circa il concetto di violenza. Ai fini del presente lavoro si ritiene utile prendere in considerazione il pensiero dell'italiana Corradi (2016) la quale sostiene che violenza in sociologia è sempre stata concepita in termini di gradualità di conflitto e come strumento (mezzo) di reazione in dispute disperate. È solo con gli anni '90 del '900 che la violenza diviene elemento di analisi in sé, e non più identificato come strumento relazionale; è questa la concezione modernista a cui Corradi fa riferimento: la violenza non può essere più considerata solo come mezzo ma bensì come forza sociale che struttura, organizza la realtà e ne diventa modalità espressiva carica di significato al pari di altre forze sociali che organizzano le relazioni (Corradi, 2016). In quest'ottica il soggetto che sceglie la violenza viene modellato dalla violenza, laddove il soggetto è inteso come politico, collettivo o etnico presentando così il carattere sociale della violenza. Corradi propone riflessioni che portano ad una doppia definizione della violenza: da un lato come strumento regolatore del potere dall'altro come forza sociale che si confonde con il potere e dotata di capacità di strutturare la realtà. Queste due nozioni e definizioni di violenza operano e si sviluppano nella dimensione collettiva tipica degli studi della sociologia (Corradi, 2016).

Anche la psicologia, in particolare quella sociale, propone differenti riflessioni e tematizzazioni della violenza. Il contributo di Miller (1939) è in merito alla relazione frustrazione – aggressività secondo cui qualunque frustrazione all'individuo scatena il comportamento aggressivo dello stesso. Il pensiero di Miller è poi ripreso da Berkowitz secondo cui la frustrazione non provoca immediatamente una risposta aggressiva, ma suscita nell'individuo uno stato di attivazione emotiva, la rabbia, che crea una condizione interna di preparazione al comportamento aggressivo. Anche Bandura (1961) tratta il tema della violenza appresa sostenendo che l'esposizione a modelli violenti rende il comportamento violento più probabile. La psicologia affronta e definisce la violenza nella sua dimensione comportamentale ed emotiva del singolo individuo.

1.1.3 La variabile del genere nella violenza

Il tema della violenza contro le donne richiama la necessità di delineare la questione di genere al fine di meglio comprendere il quadro teorico entro cui muove il presente lavoro.

Fondamentale è chiarire che il termine genere non rispecchia semplicemente la dicotomia uomo – donna, maschio – femmina su base biologica e sessuale ma bensì indica la costruzione sociale del ruolo diversificato assegnato socialmente e culturalmente all'uomo e alla donna prima nella famiglia e poi nel contesto sociale (Merli, 2015). Non è possibile parlare di genere senza presentarne il suo carattere di differenza tra il genere maschile e il genere femminile.

Le differenze di genere indicano la diversa costruzione sociale dell'identità maschile e femminile. Esse non fanno pertanto riferimento a una differenza biologica, quanto piuttosto alle asimmetrie che, sia sul piano della concettualizzazione, sia su quello della ricerca empirica, si verificano nell'esperienza degli uomini e delle donne (Cesareo, 1998, p. 154).

Dall'affermazione di Cesareo è facile comprendere che la differenza di genere va considerata, sia nella sua accezione definitoria sia in termini empirici e di studio, non più, come lo era in passato, come differenza biologica naturalmente costruita ma come struttura culturale che organizza relazioni sociali e sessuali tra uomini e donne. In questi termini il genere assume una valenza simbolica e di significato che regola le relazioni sociali sia in termini storici, economici e politici. Oggi questa è l'interpretazione che anche l'ONU, nella conferenza di Pechino del 1995, fornisce in quanto, in quel documento sostituisce il termine *sex* con *gender* (Cesareo, 1998).

A rinforzo, di questa visione di genere socialmente e culturalmente costruita, troviamo il contributo di S. De Beauvoir che già nel suo scritto del 1949 riassume il concetto come di seguito: *donna non si nasce, lo si diventa. Nessun destino biologico, psichico, economico definisce l'aspetto che riveste in seno alla società la femmina dell'uomo: è l'insieme della storia e della civiltà a elaborare quel prodotto intermedio tra il maschio e il castrato che chiamiamo donna* (Beauvoir, 1949).

Con la dizione “donna non si nasce, lo si diventa”, Beauvoir riassume il significato di genere culturalmente costruito. Quello che è possibile dedurre è che l'autrice, non solo chiarifica che la semantica del genere è culturalmente costruita, ma che essa definisce un chiaro modello sociale al quale la donna, per essere tale socialmente, deve conformarsi, ovvero trasformarsi, dimostrando l'innaturalità del significato assegnato al ruolo di donna e quindi anche di uomo.

Beauvoir scrive in tempi storici in cui vigeva l'ideologia patriarcale che ben definiva culturalmente il ruolo della donna. Introducendo il tema del patriarcato è necessario evidenziare che la differenza di genere, così come indicata da Cesareo, è altra questione

rispetto alla disegualianza basata sul genere. In questi termini la differenza non diventa più costruzione sociale, bensì discriminazione basata sulla differenza di genere costruita socialmente. La concezione di “non solo differente, ma diseguale” introduce il concetto di sessismo, ovvero discriminazione, disegualianza e oppressione nell’area del genere, in altri termini la dominanza o l’egemonia maschile (Thompson, 1992).

Il sessismo è definito come *parola coniata in analogia con razzismo [...] per un radicato, spesso incosciente, sistema di credenze, attitudini, credenze e istituzioni nelle quali le distinzioni tra il valore umano intrinseco delle persone è stabilito sulla base del loro sesso biologico e del loro ruolo di genere* (Thompson, 1992, p. 58).

Il sessismo e il patriarcato sono, secondo Thompson, strettamente connessi l’uno con l’altro. Il secondo promuove un modello familiare tradizionale dove l’uomo svolge il ruolo di capo famiglia e difensore di essa, e la donna è destinata alla cura della prole e dalla casa. Nella rilettura di Thompson il sessismo e il patriarcato generano pregiudizi e discriminazione in sfavore delle donne. Quest’ultime, infatti, secondo il modello familiare tradizionale e dell’egemonia maschile, ricoprono il ruolo di oppresse in termini di minore potere d’azione nella relazione con l’uomo (Sartori, 2009). Tali ideologie perpetrano discriminazioni in campo sociale ed economico dove la donna risulta essere svantaggiata lavorativamente nonché nell’accesso ai sistemi di Welfare (Thompson, 1992; Sartori, 2009).

1.1.4 Differenti tipi di violenza contro le donne

La definizione di violenza contro le donne è fornita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite (ONU) che afferma, all’art. 1 della *Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne* (1993): *ai fini della presente Dichiarazione l’espressione “violenza contro le donne” significa ogni atto di violenza fondata sul genere (gender-based violence) che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata* (ONU, 1993).

L’assemblea delle Nazioni Unite riprende il concetto di genere presentato al [paragrafo precedente](#) dove la differenza di potere tra i sessi è causa e conseguenza del fenomeno stesso. All’interno della definizione viene presentata la violenza contro le donne in ogni sua forma e contesto. Sono così incluse le violenze sia nella vita privata che pubblica nonché perpetrata non solo da uomini nella cerchia familiare, ma anche da sconosciuti, da istituzioni, da guerre ed anche attraverso mutilazioni genitali femminili, tratta e prostituzione forzata, matrimoni coatti ed anche discriminazione fondata

sull'omosessualità femminile (Grifoni, 2016). All'interno della sopra esposta definizione si ritrova il concetto di violenza non solo tale nel momento in cui si realizza un risultato, ma anche la sua probabilità di realizzarsi è considerata azione violenta. Attraverso l'art 1 della dichiarazione, l'ONU rimarca l'emergenza della violenza contro le donne e la presenta nella sua veste di violazione dei diritti e delle libertà fondamentali delle stesse (Bonora, 2015).

Proprio per il suo carattere generale ed ampio, la definizione di violenza contro le donne viene spesso assimilata al concetto di violenza di genere dove anch'esso racchiude il fenomeno di violenza a danno del genere femminile nel suo complesso e nelle sue svariate sfaccettature e tipologie. Le due dizioni sono quindi utilizzate come sinonimi.

Vi sono altri tipi di violenza che si trovano nel grande contenitore delimitato dalla definizione appena trattata, ma che si concentrano su fenomeni e campi più circoscritti e specifici.

La prima definizione è quella di violenza domestica, trattata, di seguito, attingendo a due fonti, l'OMS e l'ONU, che hanno entrambi svolto un lavoro e un tentativo di enunciazione del concetto.

L'ONU nel 1996, attraverso la propria commissione dei diritti umani, definisce la violenza domestica nel seguente modo: *Domestic violence is a gender-specific violence directed against women, occurring within the family and within interpersonal relationships; [...] All acts of gender-based physical, psychological and sexual abuse by a family member against women in the family [...] shall be termed "domestic violence"* (ONU, 1996).

L'OMS, nello stesso anno, definisce il medesimo concetto come di seguito:

Ogni forma di violenza fisica, psicologica o sessuale che riguarda tanto soggetti che hanno, hanno avuto o si propongono di avere una relazione intima di coppia, quanto soggetti che all'interno di un nucleo familiare più o meno allargato hanno relazioni di carattere parentale o affettivo (OMS, 1996).

Come è possibile apprendere, tra le due enunciazioni, si ritrovano evidenti differenze, dettate anche dall'obiettivo iniziale che la singola organizzazione si è posta in funzione anche del proprio operato e della propria *mission*. Nella definizione dell'ONU viene posto l'accento sulla questione di genere, presentando la violenza domestica come strettamente legata al genere; violenza domestica diviene, per l'ONU, la violenza contro le donne all'interno della cerchia familiare. Non è chiaro se con il termine *against women* siano considerate solamente le donne partner o tutte le donne che all'interno della cerchia familiare allargata subiscono violenza da parte di uomini.

La definizione dell'OMS si differenzia da quella dell'ONU proprio per i due temi sopra esposti; l'OMS non mette in relazione il genere alla violenza domestica fornendone una definizione più ampia e non *gender-based*. Inoltre, l'OMS esplicita l'intenzione di racchiudere all'interno della violenza domestica tutte quelle persone, non solo partner, che

all'interno della famiglia allargata, subiscono violenza sia da donne che da uomini, essendo non esplicitata la relazione violenza-genere.

Entrambe le definizioni però presentano il carattere della familiarità e della perpetrazione della violenza all'interno delle relazioni familiari, indipendentemente dal vivere o meno presso la medesima abitazione.

La seconda tipologia di violenza che rientra nel grande contenitore della violenza contro le donne ma che si differenzia dalla violenza domestica è la violenza da partner o ex partner nelle relazioni di intimità. Essa è definita come *ogni forma di violenza subita dalla donna ed agita dall'uomo – partner o ex partner; marito; convivente; amante – anche fuori dal contesto domestico* (Campani, Romanin 2008, in Grifoni, 2016).

La violenza nelle relazioni di intimità si discosta dalle precedenti definizioni di violenza domestica per il fatto di concentrarsi esclusivamente sulla relazione tra partner, e non riguarda tutti i membri della famiglia. Torna anche in questa definizione la connotazione di violenza *gender-based* che si focalizza nella relazione sentimentale o ex sentimentale in contesti intra ed extra domiciliari. Inutile dire che in tema di uomini autori di violenza, questa definizione è quella oggi maggiormente più utilizzata in letteratura ed anche nei risvolti pratici di lavoro sul campo, perché si focalizza sulla violenza da partner/ex partner discostandosi da confini domestici e non.

Anche Creazzo e Bianchi definiscono la violenza maschile contro le donne nelle relazioni di intimità come *la violenza, o le violenze, che avvengono ad opera di partner o ex partner, quindi all'interno di una relazione amorosa/ sessuale, qualunque ne sia il livello di intensità e a prescindere dalla convivenza* (Creazzo, 2009).

Anche in questo caso è evidente come il focus non sia il luogo dove la violenza si consuma, bensì la specificità della relazione tra autore e vittima che denota il carattere *gender-based* della violenza.

1.1.5 Leggere la violenza: la questione del potere

La violenza di genere contro le donne è un prodotto della società che nasce sotto questa dicitura solo negli ultimi trent'anni de '900 (Feci, Schettini, 2017). Solo con l'arrivo degli anni '70 del '900 è possibile parlare di violenza contro le donne come offesa alla persona in quanto nel Codice penale del 1889, poi confermato dal Codice Rocco del 1930, la violenza contro le donne era concepita come violenza carnale, fuori dal matrimonio ed identificata come offesa all'ordine della famiglia, del buon costume e della moralità pubblica (Feci, Schettini, 2017). Tale concezione ha fatto sì che la violenza contro le donne fosse isolata come "eccesso" da sanzionare in termini di estremi atti sessuali (carnali) al di

fuori della relazione coniugale (Feci, Schettini, 2017). L'introduzione del concetto di violenza di genere, nonché di violenza maschile contro le donne, ha permesso di spostare il focus dalla vittima all'autore, introducendo una dimensione storica, culturale e politica della violenza: la questione di genere (Feci, Schettini, 2017). Pensare alla violenza contro le donne nella sua dimensione politica permette di accedere alla sua dimensione strutturale di conservazione di modelli specifici di genere essenziali per la famiglia patriarcale e per le società che attorno ad essa di costituiscono (Feci, Schettini, 2017). È proprio la natura stessa del genere, come concetto socialmente costruito (Cesareo, 1998; Decataldo, Ruspini, 2014), a renderlo soggetto a secolarizzazione e quindi variabile nel tempo e nello spazio (Decataldo, Ruspini, 2014). Tale variabilità comporta la modificazione dei rispettivi ruoli, socialmente costruiti, che ad ogni genere vengono ricondotti; la modificazione dei ruoli nel tempo porta con sé la necessità di ridimensionare gli equilibri nelle relazioni tra generi (Decataldo, Ruspini, 2014). È all'interno di questo processo di ridefinizione e di ricerca di equilibri che trovano spazio fenomeni di discriminazione di genere e disuguaglianza basati sull'esercizio del potere tra generi (Decataldo, Ruspini, 2014).

La relazione tra violenza e genere non appare, in letteratura, passibile di un'interpretazione unica: secondo Romito (2010) si intende violenza di genere quella violenza agita all'interno di un sistema patriarcale di dominazione degli uomini sulle donne. Ancora, la violenza appare come un mezzo per mantenere la dominazione maschile nei confronti delle donne (Romito, 2010). Proprio su questi due punti, il genere e la violenza come mezzo, Corradi (2016) avanza critiche e alternative di lettura. Il genere di per sé non è sufficiente a spiegare la violenza contro le donne; la spiegazione della violenza contro le donne necessita della comprensione anche di altri fattori quali possono essere fattori individuali, fattori relazionali, di comunità e di società non relegabili solamente all'appartenenza di genere (Corradi, 2016). La violenza in sociologia è sempre stata concepita in termini di gradualità di conflitto e come strumento (mezzo) di reazione in dispute disperate (Corradi, 2016). È solo con gli anni '90 del '900 che la violenza diviene elemento di analisi in sé, e non più identificato come strumento relazionale; è questa la concezione modernista a cui Corradi fa riferimento: la violenza non può essere più considerata solo come mezzo ma bensì come forza sociale che struttura, organizza la realtà e ne diventa modalità espressiva carica di significato al pari di altre forze sociali che organizzano le relazioni (Corradi, 2016).

Anche rispetto alla spinta del patriarcato come base su cui si sviluppa la violenza di genere, vi sono comprensioni differenti. Il concetto di patriarcato è strettamente legato al potere tra i generi (Romito, 2010; Corradi, 2016). Secondo Corradi (2016) l'equazione, ampiamente ritrovata nelle ricerche italiane, *potere uguale violenza* non può esaurire la

complessità della violenza di genere e pare ad oggi non avere generato gli esiti sperati dagli studiosi appartenenti a questo framework teorico. Laddove il potere è ben distribuito tra donne e uomini e laddove il patriarcato pare essere storia, la violenza contro le donne non pare essere diminuita; indice di questo è anche l'equa distribuzione della violenza in tutte le classi sociali (Corradi, 2016). Secondo Romito (2010) gli uomini agiscono violenza in virtù del potere che il patriarcato fornisce loro; contrariamente, per esempio, Ciccone (2013) sottolinea come proprio la crisi del patriarcato, e quindi la perdita di potere, fa sì che gli uomini agiscano violenza. Da un lato il potere diviene causa della violenza, dall'altro la mancanza di potere genera violenza (Corradi, 2016). Alla luce di questa evidenza è allora necessario invertire l'equazione potere=violenza per trasformarla in violenza=potere laddove gli uomini agiscono violenza per cause ancora da indagare ma che fornisce la possibilità di comprendere che laddove venga meno la capacità di relazione e di dialogo la violenza può illudersi di diventare una forma di potere (Corradi, 2016). Secondo Kimmel (2013) sia il senso di potere, sia il senso di assenza di potere sono parte integrante dello scenario della violenza contro le donne.

Alla luce di queste riflessioni Corradi (2016) propone un approccio di lettura della violenza inclusivo sulla base della doppia definizione di violenza come strumento regolatore del potere ma anche della violenza come forza sociale che può confondersi con il potere e che rivisita l'intreccio con altre tre variabili: l'identità personale, costruita nel tempo e soggetta a secolarizzazione, il potere come insieme di capacità espressive dell'identità e la posizione socio-economica occupata da ciascuno. Tale approccio genera differenti modelli di violenza: violenza sessuale; violenza come espressione del potere, violenza come perdita di potere, violenza come conflitto tra culture e violenza come aberrazione della passione che contempla il dominio fisico.

1.2 La violenza contro le donne nell'ordinamento internazionale

1.2.1 La convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne delle Nazioni Unite (CEDAW)

La Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne è stata adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1979; è composta da un preambolo e 30 articoli, e definisce ciò che costituisce discriminazione contro le donne istituendo un programma delle attività a livello nazionale per porre fine a tale discriminazione. Accettando la Convenzione, gli Stati si impegnano ad avviare una serie di misure per porre fine alla discriminazione contro le donne in tutte le forme, tra cui: incorporare il principio dell'uguaglianza dell'uomo e della donna nel loro sistema giuridico,

abolire tutte le leggi discriminatorie e adottarne di appropriate che vietano la discriminazione contro le donne; istituire tribunali e altre istituzioni pubbliche per assicurare l'effettiva protezione delle donne dalla discriminazione; assicurare l'eliminazione di tutti gli atti di discriminazione contro le donne da parte di persone, organizzazioni o imprese (Ministero della Giustizia, Governo Italiano, 2011). L'Italia ratifica la Cedaw con la legge 132 del 14 Marzo 1985.

La Convenzione definisce, all'Art. 1, il significato di discriminazione contro le donne tra cui, leggendo il testo integrale del documento, è considerata anche la violenza contro le donne.

Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "discriminazione contro le donne" indica ogni distinzione, esclusione o limitazione effettuata sulla base del sesso e che ha l'effetto o lo scopo di compromettere o nullificare il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte delle donne, indipendentemente dal loro stato civile e sulla base della parità dell'uomo e della donna, dei diritti umani e delle libertà fondamentali nel settore politico, economico, sociale, culturale, civile, o in ogni altro settore (CEDAW, 1979).

Leggendo il testo dell'Art 1 è chiaro come il tema della violenza contro le donne venga presentato come vera e propria violazione dei loro diritti umani che ne consegue da distinzioni, esclusioni e limitazioni che vengono perpetrare sulla base del sesso. All'interno della convenzione viene utilizzata ancora la dizione sesso, e non genere. L'introduzione del concetto di genere nei documenti internazionali, come precedentemente visto, risale agli '90 del secolo scorso. È chiaro che il messaggio contenuto nella CEDAW è equipollente al concetto di violenza e discriminazione gender-based.

All'Art. 2 della convenzione vengono presentati i macro-impegni che gli Stati si assumono firmando, e ratificando poi, la convenzione.

Gli Stati Parti condannano la discriminazione contro le donne in tutte le sue forme, convengono di perseguire con ogni mezzo appropriato e senza indugio una politica volta ad eliminare la discriminazione contro le donne e, a tal fine, si impegnano a:

- a) iscrivere il principio dell'uguaglianza dell'uomo e della donna nella loro costituzione nazionale o in altra disposizione legislativa appropriata, se non lo hanno ancora fatto, e assicurare, mediante la legge ed altri mezzi appropriati, la realizzazione pratica di tale principio;*
- b) adottare appropriate misure legislative e di altro tipo, comprese delle sanzioni ove opportuno, che vietino ogni discriminazione contro le donne;*
- c) instaurare una protezione giuridica dei diritti della donna in misura pari all'uomo e assicurare, attraverso i tribunali nazionali competenti ed altre istituzioni pubbliche, l'effettiva protezione delle donne da ogni atto discriminatorio;*

d) astenersi dal compiere qualsiasi atto o pratica discriminatoria contro le donne e assicurare che le autorità e le istituzioni pubbliche agiscano in conformità a tale obbligo;

e) prendere ogni misura appropriata per eliminare la discriminazione contro le donne da parte di qualsivoglia persona, organizzazione o impresa;

f) prendere ogni misura appropriata, comprese disposizioni legislative, per modificare o abrogare leggi, regolamenti, consuetudini e pratiche esistenti che costituiscono una discriminazione contro le donne;

g) abrogare tutte le disposizioni penali nazionali che costituiscono discriminazione contro le donne (CEDAW, 1979).

La convenzione sviluppa i propri articoli avendo come oggetto di riferimento diversi settori in cui eliminare la discriminazione di genere. La parte seconda della convenzione riguarda la vita pubblica e politica del paese, la parte terza riguarda il settore dell'istruzione, la parte quarta il settore dell'occupazione e della vita economica e sociale (Welfare). Con la parte quinta della Convenzione viene istituito il Comitato CEDAW formato da esperti di alta autorità morale e competenza nel settore eletti dagli stati parti tra i loro cittadini. Lo scopo del Comitato è sancito dagli articoli 18 e 21 della Convenzione:

Gli Stati Parti si impegnano a presentare al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, perché venga esaminato dal Comitato, un rapporto sulle misure legislative, giudiziarie, amministrative o di altro tipo che essi hanno adottato per dare effetto alle disposizioni della presente Convenzione, nonché sui progressi compiuti in tal senso:

a) nel termine di un anno dall'entrata in vigore della Convenzione nello Stato interessato;

b) successivamente almeno ogni quattro anni e, inoltre, ogni volta che il Comitato lo richiede.

2. I rapporti possono indicare i fattori e le difficoltà che influiscono sul grado di adempimento degli obblighi previsti dalla presente Convenzione [Art. 18, CEDAW, 1979].

Il Comitato, attraverso il Consiglio economico e sociale, riferisce annualmente all'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sulle proprie attività e può formulare suggerimenti e raccomandazioni generali basati sull'esame dei rapporti e delle informazioni ricevuti dagli Stati Parti. Tali suggerimenti e raccomandazioni generali sono inclusi nel rapporto del Comitato, accompagnati dalle eventuali osservazioni degli Stati Parti.

2. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite trasmette, a titolo d'informazione, i rapporti del Comitato alla Commissione sulla condizione delle donne (CEDAW, 1979).

Il comma 3 dell'Art. 25 della convenzione definisce che la stessa è soggetta a ratifica da parte degli stati. Più volte è stato richiamato il desiderio che tutti gli stati del mondo ratificassero la convenzione, o quanto meno coloro che l'hanno ratificata possano sciogliere le riserve. Le Nazioni Unite, anche nella dichiarazione di Pechino, dichiaravano l'obiettivo, entro l'anno 2000, della completa ratifica e scioglimento delle riserve. Tale obiettivo non è oggi ancora raggiunto.

1.2.2 La Raccomandazione 19 del Comitato CEDAW

La Raccomandazione generale 19 – *La violenza contro le donne* - del Comitato CEDAW è stata adottata nell'undicesima sessione del 1992. Con essa le Nazioni Unite sanciscono definitivamente l'esistenza di un collegamento specifico e bidirezionale tra la violenza contro le donne e le discriminazioni sessuali, di cui lo stesso fenomeno della violenza è una concreta manifestazione. Violenza di genere, quindi, è una manifestazione della discriminazione di genere.

La Raccomandazione 19 definisce che la violenza di genere è una forma di discriminazione che inibisce gravemente la capacità delle donne di godere dei diritti e delle libertà su una base di parità con gli uomini [Rac. 19, 1992].

La raccomandazione elenca i diritti umani lesi attraverso il perpetrarsi della violenza contro le donne e al punto 7 dichiara che la violenza di genere compromette o nullifica il godimento da parte delle donne dei diritti umani e delle libertà fondamentali conformemente ai principi generali di diritto internazionale o alle convenzioni sui diritti umani. Tali diritti e libertà comprendono:

- a) il diritto alla vita;
- b) il diritto a non essere sottoposte a tortura né a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti;
- c) il diritto ad una pari protezione ai sensi delle norme umanitarie in tempo di conflitto armato interno o internazionale;
- d) il diritto alla libertà e alla sicurezza della propria persona;
- e) il diritto ad una pari protezione da parte della legge;
- f) il diritto alla parità nella famiglia;
- g) il diritto al più alto livello possibile di salute fisica e mentale;

h) il diritto a condizioni di lavoro giuste e favorevoli.

Il seguito della raccomandazione presenta, tramite dei commenti, la relazione tra gli articoli della convenzione e il tema della violenza contro le donne. La riflessione che ne scaturisce è che la violenza rappresenta un fenomeno trasversale a tutti gli ambiti di discussione contenuti nella convenzione. La violenza contro le donne è presentata, dalla CEDAW, come una manifestazione della discriminazione in vari ambiti, e non come una tipologia di discriminazione.

La Raccomandazione 19 rappresenta, nel 1992, un documento innovativo grazie all'approccio differente alla violenza contro le donne presentata come discriminazione di genere e violazione dei diritti umani delle donne. Tale approccio, fornito dal Comitato CEDAW, fonda il suo pensiero sul fatto che il miglioramento dello status della donna, in termini di uguaglianza e diritti umani, nei confronti dell'uomo può ridurre la vulnerabilità delle donne alla violenza maschile.

1.2.3 La Raccomandazione 35 del Comitato CEDAW

Nel luglio 2017 il Comitato CEDAW adotta la Raccomandazione 35, presentata come un aggiornamento della Raccomandazione 19 e dal titolo General recommendation No. 35 on gender-based violence against women, updating general recommendation No. 19. Il documento stesso richiama al fatto che la Raccomandazione ricalchi l'approccio proposto anni prima con il documento 19 e che l'aggiornamento vada ad integrarsi alla precedente raccomandazione. Per questi motivi verranno solamente e brevemente presentati i principi di evoluzione nell'approccio che vengono proposti con l'aggiornamento 35.

Il primo cambiamento è rappresentato dall'intenzione del Comitato di inserire nel titolo, e quindi variarlo rispetto ad anni prima, la dizione gender-based violence, trasformando così l'oggetto della raccomandazione da violenza contro le donne a violenza di genere contro le donne. Tale cambiamento punta a rimarcare sempre più l'approccio della discriminazione di genere nella lettura della violenza maschile contro le donne.

The concept of “violence against women”, as defined in general recommendation No. 19 and other international instruments and documents, has places an emphasis on the fact that such violence is gender-based. Accordingly, in the present recommendation, the term “gender-based violence against women” is used as a more precise term that makes explicit the gendered causes and impacts of the violence. The term further strengthens the understanding of the violence as a social rather than an individual problem, requiring comprehensive responses, beyond those to specific events, individual perpetrators and victims/survivors (Rac. 35, capoverso 9, 2017).

Il comitato, con il capoverso 9 di cui sopra il testo, fornisce una profonda motivazione a rinforzo dell'utilizzo della dizione *gender-based violence* all'interno del titolo. Come è possibile leggere, il termine *gender-based* fornisce da un lato maggiore chiarezza circa le cause e l'impatto della violenza, dall'altro permette di comprendere appieno che la violenza di genere è un problema sociale e non solo individuale. Le azioni quindi di contrasto andranno ad inserirsi non solo nelle singole situazioni individuali vittima/autore ma necessiteranno di un approccio globale, sociale e culturale al problema della violenza contro le donne.

Il secondo punto saliente della raccomandazione 35 è il fatto che essa, a distanza di vent'anni dalla precedente raccomandazione, invita gli Stati a tener conto delle evoluzioni legate alla maggiore globalizzazione, alla tecnologia, al mondo delle comunicazioni e di internet, ai nuovi contesti e modalità con cui, e attraverso cui, la violenza contro le donne può essere perpetrata. La Cedaw richiama gli Stati parti a tener conto di tali evoluzioni all'interno dei propri impianti legislativi nazionali.

1.2.4 La Dichiarazione di Pechino dell'ONU

La Dichiarazione e il programma di azione di Pechino adottati dall'ONU nel 1995 a seguito della quarta conferenza mondiale sulle donne con titolo sanciscono azioni per l'uguaglianza, lo sviluppo e la pace. Come sostiene l'onorevole Livia Turco nella prefazione dell'edizione italiana del documento: la Conferenza mondiale di Pechino ha dimostrato che le donne, a livello mondiale, stanno costruendo un linguaggio universale con il quale affermare che i diritti umani sono tali e sono universali se si riferiscono alla realtà concreta delle donne e degli uomini, se affermano la pari dignità di libertà, di condizione, di partecipazione sociale e politica di donne e di uomini, se tutelano il valore dell'integrità, dell'inviolabilità del corpo femminile (Turco, 1996). Dalle parole dell'onorevole è possibile nuovamente apprendere del carattere sociale e culturale del problema della violenza contro le donne. L'intervento dell'onorevole, nella prefazione all'edizione italiana, aiuta a comprendere i tre grandi pilastri della dichiarazione di Pechino: *Genere e Differenza*, *Empowerment*, *Mainstreaming*.

Con *genere e differenza* si indica la necessità di rimarcare la reale condizione e relazione tra uomo e donna per costruire una parità di opportunità. Per costruire uno sviluppo equo e sostenibile è necessario mettere al centro delle politiche la reale condizione di vita delle donne e degli uomini che è disuguale e diversa. Diventa allora importante l'analisi della realtà. Un punto operativo strategico è la costruzione delle indagini statistiche, che devono essere articolate per sesso. Il concetto di *empowerment* assume,

all'interno della dichiarazione di Pechino, un duplice significato: da un lato è l'esortazione alle donne di accrescere la propria autostima, dall'altro la necessità di attribuire potere e responsabilità alle donne all'interno della famiglia, della società, della politica e del mondo economico. Anche qui si nota il carattere culturale e sociale su cui si basano le successive riflessioni in merito alla violenza di genere. Infine, il concetto di mainstreaming, all'interno dei documenti di Pechino, intende esortare all'adozione di una prospettiva nuova, quella di genere, all'interno dei processi di presa di decisione, sia politici, economici che sociali. Si esorta all'abbandono del pensiero dominante per approdare al paradigma basato sulla diversità, e non disuguaglianza, di genere (Turco, 1996).

All'interno del programma di azione viene ritrovato il capitolo (D) dedicato alla violenza contro le donne dove quest'ultima viene presentata come ostacolo al raggiungimento degli obiettivi di uguaglianza, sviluppo e pace.

La violenza contro le donne è un ostacolo al raggiungimento degli obiettivi dell'uguaglianza, dello sviluppo e della pace. La violenza contro le donne, indebolisce o annulla il godimento da parte delle donne dei diritti umani e libertà fondamentali (Capoverso 112, Pechino, 1995).

Due sono i punti salienti utili da evidenziare rispetto al capitolo D del documento di Pechino. Entrambi riguardano il rinforzo della visione sociale e culturale del fenomeno della violenza contro le donne. Al paragrafo 117 si dichiara che:

La violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali per mezzo dei quali le donne sono costrette a una posizione subordinata rispetto agli uomini. In molti casi la violenza contro le donne e le bambine si verifica nelle famiglie o in casa, dove la violenza è spesso tollerata (Capoverso 117, Pechino, 1995).

Qui si definisce la violenza contro le donne come meccanismo sociale ovvero come un significato socialmente costruito del rapporto uomo-donna nella quale le donne sono costrette ad una posizione subordinata rispetto agli uomini. Questo meccanismo ha luogo in primis nei luoghi quotidiani e di relazioni primaria come la famiglia e nella casa.

Dello stesso tono è la dichiarazione riportata al capoverso 118:

La violenza contro le donne nel corso della loro vita deriva essenzialmente da fattori culturali, in particolare dagli effetti dannosi di alcune pratiche tradizionali o consuetudinarie e da atti di estremismo legato alla razza, al sesso, alla lingua, alla religione, che perpetuano la condizione di inferiorità riservata alle donne nella famiglia, nel posto di lavoro, nella comunità e nella società (Capoverso 118, Pechino, 1995).

Il capitolo D si conclude presentando gli obiettivi strategici, in materia di violenza contro le donne, che il Piano di azione fornisce come oggetto di lavoro agli Stati. Qui si

andrà solo a menzionare i titoli senza affrontare la discussione degli stessi che, ai fini del presente lavoro, non risulta essere necessaria. Gli obiettivi sono:

- D1 - Adottare misure concertate per prevenire ed eliminare la violenza nei confronti delle donne;
- D2 - Studiare cause e conseguenze della violenza contro le donne e l'efficacia delle misure di prevenzione;
- D3 - Eliminare la tratta delle donne e assistere le vittime delle violenze legate alla prostituzione e alla tratta.

1.3 La violenza contro le donne nell'ordinamento europeo

1.3.1 La Risoluzione del Parlamento Europeo del 5 aprile 2011

La risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2011 sulle priorità e sulla definizione di un nuovo quadro politico dell'UE in materia di lotta alla violenza contro le donne è un documento che, come tutte le risoluzioni, il Parlamento europeo adotta pronunciandosi favorevolmente su un rapporto presentato da una delle sue commissioni. Le risoluzioni sono atti che il Parlamento europeo invia al Consiglio dell'Unione Europea e alla Commissione Europea e nella sostanza hanno natura non vincolante per gli Stati membri e possono, sostanzialmente, essere equiparate alle raccomandazioni. La risoluzione che qui è presentata è antecedente pochi mesi all'emanazione della convenzione di Istanbul.

Nel preambolo si apprende che il parlamento europeo fonda la risoluzione richiamando: altre risoluzioni dell'ONU in materia di violenza contro le donne, la CEDAW, la convenzione e la piattaforma di azione di Pechino.

Inizialmente il Parlamento Europeo esorta a considerare il carattere multidisciplinare del lavoro con la violenza contro le donne:

considerando che i singoli interventi non permetteranno di eliminare la violenza di genere ma un insieme di azioni infrastrutturali, giuridiche, giudiziarie, esecutive, didattiche, sanitarie e interventi di altro genere nel settore dei servizi, potranno ridurre in modo significativo questo tipo di violenza e le sue conseguenze (Punto A, Risol. 2010/2209, 2011).

Alla lettera F vengono presentati i risvolti e le conseguenze sociali della violenza degli uomini contro le donne:

considerando che la violenza degli uomini contro le donne influenza la posizione delle donne nella società: la loro salute, l'accesso alla vita professionale e all'istruzione, la partecipazione alle attività socioculturali, l'indipendenza economica,

la partecipazione alla vita pubblica e politica e al processo decisionale, nonché le relazioni con il genere maschile (Punto F, Risol. 2010/2209, 2011).

Alla lettera H viene introdotto il carattere dell'iniqua redistribuzione del potere tra donne e uomini, costruito socialmente, nonché la dimensione sovra classista della violenza, ovvero la sua presenza all'interno di tutte le classi sociali:

considerando che la violenza basata sul genere, in prevalenza quella perpetrata dagli uomini contro le donne, è un problema strutturale diffuso ovunque in Europa e nel mondo, un fenomeno che riguarda sia le vittime che gli autori delle violenze, di tutte le età, livelli di istruzione, di reddito o di posizione sociale, ed è collegato all'iniqua distribuzione del potere tra donne e uomini nella nostra società (Punto A, Risol. 2010/2209, 2011).

All'articolo 2 della risoluzione vi è l'intento del parlamento europeo di proporre un nuovo approccio politico e globale contro la violenza di genere che possa comprendere: strumenti di diritto penale proposti agli stati sotto forma di una direttiva europea, quindi con l'intento di uniformare le legislazioni degli stati europei; misure per trattare le sei "P" del quadro sulla violenza contro le donne (politica, prevenzione, protezione, procedimento giudiziario, provvedimenti e partenariato) poi divenute quattro nella convenzione di Istanbul, richieste agli Stati membri affinché garantiscano che i colpevoli siano puniti in funzione della gravità del crimine perpetrato, formazione specifica agli operatori, finanziamenti a programmi per le forze dell'ordine, misure che possa garantire l'uguaglianza nel mondo del lavoro e misure atte alla prevenzione e alla sensibilizzazione dei cittadini europei in tema di violenza contro le donne.

All'art. 3 il Parlamento pone l'accento sul rifiuto della giustificazione culturale alla violenza contro le donne e ne identifica un campo di lavoro:

esorta gli Stati membri a riconoscere come reati la violenza sessuale e lo stupro a danno di donne, in particolare all'interno del matrimonio e di relazioni intime non ufficializzate e/o se commessi da parenti maschi, nei casi in cui la vittima non era consenziente, e ad assicurare che detti reati siano perseguiti d'ufficio, nonché a respingere ogni riferimento a pratiche culturali, tradizionali o religiose come circostanze attenuanti in casi di violenza contro le donne, compresi i cosiddetti "delitti d'onore" e le mutilazioni genitali femminili (Art. 3, Risol. 2010/2209, 2011).

1.3.2 La Convenzione di Istanbul

La Convenzione di Istanbul è un documento adottato dal Consiglio d'Europa, l'organo europeo competente in diritti umani; l'esistenza giuridica delle Convenzioni del

Consiglio d'Europa è dovuta all'espressione della volontà degli Stati che ne possono diventare parti manifestandolo con la firma e la ratifica della convenzione che comporta il vincolo legislativo per lo Stato firmatario.

All'art. 1 vengono enunciati gli obiettivi della Convenzione:

La presente Convenzione ha l'obiettivo di:

- a. proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica;*
- b. contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne e promuovere la concreta parità tra i sessi, ivi compreso rafforzando l'autonomia e l'autodeterminazione delle donne;*
- c. predisporre un quadro globale, politiche e misure di protezione e di assistenza a favore di tutte le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica;*
- d. promuovere la cooperazione internazionale al fine di eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica;*
- e. sostenere e assistere le organizzazioni e autorità incaricate dell'applicazione della legge in modo che possano collaborare efficacemente, al fine di adottare un approccio integrato per l'eliminazione della violenza contro le donne e la violenza domestica (Art. 1, Conv. Istanbul, 2011).*

Il Consiglio d'Europa ha voluto esprimere i quattro pilastri fondamentali della convenzione, cosiddetti punti delle quattro "P": prevenzione, protezione e aiuto delle vittime, procedimenti contro i colpevoli e politiche integrate.

All'art. 3 della convenzione sono enunciate le definizioni in essa contenute:

Ai fini della presente Convenzione:

- a. con l'espressione "violenza nei confronti delle donne" si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata;*
- b. l'espressione "violenza domestica" designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;*

- c. con il termine “genere” ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini;
- d. l’espressione “violenza contro le donne basata sul genere” designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato;
- e. per “vittima” si intende qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti di cui ai precedenti commi a e b;
- f. con il termine “donne” sono da intendersi anche le ragazze di meno di 18 anni (Art. 3, Conv. Istanbul, 2011).

Come è possibile apprendere, la convenzione di Istanbul nasce in tempi più recenti rispetto alle convenzioni e trattati precedentemente presi in considerazione. Per questo motivo le definizioni che qui troviamo ricalcano quelle viste in precedenza dell’ONU e dell’OMS, nate circa 25 anni prima della convenzione di Istanbul. Il Consiglio d’Europa, nel presente documento, riprende, alla lettera a dell’art. 1, il carattere gender-based della definizione di violenza nei confronti delle donne, così come l’ONU ma diversamente dall’OMS, enunciando però poi alla lettera d la violenza basata sul genere come tipologia a sé stante di violenza contro le donne.

La definizione di violenza domestica presenta il carattere di familiarità andando oltre la convivenza o meno della vittima/autore. All’interno della definizione di violenza domestica pare essere annessa anche la definizione di violenza nelle relazioni intime che in precedenza era stata suddivisa. La definizione di violenza domestica fornita dalla convenzione di Istanbul sembra essere maggiormente comprensiva e chiarificatrice rispetto al frastagliamento delle singole definizioni e tipologie in precedenza presentate.

Proseguendo nella convenzione viene ritrovato, all’interno della sezione obblighi generali relativa alla prevenzione, l’invito a prendere in considerazione, come campo di lavoro, il carattere socio-culturale della violenza contro le donne:

Le Parti adottano le misure necessarie per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull’idea dell’inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini (Art. 12, comma 1 Conv. Istanbul, 2011).

In tale ottica la convenzione esorta gli Stati ad adottare approcci improntati all’educazione di genere e a fornire a operatori, insegnanti e figure professionali del settore una specifica formazione in merito.

La convenzione esorta gli stati ad adottare le misure necessarie alla protezione delle vittime della violenza prevedendo percorsi di accompagnamento, sostegno e protezione dalla vittimizzazione secondaria.

Al capitolo VI, intitolato diritto sostanziale, gli Stati firmatari vengono esortati, ed obbligati quando ratificano la convenzione, ad adottare misure legislative in merito a: violenza psicologica, atti persecutori (Stalking), violenza fisica, violenza sessuale, compreso lo stupro, aborto forzato e sterilizzazione forzata, molestie sessuali.

1.3.3 La direttiva 2012/29/UE

La Direttiva 2012/29/UE rappresenta un documento vincolato per la legislazione italiana. Esso ha sancito un cambio di paradigma nell'approccio alle vittime di reato, proponendo l'affermazione che ogni vittima può essere vulnerabile, e la sua vulnerabilità va accertata caso per caso; in questo modo il documento non definisce a priori specifiche categorie di vittime vulnerabili ma ne equipara lo status in maniera eguale proponendo la valutazione della vulnerabilità caso per caso. Ai fini del presente lavoro è rilevante in quanto, all'interno delle vittime, vi sono inserite anche quelle di violenza domestica. Il punto 17 per Preambolo recita:

Per violenza di genere s'intende la violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere. Può provocare un danno fisico, sessuale, emotivo o psicologico, o una perdita economica alla vittima. La violenza di genere è considerata una forma di discriminazione e una violazione delle libertà fondamentali della vittima e comprende la violenza nelle relazioni strette, la violenza sessuale (compresi lo stupro, l'aggressione sessuale e le molestie sessuali), la tratta di esseri umani, la schiavitù e varie forme di pratiche dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i cosiddetti «reati d'onore». Le donne vittime della violenza di genere e i loro figli hanno spesso bisogno di un'assistenza e protezione speciali a motivo dell'elevato rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni connesso a tale violenza. (Preambolo, 17, Direttiva 2012/29/UE)

Il punto 18 del Preambolo prosegue:

La violenza nelle relazioni strette è un problema sociale serio e spesso nasco- sto, in grado di causare un trauma fisico e psicologico sistematico dalle gravi conseguenze in quanto l'autore del reato è una persona di cui la vittima dovrebbe potersi fidare. Le vittime di violenza nell'ambito di relazioni strette possono pertanto aver bisogno di

speciali misure di protezione. Le donne sono colpite in modo sproporzionato da questo tipo di violenza e la loro situazione può essere peggiore in caso di dipendenza dall'autore del reato sotto il profilo economico, sociale o del diritto di soggiorno. (Preambolo, 18, Direttiva 2012/29/UE)

La direttiva richiama in maniera evidente la necessità di proteggere le vittime dal rischio di vittimizzazione secondaria riconoscendo, inoltre, il carattere sociale della violenza di genere. Sempre sulla necessità di protezione dalla vittimizzazione secondaria, con l'articolo 19 viene sancito un diritto importante per la vittima:

Gli Stati membri instaurano le condizioni necessarie affinché si evitino contatti fra la vittima e i suoi familiari, se necessario, e l'autore del reato nei locali in cui si svolge il procedimento penale, a meno che non lo imponga il procedimento penale. (Art. 19 Direttiva 2012/29/UE)

1.3.4 La comunicazione della Commissione Europea: la strategia per la parità di genere 2020-2025

La comunicazione della Commissione Europea al Parlamento Europeo, al Consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni, è intitolata: *Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025*. Tale documento non ha carattere vincolato per le legislazioni nazionali ed europee, bensì rappresenta la linea strategica che guiderà, nei prossimi anni, la Commissione Europea nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di parità di genere individuando gli obiettivi politici e strategici per il periodo 2020-2025. Secondo la Commissione, tale strategia, corrisponde all'obiettivo di sviluppo sostenibile sulla parità di genere e alla necessità, e volontà, di fare della parità di genere un impegno trasversale a tutte le aree di intervento delle politiche della Commissione.

All'interno del documento vengono indicati gli obiettivi principali da perseguire al fine di raggiungere un maggior livello di parità di genere all'interno dell'Unione Europea e dei suoi Stati membri. Essi sono:

- Liberarsi della violenza e degli stereotipi;
- Realizzarsi in un'economia basata sulla parità di genere;
- Svolgere in pari misura (tra uomo e donna, *ndr*) ruoli dirigenziali nella società;
- Integrare la dimensione di genere e promuovere una prospettiva intersezionale nelle politiche dell'UE;

- Affrontare il problema della parità di genere e dell'emancipazione femminile a livello mondiale.

All'interno del primo obiettivo viene dichiarato l'impegno della Commissione a far sì che l'UE farà tutto il possibile per impedire e combattere la violenza di genere e proteggere le vittime di questi reati e far sì che i responsabili rispondano del loro comportamento violento.

Al fine di prevenire efficacemente la violenza di genere la Commissione dichiara che tale percorso:

Implica educare ragazzi e ragazze alla parità di genere sin dall'infanzia e sostenere lo sviluppo di relazioni non violente. Richiede inoltre l'adozione di un approccio multidisciplinare da parte dei professionisti e dei servizi preposti, che coinvolga anche il sistema della giustizia penale ed includa il supporto alle vittime, programmi rivolti ai responsabili degli atti di violenza e servizi socio-sanitari. Affrontare l'aspetto della violenza sulle donne e delle ideologie che minano i loro diritti potrebbe anche contribuire a prevenire la radicalizzazione che porta all'estremismo violento e al terrorismo. La Commissione avvierà una rete dell'UE per la prevenzione della violenza di genere e della violenza domestica che riunirà gli Stati membri e le parti interessate per lo scambio di buone pratiche e finanzia la formazione, il rafforzamento delle capacità e i servizi di supporto. Prevenire la violenza incentrandosi in particolare sugli uomini, sui ragazzi e sulle "mascolinità" avrà un'importanza fondamentale. [Commissione Europea, 2020]

Come è possibile notare la Commissione espone due concetti centrali: da un lato presenta la necessità di un approccio multidisciplinare in cui vengono citati anche i servizi socio-sanitari, dall'altro essa sostiene la necessità che il lavoro, a livello preventivo, in tema di violenza di genere, debba essere incentrato, in particolare, sugli uomini, sui ragazzi e sulla mascolinità.

Infine, con sguardo al futuro, la Commissione dedica nel proprio documento un'attenzione particolare ad una nuova forma di violenza contro le donne: quella online. A tal proposito la Commissione si impegnerà a proporre una legge sui servizi digitali in contrasto alla violenza di genere online.

1.4 Il contrasto alla violenza e la tutela delle vittime nell'ordinamento italiano

L'ordinamento italiano ha recepito, nel tempo, le principali fonti internazionali ed europee che ne hanno modificato e influenzato le linee e gli strumenti di contrasto alla violenza e alla tutela delle vittime. Nelle pagine che seguono si affronterà una breve

panoramica delle norme e degli indirizzi strategici italiani senza volerne esaurire la complessità e fornirne un'accurata descrizione in termini giuridici. La presente ricerca si inserisce nella disciplina del Social Work e i seguenti paragrafi hanno il solo scopo di fornire un quadro descrittivo ed esaustivo del contesto giuridico del contrasto alla violenza di genere senza ambire a proporre riflessioni critiche appartenenti a discipline giuridiche altre rispetto al Social Work.

Si anticipa, inoltre, che per necessità di esposizione, l'istituto dell'ammonimento verrà presentato al Capitolo 3, e che i reati presenti nel Codice penale verranno solamente citati.

1.4.1 I reati del Codice penale in materia di violenza contro le donne

La violenza domestica e di genere si articola, nell'ordinamento italiano, in uno o più atti che possono configurare una o più fattispecie incriminatrici previste dal Codice penale che puniscono la violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica (Manente, 2019).¹

Quello che generalmente è definita violenza domestica, così come sancito dall'Art. 3 della Convenzione di Istanbul, si configura nell'ordinamento italiano con l'Art. 572 del Codice penale – *Maltrattamenti contro familiari e conviventi* – che punisce singole condotte che perdono l'individualità, come percosse, minacce o anche condotte non rilevanti penalmente, assumendo la diversa configurazione giuridica di maltrattamenti con carattere di abitualità; la procedibilità è sempre d'ufficio (Manente, 2019).²

Vi è, inoltre, l'Art. 570 Codice penale - *violazione degli obblighi di assistenza familiare* - che è inserito nel Titolo XI dei delitti contro la famiglia al Capo VI intitolato delitti contro l'assistenza familiare. *Chiunque, abbandonando il domicilio domestico o comunque serbandone una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie* - sono qui compresi l'abbandono della casa familiare senza volervi fare ritorno e l'inadempimento alla contribuzione materiale in risposta ai bisogni della famiglia in relazione alle sostanze e al grado di lavoro professionale o casalingo di ogni coniuge - , *si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 103 euro a 1.032 euro. Il delitto è punibile a*

¹ Per un esauriente panoramica circa i corrispettivi penali delle singole forme di violenza, si veda Manente (2019)

² Per un approfondimento del reato di maltrattamenti si veda Manente (2019) pp. 44 - 49

querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.

Tra di reati cosiddetti “spia” (Manente, 2019) si configura l’Art. 581 Codice penale – *Percosse* – reato a querela della persona offesa dove l’elemento essenziale è la violenza fisica purché non cagioni malattia nel corpo e nella mente; in quest’ultimo caso la condotta si configura nell’Art. 582 Codice penale – *Lesioni personali* – ove la malattia presenti una durata da ventuno e quaranta giorni, e al comma 2 prevede le lesioni lievissime ove la malattia non superi i venti giorni; il delitto è procedibile a querela della persona offesa. L’Art. 583 Codice penale configura le aggravanti ritenendo, in determinate fattispecie, le lesioni gravi o gravissime, e identificando le aggravanti secondo cui il 582 è procedibile d’ufficio.

All’interno del Titolo XII, capo III denominato delitti contro la libertà individuale, vi sono gli artt. 609bis, 609ter, 612, 612bis, che in materia di violenza contro le donne è bene evidenziare all’interno del presente lavoro.

L’Art. 609-bis Codice penale - *violenza sessuale* – afferma *chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni*. La procedibilità è a querela, che è irrevocabile in questo caso, tranne nei casi di cui all’articolo 609septies ovvero: se il fatto di cui all’articolo 609-bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto; se il fatto è commesso dall’ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza; se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle proprie funzioni; se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio; se il fatto è commesso nell’ipotesi di cui all’articolo 609-quater, ultimo comma.

Per quanto riguarda le circostanze aggravanti del 609-bis CP, l’articolo 609-ter CP afferma, al comma 5-quater, *che la pena stabilita dall’articolo 609-bis è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza.*

L’articolo 612 CP presenta il delitto della minaccia: chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 1.032. Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell’articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno [e si procede d’ufficio]. Si procede d’ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell’articolo 339.

Il D.L. 11/2009, convertito dalla legge 38/2009, introduce nel nostro ordinamento il reato di atti persecutori Art. 612-*bis* Codice penale. Il reato entra a far parte dell'ordinamento italiano a seguito di un intenso lavoro della rete dei centri antiviolenza di contrasto alle condotte di ex-partner alle donne che decidono di interrompere la relazione sentimentale (Manente, 2019). Il reato mira a punire condotte agite dell'ex-partner nei confronti della donna per proseguire ad esercitare potere e controllo nei confronti della vittima. Nello specifico l'Art. 612-*bis* punisce *chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita*. L'introduzione del 612-*bis* ha permesso perseguire le condotte di *stalking* con una fattispecie dedicata senza più ricorrere alle semplici molestie – Art. 660 C.P. – o alla violenza privata – Art. 610 C.P. (Manente, 2019).

In materia di violenza contro le donne vi sono, infine, all'interno del Codice penale i reati che puniscono azioni di mutilazioni genitali femminili – Artt. 583-*bis*, 583-*ter* – e riduzione in schiavitù – Art. 600 C.P. (Manente, 2019).

1.4.2 La Legge 119/2013

Il DL 93/2013, convertito in legge con la L. 119/2013, introduce, nel sistema normativo italiano, importanti variazioni sulla base della convenzione di Istanbul. Oltre all'istituto dell'ammonimento, di cui si vedrà nel Capitolo 3, il provvedimento, a seguito dell'esame parlamentare, interviene sul Codice penale:

- introducendo un'aggravante comune (art. 61, n. 11-*quinquies*) per i delitti contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale nonché per i maltrattamenti in famiglia, da applicare se i fatti sono commessi in danno o in presenza di minori o di una donna in gravidanza;
- modificando le aggravanti per i delitti di violenza sessuale per prevedere specifiche circostanze relative alla commissione dei delitti nei confronti di familiari;
- modificando il reato di atti persecutori (art. 612-*bis*, c.d. *stalking*), con particolare riferimento al regime della querela di parte. La querela è irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate e aggravate; in tutti gli altri casi, comunque, una volta presentata la querela, la rimessione potrà avvenire soltanto in sede processuale. Il delitto resta perseguibile d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio. La riforma ha

inoltre previsto una aggravante quando il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Sempre a tutela delle vittime dei reati di violenza domestica e di genere, la riforma:

- introduce la misura di prevenzione dell'ammonimento del questore anche per condotte di violenza domestica, sulla falsariga di quanto già previsto per il reato di stalking;
- estende alle vittime dei reati di stalking, maltrattamenti in famiglia e mutilazioni genitali femminili l'ammissione al gratuito patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito;
- prevede che le forze dell'ordine che ricevono dalla vittima notizia di uno dei reati di sfruttamento sessuale o di violenza sessuale o di maltrattamenti in famiglia abbiano l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, se ne fa richiesta, a metterla in contatto con la vittima;
- riconosce agli stranieri vittime di violenza domestica la possibilità di ottenere uno specifico permesso di soggiorno;
- stabilisce che la relazione annuale al Parlamento sull'attività delle forze di polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica debba contenere un'analisi criminologica della violenza di genere;
- demanda al Ministro per le pari opportunità l'elaborazione di un Piano straordinario contro la violenza sessuale e di genere, per il quale è stato previsto un finanziamento di 10 milioni di euro per il 2013, prevedendo azioni a sostegno delle donne vittime di violenza. (Camera dei Deputati, 2020)

1.4.3 La Legge 69/2019 (C.d. Codice Rosso)

Altre modifiche al Codice penale, con uno sguardo alla violenza di genere, sono state apportate con la legge 69/2019, cosiddetta Codice Rosso e ufficialmente intitolata *Modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*.

Per quanto riguarda il diritto penale, la legge introduce nel Codice quattro nuovi delitti:

- il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (nuovo art. 583-quinquies c.p.), punito con la reclusione da 8 a 14 anni. Quando dalla commissione di tale delitto consegue l'omicidio si prevede la pena

dell'ergastolo. La riforma inserisce, inoltre, questo nuovo delitto nel catalogo dei reati intenzionali violenti che danno diritto all'indennizzo da parte dello Stato;

- il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate (c.d. Revenge porn, inserito all'art. 612-ter c.p. dopo il delitto di stalking), punito con la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro; la pena si applica anche a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video, li diffonde a sua volta al fine di recare nocimento agli interessati. La fattispecie è aggravata se i fatti sono commessi nell'ambito di una relazione affettiva, anche cessata, o con l'impiego di strumenti informatici;
- il delitto di costrizione o induzione al matrimonio (art. 558-bis c.p.), punito con la reclusione da 1 a 5 anni. La fattispecie è aggravata quando il reato è commesso in danno di minori e si procede anche quando il fatto è commesso all'estero da, o in danno, di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia;
- il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-bis), punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

Inoltre, con ulteriori interventi sul Codice penale, la legge n. 69 del 2019 prevede modifiche al delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (Art. 572 c.p.) volte a:

- inasprire la pena;
- prevedere una fattispecie aggravata speciale (pena aumentata fino alla metà) quando il delitto è commesso in presenza o in danno di minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità, ovvero se il fatto è commesso con armi;
- considerare sempre il minore che assiste ai maltrattamenti come persona offesa dal reato.

Inoltre, il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi è inserito nell'elenco dei delitti che consentono nei confronti degli indiziati l'applicazione di misure di prevenzione, tra le quali è inserita la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona da proteggere.

Vengono modificati anche:

- il delitto di atti persecutori (art. 612-bis c.p.), con un inasprimento della pena;
- i delitti di violenza sessuale (artt. 609-bis e ss. c.p.), inasprendo le pene e ampliando il termine concesso alla persona offesa per sporgere querela (dagli attuali 6 mesi a 12 mesi). Il provvedimento, inoltre, rimodula e inasprisce le aggravanti quando la violenza sessuale è commessa in danno di minore;
- il delitto di atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.) con la previsione di un'aggravante (pena aumentata fino a un terzo) quando gli atti siano commessi con

minori di anni 14 in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi. Tale delitto diviene inoltre procedibile d'ufficio;

- il delitto di omicidio, con l'estensione del campo di applicazione delle aggravanti dell'omicidio aggravato dalle relazioni personali.
- Infine, con una modifica all'art. 165 c.p., il provvedimento prevede che la concessione della sospensione condizionale della pena per i delitti di violenza domestica e di genere sia subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero. (Camera dei Deputati, 2020)

1.4.4 Gli strumenti di protezione dalla violenza

1.4.4.1 Le misure di protezione in ambito penale

Nelle situazioni di pericolo immediato è possibile assicurare protezione alle donne esposte a rischio di reiterazione degli agiti violenti attraverso azioni che impongano la distanza fisica tra autore e vittima (Manente, 2019). Tali strumenti possono essere talvolta integrati tra penale e civile ma entrambi hanno la finalità di attuare protezione nell'immediato e senza oneri finanziari o amministrativi, inoltre le ordinanze devono essere immediatamente esecutive dopo la loro emissione in assenza di lunghi procedimenti giudiziari (Manente, 2019).

In ambito penale gli strumenti sono:

- L'arresto in flagranza, secondo l'Art. 380, comma 2, lett. 1-ter del Codice di procedura penale. Il reato prevede l'obbligo, per gli agenti, di procedere all'arresto di chiunque sia colto in flagranza dei delitti di cui agli artt. 572 e 612-bis C.P.. A riguardo, la Suprema Corte ha ribadito che *nei reati abituali è possibile procedere all'arresto in flagranza anche quando il bagaglio conoscitivo del soggetto che procede all'arresto derivi da pregresse denunce della vittima, relative a fatti a cui egli non abbia assistito personalmente, purché tale soggetto assista a una frazione dell'attività delittuosa che, sommata a quella oggetto di denuncia, integri l'abitualità richiesta dalla norma* (Manente, 2019, p. 85).
- Ordine di allontanamento dalla casa familiare secondo l'Art. 384-bis Codice di procedura penale al fine di garantire alle forze dell'ordine la disponibilità di una misura idonea a un intervento tempestivo di emergenza limitando in modo proporzionato la libertà del soggetto agente *previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta oppure resa oralmente e confermata per iscritto o per telematica* (Manente, 2019).

- Misure cautelari specifiche, oltre a quelle ordinarie, quali ordine di allontanamento dalla casa familiare secondo l'Art. 282-*bis* Codice di procedura penale e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa secondo l'Art. 283-*ter* Codice di procedura penale.

1.4.4.2 *Gli ordini di protezione in sede civile*

Gli ordini di protezione in sede civile sono considerati agli Artt. 342-*bis* e 342-*ter* del Codice civile introdotti con la L. 154/2001 e successivamente modificati con L. 304/2003 e D.L. 11/2009. Essi si differenziano dagli strumenti penali in quanto assicurano una tutela alternativa a quella penale prescindendo dalla denuncia o dall'esercizio del diritto di querela della persona offesa (Manente, 2019). Essi presuppongono un abuso che arrechi pregiudizio grave alla persona offesa e alla sua libertà (Manente, 2019). La durata degli ordini di protezione non può essere superiore a sei mesi, e può essere prorogata di altri sei solo laddove strettamente necessario. A differenza di quelli penali, gli ordini di protezioni civili sono richiesti su ricorso al Tribunale per luogo di residenza o domicilio dell'istante; il tribunale provvede in camera di consiglio in composizione monocratica.

Gli ordini di protezione sanciti dall'Art. 342-*bis* C.C. sono:

- Ordine di cessazione della condotta pregiudizievole;
- Ordine di allontanamento dalla casa familiare del soggetto agente;
- Divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentata dalla persona offesa.

1.4.5 *Le novità a seguito della c.d. Riforma Cartabia in ambito civile*

Il D.Lgs. 159/2022, c.d. Riforma Cartabia, all'Art 3 comma 33 introduce il Titolo IV-*bis* - *Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie* - al Codice di procedura civile. Il nuovo Titolo IV-*bis*, secondo l'Art 473-*bis* c.p.c., *si applica ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni, salvo che la legge disponga diversamente e con esclusione dei procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, dei procedimenti di adozione di minori di età e dei procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.*

Il Capo III, Sezione I, del nuovo Titolo IV-*bis* del Codice di procedura civile è intitolato *Della violenza domestica e di genere* e introduce gli Artt. dal 473-*bis*.40 al 473-*bis*.46. Le nuove disposizioni si applicano *nei procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o*

condotte di violenza domestica o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori (473-bis.40 c.p.c.). Alla luce della presenza di allegazioni in merito ad abusi familiari o condotte violente il giudice può abbreviare i termini fino alla metà, e compie tutte le attività previste dalla presente sezione anche d'ufficio e senza alcun ritardo (473-bis.42 c.p.c.). Viene, inoltre, tutelate le vittime da episodi di vittimizzazione secondaria affermando che il giudice e i suoi ausiliari tutelano la sfera personale, la dignità e la personalità della vittima e ne garantiscono la sicurezza, anche evitando, se opportuno, la contemporanea presenza delle parti (473-bis.42 c.p.c.). Inoltre, a tutela delle vittime si sancisce che, quando la vittima degli abusi o delle violenze allegate è inserita in collocazione protetta, il giudice, ove opportuno per la sua sicurezza, dispone la secretazione dell'indirizzo ove essa dimora (473-bis.42 c.p.c.).

A tutela delle vittime, inoltre, l'Art. 473-bis.43 afferma che è fatto divieto di iniziare il percorso di mediazione familiare quando è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena, anche in primo grado, ovvero è pendente un procedimento penale in una fase successiva ai termini di cui all'articolo 415-bis del Codice di procedura penale per le condotte di cui all'articolo 473-bis.40, nonché quando tali condotte sono allegate o comunque emergono in corso di causa. Il mediatore interrompe immediatamente il percorso di mediazione familiare intrapreso, se nel corso di esso emerge notizia di abusi o violenze.

Il giudice, inoltre, valutate le allegazioni circa gli episodi violenti, e rilevato all'esito delle istruttorie la loro fondatezza adotta i provvedimenti più idonei a tutelare la vittima e il minore, tra cui quelli previsti dall'articolo 473-bis.70, e disciplina il diritto di visita individuando modalità idonee a non compromettere la loro sicurezza. A tutela della vittima e del minore, il giudice può altresì disporre, con provvedimento motivato, l'intervento dei servizi sociali e del servizio sanitario. Quando la vittima è inserita in collocazione protetta, il giudice può incaricare i servizi sociali del territorio per l'elaborazione di progetti finalizzati al suo reinserimento sociale e lavorativo (473-bis.46 c.p.c.)

La Sezione VII del Capo III del nuovo Titolo IV-bis del Codice di procedura civile riguarda gli ordini di protezione contro gli abusi familiari. Vengono di fatto inseriti, con alcune modifiche, gli ordini di protezione già presenti nel Codice civile ed esposti al paragrafo precedenti. La durata viene aumentata ad anni uno, prorogabile su istanza di parte o, in presenza di minori, del pubblico ministero, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario (473-bis.70).

1.4.6 *La Legge 168/2023*

È di recentissima attuazione la Legge 168/2023 - *Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica* emanata il 24 novembre 2023 ed entrata in vigore il 9 dicembre 2023. Alla luce della quasi assenza di commenti scientifici che possano aiutare studiosi non giuridici nell'interpretazione degli effetti della nuova normativa si limita la trattazione a pochi e salienti punti reperiti da letteratura grigia.

L'obiettivo del provvedimento pare essere quello di contrasto e prevenzione ai c.d. reati spia (Manente, 2019) quali percosse, lesione personale, minacce gravi, atti persecutori e violazione di domicilio. Il provvedimento estendo l'istituto dell'ammonimento anche a questi reati, l'aggravamento della pena quando il reato è commesso da soggetto ammonito e l'ottenimento della revoca dell'ammonimento solo dopo almeno tre anni a seguito di valutazioni positive in appositi percorsi di recupero – si veda Capitolo 3.

Si introduce, inoltre, l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza / dimora, previste dal Codice antimafia, anche agli indiziati di reati legati alla violenza contro le donne (Art. 2).

L'Art. 5, impone al Procuratore della Repubblica, di individuare procuratori aggiunti o magistrati addetti all'ufficio per la cura degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica dando vita in tal modo a uffici giudiziari specializzati.

L'Art. 6 prevede che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministero per le Pari Opportunità predisponga linee guida nazionali al fine di favorire una formazione adeguata e omogenea degli operatori che a diverso titolo entrano in contatto con le vittime della violenza.

All'Art. 7 viene introdotto un nuovo articolo nel Codice di procedura penale (Art. 362-*bis*) in materia di misure urgenti di protezione della persona offesa.

Viene inoltre introdotto l'arresto in flagranza differita per coloro che, in modo inequivocabile, attraverso documentazione video-fotografica o telematica, sono individuati quali autori di violazione dei provvedimenti di allontanamento e del divieto di avvicinamento, reato di maltrattamenti in famiglia e reato di atti persecutori.

Viene inoltre estesa l'applicazione dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare con l'introduzione di un nuovo articolo nel Codice di procedura penale, Art. 384-bis,2-bis, il quale prevede che il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, l'allontanamento anche fuori dai casi di flagranza, per i reati di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare, maltrattamenti in famiglia, lesioni personali (nelle ipotesi procedibili d'ufficio) e atti persecutori.

All'Art. 12 viene introdotto che con il divieto di avvicinamento venga imposta l'applicazione della modalità di controllo del braccialetto elettronico, con previsione di misura più grave laddove non vi sia il consenso dell'imputato.

Sono introdotte, infine, norme sulla comunicazione alle vittime di violenza domestica di tutte le notizie inerenti alle misure cautelari disposte nei confronti dell'autore di reato nonché una provvisionale a titolo di ristoro anticipato in favore delle vittime di violenza su istanza della persona offesa al Prefetto della provincia di residenza o di commissione del reato. La norma, ad ogni modo, si conclude con una clausola di invarianza finanziaria.

1.4.7 Il Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne e Piano Quadriennale Regionale Lombardia per le Politiche di parità, di prevenzione, e contrasto alla violenza contro le donne 2020/2023.

Il Piano Strategico Nazionale, e il Piano Quadriennale di Regione Lombardia rappresentano due importanti documenti programmatici e di indirizzo delle azioni e delle strategie di contrasto alla violenza contro le donne in Italia e in Lombardia.

I documenti sono organizzati in assi, priorità, e aree di intervento, essi identificano i principali obiettivi di azione di contrasto alla violenza.

All'interno del presente lavoro, per mantener il focus sull'oggetto della ricerca e dato la facile accessibilità dei due documenti programmatici, si è scelto di dedicare un approfondimento agli assi che riguardano le persone indicate come autori di violenza. Tale approfondimento è reperibile al Capitolo 3, [paragrafi 3.4.3](#) e [3.5.3](#).

2 IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA: VOCAZIONE E IMPEGNO DEL SOCIAL WORK

2.1 L'impegno dei pionieri nella storia del Social Work

Nella storia del Social Work emergono figure di spicco che possono essere considerati pionieri (Bortoli, 2006) a partire dalle loro esperienze di vita, dalle loro innovazioni e contributi al mondo del Lavoro Sociale. Si è provato a identificarne alcune in cui il tema della violenza, in diverse forme e declinazioni, è stato motivo di spinta all'intervento in differenti modalità ed esperienze.

Guardando ai pionieri presenti nel contesto statunitense si incontra la vita di Jane Addams (1860 – 1935). Il suo contributo rappresenta una base fondamentale a tal punto da essere considerata, assieme a Mary Richmond, la fondatrice del Social Work americano nonché un'eminente sociologa nel contesto degli studi di Chicago dove, in quegli anni, non vi era distinzione netta tra i due ambiti (Bortoli, 2006). L'innovazione principale per cui Addams è considerata pioniera del Lavoro Sociale è la Hull House di Chicago, Settlement fondato insieme alla collega Elie Star dopo aver conosciuto l'esperienza delle Charity Organisation Society (COS) di Londra. Pur condividendo, con le COS, il desiderio di migliorare le tragiche condizioni di vita dei poveri e degli emarginati, il movimento dei Settlement si differenziava per il fatto di non interessarsi alla gestione della beneficenza formale, bensì aveva come scopo quello del mettersi al servizio degli indigenti favorendo al contempo lo sviluppo spontaneo di comunità piuttosto che un aiuto istituzionalizzato (Bortoli, 2016). È proprio sulla spinta collettiva dei Settlement che Addams giunge alla dimensione "rivoluzionaria" del suo operato dedicandosi, grazie alla doppia anima di social workers e sociologa, alle riforme sociali che la portano a connettersi con il livello dell'impegno politico e societario. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale Addams fondò, insieme ad un gruppo di donne pacifiste, il Partito Femminile Della Pace, di cui lei stessa divenne presidente (Bortoli, 2006). È nella dimensione del contrasto al cruento conflitto armato che la Addams social worker approccia e lavora contro la violenza nella sua veste collettiva e sanguinaria. È nello sforzo del Partito Femminile Della Pace a favorire una rapida conclusione del conflitto che si esplica l'impegno della Addams nel contrasto alla violenza della guerra. Per questo, nel 1931, Addams riceve il premio Nobel per la Pace in quanto: *"[...] perseguì saldamente l'ideale della pace anche durante ore difficili, nelle quali si trovò in conflitto con i suoi compatrioti che la oscuravano con altre considerazioni e altri interessi."* (Bortoli, 2006, p.229).

L'esperienza di Jane Addams mostra l'ancoraggio primordiale del Social Work alla dimensione del contrasto alla violenza nella sua veste depersonalizzante della guerra. In

particolare, la testimonianza di Addams evidenzia il coinvolgimento del Social Work nel contrasto alle conseguenze che la violenza del conflitto armato porta con sé sulla popolazione, in particolare coloro che si trovano in condizione di maggiore vulnerabilità.

La seconda esperienza significativa è quella di Florence Kelly (1859 – 1932). Nata a Philadelphia conosce Jane Addams presso il Settlement di Hull House a Chicago dove incontra la vita di bambini e donne sfruttati nei laboratori e nelle industrie dell'epoca. Kelly si dedica così al contrasto del lavoro e dello sfruttamento minorile e femminile, sostenendo i sindacati attraverso scioperi e attività di protesta arrivando, nel 1894, a proporre al parlamento dell'Illinois la regolamentazione del lavoro minorile e delle donne che venne limitato per legge a otto ore giornaliere con un'età minima di 14 anni (Bortoli, 2006). Kelly sosteneva non solo il contrasto allo sfruttamento bensì anche alle conseguenze dello sfruttamento stesso che lei indentificava soprattutto negli enormi costi sociali che le inevitabili malattie, disabilità, povertà e devianza criminale avrebbero comportato alla luce di un'assenza di istruzione e adeguato stile di vita dei bambini (Bortoli, 2006). L'esperienza di Florence Kelly mostra, fin dalle origini, l'aggancio del Social Work nel contrasto alla violenza. In particolare, il suo contributo mostra l'investimento del Social Work in due diverse direzioni: la prima di contrasto all'azione violenta, ovvero lo sfruttamento; la seconda in ottica riparativa rispetto alle conseguenze sociali che la violenza stessa può generare. Il contrasto e la prevenzione sono due elementi tutt'oggi centrali nel lavoro con la violenza, in particolare quella basata sul genere.

Le esperienze di Addams e Kelly mostrano, inoltre, la doppia valenza e il doppio carattere dell'intervento di Social Work; da un lato ancorato alla pratica e alle sofferenze delle persone e delle comunità, dall'altro quella stessa pratica diviene slancio per lavoro di cambiamento nella dimensione politica e strutturale. Ancora oggi queste dimensioni sono vive e centrali nell'esperienza del Social Work, si veda, per esempio, l'Art. 7 del Codice deontologico degli assistenti sociali (2023) italiani che riconosce il ruolo politico e sociale della professione. Come si avrà modo di vedere nelle pagine seguenti; inoltre, la stessa Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica del Consiglio d'Europa del 2011, nel preambolo, riconosce la dimensione strutturale della violenza contro le donne.

L'ultima figura meritevole di questo breve percorso storico è quella di Lucy re Bartlett (1876 – 1922). A lei si deve la nascita dell'istituto della messa alla prova penale in Italia nel 1905 (Bortoli, 2006). A partire dall'esperienza della *probation* statunitense (la libertà sotto vigilanza del detenuto) approvata nell'Illinois nel 1899 Bartlett, che trascorse metà della propria vita in Italia, si impegnò nell'implementazione italiana dell'esperienza statunitense. Nell'esperienza americana era prevista la figura del *probation officer* ovvero il funzionario con cui il soggetto messo alla prova “*instaurava una relazione di amicizia*

sincera e sull'influenza esercitata dal carattere sul carattere” nel solco del *casework* proposto dalla pioniera Mary Richmond (Bortoli, 2006). L'esperienza e l'implementazione italiana ebbe come finalità l'applicazione completa ai minori della Legge del 26 giugno 1904 n.267 sulla condanna condizionale, la quale affidava i minori ai Patronati. La finalità dei Patronati era quella di prestare assistenza economica e morale ai minorenni beneficianti della sospensione della pena secondo la legge del 1904 (Bortoli, 2006). Tali Patronati furono avviati proprio da Lucy re Bartlett. Il contrasto alla criminalità, e quindi al diffondersi di pratiche violente e della violenza come linguaggio sociale, diviene patrimonio del Social Work italiano a partire dall'esperienza dei Patronati; essi mostrano, inoltre, il contatto tra Lavoro Sociale e violenza nel livello di *casework* differente dalle esperienze di Addams e Kelly prima presentate.

2.2 Riconoscere nelle vittime e negli autori la dignità intrinseca dell'essere umano: definizioni, valori e dimensione etica nel Social Work

La normativa che riconosce la professione dell'assistente sociale all'interno dell'ordinamento italiano è la L. 84 del 1993. Si tratta di una norma ristretta che delinea i punti salienti della professione e ne istituisce l'albo professionale. All'art. 1, comma 1, si afferma che:

L'assistente sociale opera con autonomia tecnico-professionale e di giudizio in tutte le fasi dell'intervento per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e disagio.

Concentrandosi sulla parte conclusiva della definizione è importante chiarire il concetto di bisogno. Esso è normalmente associato alla mancanza o alla necessità di un qualcosa in quel momento assente (Biffi, Pasini, 2022). Nel lavoro dell'assistente sociale il concetto di bisogno si rifà a differenti accezioni ognuna con sfumature differenti (Biffi, Pasini, 2022). Per esempio, esso fa riferimento a *difficoltà*, ovvero ostacoli che impediscono o ritardano il compimento di un'azione, oppure può riferirsi a un *problema* cioè una situazione intricata che non si sa come migliorare (Biffi, Pasini, 2022). Un bisogno può essere ricondotto ad un *disagio*, ovvero una situazione scomoda verso la quale si fatica a trovare adattamento, o a uno *svantaggio*, cioè una condizione sfavorevole che mette in inferiorità rispetto ad altri, ed infine un bisogno può essere una *sofferenza*, cioè un patimento sia fisico che morale (Biffi, Pasini, 2022). Tutte queste accezioni hanno in comune la caratteristica di essere *elementi di disturbo del vivere* che possono avere

differenti origini e che sono oggetto dell'intervento dell'assistente sociale (Biffi, Pasini, 2022).

È chiaro che la violenza genera ed è generata da bisogni che divengono elementi di ostacolo al benessere delle persone, comunità o gruppi coinvolti nelle dinamiche violente.

Nella condizione di bisogno vi si possono trovare sia le vittime che gli autori della violenza. Come ampiamente descritto nel capitolo 1, l'azione violenza genera, spesso, da una percezione di squilibrio di potere, e diventa la reazione attraverso la quale, chi agisce, desidera stabilire un ordine ed un equilibrio nuovi per uscire da una condizione che egli / essi percepiscono disagiata (Romito, 2010). Vale per il singolo che agisce violenza che per l'esercito che invade un territorio.

Riconoscere la necessità di volgere lo sguardo agli autori è centrale per il Social work; il fondamento di tale necessità si ritrova nel *Global Social Work Statement of Ethical Principles* approvato dall'*International Federation of Social Workers* (IFSW) documento finalizzato a *sostenere l'aspirazione degli operatori sociali nel raggiungere standard di pratica etica più elevati possibile, attraverso processi di costante confronto, auto-riflessione, volontà di affrontare le ambiguità e di ingaggiarsi in processi decisionali eticamente accettabili, per raggiungere etichal outcomes* (IFSW, 2018).

Uno dei principi che qui si ritiene fondamentale citare è quello del *riconoscimento della dignità intrinseca dell'essere umano*. Esso richiama alla necessità di relazioni empatiche, orientate necessariamente al bene dell'Altro, accettato incondizionatamente nella sua vulnerabilità al pari delle sue risorse e potenzialità (Tronto, 2006; Banks 2020). Provando a riflettere nel profondo del significato di dignità umana si sceglie di ricorrere all'Orazione sulla dignità dell'uomo di Pico della Mirandola (1486) dove essa è riconosciuta nel carattere di indeterminatezza dell'essere umano. Per definire la dignità dell'uomo Pico della Mirandola immagina che *all'uomo come opera di natura indefinita* Dio dica: [...] *non ti ho fatto né celeste né terreno, né mortale né immortale, perché di te stesso quasi libero e sovrano artefice ti plasmassi e ti scolpissi nella forma che tu avessi prescelto* [...]. La dignità dell'uomo è profondamente legata alla possibilità di azione libera e responsabile, alla possibilità di divenire garantita ad ogni essere umano in quanto tale, nel momento in cui egli diviene essere vivente.

Martha Nussbaum (2011) afferma che *l'attenzione per la dignità dovrebbe ispirare le scelte politiche alla tutela del sostegno dell'agency* (p.37). All'interno del suo approccio delle capacità, Nussbaum, sostiene che *il concetto di dignità è strettamente legato all'idea di attività* (2011, p. 37) chiarendo che *la dignità umana è uguale in tutti coloro che sono in grado di essere agenti* [...] *tutti, insomma, meritano uguale rispetto da parte delle leggi e delle istituzioni* (2011, p.37).

L'etimologia stessa della parola *dignità*, derivante dal latino *degnità* astratto di *degnò*, locuzione utilizzata per rendere italiano il sentimento della parola greca *axioma* ovvero di un qualcosa di per sé evidente, che non ha necessità di dimostrazione (www.etimo.it). La dignità prescinde da dimostrazioni, assume un valore intrinseco che nasce dall'essere umani, riguarda la natura in sé in termini ontologici.

Questi concetti forniscono la possibilità di sviluppare due riflessioni fondamentali che collegano profondamente il Social Work, che pone tra i suoi principi il riconoscimento della dignità dell'essere umano, e il contrasto alla violenza.

La prima riflessione si riferisce alla natura della violenza. Essa rappresenta, contrariamente al rispetto della dignità, l'azione neutralizzante, distruttiva, di limitazione dell'agire altrui. Si pensi alla violenza fisica o psicologica, che rendono inerme chi li subisce, ne minano la sopravvivenza e la vita stessa e quindi la possibilità di agire. Ancora, la violenza economica finalizzata a limitare l'agire di sostentamento necessario alla vita, così come la violenza psicologica e dei conflitti violenti, mirano alla limitazione dell'agire dell'Altro verso il suo benessere. Contrastare la violenza significa riconoscere in primis dignità alle persone che la subiscono, lavorando affinché per essi sia ristabilito il pieno realizzarsi della propria *agency*, della propria possibilità di divenire nella libera indeterminatezza. Finalità, queste, che si connettono strettamente a quelle di empowerment e liberazione delle persone espresse dalla definizione internazionale di Servizio Sociale approvata nel 2014 dall'International Federation Social Workers (IFSW):

Il servizio sociale è una professione basata sulla pratica e una disciplina accademica che promuove il cambiamento sociale e lo sviluppo, la coesione e l'emancipazione sociale, nonché l'empowerment e la liberazione delle persone. Principi di giustizia sociale, diritti umani, responsabilità collettiva e rispetto delle diversità sono fondamentali per il servizio sociale. Sostenuto dalle teorie del servizio sociale, delle scienze sociali, umanistiche e dai saperi indigeni, il servizio sociale coinvolge persone e strutture per affrontare le sfide della vita e per migliorarne il benessere.

La definizione di cui sopra può essere ampliata a livello nazionale e/o regionale

La seconda riflessione si riferisce al tema del volgere lo sguardo agli autori della violenza, siano essi singoli individui che gruppi di persone. Così come sostenuto da Nussbaum (2011) e dall'etimologia del concetto di dignità, è evidente che è indispensabile per il Social Work riconoscere anche a coloro che agiscono violenza la dignità intrinseca del loro essere umani. Perseguendo la finalità del cambiamento sociale, citata nella definizione internazionale (IFSW, 2014), riconoscere la dignità umana degli autori di

violenza significa, al pari di coloro che la subiscono, promuovere processi di liberazione al fine che anche per gli autori sia riconosciuto il pieno realizzarsi della propria *agency* secondo principi di responsabilità e orientamento al bene dell'Altro.

È solo nel riconoscimento della dignità – così come delle loro vulnerabilità, risorse e potenzialità - di coloro che agiscono violenza che è possibile riconoscere loro spazi di azione verso il cambiamento e miglioramento. Come sostenuto da Pico della Mirandola, la dignità si realizza non nel semplice essere ma nel percorso del divenire dell'essere umano, là dove esclusivamente può realizzarsi un cambiamento. Questo posizionamento è strettamente connesso all'impegno morale dell'assistente sociale (Biffi, Pasini, 2022). La morale si riferisce all'agire e quindi a quelle azioni messe in atto consapevolmente per raggiungere una finalità ritenuta buona (Biffi, Pasini, 2022). Secondo Biffi e Pasini (2022) l'assistente sociale, come operatore afferente al Social Work, prima che un professionista è una persona con sue convinzioni, valori e coscienza morale che ne influenzano i giudizi e le scelte. Citando Clark (2006) è possibile affermare che gli assistenti sociali non sono neutrali rispetto ai valori in quanto esseri umani. Secondo Clark (2006) ciò significa che gli assistenti sociali devono possedere quei requisiti di carattere morale *sensibili al contesto*, e non solo rispettare i principi generali della professione. Ciò significa possedere la disponibilità a mettersi in discussione, come professionisti, e a fare scelte intenzionali anche laddove la dimensione emotiva prenderebbe il sopravvento (Clark, 2006). Nella dimensione pratica significa che di fronte a persone verso cui gli assistenti sociali provano emozioni forti – anche di rifiuto e giudizio negativo come possono essere gli autori di violenza – è importante che essi sappiano ricollocare la dimensione emotiva e prendano decisioni coerenti con il senso e le finalità dell'intervento sociale (Biffi, Pasini, 2022).

Si potrebbero concludere queste riflessioni con una domanda a tratti retorica: se non il Social Work, così radicato nel riconoscere la dignità dell'essere umano e i diritti umani, quale altra professione o disciplina accademica potrebbe occuparsi del contrasto alle dinamiche violente in termini sociali?

Si è citata la definizione internazionale di Servizio Sociale (IFSW). La coesione a cui il Social Work ambisce rappresenta, di fatto, una situazione in cui i divari di opportunità e le disparità tra cittadini siano alleviati. La pratica emancipatoria mira a contrastare le condizioni oppressive verso coloro che sono svantaggiati e vulnerabili sostenuta da una riflessione critica circa le fonti strutturali di oppressione basate, spesso, su criteri di etnia lingua, religione, genere, disabilità, cultura e orientamento sessuale. È all'interno di quest'ottica emancipatoria e di liberazione delle persone che è possibile identificare lo stretto legame tra Social Work e violenza. Quest'ultima, nelle sue varie forme, muove da logiche di potere sia nel livello micro che nel livello macro. La violenza della guerra nasce

dall'esercizio di potere volto alla distruzione e a stabilire il ruolo di vincente e sconfitto, ovvero a stabilire chi ha maggiore potere d'azione limitandone quello di qualcun'altro. Allo stesso modo anche la violenza nelle relazioni intime nasce da una questione di potere; sia nell'esercizio della violenza, sia nelle sue cause come si è avuto modo di vedere al Cap. 1. È da questi temi riguardo al potere e alla discriminazione che diviene oppressione che Thompson (1992) propone l'approccio di Social Work definito *anti-discriminatory practice*. In particolare, l'autore presenta un modello di analisi della discriminazione strutturato in tre livelli: personale, societario e strutturale. La violenza si collega a questi livelli come esperienza di potere che pone le vittime nella condizione di oppresse e vulnerabili meritevoli di essere accompagnate dalla pratica emancipatoria e liberante del Social Work.

La seconda parte della definizione riconosce la centralità dei diritti umani per il Lavoro Sociale. Nella Dichiarazione Universale Dei Diritti Umani, approvata dalle Nazioni Unite nel 1948, in particolare, all'articolo 3 si legge: *ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona*. L'idea di violenza che attenta alla vita alla libertà e alla sicurezza stessa è richiamata in questo articolo. Il Social Work, fondandosi sui diritti umani, fa suo il rispetto di questo diritto fondamentale assumendosi la responsabilità di contrastare la violenza e sostenere quelle persone che vedono lesa questo diritto nella propria vita.

Infine, a livello nazionale italiano, anche il Codice deontologico degli assistenti sociali, approvato nella nuova versione del 2020, riserva l'articolo 12 al tema della violenza: *“L'assistente sociale, nell'esercizio della professione, previene e contrasta tutte le forme di violenza e discriminazione”*. Ancora emerge lo stretto legame tra discriminazione e violenza. Inoltre, l'accento viene posto sulla dimensione preventiva e di contrasto di tutte le forme di violenza, non solo quella di genere.

Interessante è il lavoro svolto da McClennen, Keys e Dugan-Day (2016) della Missouri State University nel loro contributo in merito alla violenza in famiglia. Essi forniscono uno schema che mostra e connette i valori che ispirano il Social Work, l'etica connessa ai valori stessi e i principi dell'azione nei contesti della violenza in famiglia. Dal loro lavoro emerge con chiarezza lo stretto contatto tra il Social Work e la violenza in termini etici. Segue, in *Tab. 1* una riproduzione dello schema proposto dagli studiosi americani.

VALORE	ETICA	PRINCIPIO DELL'AZIONE
Aiuto e sostegno	L'obiettivo principale dei <i>social workers</i> è l'aiuto alle persone che si trovano in una condizione di bisogno sostenendoli nel fronteggiare i problemi sociali che li affliggono.	I <i>social workers</i> fanno affidamento sulle loro competenze, valori e conoscenze per affrontare i problemi sociali della violenza in famiglia.
Giustizia Sociale	I <i>social workers</i> lavorano per il cambiamento delle ingiustizie.	I <i>social workers</i> perseguono e lavorano alla concretizzazione dei cambiamenti necessari a tutti i livelli, sia per le vittime che per gli aggressori della violenza familiare. Gli sforzi necessari devono essere culturalmente sensibili. I <i>social workers</i> attuano pratiche volte all'empowerment delle persone assicurando, al contempo, un equo accesso alle informazioni, servizi e risorse per interrompere l'esperienza della violenza familiare.
Dignità e valore della persona	I <i>social workers</i> rispettano la dignità intrinseca di ogni persona ed il suo valore	I <i>Social Workers</i> sostengono ogni persona, incluse le vittime e gli aggressori della violenza familiare, con rispetto e con modalità sensibili alla dimensione culturale. Promuovono l'autodeterminazione delle vittime e sostengono l'empowerment delle vittime e delle loro famiglie al fine di far emergere i loro bisogni e promuovere un miglior benessere.
Centralità delle relazioni umane	I <i>Social Workers</i> riconoscono e valorizzano la centralità delle relazioni umane.	I <i>Social Workers</i> danno valore alle relazioni tra vittime, aggressori e professionisti. Essi rafforzano queste relazioni valorizzando processi di aiuto quali la promozione, il miglioramento e mantenimento del benessere delle vittime e delle loro famiglie.
Integrità	I <i>Social Workers</i> si mostrano affidabili.	I <i>Social Workers</i> agiscono coerentemente di Codici Deontologici e, così, saranno leali e responsabili nel lavoro con persone che hanno sperimentato la violenza familiare.
Professionalità e competenza	I <i>Social Workers</i> agiscono all'interno dell'area di loro competenza e sviluppando e migliorando la loro esperienza professionale.	<i>Social Workers</i> migliorano la conoscenza e le competenze per sostenere le vittime della violenza familiare e le loro famiglie. Essi si rifaranno alla letteratura professionale, così come ad altre risorse utili a consolidare e migliorare la competenza professionale in questo ambito.

Tab. 1: Riproduzione in italiano dello schema di McClennen, Keys, Dugan-Day (2016) *Social Work code of Ethics: Values, Ethics and Principles as applied to family violence*.

2.3 Contrastare la violenza tra *field work*, *management* e *policy making*

Il Social Work, come insieme delle professioni sociali, agisce a differenti livelli (Folgheraiter, 2011). Pensando ad una tripartizione dei livelli in micro, meso a macro, essa si replica nel Social Work in: livello di campo, livello manageriale e di sistema e livello di *policy/societario* (Folgheraiter, 2011). Il livello di campo, *fieldwork*, è l'ambito dove i professionisti sociali incontrano le realtà sociali con i loro problemi e desideri di benessere e dove si sviluppa la pratica operativa su differenti piani come *casework*, *groupwork* e *community work* (Raineri, 2007, Folgheraiter, 2011). Vi è poi un livello di sistema riferito alle organizzazioni e alla dimensione del *management* sia interno agli enti sia di relazioni tra di essi; si veda per esempio nel contesto italiano la Legge 328/2000 sul sistema integrato dei servizi socio-sanitari (Folgheraiter, 2011). Vi è poi un livello più ampio riferito alla *governance* e al *policy-making*, costituito, cioè, dalle politiche e dalle direzioni che l'interno sistema assume (Folgheraiter, 2011).

Gli operatori sociali incontrano la violenza, nel livello del *fieldwork*, nel sostegno diretto alle vittime, come possono essere donne e minori vittime di violenza all'interno dei servizi di *Child Protection*. Secondo Kamali (2015) nel mondo, pur nella varietà di contesti ed esperienze, la violenza e le guerre sono fortemente presenti nella pratica quotidiana degli operatori sociali perché fanno parte delle storie e delle vite delle persone che gli operatori incontrano. L'autore parla di *glocal social problems* per meglio rappresentare la complessità e la natura multiforme dei problemi sociali, che giungono agli operatori sociali, in un mondo globalizzato (Kamali, 2015). Pensare a *glocal problems* richiama l'idea che ciò che è locale è strettamente intrecciato con ciò che globale/globalizzato. Può essere un'esemplificazione il tema delle migrazioni forzate (Palattiyil, et al, 2022). Entro la fine del 2017, 68,5 milioni di persone in tutto il mondo si sono trovate sfollate a causa di oppressione, guerra, violenza generalizzata e violazioni dei diritti umani, pari a un aumento di oltre il 75 per cento in due decenni (UNHCR, 2018). Il ruolo di sostegno dei migranti richiedenti asilo è senza dubbio centrale e importante per il Social Work (Fell, 2014). Spesso tale compito è svolto da organizzazioni umanitarie e di volontariato o da enti religiosi dove spesso, al loro interno, prestano servizio assistenti sociali qualificati (Fell, 2014). In questo processo di migrazione il Social Work incontra persone e storie di vita che nascono da contesti violenti di guerra a cui è necessariamente dovuto il giusto riconoscimento e la giusta accoglienza. Questo processo ha generato non solo lo sviluppo di pratiche per il Social Work ma anche un processo teorico, di ricerca e studio, che ha portato ad interrogarsi e approntare teorie di Social Work Interculturale che possano aiutare gli operatori in percorsi di aiuto rispettosi delle differenze e dei rispettivi background culturali (Cabiati, 2020).

Pensando ad altre connessioni tra la violenza e la dimensione *fieldwork* del Social Work, Thompson (1992), illustrando gli effetti della discriminazione e dell'oppressione basata sul genere, definita 'sessismo' dallo stesso autore, sostiene che la violenza può essere il maggior fattore alla base di numerosi problemi sociali a cui i social workers sono chiamati a far fronte. Una conseguenza della discriminazione/violenza basata sul genere è la "femminilizzazione della povertà" (Spicker, 2001) concetto che sta ad indicare il fenomeno secondo cui la condizione di povertà colpisce in maniera predominante le donne che spesso, secondo una logica discriminatoria predominante, si ritrovano ad essere economicamente dipendenti dal compagno/marito. In linea con questo concetto vi è quello di "povertà secondaria" (Bryson, 1999) che deriva da situazioni di violenza economica nelle relazioni intime. Una riflessione simile è possibile approntarla circa i problemi di salute mentale in particolare correlati ad eventi traumatici. Relazioni discriminatorie, oppressive e violente generano, nei confronti delle vittime, conseguenze in termini di disturbi legati alla salute mentale (Appignanesi, 2011; Fawcett, Karban, 2013;).

È anche nel livello del *management* che il Social Work lavora e incontra la violenza. Si provi a pensare ai rapporti e protocolli stilati tra enti e organizzazioni di Social Work con specifiche finalità di contrasto alla violenza. Ne sono un esempio, nel contesto Lombardo, le reti antiviolenza provinciali (Legge Regionale 3 luglio 2012) o i Piani di Zona (Legge, 328/200), documenti di programmazione territoriale in cui sono progettati interventi anche di contrasto alla violenza contro le donne.

Vi è infine il livello societario, legato alla dimensione di *policy making*, verso cui il Social Work è orientato anche quando si tratta di violenza. Kamali (2015) sostiene che il Social Work non può considerarsi una professione neutrale ed è necessario che, accompagnando le persone nei percorsi di aiuto, contrasti i meccanismi da cui la violenza è generata. Significa che il Social Work non si senta totalmente limitato dalle politiche nazionali ma apra il suo sguardo e le sue prospettive in percorsi di definizioni di politiche internazionali e globali cercando alleanze e unità di intenti nel panorama internazionale con sguardo e approccio critico alle politiche nazionali. Ai social workers è richiesto di partecipare ai dibattiti in merito ai processi di *policy making* al fine di orientare verso i valori della giustizia sociale le future decisioni. L'International Federation of Social Workers nel 2019 ha emanato una dichiarazione del proprio Segretario in merito ai conflitti armati e alle violenze. Si legge che i social workers sono invitati a sostenere le società civili nel guidare i leader politici in processi di dialogo e costruzione di pace nonché si apprende che l'esperienza del Lavoro Sociale è quella di sfidare le politiche violente che prolungano e ritardano la risoluzione dei conflitti.

2.4 Nell'esperienza pratica i Social Workers possono essere esposti alla violenza

La violenza agita dalle persone che accedono e usufruiscono dei percorsi di aiuto afferenti al Social Work rappresenta un grave rischio per la salute sul lavoro per gli operatori sociali (Harris, Leather, 2012). La violenza sul posto di lavoro colpisce molti professionisti sociali e sanitari (NASW, 2013; Nevels, 2020). Il fenomeno violento può assumere molte forme, tra cui aggressione verbale, comportamento minaccioso, intimidazione, violenza fisica o sessuale agiti da "utenti" dei servizi nei confronti degli operatori (Harris, Leather, 2012; Sicora, et al., 2022). La presenza di episodi nei confronti degli operatori sociali appare esteso e comune a differenti contesti nel mondo. Denney (2010), nel contesto UK, stima che tra il 25 e il 33 per cento degli operatori sociali, nell'arco di 4 anni, subiscono violenza dalle persone a cui forniscono aiuto. Koritsas et al. (2010) ha rilevato che il 67 per cento del loro campione di assistenti sociali australiani hanno subito una qualche forma di aggressione entro un periodo di dodici mesi. Macdonald e Sirotych (2005) hanno rilevato simili livelli di esposizione nel contesto canadese, con quasi il 90 per cento del loro campione che riferisce di aver subito molestie verbali almeno una volta nel corso della loro esperienza lavorativa.

Sicora, et al. (2022) hanno condotto una ricerca nel contesto italiano che ha coinvolto 20.112 assistenti sociali con il fine di identificare le forme di violenza subite identificandone i fattori associati a questi episodi. L'aggressione verbale o l'essere minacciati da una persona la forma più comune di abuso segnalato dagli operatori sociali (Harris, Leather, 2012; Sicora, et al., 2022). Dal lavoro di questi autori, l'88,2% degli intervistati ha dichiarato di aver subito tali molestie in qualche occasione durante la loro carriera, mentre l'aggressione fisica è la seconda forma di violenza più diffusa. Durante la carriera professionale, l'aggressività fisica è vissuta dal 15,4%, l'11,2% degli intervistati ha riferito episodi di aggressione verso i propri oggetti o beni (Sicora, et al. 2022). Più di un terzo del campione (35,6%) ha indicato di aver temuto per la propria sicurezza o quella della famiglia nel corso della carriera (Sicora, et al., 2022).

Le ricerche mostrano condizioni di operatività in cui la violenza contro gli operatori sociali avviene con maggiore entità. Gli assistenti sociali giovani e meno esperti sembrano maggiormente esposti alla violenza, così come coloro che più spesso lavorano singolarmente e senza il sostegno dei loro colleghi (Sicora, et al., 2022). Differenze significative sono state riscontrate anche tra gli ambiti di intervento: gli assistenti sociali dei servizi di tutela minorile, nei servizi per gli adulti e nei servizi comunali sono stati paiono maggiormente esposti alla violenza (Sicora, et al., 2022). Ciò può essere legato alle caratteristiche specifiche di questi ambienti, in cui spesso le risorse possono essere negate a causa della mancanza di requisiti di accesso da parte delle persone; questo genera alti l

alti livelli di frustrazione nelle persone e la creazione di bisogni senza risposta, aumentando il rischio di violenza ai danni degli operatori ritenuti responsabili (Sicora, et al., 2022). Inoltre, soprattutto nel campo della tutela minori, i professionisti a volte lavorano con le famiglie su base coercitiva, il che può aumentare il rischio di tensioni, che aggravandosi giungono ad essere veri e propri agiti violenti (Sicora, et al., 2022). Secondo Harris e Leather (2012) infine, contesti di lavoro residenziale sembrano aumentare il rischio di divenire vittime di violenza da parte degli operatori sociali.

I dati sopra presentati permettono di comprendere come la violenza divenga, per gli operatori sociali, non solo un ambito di intervento dove sostenere le persone che accedono ai servizi, ma spesso il loro operare si svolge in situazioni in cui essi stessi si devono tutelare da violenze a loro indirizzate. In quest'ottica il tema della violenza diviene rilevante rispetto alla prevenzione del *bornout* degli operatori sociali. Tra i fattori che concorrono a generare situazioni di stress e *bornout* vi sono le caratteristiche del contesto organizzativo e di lavoro (Lloyd, et al., 2002). Nel caso specifico un contesto organizzativo che di fatto espone gli operatori sociali a possibili violenze e aggressioni amplifica i fattori di rischio che concorrono all'aumento di stress e *bornout*. La violenza subita diviene quindi rilevante anche sotto il profilo organizzativo degli enti di Social Work nonché in termini di contrasto a condizioni di *bornout* degli operatori sociali.

2.5 Come il Social Work può reiterare involontariamente dinamiche violente

Anche il mondo del Social Work, tramite le istituzioni e i servizi che esso fornisce, può attuare pratiche, politiche e azioni discriminatorie e oppressive che si basano su logiche e linguaggi basati sulla violenza. È bene precisare che trattasi di azioni e comportamenti professionali sottili e inconsapevoli, che nascono da finalità di aiuto ma, se non inserite in una logica riflessiva e critica, rischiano di trasformarsi in reiterazioni inconsapevoli di dinamiche oppressive e violente.

La reiterazione di dinamiche oppressive, all'interno del Social Work, può sostanziarsi a due livelli: il primo nella relazione di aiuto tra persone e professionista, e quindi in termini interpersonali, il secondo è riconducibile a pratiche organizzative/istituzionali. Thompson (1992), a riguardo, sostiene che le pratiche discriminatorie attuate dal Social Work non necessariamente sono riconducibili solo a pratiche individuali ma spesso la discriminazione istituzionale deriva da pratiche organizzative dei servizi, regole di accesso ai servizi e politiche sociali. Gli operatori sociali devono essere consapevoli che, il più delle volte, ciò che è discriminatorio sono gli effetti delle pratiche, che possono essere involontarie, non tanto le intenzioni alla base dell'azione del Social Work (Thompson, 1992). Le regole dei servizi e la loro organizzazione

costituiscono un livello su cui gli stessi social workers non hanno diretto potere decisionale, ma vivono i contesti organizzativi come una cornice in cui sviluppare le proprie relazioni di aiuto professionali.

Le pratiche professionali che si sviluppano all'interno delle relazioni interpersonali operatore – persone, invece, possono concretizzarsi, ad esempio, attraverso le microaggressioni verbali, concettualizzate dallo psicologo Pierce. Esse si riferiscono a *frasi, espressioni e comportamenti sottili e spesso automatici che posseggono anche solo potenzialmente un significato svalutativo verso gruppi di persone definiti dall'etnia, dall'orientamento sessuale, religioso o anche culturale* (Cabiati, 2020). Tali microaggressioni verbali possono avere effetti simili alla violenza stessa, in particolare quella psicologica, ovvero possono produrre effetti negativi sul benessere psicologico, sull'insorgenza di sintomi di depressione o instabilità emotiva (Cabiati, 2020) e sono presenti in differenti aree di intervento del Social Work come lavoro con persone in povertà (Krumer Nevo, 2021; Lister, 2021), lavoro per il contrasto alla violenza di genere e al sessismo (Sue, 2010), lavoro con persone di minoranza etnica (Cabiati, 2020).

Il Social Work Interculturale (Cabiati, 2020), per esempio, in linea con quanto sostenuto da Thompson, sostiene che i social workers non possono essere razzisti, ma i loro interventi possono in certi casi produrre effetti discriminatori. Nella pratica può accadere che gli operatori non vogliano discriminare ma lo facciano inconsapevolmente oppure non vogliano discriminare ma lavorano in contesti che, vincolando il loro operato, li portano a discriminare (Cabiati, 2020). L'elemento qui introdotto dice di una stretta relazione tra il livello di relazione di aiuto ed il livello organizzativo che vicendevolmente, secondo logiche inconsapevoli e talvolta automatiche, si rinforzano generando contesti di discriminazione istituzionale perpetrata dal sistema dei servizi di Social Work.

Guardando al tema della violenza di genere ritroviamo studi che trattano il concetto di discriminazione istituzionale (Dominelli, 2008, 2012; Harrison e Burke, 2014). Romito (2016), guardando al livello della relazione di aiuto interpersonale, ha differenziato le risposte degli operatori sociali alle donne vittime di violenza in "appropriate" e "inappropriate". Quest'ultime sono state suddivise in tre tipi: il non riconoscimento della violenza e la sua minimizzazione, il rifiuto della violenza e la psicologizzazione abusiva (Romito, 2011). Nel rifiuto della violenza rientrano quelle pratiche, inconsapevoli, in cui gli operatori sociali tendono a colpevolizzare la donna e a solidarizzare con l'uomo violento (Romito, 2011). La psicologizzazione abusiva, invece, avviene quando gli operatori sociali danno una risposta di tipo psicologico anche se la domanda di aiuto della donna si situa su un altro piano, come cure sanitarie, aiuto economico o tutela dei propri diritti (Romito, 2011). Con pregressi di vita dove la donna ha subito violenza psicologica, l'operatività dei servizi di Social Work che porta ad una risposta basata sulla psicologizzazione abusiva

delegittima la donna e fornisce basi atte a legittimare la violenza psicologica dell'uomo (Romito, 2011).

Sulla base di questi ragionamenti la convenzione di Istanbul, all'art. 15, invita le Parti a fornire o rafforzare un'adeguata formazione delle figure professionali che si occupano delle vittime o degli autori di tutti gli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della convenzione su come prevenire la vittimizzazione secondaria. La vittimizzazione secondaria consiste nel *complesso di effetti pregiudizievoli prodotti sulla vittima dallo stesso controllo sociale formale* (Forti, 2000, p. 269). Essa è, di fatto, l'insieme delle conseguenze negative, per lo più di natura psicologica, cui la vittima va incontro per il fatto di venire a contatto con le forze dell'ordine e con le Autorità Giudiziarie ma anche con il sistema dei servizi del Social Work. Fonte di stress, ansia e sofferenza ulteriori rispetto alla sofferenza prodotta dal reato è anzitutto l'onere di raccontare e quindi rivivere, magari più volte nel corso del percorso di aiuto l'esperienza della violenza, con il timore che la propria credibilità e/o la propria moralità siano messe in discussione dall'interlocutore e con il rischio che questi non proceda con la dovuta delicatezza e sensibilità. In assenza di un pensiero critico e riflessivo circa la vittimizzazione secondaria sono gli operatori stessi a divenire, con la propria pratica, autori inconsapevoli di logiche violente seppur mossi da finalità di aiuto e sostegno nonché di contrasto alla violenza.

3 I PERCORSI DI AIUTO CON PERSONE INDICATE COME AUTORI DI VIOLENZA

3.1 Motivazioni e significati del lavoro con persone indicate come autori di violenza

Per lungo tempo, nel contesto italiano, è rimasto silente e inesplorato il tema della responsabilità maschile nella violenza contro le donne, nonostante il fatto che essa sia chiara e lampante (Bozzoli, et al., 2017). Il ruolo maschile è stato oggetto, invece, di riflessione in ottica di insufficienza di norme repressive attraverso l'attuazione di una politica di inasprimento delle pene che da un lato isola i comportamenti violenti maschili facendone casi eccezionali e/o patologici, dall'altro lascia inalterati i modelli culturali fondati su equilibri patriarcali di potere (Bozzoli, et al., 2017). Tale orientamento, inoltre, ha fatto sì che il tema delle violenze maschili fosse sempre più trattato secondo un'ottica emergenziale, quando, nel concreto, rappresenta una condizione di normalità (Bozzoli, et al., 2017). Nonostante queste premesse, a partire dal nuovo millennio, nel contesto italiano hanno preso avvio esperienze e riflessioni promosse da operatori e professionisti impegnati nel lavoro sul campo; nel contesto internazionale già a partire dagli anni Ottanta del '900 si è assistito all'avvio di processi di lavoro con l'uomo maltrattante (Bozzoli, et al., 2017).

A partire dagli anni 2000 sono cresciute riflessioni e pratiche rispetto ai percorsi individuali e di gruppo per uomini autori di violenza. Il punto saliente di questo dibattito è ricondotto all'emergere di nuove categorie per leggere i fenomeni della violenza di genere che, con un ancoraggio alle vecchie categorie, introducono un elemento di novità: la violenza non è una semplice riproposizione della cultura e del potere patriarcale (Bozzoli, et al, 2017). Questa novità da un lato non esaurisce la lettura della violenza e le sue radici (Corradi, 2016) ma pone le basi per una valida strategia di contrasto alla violenza che, non distogliendo lo sguardo dalla vittima, riserva un'attenzione agli autori con lo scopo di operare sulle origini della violenza in una visione complessiva (Bozzoli, et al, 2017).

Creazzo e Bianchi (2009), in campo sociologico, provano a fornire alcuni punti, di seguito riassunti, secondo i quali i percorsi di aiuto per gli autori di violenza hanno senso e necessità di esistere. Le autrici descrivono i programmi per autori di violenza come strumenti utili al fine di rendere visibili le violenze maschili contro le donne riconoscendone il valore di pratiche volte alla responsabilizzazione sociale. In altri termini, la diffusione di maggiori esperienze di questo genere veicolerebbe messaggi di condanna, socialmente riconosciuti, al tema della violenza contro le donne. Questo darebbe, nell'opinione pubblica e nella società, maggiore forza alla condanna della violenza contro le donne rinforzando l'attribuzione della responsabilità agli uomini. La seconda ragione è identificata nel fatto che investire nell'aumento di percorsi per autori di violenza permetterebbe di definire

chiaramente che la violenza contro le donne non è un problema della donna, bensì è un problema dell'uomo. La terza ragione è strettamente legata alla precedente; pensare percorsi per uomini autori di violenza fa sì che gli stessi comprendano di chi sia la responsabilità dei comportamenti violenti e di conseguenza comprendere chi sia tenuto, tra vittima e autore, a intraprendere un percorso di cambiamento. La quarta ragione è presentata sia da Creazzo e Bianchi, che da autori del panorama clinico/psicologico (Bozzoli, et. al 2017): i percorsi per autori di violenza, se attivati, hanno carattere preventivo: nel qui ed ora rispetto al significato sociale che assumono, ma anche a livello intergenerazionale guardando alle generazioni future, con il fine dell'interruzione della trasmissione di modalità relazionali violente.

La quinta ragione è riferita che talvolta le donne che subiscono violenza da partner non vogliono porre fine alla relazione, bensì vogliono che i propri partner cessino di utilizzare violenza (Creazzo, Bianchi, 2009; Romito, 2010). Da questo cambio di ottica, la presenza di percorsi di aiuto per uomini autori di violenza rappresenta un messaggio significativo che legittima la richiesta e le aspettative di cambiamento delle donne nei confronti dei loro partner.

Sulla scorta di queste riflessioni è possibile affermare che l'enfaticizzazione sulla vittima permette di non concentrarsi sulle dinamiche relazionali della violenza, oscurando la figura dell'autore (Deriu, 2013) e generando interventi, a volte anche inopportuni, solo sulla vittima (Romito, 2010). Lavorare con autori di violenza, comprenderne il vissuto, il disagio, non equivale a condividere le azioni o avvallarle, anzi contrariamente equivale a fornire spazi di riconoscimento dell'azione compiuta e di presa di responsabilità della stessa; in assenza di questi spazi troverebbe adito solo la rimozione, il risentimento e la proiezione che portano inevitabilmente a episodi di recidiva (Deriu, 2013). Non è possibile parlare solo di disagio individuale ma di disagio relazionale legato ai modelli culturali di amore, famiglia che andrebbero criticati e discussi (Deriu, 2013).

3.2 Social Work e persone indicate come autori di violenza

L'invisibilità degli uomini autori di violenza appare oggi una posizione di protezione e di privilegio dove essi possono rifugiarsi dall'assunzione della responsabilità e dalla fatica di un lavoro su sé stessi e sulle proprie relazioni (Ciccone, 2013; Feci, Schettini, 2017). È forse più opportuno parlare di cecità, dei sistemi sociali di aiuto, nel riconoscere la necessità di un lavoro con l'autore di violenza (Deriu, 2013). Lavorare con uomini autori di violenza significa farsi carico dell'ambivalenza degli uomini: quando le donne vittime si rivolgono ai servizi sostenendo che l'uomo rappresenta per loro una persona a cui sono legate, padre dei loro figli, spesso, la reazione di chi accoglie è quella di rimozione di queste

posizioni delegandole a cecità e sottomissione (Deriu, 2013). Più difficile, come operatori, risulta farsi carico dell'ambivalenza di cui sono portatori sia le vittime ma soprattutto gli autori. Essa altro non è l'incredulità nel riconoscere che colui che abbiamo etichettato come mostro e aguzzino è anche padre, partner con sentimenti ed emozioni che a tratti possono essere, o sono stati, amorevoli. La cecità nel riconoscere l'ambivalenza porta all'incapacità di credere, e comprendere, che dentro gli autori possono convivere elementi di tenerezza e spietatezza, premura e aggressività così come è difficile riconoscere all'autore l'umanità che è al pari della nostra così come lo sono tenerezza e spietatezza e premura e aggressività (Deriu, 2013). Ciò di cui è necessario è un approccio riflessivo capace di andare oltre la cecità (Deriu, 2013).

Quando si parla di percorsi di aiuto con persone indicate come autori di violenza sovente si percepisce la necessità di chiarire nel profondo il fondamento logico, etico e di utilità che muove la necessità di volgere lo sguardo di aiuto anche a coloro che si rendono protagonisti di azioni violente. In quest'ottica è interessante approfondire come la dimensione deontologica del Social Work fornisca basi solide agli approcci che decidono di fornire aiuto a coloro che agiscono violenza, riconoscendo loro dei bisogni su cui basare percorsi di miglioramento.

Ad integrazione di quanto già espresso nel Capitolo 2, [paragrafo 2.2](#), è possibile affermare che è caratteristica fondante del Social Work l'agire per il cambiamento. La definizione Globale di Servizio Sociale (IFSW, 2014) pone prioritariamente l'accento sulla promozione del cambiamento sociale e della liberazione delle persone. La Convenzione del Consiglio D'Europa sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne, afferma che *sia possibile un cambiamento* (per gli autori, ndr), *poiché la violenza nella maggior parte dei casi è un comportamento appreso e una scelta, che si possono modificare attraverso l'accompagnamento e la responsabilizzazione* (comma 5, Art. 1). Il lavoro con le persone indicate come autori di violenza è lavoro di Social Work alla luce delle finalità di cambiamento e del miglioramento delle persone e delle loro fatiche della vita. Basandosi sul presupposto, ampiamente descritto al [paragrafo 3.1](#), secondo cui la violenza contro le donne è, in primis, un problema dell'uomo che agirà in futuro violenza (Creazzo, Bianchi, 2006), è necessario affermare che chi agisce violenza è lui stesso, in primis, portatore di sofferenze che sono presenti ancor prima dell'azione violenta e quindi è portatore di sofferenza ancora prima della donna che ha subito violenza. Nell'ottica della definizione di Servizio Sociale quindi chi è portatore di sofferenza è meritevole, in ogni caso e di fronte ad ogni agito, di un sostegno al cambiamento, di un accompagnamento al miglioramento della propria vita e del proprio benessere.

Nel Capitolo 2, [paragrafo 2.2](#), si sono già affrontate questioni etiche che appaiono fondanti nell'intervento del Social Work a sostegno degli autori di violenza. In questo

frangente, appare saliente citare il contributo della filosofia del volto di Levinas nell'ambito della dimensione etica del Lavoro Sociale (1988). Pur essendo un contributo parziale all'intero discorso etico nel Social Work, la connessione tra Levinas e il Lavoro Sociale è ben rappresentata da Pasini (2014) laddove si comprende che *per Levinas l'etica consiste nella socialità e chiede di incontrare la singolarità e unicità assolutamente irriducibili dell'Altro, che rappresenta l'“Infinito”, ciò che non può essere conosciuto attraverso la Totalità, costituita da concetti, rappresentazioni e sistemi di pensiero che servono a inquadrare e comprendere il mondo che ci circonda* (Pasini, 2014). Il Lavoro Sociale non si compie in modo etico se l'operatore ricorre immediatamente alla competenza professionale e a metodologie e saperi scientifici che mirano a incasellare le persone, a definirle e a dare spiegazioni ai loro comportamenti o alle situazioni che vivono (Pasini, 2014). Tale riflessione si connette profondamente con le riflessioni proposte da Deriu (2013) laddove sostiene la difficoltà del farsi carico, come operatori, dell'ambivalenza della persona indicata come autore di violenza, che significa astenersi dalle categorizzazioni utili alla comprensione del mondo che ci circonda ovvero aderire all'art. 8 del Codice deontologico degli assistenti sociali: *l'assistente sociale riconosce la centralità e l'unicità della persona in ogni intervento [...]*.

L'articolo 12 del Codice deontologico (2023) - *l'assistente sociale, nell'esercizio della professione, previene e contrasta tutte le forme di violenza e di discriminazione* – impegna il Social Work nel contrasto e prevenzione della violenza in termini di finalità permettendo che tale obiettivo sia raggiunto pensando a ogni percorso possibile per attuare il contrasto alla violenza e la tutela delle vittime.

L'art. 7 del Codice deontologico (2023), infine, afferma che *l'assistente sociale riconosce il ruolo politico e sociale della professione e lo esercita agendo con o per conto della persona e delle comunità, entro i limiti dei principi etici della professione*. Ciò significa il compito del Lavoro Sociale è quello di dare voce alle sofferenze di coloro che tali sofferenze non riescono a far ascoltare, e forse ad esprimere; in altri termini è compito del Social Work rendere visibili coloro che sono invisibili, nonché rendere a loro visibile il cambiamento che gli appare, in quel momento, invisibile. L'assenza di un lavoro per le persone indicate come autori di violenza è da un lato generata dalla cecità dei sistemi sociali (Deriu, 2013) che diviene posizione di invisibilità per le persone indicate come autori di violenza a discapito di percorsi di aiuto e di spazi di riconoscimento della responsabilità della violenza.

3.3 Sfide, critiche e opportunità

Riguardo ai percorsi per uomini autori di violenza sono state sollevate, nel dibattito e nella letteratura presente sul tema, critiche e punti d'ombra. Alcuni autori sostengono

che i programmi di solo stampo terapeutico non permettono una presa di consapevolezza ed assunzione di responsabilità da parte dell'uomo autore. I programmi, infatti, potrebbero indurre le donne a soprassedere dall'allontanarsi dal partner in virtù del fatto che egli accede ad un percorso. Questo si tramuterebbe in un'elevata esposizione al rischio di recidive e abbandono dei programmi da parte degli uomini (Romito, 2010). Inoltre, non paiono esserci chiari indicatori che identificano il successo dei programmi per autori di violenza, nonché, elemento di forte preoccupazione, i programmi per autori rischiano di sottrarre finanziamenti agli interventi prioritari e urgenti in favore delle vittime (Romito, 2010). Gli autori e studiosi favorevoli al lavoro con autori di violenza sostengono, alla luce di queste critiche, che è il *frame* con cui si è guardato al tema della violenza sulle donne che porta ad interpretare il problema della violenza come un problema a cui la donna deve rispondere e su cui la vittima deve lavorare modificando la propria vita (Deriu, 2013; Ciccone, 2013; Gamberi, 2017). A tal proposito anche le rappresentazioni mediatiche come campagne di sensibilizzazione e articoli di giornale pongono al centro la donna vittima, fornendo più informazioni possibili sulla donna, generando una posizione di privilegiata invisibilità all'uomo autore che pare divenire estraneo alla vicenda della violenza agita (Gamberi, 2017). In merito alla critica sollevata riguardo il venir meno delle risorse per i servizi alle vittime il dibattito si concentra non tanto sulle risorse ma bensì sull'esternalità culturali dei percorsi (Deriu, 2013). Ad oggi vi sono tre resistenze necessarie da dover superare al fine di dare il via ad un percorso di strutturazione seria dei percorsi per uomini autori di violenza: riuscire a vedere il maschile come problema e più in generale la messa in discussione di una mascolinità globalizzata (Ciccone, 2013) oggi non più sostenibile; riuscire a identificare il maschile come un campo di conflitti e ambivalenza ed infine riuscire a vedere il maschile anche come risorsa (Deriu, 2013).

Anche la *Commissione Parlamentare di inchiesta sul femminicidio e su ogni forma di violenza di genere* ha approvato, nel febbraio 2022, la *Relazione sui percorsi trattamentali per uomini autori di violenza nelle relazioni affettive e di genere: prevenire e trattare la violenza maschile sulle donne per mettere in sicurezza le vittime* (Senato, Doc. XXII-bis n. 8., XVIII Legislatura, p. 42). La relazione, nelle proprie conclusioni, sostiene che *pur essendo ancora in fase di analisi in ambito scientifico, l'entità dell'efficacia dei programmi rivolti agli uomini autori depone per la conclusione che realizzare i trattamenti sugli uomini autori sia meglio che non realizzarli. Le analisi parziali condotte [...] sono confortanti circa il raggiungimento degli obiettivi di monitoraggio del rischio e delle finalità di abbattimento delle escalation e del tasso di recidiva dei comportamenti violenti* (Senato, Doc. XXII-bis n. 8., XVIII Legislatura, p. 42).

3.4 I principi e le linee guida

3.4.1 Le linee guida dell'European Network Work With Perpetrators (WWP)

Al fine di approfondire le esperienze di aiuto con le persone indicate come autori di violenza appare importante descrivere in sintesi le linee guida per lo sviluppo di standard comuni per i programmi rivolti agli autori redatte dall'European Network Work With Perpetrators (WWP) nel 2018 e aggiornate con il documento del 2023.

Indicando i principi fondamentali del lavoro con gli autori, le linee guida identificano nella protezione e nell'aumento della sicurezza delle vittime il principale obiettivo dei programmi dedicati agli autori. Essi si devono basare sulla comprensione che la violenza contro le donne e bambini è inaccettabile e che l'uomo violento è responsabile dell'uso della violenza. Inoltre, i programmi per autori devono dare priorità ai diritti umani e alla dignità delle donne che hanno subito violenza e ai loro bambini. È necessario che questo punto sia chiaro sia agli autori sia agli operatori che lavorano con loro. La priorità ai diritti umani e alla dignità della vittima diviene centrale a tal punto che l'uomo che aderisce ai programmi deve essere informato che, laddove necessario a tutelare la vittima, non gli sarà garantita la riservatezza circa i contenuti appresi dagli operatori durante il percorso.

Il secondo principio enuncia la necessità che i servizi per le persone indicate come autori lavorino in stretta collaborazione con i servizi delle vittime e all'interno di un sistema integrato. La collaborazione può essere implementata attraverso differenti strade e modalità alla cui base c'è la possibilità che i servizi per le vittime possano garantire, sulla base delle proprie esperienze, consulenza e aiuto nella nascita e orientamento dei programmi per autori. In quest'ottica è fondamentale che i servizi per autori possano essere parte integrante di un intervento olistico di sistema e divenire soggetti attivi nelle relazioni tra diversi servizi nel contrasto alla violenza domestica. Il network WWP pone l'attenzione, tra i principi, alla questione del reperimento dei fondi e delle risorse finanziarie necessarie a garantire i programmi. Anche questo aspetto è ricondotto all'approccio dell'integrazione tra servizi. Sostenendo una visione non competitiva tra servizi nel reperimento delle risorse, è necessario prendere atto che i servizi, per il contrasto alla violenza domestica, sono differenti e numerosi e spesso i fondi limitati e con ridotti spazi di incremento. L'ottica, inoltre, si ispira non più ad una parcellizzazione nella ripartizione delle risorse disponibili, bensì al finanziamento del sistema unico integrato.

Il terzo pilastro su cui si fondano i programmi per autori è la base e la solidità teorica su cui essi devono poggiare. Nello specifico, il Work With Perpetrators European Network (WWP EN), afferma che i programmi per autori dovrebbero basarsi su un approccio ecologico al fine di comprendere quei fattori causali che sono individuati in fattori:

- societari (macro): dove è possibile ricondurre il tema dell'impunità, la svalutazione della donna, la mascolinità, il modo in cui la violenza viene trattata nei media;
- istituzionali (meso): sanzioni non attuabili, discriminazione, "codici d'onore", povertà;
- familiari, comunitari (micro): approvazione dei pari, stereotipi, miti, opportunità, stress familiare;
- individuali: deficit emozionali e cognitivi, sessualità depersonalizzante, impulsi di sessualità perversa, situazioni emotive post-trauma.

Sebbene i programmi per autori non possano avere effetti mutevoli ad ogni livello, è necessario che comprendano e leggano la violenza a partire da tutti i livelli sopra considerati; nello specifico è necessario comprendere come ogni livello possa influenzare la presa di responsabilità dell'uomo autore di violenza.

È suggerito dal WWP EN che i percorsi per autori utilizzino approcci integrati sia di tipo culturale che clinico. Gli operatori possono implementare metodi sia gruppali che individuali al fine di promuovere il cambiamento nelle persone che accedono ai percorsi.

Infine, le basi teoriche dei programmi per autori necessitano di essere integrate a un più ampio processo culturale e politico che mira all'abolizione della violenza di genere, alle gerarchie basate sul genere, e a tutte quelle forme personali e strutturali di violenza e discriminazione.

3.4.2 Gli approcci prevalenti dei percorsi per persone indicate come autori di violenza

Provando ad approfondire le esperienze nazionali ed internazionali è possibile individuare quattro approcci teorici differenti al lavoro con gli uomini autori di violenza. Grifoni, nel suo contributo del 2016, identifica quattro teorie principali di interpretazione del fenomeno della violenza di genere:

- le teorie sistemiche, che identificano le cause della violenza di genere in problematiche relazionali interne all'organizzazione familiare, come per esempio la necessità dell'uomo di riequilibrare uno squilibrio dettato dalla percezione della compagna come più competente e dotata di maggior capacità critica;
- le teorie individuali, che identificano le cause del comportamento violento in qualche caratteristica personologica e di disagio psichico e/o psichiatrico dell'individuo;
- le teorie dell'apprendimento sociale, che insistono sull'interpretazione della violenza come comportamento appreso dai modelli ambientali e familiari dell'uomo;

- le teorie pro-femministe, che focalizzano l'attenzione sulla violenza come espressione del dominio della società patriarcale e del disequilibrio di potere tra uomo e donna, a discapito di quest'ultima.

L'autore evidenzia il rischio di adottare modelli unicausali alla lettura del fenomeno in quanto ogni singolo modello non permette di accedere ad una comprensione complessiva, integrata e olistica del fenomeno della violenza. L'importanza, inoltre, di tali teorie sta nel fatto che, da ogni teoria causale, scaturiscono differenti approcci di intervento in termini di obiettivi, aree e percorsi di aiuto. Proprio tali approcci teorici di intervento sono stati individuati, da Creazzo e Bianchi (2009), in quattro tipologie predominanti. Come si potrà ben comprendere, gli approcci, si rifanno alle teorie causali sopra riportate.

- approccio psicodinamico: sostiene la necessità di lavorare sul passato per modificare il presente che vede il realizzarsi del comportamento violento come sintomo di un disagio soggettivo. Nel concreto gli interventi sono percorsi individuali tra terapeuta e paziente. La critica mossa a questo approccio è quella di non tenere in considerazione la lettura sociopolitica basata sul genere della violenza e di conseguenza non lavorare affinché l'uomo assuma il senso di responsabilità di quanto compiuto;
- approccio cognitivo comportamentale: esso focalizza l'attenzione sulla necessità di modificare le distorsioni cognitive, ovvero le emozioni e i comportamenti che da esse conseguono. Di fatto i percorsi proposti si focalizzano su programmi volti all'apprendimento di tecniche di gestione delle emozioni e della rabbia, programmi appunto chiamati "anger management". La critica principale a tale approccio è quella di fornire tecniche che possono essere superficiali senza andare nel profondo significato della violenza tra uomo e donna; tali tecniche non risultano essere focalizzate per la sola violenza di genere, ma per la gestione della rabbia nel suo complesso. Questo approccio pare dimenticare il carattere gender-based della violenza tra uomo e donna;
- approccio interazionista sistemico: la coppia è considerata come unità inscindibile e la violenza come problema interpersonale dove la responsabilità dell'atto violento è ricondotto a entrambe le persone in relazione. Di fatto questo approccio prevede percorsi di terapia di coppia che rappresentano la critica principale a questo metodo in quanto sottopone la donna al rischio di incorrere in una nuova forma di violenza. La seconda critica è l'idea che la responsabilità della violenza vada ricondotta a entrambe le parti in relazione;

- approccio pro-femminista – in altri testi identificato come educativo-culturale: la violenza è ricondotta alla disparità di potere esistente tra uomini e donne a livello sociale e i singoli comportamenti degli uomini sono visti come intenzionali e funzionali per mantenere una posizione di controllo. Di fatto il pensiero Femminista offre un'lettura gender-based della violenza e propone programmi privilegiando il lavoro in gruppo e un approccio cognitivo-comportamentale dove i primi ad essere messi in discussione sono gli stereotipi relativi ai ruoli di genere. La critica mossa a questo approccio è l'elevata richiesta di messa in discussione per gli uomini che genera l'abbandono degli stessi dei percorsi di aiuto.

A livello internazionale è importante evidenziare la presenza del modello *Duluth*, sviluppato da Pence e Paymar nel 1993 e che prende il nome dalla località del Minnesota dove è stato teorizzato. Il modello è profondamente radicato in un approccio teorico basato su concetti legati al femminismo e ai temi socio-culturali di dominazione e controllo dove la violenza intima tra partner è utilizzata dall'uomo per esibire il suo potere e ristabilire il suo controllo sulla partner vittima (Pence, Paymar, 1993). Lo strumento principale del modello Duluth è la "Ruota del Potere e Controllo" (Fig. 2) attraverso la quale si apprendono le modalità con cui l'autore utilizza il privilegio maschile, le emozioni, la violenza economica, la violenza fisica, l'intimidazione e l'isolamento per controllare la donna vittima.



Fig. 2: Ruota del potere e controllo. (Pence, Paymar, 1993)

La specificità del modello Duluth è la risposta coordinata e comunitaria alla violenza di genere ed in particolare al lavoro con gli autori. Esso prevede un lavoro comunitario che sia finalizzato alla protezione e al sostegno della vittima (in senso emancipatorio) e al contempo un lavoro sulla presa di responsabilità per l'autore attraverso programmi a loro dedicati (Pence, Pymar, 1993). Il format proposto nei programmi per autori è di tipo educativo – culturale con l'utilizzo di tecniche cognitive comportamentali. La centralità della comunità è richiamata nello strumento CCR – Coordinate Community Response sviluppato insieme a enti e personale della giustizia civile e penale, membri della comunità, avvocati e vittime (Pence, Pymar, 1993). Il CCR ha l'obiettivo di definire protocolli, procedure e politiche finalizzate alla connessione e integrazione dei professionisti di differenti servizi. Inoltre, è obiettivo del CCR, creare processi di dialogo tra le diverse agenzie del territorio, membri della comunità compresi, sia per definire strategie di contrasto a livello sistemico, sia con la finalità di occuparsi di singole situazioni di violenza (Pence, Pymar, 1993).

3.4.3 Il Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023

Il Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio di Ministri Italiano ha approvato il *Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne* al fine di programmare l'azione strategica e operativa al fine di individuare strutture, interventi e risorse adeguate a contrastare il fenomeno della violenza di genere. Il Piano Strategico identifica quattro assi tematici al cui interno sono individuate le priorità di azione e le rispettive aree di intervento. I quattro assi sono:

- Prevenzione
- Protezione e sostegno
- Perseguire e punire
- Assistenza e promozione

Ai fini del presente lavoro, focalizzato sulle persone che agiscono violenza, appare saliente accennare che all'interno dell'Asse Prevenzione ci è la priorità 1.5 *Rafforzare la prevenzione terziaria della recidiva per uomini autori di violenza e di reati relativi alla violenza contro le donne* mentre è nell'Asse perseguire e punire che sono state individuate le quattro priorità più salienti in tema di lavoro con le persone indicate come autori. Esse sono:

1. garantire procedure e strumenti condivisi per la tutela delle donne vittime di violenza che consentano una efficace e rapida valutazione e gestione del rischio di letalità, di reiterazione e di recidiva anche attraverso il rafforzamento della collaborazione tra tutti gli stakeholder istituzionali coinvolti;
2. definire un modello condiviso di approccio, trattazione, gestione e valutazione del rischio all'interno del reparto sicurezza;
3. migliorare l'efficacia dei procedimenti giudiziari nell'applicazione di misure cautelari e della sospensione condizionale della pena;
4. definire Linee guida per l'analisi ed il monitoraggio qualitativo e quantitativo degli interventi svolti nell'ambito dei programmi per uomini maltrattanti.

La priorità quattro rappresenta un elemento fondamentale per i programmi rivolti agli autori di violenza, che divengono parte integrante dell'azione sistemica al contrasto alla violenza di genere. Tale priorità deriva da considerazioni e riflessioni circa il nuovo quadro giuridico sopra presentato, così come dalla rilettura critica delle prime esperienze di programmi per autori di violenza. Il Piano, infatti, precisa che la legge sul Codice Rosso ha introdotto importanti novità materia di violenza domestica e di genere. Tra queste, ha istituzionalizzato per la prima volta in Italia la previsione della "rieducazione" della persona condannata, in un'ottica di giustizia riparativa. Ciò ha comportato un notevole aumento delle richieste di trattamento presso tutti i centri per autori di violenze, aprendo tuttavia un nuovo contesto che presenta alcuni rischi, che vanno prontamente prevenuti e che riguardano:

1. *l'assenza di una chiara definizione degli standard di qualità e dei requisiti dei programmi di intervento, il proliferare di proposte inappropriate ed anzi pericolose da parte di enti e/o professionisti senza alcuna formazione specifica;*
2. *una disomogenea applicazione delle norme sul territorio nazionale, in quanto i diversi Uffici Giudiziari adottano prassi differenziate sia per l'invio degli autori di reato al trattamento, sia per il monitoraggio delle misure, sia per le richieste di informazioni e attestazioni agli enti che erogano il servizio;*
3. *la prescrizione legislativa che tali interventi siano a carico del condannato senza oneri per la finanza pubblica, art. 6 della Legge 69/2019, è elemento che rischia di discriminare in base al censo coloro che possono accedere al trattamento, non garantendolo ai non abbienti e, contemporaneamente, di discriminare gli autori di reato perseguiti proprio in base al Codice Rosso rispetto a quelli sottoposti ad ammonimento del Questore in base alla Legge 119/2013, per i quali è previsto il trattamento gratuito. Proprio a partire dalla Raccomandazione 117 del Grevio*

all'Italia, è necessario che il presente Piano concretizzi gli standard minimi per i programmi rivolti agli autori di violenza di genere, adottando misure per garantire che solo i soggetti che operano in conformità alle disposizioni della Convenzione di Istanbul e delle buone prassi riconosciute a livello nazionale ed internazionale siano abilitati a realizzare gli interventi e identificati nell'ambito dell'Accordo Stato- Regioni. Ciò è necessario per garantire che i programmi messi in atto rispettino il principio di ammissione di responsabilità da parte degli autori di violenza, collaborando con i servizi specialistici per le donne e mettendo in primo piano la sicurezza e la tutela delle vittime. (Piano Strategico Nazionale, 2021, p. 41)

Tali presupposti, alla base dell'identificazione della priorità quattro, hanno generato le seguenti azioni di intervento definite dal Piano:

- *definizione delle Linee guida nazionali, da predisporre per il trattamento nei percorsi con uomini maltrattanti nell'ambito di un sistema di controllo completo dei criteri per la certificazione dei metodi, dei percorsi e per la verifica degli esiti;*
- *lo stanziamento di risorse dedicate per aumentare il numero di programmi disponibili, aggiuntive alle risorse destinate al sostegno delle vittime, d'intesa con le Regioni e le Province autonome;*
- *istituzione dell'osservatorio per la raccolta dati, il monitoraggio dei casi di violenza maschile contro le donne nonché dei casi di femminicidio (includendo le variabili quali quantitative descrittive del fenomeno) e la valutazione dell'efficacia dei programmi di trattamento degli autori rispetto alla riduzione/interruzione della violenza, in accordo con gli enti e le associazioni che lavorano con i maltrattanti. (Piano Strategico Nazionale, 2011, pp. 44-45).*

Alla luce del Piano Strategico Nazionale viene emanato il DPCM di ripartizione delle risorse destinate al finanziamento di programmi di intervento rivolti agli uomini autori di violenza e dei centri per uomini autori di violenza del 26 settembre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 febbraio 2023. All'art. 1 comma 1 del suddetto decreto vengono identificate le risorse da destinare ai programmi per autori di violenza:

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 26-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dell'art. 1, commi 661 e 669, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in base ai seguenti criteri:

a) euro 7.000.000,00 all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti, ai sensi dell'art. 26-bis del decreto-legge n. 104 del 2020;

b) euro 1.000.000,00 all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti nonche' al loro funzionamento, ai sensi dell'art. 1, comma 661, lettera a) della legge n. 234 del 2021;

c) euro 1.000.000,00 alle attivita' di monitoraggio e raccolta di dati, ai sensi dell'art. 1, comma 661, lettera b) e comma 665 della legge n. 234 del 2021.

3.4.4 La regolamentazione italiana dei centri di aiuto: l'Intesa Stato – Regioni

Nel solco delle priorità che il Piano Strategico Nazionale ha sancito, si inserisce l'Intesa Stato Regioni, firmata nel settembre 2022, sui requisiti minimi dei centri per uomini autori di violenza e di genere. L'intesa si pone l'obiettivo di uniformare le esperienze presenti sul territorio nazionale sotto diversi profili sia organizzativi, statuari che di funzionamento. È obiettivo dell'intesa, inoltre, porre soglie sui requisiti minimi al fine di limitare esperienze che si discostino dall'obiettivo principale dei centri. L'intesa è composta di 12 articoli così suddivisi:

- Art. 1 – Definizione
- Art. 2 – Lavoro in rete
- Art. 3 – Requisiti strutturali e organizzativi
- Art. 4 – Personale: qualifiche e formazione
- Art. 5 – Prestazioni minime garantite
- Art. 6 – Sicurezza delle vittime
- Art. 7 – Attività di verifica e monitoraggio – Flusso informativo
- Art. 8 – Trattamento dei dati personali
- Art. 9 – Accesso ai finanziamenti
- Art. 10 – Elenchi e/o registri regionali dei Centri per Uomini autori o potenziali autori di violenza
- Art. 11 – Riesame dell'Intesa
- Art. 12 – Norma transitoria

Ai fini del presente lavoro è utile soffermarsi sui soli punti salienti dell'intero documento. In primis è importante sottolineare la nascita di una definizione italiana sancita normativamente; essa è così formulata:

I Centri per Uomini autori o potenziali autori di violenza di genere, d'ora in poi definiti C.U.A.V., sono strutture il cui personale attua i programmi rivolti agli autori di atti di violenza domestica e sessuale e di genere, per incoraggiarli a adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, al fine di modificare i

modelli comportamentali violenti e a prevenire la recidiva. Tali programmi possono essere realizzati sia all'interno sia all'esterno delle mura penitenziarie. (Art. 1, comma 1)

Il comma 2, dell'art. 1, identifica l'obiettivo dei C.U.A.V. nella prevenzione e interruzione dei comportamenti violenti riservando attenzione prioritaria alla sicurezza e al rispetto dei diritti umani della donna e dei/delle figli/e minori, nonché nella limitazione delle recidive favorendo l'adozione di comportamenti alternativi da parte degli autori, facendo loro riconoscere la responsabilità mediante l'acquisizione di consapevolezza della violenza agita. Tale obiettivo si basa sul presupposto, sancito anche nel Preambolo della Convenzione del Consiglio D'Europa sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne, *che sia possibile un cambiamento, poiché la violenza nella maggior parte dei casi è un comportamento appreso e una scelta, che si possono modificare attraverso l'accompagnamento e la responsabilizzazione* (comma 5, Art. 1).

Secondo l'intesa, inoltre, I C.U.A.V. possono essere gestiti da enti pubblici e locali, in forma singola o associata, enti del servizio sanitario, enti ed organismi del Terzo settore che abbiano maturato comprovate esperienze e competenze nell'ambito degli interventi di presa in carico e accompagnamento degli uomini autori di violenza e da tutti i soggetti sopraccitati di concerto, intesa o in forma associata (comma 7, art. 1)

Nella costituzione dell'équipe di lavoro dei C.U.A.V. è richiesta *multidisciplinarietà, garantendo la possibilità ai C.U.A.V. di fornire risposte adeguate a bisogni complessi [...]* (comma 2, Art. 4). Infine, *l'équipe del C.U.A.V. è formata da almeno tre operatori/operatrici e deve comprendere almeno un/a professionista con la qualifica di psicoterapeuta o psicologo/a con una formazione specifica nel campo della violenza di genere. L'équipe può comprendere altre figure professionali quali educatore/trice professionale, assistente sociale, psichiatra, avvocato/a, mediatore/trice interculturale, mediatore/trice linguistico-culturale, criminologo/a.* (commi 3 e 4, Art. 4).

Fra le prestazioni minime garantite (Art. 5) vi sono: accesso ai servizi, colloqui di valutazione, presa in carico (Individuale e/o di gruppo), valutazione del rischio e attività di prevenzione primaria. Interessante è la specifica rispetto alla valutazione iniziale la quale, *[...] svolta con gli strumenti tipici di ogni figura professionale e con strumenti di valutazione del rischio, avrà come oggetto la qualità ed il livello della motivazione, la presenza di condizioni non trattate ostative l'intervento (dipendenze patologiche, disturbi psichiatrici, deficit psicofisici inabilitanti la soggettività ecc.), l'intenzione e la concreta possibilità di partecipare agli interventi proposti per tutta la durata del programma. [...]* (comma 1, let. B, Art. 5).

3.5 I riferimenti normativi

3.5.1 Fonti Internazionali

Nella Raccomandazione 19, del 1992, all'interno della CEDAW, le Nazioni Unite, alla lettera r) dell'art. 24 vengono presentate le misure necessarie per superare la violenza familiare. Esse includono, al punto IV), "programmi di riabilitazione per gli autori di violenza domestica".

La Risoluzione del Parlamento Europeo, del 5 aprile 2011, al punto 24, ribadisce la necessità di lavorare tanto con le vittime quanto con gli aggressori, al fine di responsabilizzare maggiormente questi ultimi ed aiutare a modificare stereotipi e credenze radicate nella società che aiutano a perpetuare le condizioni che generano la violenza di genere e l'accettazione della stessa.

Infine, il documento maggiormente vincolante e quindi quello che ha introdotto nel nostro ordinamento la necessità di prevedere, all'interno di interventi sociali e legislativi, percorsi per uomini autori di violenza, è la *Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa*. L'articolo 26 della convenzione cita come di seguito:

Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per istituire o sostenere programmi rivolti agli autori di atti di violenza domestica, per incoraggiarli ad adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, al fine di prevenire nuove violenze e modificare i modelli comportamentali violenti. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per istituire o sostenere programmi di trattamento per prevenire la recidiva, in particolare per i reati di natura sessuale. Nell'adottare le misure di cui ai paragrafi 1 e 2, le Parti si accertano che la sicurezza, il supporto e i diritti umani delle vittime siano una priorità e che tali programmi, se del caso, siano stabiliti ed attuati in stretto coordinamento con i servizi specializzati di sostegno alle vittime [Art. 26, Conv. Istanbul, 2013].

Le indicazioni fornite dalla Convenzione sono chiare: da un lato si chiede agli stati di investire e programmare interventi per uomini autori di violenza, introducendo però il tema della priorità alla sicurezza, supporto e diritti umani delle vittime, che tradotto significa priorità in termini di destinazione di finanziamenti. La convenzione pare riconoscere l'importanza dei percorsi per gli uomini, ma che questi non debbano ottenere finanziamenti di sostegno in via prioritaria a discapito dei programmi a sostegno delle vittime. Infine, la convenzione esorta all'integrazione tra servizi che si occupano di vittime e di autori.

3.5.2 Fonti nazionali: modifiche al Codice penale, all'ordinamento penitenziario e istituto dell'ammonimento

La normativa nazionale di riferimento, fermi restando gli obblighi internazionali citati, è il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, che in particolare, all'articolo 5, ha previsto l'adozione di un Piano straordinario di azione contro la violenza di genere, il quale, tra le proprie finalità, indica espressamente quella di *promuovere lo sviluppo e l'attivazione, in tutto il territorio nazionale, di azioni, basate su metodologie consolidate e coerenti con linee guida appositamente predisposte, di recupero e di accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive, al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di recidiva.*

Guardando a coloro che sono condannati per reati di violenza di genere è necessario citare la legge 69/2019 - *modifiche al Codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. c.d. Codice Rosso* – dove all'art. 6 - *Modifica all'articolo 165 del Codice penale in materia di sospensione condizionale della pena* si legge:

All'articolo 165 del codice penale, dopo il quarto comma e' inserito il seguente:

«Nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché' agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena e' comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati».

Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri derivanti dalla partecipazione ai corsi di recupero di cui all'articolo 165 del Codice penale, come modificato dal citato comma 1, sono a carico del condannato.

L'articolo sostiene che, l'eventuale sospensione condizionale della pena per i reati di maltrattamenti contro familiari, violenza sessuale, lesioni personali, atti persecutori e rispettive aggravanti, deve avere come presupposto la partecipazione e percorsi di recupero per uomini autori di violenza presso enti o associazioni dedicate. Le spese sostenute per tale percorso, nelle intenzioni della L. 69/2019, sono a carico del condannato e non della finanza pubblica.

La L. 69/2019, inoltre, fa riferimento ai percorsi per uomini autori di violenza anche all'art. 17 - *modifiche all'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori*. Esso cita:

All'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «nonche' agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenn» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' agli articoli 572, 583-quinquies, 609-bis, 609-octies e 612-bis del medesimo codice»;

b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. Le persone condannate per i delitti di cui al comma 1 possono essere ammesse a seguire percorsi di reinserimento nella societa' e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, organizzati previo accordo tra i suddetti enti o associazioni e gli istituti penitenziari»;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori».

L'art. 17 pone modifiche all'articolo 13 della L. 354/75 ovvero alle norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà trasformandone la rubrica in *Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori*. La prima modifica è al comma 1 con l'ampliamento dell'ambito di applicazione anche agli articoli 572 (maltrattamento contro familiari), 583quinquies (deformazione mediante lesione permanente al viso), 612bis (atti persecutori) ai già presenti 609bis (violenza sessuale) e 609octies (violenza sessuale di gruppo). È introdotto inoltre il comma 1bis alla precedente versione dell'articolo 13 della L. 354/75. Il nuovo comma introduce la possibilità che i condannati di cui agli articoli sopra possano aderire a percorsi dedicati per uomini autori di violenza, previo accordo tra gli istituti penitenziari e le associazioni /enti che attivano i percorsi per autori.

Le modifiche apportate dalla L. 69/2019 sopra presentate si riferiscono ad interventi con autori di violenza già condannati. I programmi per autori di violenza, però, non richiedono, come requisito, la presenza di una condanna bensì essi sono rivolti a tutti coloro che ritengono utile un percorso personale circa i propri agiti violenti. In questo senso anche la normativa nazionale ha trovato spazio nell'invitare gli uomini che agiscono violenza ad aderire a programmi specifici anche in assenza di procedimenti penali o condanne a loro carico. In tale ottica è necessario presentare l'istituto dell'ammonimento del questore normato dall'art. 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38.

Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis [atti persecutori] del Codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.

Il questore, assunte, se necessario, informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti e' stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore valuta l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni. [...]

L'istituto dell'ammonimento, presentato nella sostanza al comma 2, è nato come strumento assieme al delitto di atti persecutori ed è per esso pensato. Con il DL 93/2013, convertito in legge con la L 119/2013, l'ammonimento è stato esteso anche ad altri delitti. All'art. 3 del DL 11/2009 intitolato misure di prevenzione per condotte di violenza domestica, l'istituto dell'ammonimento viene esteso anche per condotte di violenza domestica ricalcando quanto previsto per il reato di stalking.

1. Nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli 581, nonché 582, secondo comma, consumato o tentato, del codice penale, nell'ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto. Ai fini del presente articolo si intendono per violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non

episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima. [...]

5.bis. Quando il questore procede all'ammonimento ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, come modificato dal presente decreto, e del presente articolo, informa senza indugio l'autore del fatto circa i servizi disponibili sul territorio, inclusi i consultori familiari, i servizi di salute mentale e i servizi per le dipendenze, come individuati dal Piano di cui all'articolo 5, finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere.

L'ammonimento rappresenta, di fatto, lo strumento attraverso cui l'uomo che ha agito violenza, per il quale non vi sono procedimenti penali attivi, incontra l'organo di pubblica sicurezza che lo richiama circa le condotte attuate. L'ammonimento diviene il momento e l'occasione al fine di suggerire alla persona indicata come autore di violenza la partecipazione a percorsi pensati e dedicati agli autori di violenza.

Esempio concreto di questo processo è il *Procollo Zeus* della Polizia di Stato (<https://www.poliziadistato.it/articolo/protocollo-zeus>). L'esperienza, oggi promossa in molteplici questure del territorio italiano, ha preso avvio presso la questura di Milano dove la divisione anticrimine, nel 2018, ha sottoscritto con il Centro italiano per la promozione e la mediazione (Cipm), il Protocollo Zeus, un'intesa in materia di atti persecutori e maltrattamenti che ha lo scopo di intercettare le condotte a rischio. Il protocollo prevede una sinergia particolare tra operatori della questura e del Cipm coinvolti nell'intervento di prevenzione. Il questore, ammonita la persona, la "invita formalmente" a prendere contatto con gli operatori del Cipm per accedere ad un percorso – gratuito – di riflessione sulle sue condotte moleste, per esempio sulla difficoltà nel controllo della rabbia.

L'istituto dell'ammonimento è oggetto di modifiche a seguito dell'approvazione della Legge 168/2023 *Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza*. L'articolo 1 - *Rafforzamento delle misure in tema di ammonimento e di informazione alle vittime* - amplia l'ambito di applicazione della disciplina dell'ammonimento del questore sia d'ufficio che su richiesta della persona offesa. Si prevede, inoltre, che il prefetto possa adottare, a determinate condizioni, misure di vigilanza dinamica, nel caso di rischio di commissione di reati riguardanti la violenza di genere o domestica. Esso amplia, infine,

l'ambito oggettivo di applicazione degli obblighi informativi alle vittime di violenza da parte delle forze dell'ordine, dei presidi sanitari e delle istituzioni pubbliche. In particolare, il comma 1 interviene in materia di misure di prevenzione modificando l'art. 3 del decreto-legge 93/2013. La lett. a) del comma 1 estende l'applicabilità della misura di prevenzione dell'ammonimento del questore anche ai casi in cui vengano in rilievo fatti riconducibili ai reati - consumati o tentati - di violenza privata (art. 610 c.p.), di minaccia aggravata (art. 612, secondo comma, c.p.), di atti persecutori (art. 612-bis c.p.), di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, il c.d. *revenge porn* (art. 612-ter c.p.), di violazione di domicilio (art. 614 c.p.) e di danneggiamento (art. 635 c.p.). La disposizione in esame interviene inoltre sulla definizione di violenza domestica inserendovi anche la cosiddetta violenza assistita ovvero la violenza commessa alla presenza di soggetti minori di età. La commissione degli atti in presenza di minorenni diventa quindi un ulteriore, autonomo elemento idoneo ad integrare il requisito della violenza domestica. La lett. c) aggiunge i commi 5-ter, 5-quater e 5-quinquies al medesimo art. 3 del DL 93/2013. In particolare, il comma 5-ter è volto a prevedere che la misura di prevenzione in esame può essere revocata su istanza dell'ammonito non prima che siano decorsi tre anni dalla sua emissione, valutata la partecipazione del soggetto ad appositi percorsi di recupero e tenuto conto dei relativi esiti.

3.5.3 Iniziative Regionali Lombarde

Anche Regione Lombardia, all'interno del proprio quadro normativo e programmatico, promuove e sostiene i programmi rivolti a persone indicate come autori di violenza.

Attraverso la Legge Regionale n. 11/2012 - *Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza* - e con il Piano Regionale 2015-1028, Regione Lombardia pone le basi per l'organizzazione e consolidamento dei servizi a sostegno delle vittime lasciando i programmi per autori di violenza in una posizione marginale. Nel solo articolo 8, comma 1, lett. C della L.R. 11/2012 si sottolinea che *la Regione favorisce e promuove la formazione e l'aggiornamento degli operatori sociali, sanitari e degli altri soggetti che operano a contatto con soggetti violenti o maltrattanti.*

È con il Piano Quadriennale Regionale per le Politiche di parità, di prevenzione, e contrasto alla violenza contro le donne 2020/2023 (PQR 20_23) che Regione Lombardia dichiara che *sono ora maturi i tempi per sperimentare e avviare la strutturazione di un sistema di interventi per gli uomini autori di violenza, anche nell'ottica di attuazione della legge n. 69/2019 (cd. Codice Rosso) nonché di prevenzione della recidiva* (PQR 20_23 p.54).

Organizzato, al pari del Piano Nazionale, in assi, priorità e aree di intervento, il Piano Quadriennale lombardo prevede quattro assi principali:

- Prevenzione;
- Protezione e sostegno;
- Perseguire e punire;
- Promozione, assistenza e governance.

L'asse Perseguire e Punire vede, al suo interno, la presenza di tre priorità, la cui terza si sostanzia nel promuovere azioni volte al trattamento degli autori di violenza. Le aree di intervento legate a questa priorità sono le seguenti:

- costituzione un gruppo di lavoro, aperto alla partecipazione di professionisti competenti e soggetti impegnati sul tema, per “approfondire” e condividere prassi e metodi di intervento con autori di violenza;
- mappatura dei servizi e dei progetti dedicati a uomini maltrattanti, già realizzati o in corso di realizzazione sul territorio regionale, per individuare buone pratiche meritevoli di essere riproposte per allargarne la sperimentazione ad altre aree del territorio lombardo;
- promozione di una collaborazione con le ATS, UEPE E USSM;
- contestualmente all'avvio di una nuova programmazione di interventi rivolti agli uomini maltrattanti, sono incentivate le connessioni tra le reti antiviolenza e i soggetti attuatori dei suddetti interventi. Resta fermo il divieto di applicare metodologie il cui ricorso è esplicitamente proibito dalla Convenzione di Istanbul, quali le pratiche di conciliazione e mediazione familiare;
- promozione di iniziative di formazione e sensibilizzazione rivolte agli operatori dei servizi che, entrando in contatto con autori di violenza, possono contribuire all'individuazione dei possibili utenti che potrebbero beneficiare dei percorsi sperimentali. In particolare, tali iniziative saranno rivolte agli operatori dei servizi relativi alle dipendenze (SERT, NOA) e alla salute mentale (CPS) per attivare anche percorsi all'esterno degli istituti penitenziari e incentivare le segnalazioni di uomini violenti non sottoposti a provvedimenti di detenzione o a rischio di comportamenti violenti.
-

3.6 Lo stato dell'arte nel contesto italiano

3.6.1 La relazione della Commissione Parlamentare di Inchiesta sul Femminicidio

La situazione italiana dei percorsi per autori di violenza è bene rappresentata dalla *Relazione sui percorsi trattamentali per uomini autori di violenza nelle relazioni affettive e di*

genere: prevenire e trattare la violenza maschile sulle donne per mettere in sicurezza le vittime approvata dalla Commissione Parlamentare di inchiesta sul femminicidio e su ogni forma di violenza di genere ha approvato, nel febbraio 2022. La Commissione appunta che l'assenza di un quadro attuativo nazionale di riferimento e, fino a poco tempo prima del 2022, di un reale interesse da parte di istituzioni di livello nazionale e internazionale verso i programmi per autori di violenza, ha fatto sì che tali esperienze mantenessero sempre dimensioni contenute. È bene precisare che la relazione della Commissione è approvata prima dell'introduzione delle Linee Guida dell'Intesa Stato – Regioni, firmate nel settembre 2022. La Commissione, inoltre, afferma che *se oggi è maturo il tempo per superare lo spontaneismo, si può certamente affermare che per una certa fase esso sia stato un valore aggiunto che ha permesso alle iniziative di svilupparsi in direzioni differenti, mantenendo ampia libertà nella sperimentazione. La matrice propria del privato sociale ha inoltre creato le condizioni affinché le esperienze locali entrassero in reciproca sinergia, anche a livello internazionale, costituendo spontaneamente reti, condividendo esperienze e creando nel tempo standard comuni* (Senato, Doc. XXII-bis n. 8., XVIII Legislatura, p. 42). L'evoluzione italiana, sulla spinta del privato sociale, ha portato ad una distribuzione locale dei programmi per autori con una maggiore concentrazione nel centro-nord d'Italia (Senato, Doc. XXII-bis n. 8., XVIII Legislatura, p. 42).

3.6.2 I dati dei percorsi per autori di violenza in Italia

Per accedere a dati nazionali, che forniscano un quadro complessivo italiano, è necessario guardare ad un'analisi condotta da IRPPS-CNR in collaborazione con il Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio e aggiornata al 31 dicembre 2021. La stessa Commissione Parlamentare sopra citata si affida alla rilevazione IRPPS-CNR oltre che a dati regionali prodotti dalle realtà del privato sociale.

I dati dell'IRPPS – CNR di seguito presentati verranno integrati, laddove utile e possibile, da dati relativi ad una mappatura svolta da chi scrive nel 2019 attraverso interviste telefoniche ai referenti e/o coordinatori dei percorsi per autori di violenza in Regione Lombardia.

Al 31 dicembre 2017 erano 59 i programmi rivolti ad autori di violenza presenti in Italia (IRPPS-CNR, 2018). Per comparare il dato si può dire che nel 2019, nella sola Regione Lombardia, erano attivi 79 centri antiviolenza rivolti alle vittime (<https://www.dati.lombardia.it/Famiglia/CENTRI-ANTIVIOLENZA/jvq8-53gf>). Dalla rilevazione personalmente condotta nel 2019, in Regione Lombardia erano presenti 6 differenti percorsi per autori di violenza, rispettivamente nelle provincie di Bergamo, Como,

Brescia, e Cremona. Secondo i dati IRPPS – CNR la distribuzione dei programmi è maggiormente concentrata nel centro-nord Italia (Fig. 3).




Fig. 3: Distribuzione italiana dei percorsi per autori al 31/12/2017 (IRPPS-CNR, 2018)

I promotori dei programmi sono prevalentemente organizzazioni del privato sociale, circa il 60%, seguiti da enti pubblici (40%) ed enti religiosi (5% circa).

Al pari, nella rilevazione effettuata nel 2019³, come mostra Tab. 2, i promotori sono principalmente del privato sociale, con alcune eccezioni di enti pubblici.

ORGANIZZAZIONE	ANNO DI AVVIO	CHI GESTISCE IL PROGETTO
Cerchio degli uomini - BRESCIA	2013	Associazione di volontariato
Sede CAM CREMONA	2014	Associazione di promozione sociale (APS)
Centro Mediazione Penale (CIPM) MILANO	2009	Cooperativa Sociale - CIPM
Centro SAVID - MILANO	2009	Università Statale di Milano Dipartimento di Criminologia
Uomini non più violenti si diventa VARESE, LODI, MILANO	2011	Associazione Culturale Forum Lou Salomé
Spazio per uomini che vogliono cambiare COMO	2014	Icarus - S.C.A.R.L. (Società Consortile a Responsabilità Limitata)

Tab. 2: Promotori programmi per autori Regione Lombardia, rilevazione 2019. (Tesi magistrale del candidato).

Tra le attività proposte dai programmi per autori di violenza vi si trovano principalmente percorsi votati alla psicoterapia e sostegno psicologico, con anche linee di ascolto telefoniche e percorsi di sostegno alla genitorialità (IRPPS-CNR, 2018). Residuali appaiono gli interventi sociali di sostegno alle dimensioni di vita dell'autore (IRPPS-CNR,

³ Tesi di Laurea Magistrale dal titolo: *I percorsi di aiuto con uomini autori di violenza e il contributo del Social Work: esperienze lombarde e internazionali*. È stata svolta una mappatura dei percorsi presenti in regione Lombardia attraverso interviste telefoniche semi-strutturate ai responsabili/referenti di ogni progetto/percorso per autori di violenza.

2018). Dati simili, circa le prestazioni, si trovano tra la rilevazione IRPPS-CNR (Fig. 5, Fig.6 e Fig. 7) e quella di chi scrive (Fig. 8). Nelle medesime figure, inoltre, è possibile apprendere le professioni che esercitano all'interno dei programmi per autori di violenza.




Fig. 4: Prestazioni erogate da programmi per autori, al 31/12/2017. Valori %. (IRPPS-CNR, 2018)




Fig. 5: Numero di programmi per modalità di intervento. Valori %. (IRPPS-CNR, 2018)




Fig. 6: Le professionalità presenti nei programmi (% sul totale dei programmi) (IRPPS-CNR, 2018)

Organizzazione	Interventi proposti (in via ordinaria)	Professionisti che operano all'interno del servizio/progetto	Compenso operatori
Cerchio degli uomini BRESCIA	Gruppo AMA	1 psicologo 3 psicoterapeuti (3 maschi, 1 femmina)	Non retribuiti
Sede CAM CREMONA	Gruppo tematico	1 psicologo 3 psicoterapeuti 1 operatore sanitario (4 femmine, 1 maschio)	Non retribuiti
Centro Mediazione Penale (CIPM) MILANO	Gruppo di trattamento + Circoli Sostegno e Responsabilità	Psicologo, psicoterapeuta, mediatore, psico-pedagogista, criminologo + Volontari	Retribuiti
Centro SAVID - MILANO	Percorso individuale di stampo criminologico	3 psicologi criminologi (2 femmine, 1 maschio)	Retribuiti
Uomini non più violenti si diventa VARESE, LODI, MILANO	Percorso di psicoterapia individuale + Tutoraggio	4 psicoterapeuti 1 counselor 1 criminologo (tutte femmine)	Non retribuiti
Spazio per uomini che vogliono cambiare COMO	Gruppo tematico	1 psicologo 3 psicoterapeuti 1 antropologo (2 maschi, 3 femmine)	Retribuiti

Fig. 7: Prestazioni e operatori dei programmi di regione Lombardia nel 2019. (Tesi magistrale del candidato).

Saliente è inoltre conoscere le finalità dichiarate da parte dei programmi per autori. Dalla rilevazione IRPPS-CNR (Fig. 9) emergono differenti obiettivi, al primo posto dei quali troviamo la gestione non violenta dei conflitti.



Fig. 8: Le finalità dei programmi, anno 2017. Valori %. (IRPPS-CNR, 2018)

Informazioni sono reperibili anche in merito al numero di uomini che frequentano i programmi. Secondo l'indagine IRPPS-CNR (2018) gli uomini che hanno frequentato effettivamente un programma sono 1.214, ovvero 26,4 in media a programma: quest'ultimo

dato comprende sia coloro che sono stati presi in carico negli anni precedenti sia quelli che vi hanno fatto per la prima volta ingresso durante il 2017. Con specifico riferimento a questi ultimi, 40 programmi hanno registrato complessivamente 573 uomini, ovvero 14,3 in media a programma, mentre quelli che hanno terminato o abbandonato il trattamento sono stati complessivamente 339, in media 8,5 a programma. Nella rilevazione svolta in Regione Lombardia nel 2019 i sei programmi avevano attivato 659 percorsi di aiuto da inizio attività, di cui 119 avviati nell'anno 2019. Per poter leggere questo dato è bene riferirsi ai dati dell'Osservatorio Regionale Antiviolenza di Regione Lombardia, guardando ai nuovi percorsi avviati nel 2018 in favore delle vittime nei centri antiviolenza; è possibile apprendere che si sono registrati: 6646 nuovi contatti che si sono concretizzati in 4295 reali accoglienze di cui 2496 sono stati i percorsi di aiuto attivati a donne vittime di violenza.

Gli ultimi dati presi in esame riguardano la modalità di accesso delle persone indicate come autori di violenza e sperimentata nei programmi per autori (Tab. 3), nonché la presenza o assenza di collaborazione dei servizi per autori con i centri antiviolenza (Fig. 10).

	Totale uomini	Programmi che hanno rilevato il dato	N° medio di uomini per programma
Accesso volontario	485	44	11.0
Inviati da:			
Servizi sociali	193	44	4.4
Autorità giudiziaria	137	39	3.5
Professionisti	122	40	3.1
Ufficio per l'esecuzione penale esterna	90	40	2.3
Centri antiviolenza	44	40	1.1
Servizi per minori	37	39	0.9
Forze di polizia	32	39	0.8
Altro Programma di trattamento	20	41	0.5
Questore	3	37	0,1
Modalità di accesso non indicata	51	7	7.3

Tab. 3: Modalità di accesso dell'uomo ai programmi. (IRPPS-CNR, 2018)




Fig. 9: Collaborazione dei servizi per autori con i centri antiviolenza. (Valori %). (IRPPS-CNR, 2018).

3.6.3 Il rapporto di Valutazione di base GREVIO Italia

Un'ulteriore fonte di informazioni, utile a definire lo stato attuale dei programmi per autori di violenza a livello nazionale, è il rapporto di Valutazione di Base GREVIO Italia del 2019. GREVIO è il comitato di esperti, a livello europeo, dedito alla valutazione dell'applicazione della Convenzione di Istanbul all'interno degli Stati che hanno ratificato la convenzione. L'obiettivo dei rapporti GREVIO è quello di valutare lo stato di avanzamento dei singoli Stati rispetto all'applicazione della Convenzione in particolare sulle misure legislative e di altra natura da adottare per dare efficacia alle disposizioni della Convenzione del Consiglio d'Europa.

Nel valutare l'applicazione dell'articolo 16 della Convenzione, *Programmi d'intervento di carattere preventivo e di trattamento*, il GREVIO riconosce e accoglie positivamente la creazione della rete RELIVE italiana, che sottoforma di associazione racchiude al suo interno 24 programmi per autori sul territorio nazionale, i quali si sono dotati di strumenti di valutazione dei programmi e linee guida comuni ancora prima dell'approvazione dell'Intesa Stato-Regioni.

Il rapporto sottolinea che la mancata omogeneità a livello nazionale, precedente all'Intesa Stato – Regioni, in particolare di esperienze differenti sia nella natura dei soggetti promotori che nell'approccio da essi utilizzato, ha fatto sì che i finanziamenti pubblici stanziati per i programmi per autori di violenza non siano stati uniformemente assegnati a programmi in possesso delle conoscenze e competenze necessarie e che seguono un approccio in linea con i requisiti della *Convenzione di Istanbul*.

Gli inviti che il rapporto GREVIO 2019 muove all'Italia, in materia di programmi per autori, sono riassumibili nei seguenti punti:

- Adozione di standard minimi chiari e uniformi da parte di tutti gli enti e programmi per autori, garantendo inoltre l'adozione di strumenti valutativi dell'efficacia comuni e univoci che sappiano misurare l'impatto a breve e lungo periodo;
- Adottare misure per garantire che solo i programmi che rispondono agli standard uniformi richiesti dalla Convenzione di Istanbul ricevano finanziamenti pubblici;
- Aumentare il numero di programmi disponibili, diversificando anche le fonti di finanziamento;
- Promuovere la partecipazione ai programmi per autori di violenza tramite segnalazioni obbligatorie o volontaria, garantendo una maggiore applicazione uniforme dei meccanismi esistenti (es. ammonimento) prendendo in considerazione la possibilità che gli enti istituzionali possano imporre agli autori di violenza l'obbligo di partecipazione ai programmi.

4 I SERVIZI DI TUTELA MINORILE E LE SPECIFICITÀ NEI CASI DI *INTIMATE PARTNER VIOLENCE*

4.1 Principi e funzionamento dei servizi di tutela minorile

Le Linee di Indirizzo Nazionali in tema di *Intervento con bambini e famiglia in situazione di vulnerabilità*, pubblicate dal Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali nel settembre 2017, sanciscono che l'accompagnamento di bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità costituisce un ambito fondamentale del lavoro di cura e protezione dell'infanzia attraverso la *promozione* di condizioni idonee alla crescita, la *prevenzione* dei rischi che possono ostacolare lo sviluppo del bambino ed infine attraverso la *tutela e protezione* della salute e della sicurezza del bambino.

È già nei principi sanciti dalla Costituzione Italiana che lo Stato pone le basi alla tutela e protezione della famiglia e dell'infanzia. Con l'Articolo 3 della Costituzione si riconoscono pari dignità sociale e uguaglianza a tutti i cittadini, compresi quindi le persone di minore età. Inoltre, con l'Articolo 30 lo Stato è incaricato di intervenire nei casi di incapacità dei genitori, in quanto è sancito che la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. Attraverso l'Articolo 31, inoltre, la Costituzione sancisce che la Repubblica protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Lo sguardo verso l'infanzia, fino alla metà del '900, era mediato e influenzato da filosofie adultocentriche (Landi, 2019). A partire dal 1989 sono state adottate normative internazionali che hanno segnato l'avvio di un processo giuridico e culturale che pone al centro i diritti dell'infanzia e la soggettività dei bambini e ragazzi ai quali vanno garantiti spazi autonomia e libertà (Landi, 2019). I principali documenti internazionali e nazionali in materia di protezione dell'infanzia sono i seguenti⁴:

- Dichiarazione di Ginevra sui diritti del bambino, adottata dalla Società delle Nazioni nel 1924;
- Dichiarazione dei diritti del fanciullo, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1959.
- la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (*Convention on the Rights of the Child*, CRC), adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e entrata in vigore il 2 settembre 1990; In particolare, l'Art. 9 e l'Art. 20. Il primo sancisce il diritto di ogni bambino a vivere con la propria famiglia e mantenere i legami familiari; il secondo afferma che tutti i bambini

⁴ Verranno solamente nominati e non ci si addentrerà nei singoli contenuti essendo essi patrimonio consolidato e facilmente consultabile, nonché per evitare che il presente lavoro devii più del dovuto dall'oggetto di cui tratta. Si veda al riguardo per un approfondimento: Cascone, Ardesi, Gioncada (2021)

temporaneamente o definitivamente privati del loro ambiente familiare hanno diritto ad essere protetti e ricevere aiuti speciali da parte dello Stato;

- La Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, la quale stabilisce che ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo quando ciò sia contrario al suo interesse;
- La Legge 184 del 1983 e s.m.i., attraverso la quale si privilegia la funzione di protezione degli interessi del bambino;
- D. Lgs n. 153 del 2013, che ha introdotto il concetto di responsabilità genitoriale;
- Legge n. 54 del 2006 in materia di separazione e divorzio dei genitori e affidamento dei figli;
- Legge 173 del 2015 in materia di continuità degli affetti dei bambini e bambine in affidamento familiare.

I percorsi di aiuto, dei servizi di tutela minori, oggetto della presente ricerca, sono avviati all'interno di procedimenti giudiziari attivi presso l'Autorità Giudiziaria. La competenza dell'Autorità Giudiziaria è attualmente distribuita fra differenti soggetti: la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, il Tribunale per i Minorenni, il Giudice Tutelare, la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario, il Tribunale Ordinario (Raineri, Corradini, 2022). Al riguardo l'articolo 1, comma 24 della l. 206/2021 - *Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonche' in materia di esecuzione forzata. c.d. Riforma Cartabia* - detta i principi e i criteri direttivi per l'istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, da attuarsi entro il 31 dicembre 2024 in sostituzione alle attuali Autorità Giudiziaria competenti in materia di minorenni.

L'attuale conformazione del sistema giuridico prevede, in materia di minorenni, tre differenti tipi di competenza. Competenza *civile* che concerne i temi di limitazione della responsabilità genitoriale, adottabilità, allontanamento dalla casa familiare e affidamento al servizio sociale; competenza *amministrativa*, che riguarda tematiche rieducative per i minori di età che abbiano mostrato condotte irregolari e che mirano a sostenere la responsabilità genitoriale e non a limitarla. Infine, vi è una competenza *penale* che concerne i reati commessi da persone minori di età.

La titolarità degli interventi sociali di protezione e cura rivolti ai minori è attribuita agli Enti Locali ove il bambino – ragazzo è residente (Raineri, Corradini, 2022). L'Ente Locale, in base alle normative regionali vigenti, esercita questa funzione direttamente o tramite una delega ad altro ente sia esso un consorzio di comuni, un'azienda pubblica o

un'organizzazione di terzo settore (Raineri, Corradini, 2022) così come sancito dalla legge 328/2000 - *Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*.

4.1.1 *Aiutare in tutela minorile*

Il percorso di aiuto o processo di aiuto si sostanzia nell'insieme delle azioni professionali che strutturate come fasi sequenziali permettono di affrontare il lavoro di caso all'interno dei servizi di Social Work (Raineri, 2007). Le fasi rimangono le medesime a prescindere dal contenuto dell'intervento sociale di aiuto, sia esso in area minori o in area anziani (Raineri, 2007). Nella letteratura internazionale questo modello assume il nome di *problem – solving* e deve la sua teorizzazione più completa nell'ambito del Social Work a Helen Perlman (1957). Il modello del *problem – solving* è replicabile, come schema di intervento, a differenti approcci di Lavoro Sociale, i quali lo interpretano e applicano secondo paradigmi differenti gli uni dagli altri (Raineri, 2007). All'interno di questo lavoro si assume la prospettiva del *Relational Social Work* (Folgheraiter, 1998, 2011) di cui si forniranno i punti salienti al [paragrafo 4.2](#).

Il percorso di aiuto si struttura in quattro principali fasi:

1. Valutazione: rappresenta la fase di valutazione e definizione del problema;
2. Progettazione dell'intervento: in cui vengono definiti gli obiettivi, si individuano le possibili strade per raggiungerli e si identifica l'azione e le azioni di aiuto da attuare;
3. Attuazione e monitoraggio: è la fase in cui si attuano i progetti e gli interventi di aiuto;
4. Verifica dell'intervento e rivalutazione ed eventuale proseguimento del percorso di aiuto

Le fasi sopra presentate prendono avvio dal momento in cui l'operatore incontra la famiglia o la persona con le quali prenderà avvio il percorso di aiuto. Di estrema rilevanza è, però, il tema della *segnalazione* ovvero la notizia, ed il suo mittente, attraverso cui il servizio sociale viene a conoscenza della situazione di quella determinata famiglia o persona. Nel caso dei servizi dedicati ai minori Raineri e Corradini (2022) affermano che le segnalazioni possono giungere:

- da una richiesta spontanea della famiglia stessa che chiede aiuto per una difficoltà che sta attraversando nell'espletamento della propria genitorialità;
- dalla scuola o da un'istituzione educativa che sono preoccupate per il benessere di alcuni loro alunni;
- da altri servizi sociali o socio-sanitari;

- da parte delle forze dell'ordine o da un'Autorità Giudiziaria;
- da parte di parenti o familiari appartenenti alla famiglia allargata del minore;
- da parte di conoscenti o vicini di casa della famiglia perché preoccupati per il benessere del minore.

La fase successiva è quella della valutazione, detta anche fase di *assesment*. Secondo le *Linee di indirizzo per l'intervento con bambini e famiglie in situazioni di vulnerabilità (2017)* è fondamentale approcciare l'*assesment* in termini integrati a partire dallo strumento *Il mondo del Bambino* elaborato a partire dall'*Assesment Framework* utilizzato nel Regno Unito (Raineri, Corradini, 2022). Lo schema richiama alla necessità di tenere in considerazione tre dimensioni fondamentali in fase di *assesment*:

- I bisogni evolutivi del bambino in differenti aree (salute, istruzione, sviluppo emotivo e comportamentale, identità, relazioni familiari e sociali, acquisizione di norme sociali, abilità nel prendersi autonomamente cura di sé);
- Le funzioni e l'adeguatezza dei comportamenti genitoriali in risposta ai bisogni dei bambini e ragazzi (accudimento di base, sicurezza, calore emotivo, stimoli, guidare e porre confini, stabilità);
- I fattori familiari e ambientali che incidono sul soddisfacimento e realizzazione dei bisogni dei bambini e ragazzi (funzionamento della famiglia, famiglia estesa, abitazione, lavoro, reddito, integrazione sociale della famiglia, risorse della comunità).

Il secondo elemento fondamentale è l'*assesment* della motivazione (Raineri, Corradini, 2022) attraverso il quale è possibile individuare chi è, o potrebbe essere, disponibile e motivato ad occuparsi e collaborare per migliorare le difficoltà del minore e della sua famiglia. Infine, in contesti di lavoro con bambini e ragazzi, diviene fondamentale l'*assesment* del pregiudizio (Raineri, Corradini, 2022) finalizzato a equilibrare fattori di rischio, elementi di protezione ed elementi di sofferenza per delineare quella che è la situazione di disagio e disadattamento che riguarda quei bambini e ragazzi (Raineri, Corradini, 2022). Rappresentano situazioni di rischio o possibile pregiudizio: l'incuria e la grave trascuratezza, lo stato di abbandono, il maltrattamento fisico, psicologico o sessuale (SINPIA, 2007; Raineri, Corradini, 2022).

La fase di *assesment* è di fatto propedeutica e permette di accedere alla fase di progettazione il cui esito è il *Progetto di aiuto* (talvolta definito progetto quadro, progetto di tutela, progetto di protezione) (Raineri, Corradini, 2022). Generalmente all'interno del progetto di aiuto è possibile identificare i seguenti elementi:

- l'esito della fase di valutazione e quindi la descrizione del bambino e della famiglia e i relativi punti di forza ed elementi di preoccupazione;
- finalità generali e obiettivi;
- azioni previste e tempi di realizzazione in cui è possibile identificare gli interventi / prestazioni attivate dai servizi sociali, le azioni dei genitori, dei familiari e delle persone disponibili;
- definizione delle responsabilità degli attori coinvolti;
- criteri e tempi di verifica che costituiscono le ulteriori due fasi del percorso di aiuto.

4.1.2 Tra funzioni di aiuto e controllo

Nei servizi tutela minori, oggetto di questo lavoro di ricerca, l'avvio del percorso di aiuto nasce da segnalazioni ricevute dall'Autorità Giudiziaria. I percorsi di aiuto e l'incontro tra famiglie e operatori sociali nascono da una richiesta specifica dell'Autorità Giudiziaria di approfondire la situazione di benessere di quel bambino – ragazzo e di quella famiglia. La cornice, quindi, dei percorsi di aiuto in tutela minori è molto definita e identifica una parte, la famiglia e i bambini e ragazzi, limitata nell'esercizio della sua piena capacità di autodeterminare il proprio bene, mentre l'altra, gli operatori sociali, è investita della responsabilità di valutare e indicare ciò che è opportuno per il benessere dell'altra (Calcaterra, Raineri, 2021). Il lavoro degli operatori in tutela minorile si muove verso due tensioni: l'aiuto sociale e il controllo (Folgheraiter, 1998; Marzotto, 2002; Allegri, 2005; Amadei, 2007; Raineri, 2007; Folgheraiter, Donati, Raineri, 2011). Secondo Raineri (2007) gli operatori di tutela minorile hanno la responsabilità di attivarsi nell'interesse del minore e, ove necessario, anche contro il volere degli adulti che dovrebbero prendersene cura. Tale "violazione" dell'autodeterminazione delle persone è possibile solo attraverso un mandato specifico dell'Autorità Giudiziaria (Raineri, 2007). La normativa italiana prevede che siano gli operatori del servizio sociale a esercitare controllo nel collaborare nel processo decisionale dell'Autorità Giudiziaria contribuendo a fornire le informazioni sulla condizione di benessere del minore attraverso l'indagine psico-sociale e nel collaborare nell'eseguire le decisioni dell'Autorità Giudiziaria assunte nell'interesse del minore (Raineri, 2007).

La commistione tra aiuto e controllo sta ad indicare che anche nelle situazioni in cui vi è un mandato di controllo è dovuta la presenza della componente dell'aiuto, in quanto, in assenza di quest'ultima, sarebbe superfluo il coinvolgimento degli operatori del Social Work (Folgheraiter, 2005).

4.1.3 *L'assessment tipico dei servizi di tutela minorile: l'indagine psico-sociale*

L'indagine psico-sociale rappresenta l'intervento professionale in cui più si evidenzia il potere degli esperti, secondo solo agli interventi di allontanamento dei bambini e ragazzi dal nucleo familiare di origine (Corradini, 2018). *L'indagine psico-sociale richiesta dall'autorità giudiziaria è un percorso di conoscenza e approfondimento delle condizioni in cui vive un minore con la sua famiglia, finalizzata a valutare elementi di rischio o di danno per il suo sviluppo psico-fisico e a tracciare al giudice la possibile progettualità per individuare adeguate misure di protezione* (Raineri, 2014, p. 276). Il ruolo dell'operatore sociale, nell'espletamento dell'indagine, oscilla fra la necessità di assolvere i compiti di protezione dei bambini e ragazzi e la collaborazione con l'Autorità Giudiziaria (CNOAS, 2017). L'intervento richiesto dall'Autorità Giudiziaria si articola in una descrizione dinamica degli elementi raccolti ma al contempo deve prevedere la formulazione di ipotesi progettuali di intervento circa gli sviluppi futuri in ottica prospettiva (CNOAS, 2017; Raineri, Corradini, 2022).

Un tema fondamentale riguarda l'Autorità Giudiziaria da cui deriva la richiesta di indagine psico-sociale nonché la tipologia di procedimento entro cui l'indagine è richiesta. Corradini (2018) presenta i diversi tipi e casistiche di richiesta dell'indagine; essi sono riassunti nelle *Fig. 11, 12 e 13* tratte da Corradini (2018).




Fig. 10: I percorsi dell'indagine richiesta dalla Procura Minorile o dal Tribunale per i Minorenni (Corradini, 2018)




Fig. 11: Percorsi dell'indagine richiesta dal Tribunale Ordinario (Corradini, 2018)




Fig. 12: I percorsi dell'indagine richiesta dal Giudice Tutelare (Corradini, 2018)

Ciò che appare saliente ai fini del presente lavoro, inoltre, è l'esposizione delle possibili fasi di cui si costituisce l'indagine psico-sociale. Raineri e Corradini (2022, pp. 363-364) hanno identificato la seguente possibile struttura:

- Convocazione della famiglia attraverso lettera che indichi ora, data e luogo del primo colloquio tra operatori sociali e famiglia;
- Primo colloquio di conoscenza in cui è possibile fornire alla famiglia le informazioni principali dei motivi per cui ci si trova in un servizio tutela minori e quale sarà la finalità del percorso di aiuto;
- Uno o due colloqui con i genitori al fine di raccogliere, attraverso la narrazione, la storia della famiglia;
- Colloqui successivi attraverso sarà possibile approfondire le aree interessate dalla richiesta di indagine dell'Autorità Giudiziaria;
- Colloqui di conoscenza dei bambini e ragazzi facendo attenzione a disporre un setting adeguato all'età del minore;
- Visita domiciliare attraverso la quale sarà possibile conoscere il contesto di vita familiare;
- Colloqui di approfondimento con altri professionisti che incontrano il minore e la famiglia come: pediatra, insegnanti, allenatore sportivo o altri servizi pubblici e privati;

- Riunione di équipe in cui è possibile analizzare quanto emerso e formulare un'ipotesi di proposta progettuale all'Autorità Giudiziaria;
- Stesura della relazione scritta al fine di comunicare gli esiti dell'indagine psico-sociale all'Autorità Giudiziaria;
- Restituzione alla famiglia ed ai bambini e ragazzi all'interno di un colloquio finalizzato a rimandare alla famiglia quanto emerso dal lavoro di *assessment* nonché al fine di condividere i contenuti della relazione che verrà inviata all'Autorità Giudiziaria.

L'indagine psico-sociale si conclude, quindi, con la scrittura di una relazione scritta che diverrà lo strumento attraverso cui le informazioni ed il lavoro svolto durante l'indagine psico-sociale diviene patrimonio del procedimento dell'Autorità Giudiziaria ed in seguito uno degli elementi su cui quest'ultima baserà le proprie decisioni (Raineri, Corradini, 2022). La relazione scritta rappresenta, di fatto, lo strumento professionale dell'operatore sociale con cui egli rappresenta il suo punto di vista professionale sul percorso di aiuto in corso. La relazione tendenzialmente dovrebbe contenere informazioni circa servizi prestazionali di aiuto attivati dal servizio sociale durante l'indagine ed eventualmente il loro beneficio al benessere del minore e le notizie verificate e di cui si abbia certezza comprovata circa situazioni di rischio pregiudizievoli o pregiudizio conclamato (Raineri, Corradini, 2022). È necessario, inoltre, che la relazione ponga al centro i bambini e ragazzi e le loro relazioni con gli adulti di riferimento nonché se e come gli eventuali comportamenti degli adulti pongano in situazioni di sofferenza i minori (Raineri, Corradini, 2022). La relazione sociale, infine, si conclude con proposte progettuali che coinvolgano le persone interessate a migliorare il benessere dei bambini e ragazzi (Raineri, Corradini, 2022).

In tema di relazione sociale di indagine la L. 206/2021 - *Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata*. c.d. *Riforma Cartabia*, introduce all'Art. 473-bis.27 del Codice di procedura civile - *Intervento dei servizi sociali o sanitari nei procedimenti a tutela dei minori – una sostanziale indicazione circa la redazione delle relazioni sociali*. Si legge, infatti che, quando dispone l'intervento dei servizi sociali o sanitari, il giudice indica in modo specifico l'attività ad essi demandata e fissa i termini entro cui i servizi sociali o sanitari devono depositare una relazione periodica sull'attività svolta, nonché quelli entro cui le parti possono depositare memorie. Nelle relazioni sono tenuti distinti i fatti accertati, le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi e le eventuali valutazioni formulate dagli operatori che, ove aventi oggetto profili di personalità

delle parti, devono essere fondate su dati oggettivi e su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica, da indicare nella relazione.

Le parti possono prendere visione ed estrarre copia delle relazioni e di ogni accertamento compiuto dai responsabili del servizio sociale o sanitario incaricati, trasmessi all'autorità giudiziaria, salvo che la legge non disponga diversamente.

4.2 L'intreccio tra Relational Social Work e tutela minorile

Il Relational Social Work (RSW) (Folgheraiter, 1998, 2007, 2011; Folgheraiter, Raineri, 2017) è un approccio e un metodo di Social Work strettamente legato agli approcci costruttivisti (Parton & O'Byrne, 2001), anti-oppressivi (Dominelli, 2002; 2004; 2012) e anti-discriminatori (Thompson 1998; 2011). Essi applicano metodologie umanistiche e attente alle relazioni, sottolineando l'importanza di dar voce, responsabilità e potere alle persone che vivono una situazione di bisogno o difficoltà. Il benessere ed il miglioramento dei problemi sociali possono nascere non dai singoli individui, ma dalla dimensione relazionale in cui essi sono inseriti, ovvero dalla riflessività e azione delle *reti di fronteggiamento* (Folgheraiter, Raineri, 2017). Sulla scorta della teoria dell'*agency* (Giddens, 1990; Archer, 2003) il RSW pone al centro l'idea di azione come libera, riflessiva e possibile per ogni individuo. All'interno delle reti di fronteggiamento, l'operatore sociale ricopre il ruolo di *guida relazionale* agendo in ottica di *reciprocità* tra il proprio *sapere professionale* ed il *sapere esperienziale* delle persone coinvolte nei percorsi di aiuto (Folgheraiter, Raineri, 2017).

Il RSW promuove l'autodeterminazione ed il rispetto dell'umanità di ogni singola persona; occupandosi dei problemi esistenziali di vita esso si fonda sull'idea che le sfide delle persone possano raggiungere miglioramenti laddove le persone vogliano raggiungerli; le persone possono cambiare ma non possono essere cambiate (Folgheraiter, Raineri, 2017). In altre parole, concentrandosi su problemi di vita⁵ significa che essi non prevedono una soluzione oggettiva e predefinita bensì ammettono un miglioramento che dipende dall'*agency* dei diretti interessati (Folgheraiter, 1998, 2011). Il Lavoro Sociale, in ottica di cambiamento, propone una co-costruzione del percorso, un reciproco scambio di saperi, il che significa essere consapevoli, come operatori, che la soluzione è in chi ha il problema, o non è (Folgheraiter, 2008).

⁵ Con problemi di vita s'intendono disagi inter-soggettivi, legati alle attribuzioni di significato delle persone interessate e, in quanto tali, privi di una soluzione pre-determinata. (Folgheraiter, 2011)

La reciprocità, appunto, è il secondo principio su cui fonda le proprie basi il RSW. *Il principio di reciprocità (o principio di parità o mutualità) afferma che le persone possono realmente ricevere aiuto solo se esse sono disposte a fornire aiuto a coloro da cui lo ricevono. Al pari, gli operatori sociali possono fornire aiuto solo se in grado di chiedere e ricevere aiuto a loro volta, chiedendolo primariamente alle persone con cui intraprendono percorsi di aiuto* (Folgheraiter, Raineri, 2017, p. 13). L'aiuto nasce solo dallo scambio relazionale tra due o più soggetti agenti e coinvolti in quel percorso di reciproco scambio finalizzato al miglioramento delle situazioni di vita (Folgheraiter, 2004). Lo scambio reciproco tra *sapere professionale*, dell'operatore, e *sapere esperienziale* delle persone coinvolte si fonda su logiche basate sull'*empowerment*. *Empowerment vuol dire essere in grado, come operatori, di gestire i saperi specializzati in modo che questi non smorzino o non uccidano quelli degli altri; vuol dire mantenersi in stretta relazione con le persone che vivono i problemi e rispettare il loro potere di parola e di azione; vuol dire cedere del proprio potere terapeutico a ragion veduta, non a prescindere e in maniera indiscriminata [...] (Folgheraiter, 2011, p. 30).* Per l'agire professionale significa mettere in atto delle metodologie ben precise al fine che la persona/famiglia ripristini e migliori la propria capacità di azione. Inoltre, in quest'ottica di strategia relazionale (Folgheraiter, 1998), l'empowerment diventa miglioramento del potere d'azione anche nei confronti dell'operatore; l'empowerment relazionale diventa scambio di saperi, l'uno esperienziale e l'altro tecnico. *La manovra dell'empowerment presuppone che vi siano competenze importanti nel mondo, anche al di là di quelle codificate, imparate studiando sui libri. Chiamiamo competenze esperienziali quelle qualità personali apprese vivendo esperienze di vita, [...] quelle capacità che le persone maturano nelle loro terapie incontrando operatori aperti ad ascoltare e a imparare da esse (Folgheraiter, 2011, pp.30-31)*

Strettamente collegato alla reciprocità si trova il principio dell'*helper therapy* che segna un vantaggio specifico nell'aiutare ovvero quello di essere aiutati. *L'helper therapy* di fatto sostiene che aiutando, la persona si aiuta nella stessa difficoltà che intende migliorare nell'altro (Folgheraither, 2016). Ogni soggetto che agisce per il cambiamento e il miglioramento di qualcun altro si trova egli stesso aiutato e quindi migliorato sullo stesso asse di cambiamento (Folgheraither, 2016)

Il RSW si basa anche sul principio di indeterminazione enunciato in doppia veste; al negativo esso sta ad indicare che dinnanzi ad una difficoltà non esiste aprioristicamente una soluzione; al positivo esso sostiene che affrontando una difficoltà, in partenza, possono esistere infinite soluzioni (Folgheraiter, 1998). Di per sé il principio di indeterminazione sostiene che la realtà non permette di farsi calcolare con esattezza (Folgheraiter, 1998). Queste basi portano a dire che il RSW opera attraverso spirito di

libertà dell'agency e creatività vivendo le difficoltà e i cambiamenti attraverso logiche di fronteggiamento.

4.2.1 Agire aiuto e controllo: una lettura secondo l'ottica relazionale

L'operatore sociale impegnato nella tutela minorile si trova apparentemente in situazioni opposte a quelle ipotizzate dalla teoria relazionale (Folgheraiter, 2006). Le relazioni sociali verso cui l'operatore guarda in contesti maltrattanti e pregiudizievoli sono, per loro natura, volte al male e non orientate ad un fronteggiamento rivolto al bene (Folgheraiter, 2006). La finalità delle persone che pongono a pregiudizio un minore non può corrispondere alla finalità che l'operatore sociale, per mandato giudiziario, per mandato morale nonché mandato normativo, deve perseguire (Folgheraiter, 2006). La risposta che metodologicamente è possibile fornire si fonda nel senso profondo del Social Work ovvero la tensione verso lo sviluppo di azioni buone piuttosto che il blocco di azioni perverse (Folgheraiter, 2006). *Talvolta, il mix di aiuto e controllo può venire inteso, in maniera forse un po' troppo semplice o maldestra, come giustapposizione di prestazioni gradite all'utente (o per lo meno non sgradite), che possono quindi essere considerate come un aiuto, con le verifiche di controllo degli operatori sociali. Oppure, l'aiuto si mescola al controllo nel senso che l'operatore consiglia l'utente su come fare per agire nella direzione della finalità «buona» che l'operatore (e non l'utente) ha in testa* (Raineri, 2007, p. 418).

La strada relazionale prevede il rifiuto di una concettualizzazione dicotomica di aiuto / controllo aprendo alla collocazione su un continuum il livello di condivisione tra aiutato e aiutante, sia rispetto alla finalità da perseguire, sia rispetto alle azioni da realizzare per conseguirla (Raineri, 2007). *Quando l'operatore e l'utente (o comunque i destinatari dell'aiuto professionale, che spesso sono più di una singola persona) elaborano insieme la finalità e insieme la perseguono, il livello di relazionalità è massimo, e siamo pienamente nel campo dell'aiuto. In altri casi, la finalità può stare prevalentemente nella testa dell'operatore ed essere fatta propria dall'utente solo in un secondo tempo: all'inizio la persona collabora perché «si fida» o perché «deve», se vuole evitare un'alternativa peggiore. Poi però, sperimentando come utile e positivo per sé stessa il percorso intrapreso, può forse cambiare idea e fare propria la finalità dell'operatore* (Raineri, 2007, p. 418).

L'ottica relazionale richiede di andare a cercare l'intenzionalità positiva nelle persone, che potrebbe essere presente nelle persone, in gradi e modalità differenti, pur nell'agire, iniziale, orientato a finalità diverse e contrarie tra operatore e persone (Folgheraiter, 2006; Folgheraiter, 2007; Raineri, 2007). *Si tratta, per così dire, di trovare gli elementi di comunanza fra gli obiettivi delle due parti, di rafforzarli e utilizzarli come base*

per elaborare assieme un progetto condiviso, che quindi sarà di aiuto, e non più di controllo (Raineri, 2007, p. 419).

4.2.2 *L'agency assesment: opportunità per l'indagine psico-sociale*

La rete di fronteggiamento (Folgheraiter, 1998, 2011) è costituita attorno ad una finalità che le persone che vi prendono parte decidono di perseguire. In questo senso essa si distingue dalla rete sociale oggetto della *network analysis* (Maguire, 1994; Freeman, 2004) dove l'obiettivo è quello di valutare e ricostruire la rete sociale di un individuo. L'analisi della rete sociale permette di descrivere le relazioni attorno a quell'individuo. Uno strumento utile per raggiungere questo obiettivo è il Diagramma di Todd (1979). La differenza tra rete di fronteggiamento e rete sociale sta nella base su cui esse nascono: la rete di fronteggiamento non fa riferimento a un individuo ma le persone si aggregano a partire da una finalità, la rete sociale, invece, rappresenta le relazioni presenti attorno ad un individuo (Corradini, 2018). La rete di fronteggiamento si fonda sulla capacità di azione di quella rete di raggiungere la finalità prefissata in termini dinamici e proattivi (Corradini, 2018). La mera rete sociale fornisce una descrizione statica delle relazioni, non contemplando la loro capacità di azione dinamica; questo livello poco si sposa con gli obiettivi di miglioramento tipici del Social Work (Corradini, 2018).

La costituzione di reti di fronteggiamento, ovvero reti orientate all'azione verso una finalità di miglioramento di un qualche problema di vita, diviene quindi la possibilità, per l'operatore, di approntare un *assesment* della capacità di azione di quella rete che il più delle volte si è già costituita in maniera naturale prima dell'avvio del percorso di aiuto (Corradini, 2018). L'esito dell'*agency assesment* è rappresentabile graficamente attraverso gli elementi che costituiscono il Pentagramma sociale (Corradini, 2018).

Un *assesment* che sappia tener conto della capacità di azione della rete di fronteggiamento è di fatto un *assesment* che mira all'adozione di un approccio progettuale, proattivo, a partire dalle risorse relazionali di quella rete considerando che la progettualità di miglioramento debba necessariamente inserirsi in un'ottica relazionale e non unilaterale (Corradini, 2018). Nel concreto significa adottare uno stile di indagine sociale centrato sulla relazione, distaccandosi da uno stile centrato sull'esperto (Corradini, 2018). Corradini (2018) offre, nel suo contributo, una rappresentazione grafica della differenza tra i due stili (*Tab. 4*) ponendoli su un continuum.

Indagine centrata sull'esperto	Indagine centrata sulla relazione
L'indagine è finalizzata a raccogliere informazioni (centrata sul compito)	L'indagine è finalizzata a costruire una progettualità
Si adotta un'ottica fotografica e diagnostica	Si adotta un'ottica prospettica e relazionale
La famiglia può non comprendere su cosa viene valutata	L'operatore esplicita i parametri e li fa comprendere alla famiglia
Neutralità emotiva dell'operatore	L'operatore esplora e rielabora i suoi sentimenti
Le informazioni più importanti sono quelle che provengono dagli "esperti tecnici"	Le informazioni degli "esperti tecnici" e del "esperti per esperienza" hanno lo stesso valore
Si evidenziano soprattutto le aree di malessere e i comportamenti pregiudizievoli	Si evidenziano e rinforzano le risorse e i fattori protettivi
L'indagine si concentra esclusivamente sui genitori	L'indagine è un mezzo per approfondire anche le risorse familiari e ambientali
Nei colloqui si adotta uno stile investigativo	Nei colloqui si adotta un atteggiamento di ascolto e comprensione
Solitamente l'opinione dei bambini non è ritenuta rilevante	Si cerca di ascoltare sempre la voce dei bambini, anche attraverso modalità dedicate
Il report finale è scritto dagli operatori e riporta il loro punto di vista	Il report finale riporta anche il punto di vista degli interessati ed è condiviso prima dell'invio all'autorità giudiziaria

Tab. 4: Dall'indagine centrata sugli esperti all'indagine centrata sulla relazione (Corradini, 2018)

4.3 Il coinvolgimento degli uomini autori di violenza in Child Protection: evidenze dalla letteratura

4.3.1 Lo sguardo dei Social Workers: focalizzato sulle vittime e/o sugli autori?

L'esposizione, di bambini e ragazzi, a episodi di violenza intima tra partner è considerata come grave forma di maltrattamento all'interno dei servizi di tutela minorile (Echlin, Marshall, 1994; Wolfe et al., 2003; Edleson et al., 2006; Fallon, et al., 2020; Scott, et al., 2021).

Attraverso l'analisi della letteratura sul tema si sono approfondite le pratiche dei servizi di tutela minorile con famiglie che hanno vissuto esperienze di violenza intima tra partner (*intimate partner violence - IPV*).

La filosofia che guida i sistemi di protezione dei minori in molti paesi occidentali è il superiore interesse del minore (Alaggia, et al., 2007). La priorità dell'intervento dei Social Workers riguarda la protezione del minore e, solo in secondo piano, quella dei genitori adulti (Hansen et al., 2009; Stanley, 2011; Hughes, et al., 2013). Hughes (2013) giunge a

questa considerazione alla luce dell'analisi di documenti presenti nei servizi di tutela minorile. Essi mostrano come i servizi di *child protection* giungono all'avvio di percorsi di aiuto solo laddove la violenza è ritenuta grave (Coohey, 2007; Stanley et al., 2011) a tal punto da aver generato un danno diretto ai bambini e ragazzi che conducono alla presenza di problemi riconducibili alla salute mentale, a problemi sanitari o all'utilizzo di sostanze da parte dei genitori (Coohey, 2007; Jones, 2007; Kohl & Macy, 2008; Lavergne et al., 2011; Stanley et al., 2011).

Laddove, per famiglie che hanno vissuto esperienze di IPV, si avviano percorsi di aiuto presso i servizi di tutela minorile, le evidenze di studio, si concentrano su temi comuni in accordo tra loro.

Il primo punto riguarda il tema dell'assessment in contesti di IPV. Ricerche affermano che l'assessment del rischio è centrale in situazioni di IPV all'interno dei servizi di *child protection* al fine di strutturare progetti e percorsi di aiuto basati sulla sicurezza e la tutela di bambini e ragazzi e delle madri vittime (Fleck & Henderson, 2000; Waugh & Bonner, 2002; Devoe & Smith, 2003; Jaffe, et al., 2009; Olszowy, et al., 2020). Bourassa (et al., 2008) sostiene che gli strumenti dell'assessment generalmente utilizzati non sono adeguati per situazioni di violenza intra-familiare in quanto non tipicamente costruiti per valutare situazioni violente. Strumenti generali non forniscono la possibilità di approntare assessment approfonditi che sappiano cogliere la complessità tipica degli episodi violenti, come vissuti e paure latenti in bambini e ragazzi e nelle vittime (Bourassa, et al., 2008, Olszowy, et al., 2020). Nonostante molti social workers dichiarino di basare le proprie valutazioni su criteri e indicatori pre-definiti e comuni nel leggere le situazioni di IPV, le ricerche mostrano che i percorsi di aiuto e i livelli di protezione variano profondamente da famiglia a famiglia (Hughes, 2013). Il fatto che la sola presenza di episodi di IPV, laddove non correlati ad altre problematiche non sia sufficiente all'avvio di percorsi di aiuto in tutela minori (Coohey, 2007; Jones, 2007; Kohl & Macy, 2008; Lavergne et al., 2011; Stanley et al., 2011) dice di una fase valutativa non in grado di cogliere appieno gli elementi salienti e di pregiudizio correlati alla sola violenza (Hughes, 2013). Secondo Forgey (et. al., 2014) assessment non specifici nelle situazioni di IPV sono dovuti, anche, al fatto che i social workers basino le proprie azioni valutative sulla "conoscenza pratica" e non su quanto possano apprendere in termini di formazione e di aggiornamento rispetto alle ricerche sul tema dell'IPV in tutela minori. Olszowy (et al., 2020), ha approfondito le difficoltà che i social workers incontrano nell'effettuare assessment del rischio in contesti di *child protection* e situazioni di IPV. Lo studio, individuando difficoltà a tre livelli differenti (individuale, organizzativo e sistemico) pone l'accento sul non coinvolgimento dei partner violenti nell'assessment del rischio che genera valutazioni non sempre precise circa le condizioni pregiudizievoli e traumatiche in cui i bambini e ragazzi possono vivere (Olszowy,

et al., 2020). Quando i servizi non coinvolgono l'autore durante le fasi di *assessment* espongono le vittime a maggiori rischi e pericoli (Olszowy, et al., 2020). Messing e Thaller (2014) hanno studiato l'utilizzo di quattro modelli differenti di *risk assesment* strutturati specificatamente per situazioni di IPV in servizi di tutela minorile. Lo studio ha permesso di comprendere che la mera applicazione forniscono elementi di probabilità, e non di certezza, che devono essere poi rilette dalla professionalità dei singoli operatori (Messing & Thaller, 2014). Questo richiede cautela ai singoli operatori nel valutare approfonditamente le situazioni basandosi non solamente sui dati forniti dai modelli di *assessment* bensì anche da quanto emerge dal rapporto e dalla relazione con le vittime e le persone di quella specifica famiglia (Messign & Thaller, 2014). Un secondo elemento critico è rappresentato dalla contestualizzazione di tali modelli; essi difficilmente possono essere generalizzabili per la natura stessa dei rischi della violenza che si presentano inseriti in contesti relazionali complessi e unici (Messign & Thaller, 2014). L'ultimo elemento critico sollevato riguarda il fatto che l'utilizzo di modelli rigidi rischia di cristallizzare la valutazione del rischio nel qui ed ora non considerando la complessità e l'evoluzione delle dinamiche violente (Messign & Thaller, 2014).

Numerose ricerche sostengono che l'*assessment* e le valutazioni effettuate dai social workers concentrino principalmente sulla donna vittima (Alaggia, 2007; Nixon, 2007; Stanley, 2011; Hughes, et al., 2013; Tutty & Nixon, 2020; Scott, et al., 2021). Il focus è posto sulla valutazione delle capacità genitoriali della madre, sulla capacità di proteggere o meno i figli dalle violenze del partner, sulla sua consapevolezza circa le possibili conseguenze della violenza sui bambini e ragazzi e la capacità di prendere le distanze da partner violenti (Nixon, et. al, 2002; Stanley, 2011; Hughes et al., 2013). Di riflesso anche la fase degli interventi e aiuti proposti vede al centro la figura della madre vittima (Shim & Haight, 2006; Stanley, 2011; Hughes et al., 2013) anche alla luce del fatto che sono maggiormente presenti servizi e percorsi dedicati all'aiuto della donna di quelli dedicati agli autori (Stanley, 2011).

Un punto centrale presente in letteratura riguarda la valutazione sulla madre circa la prosecuzione o meno della relazione con il partner violento. Autori (Nixon, 2002; Coohy, 2007; Hughes, et al., 2013) affermano che i social workers sono più propensi ad interrompere i percorsi di aiuto e autorizzare il rientro dei bambini e ragazzi presso il domicilio in quelle situazioni dove la madre è disposta a lasciare il partner violento. Le madri percepiscono che la responsabilità dell'esposizione dei propri figli alla violenza sia in capo a loro, genitori non attivi, e non addebitata al partner violento (Alaggia et al., 2007; Earner, 2007; Hughes, Chau, & Poff, 2011; Shim & Haight, 2006). Questa percezione si deriva dalla richiesta alle madri di mantenere lontano da casa i partner violenti o di accettare un collocamento presso rifugi o altre strutture di protezione (Hughes, et al.,

2013). La decisione della madre diviene quindi un elemento centrale delle valutazioni dei social workers ai fini degli interventi da attuare, considerando la madre vittima non più genitore passivo che subisce violenza ma genitore attivo che, al pari del partner, agisce violenza ponendo i bambini e ragazzi a contatto con il partner violento (Hughes, et al., 2013). A riguardo, Bourassa (et al., 2008), parla di dilemma etico per il social workers; da un lato essi vorrebbero rispettare la decisione della madre, dall'altro sono consapevoli che tale decisione espone i bambini e ragazzi a numerosi rischi. Secondo Bourassa (et al., 2008) i social workers si sentono privi di potere nell'interruzione della violenza, a tal punto da forzare una scelta nella madre: scegliere tra i bambini o l'autore di violenza. I social workers dovrebbero, invece, riuscire a gestire e riconoscere la propria frustrazione evitando di direzionarla nei confronti della figura materna; lei stessa non ha potere e controllo sulla violenza che sta colpendo quella famiglia (Bourassa, 2008). Scott (et al., 2021) sostiene che concentrarsi sulla separazione tra i padri e i figli come unica o principale fonte di sicurezza è irrealistico. Sebbene la cessazione dei contatti tra padri e figli sia un obiettivo importante in alcune situazioni, la maggioranza dei bambini che sono stati esposti alla violenza domestica continua ad avere contatti con i loro padri (Scott, et al., 2021). Ad esempio, una ricerca riguardo servizi per l'aiuto di bambini che hanno assistito alla violenza contro le loro madri in Svezia, Forssell e Cater (2015) hanno documentato che il 61% dei genitori esercitava congiuntamente la responsabilità genitoriale e circa tre quarti dei bambini hanno continuato ad avere contatti regolari con i loro padri negli anni immediatamente successivi alla separazione. Inoltre, la separazione, almeno inizialmente, è un momento di maggiore rischio per l'abuso, da parte degli uomini, delle madri dei bambini e, a causa della prevalenza di situazioni di esercizio genitoriale condiviso; esso potrebbe essere un momento in cui i padri hanno più, piuttosto che meno, tempo e responsabilità uniche e individuali di assistenza ai bambini e ragazzi (Rezey, 2020).

Storicamente, i servizi di tutela minorile, nel lavoro con famiglie colpite dalla violenza familiare non hanno né mandato né capacità di risorse per coinvolgere i padri (Gatfield, et al., 2022) Inoltre, i servizi di *child protection* focalizzano tradizionalmente gli interventi sulle madri (Humphreys & Bradbury-Jones, 2015), nonostante i padri rimangano spesso in relazione con i figli (Gatfield, et al., 2022).

Tutty e Nixon (2020) sostengono che i social workers non comprendano appieno la complessità delle dinamiche relazionali che caratterizzano la violenza intima tra partner nonché le strategie che le madri attuano per resistere a tale violenza. Le strategie di resistenza e di permanenza con il partner violento possono sembrare, agli operatori, controintuitive e prive di significato logico (Tutty & Nixon, 2020). Le madri che scelgono di rimanere con i partner violenti non scelgono di perdere la responsabilità genitoriale dei loro figli ma la loro scelta va inserita e compresa all'interno delle difficili dinamiche e

relazioni violente (Bourassa, 2008). Spesso rimanere con il partner violento significa, per la madre, proteggersi dalla paura di cadere in una condizione di povertà, dal rimanere senza risorse parentali o relazioni significative o dall'essere ulteriormente minacciate dai partner violenti (Nixon, 2017). A riguardo, spesso, i social workers non considerano le barriere strutturali, sia economiche che sociali, che portano la madre a scegliere di rimanere con il partner violento (Nixon, 2017). Nel contesto italiano, le poche ricerche sul tema, sostengono un posizionamento differente secondo cui il mondo dei servizi preferisce non vedere la violenza dove sembra quasi che siano condivisi i valori dell'uomo autore di violenza colpevolizzando la donna e convincendola a restare nella relazione per il bene dei minori (Romito, 2010).

Le madri adottano strategie di resistenza a breve termine come placare i loro partner al fine di prevenire ulteriori episodi di violenza, mandare i figli a casa di parenti, vicini o amici quando percepiscono che di lì a poco potrebbero subire agiti violenti, chiamare amici, vicini o la polizia quando hanno bisogno di aiuto (Tutty & Nixon, 2020). Talvolta le madri stesse non segnalano le violenze per proteggere i loro figli da interventi delle autorità e dai relativi traumi che essi possono generare nei bambini (Tutty & Nixon, 2020). Vi sono anche strategie di resistenza a lungo termine come, ad esempio, la preparazione dell'interruzione della relazione con il partner violento, o la richiesta, a parenti o amici, di ospitare i figli per periodi prolungati nel tempo (Tutty & Nixon, 2020). I social workers devono essere a conoscenza delle strategie con cui le madri proteggono i propri figli dalla violenza anche laddove non decidono di lasciare la relazione violenta; anzi, essi dovrebbero sostenere le madri in queste fasi di transizione aiutandole a costruire nuove strategie e piani di emergenza al fine di proteggere loro e i loro bambini (Fleck-Henderson, 2000). Questo non significa, però, non fornire percorsi di aiuto in risposta alle gravi conseguenze della violenza, come problemi fisici e di benessere mentale (Bourassa, 2008).

Le madri non scelgono la violenza, non vogliono essere vittime, e non vogliono esporre i propri figli alle violenze, ma attuano strategie di resistenza (Nixon, 2017). Se una madre vittima crede che la propria genitorialità, comprese le strategie di resistenza, possano essere considerate deficitarie dai social workers, sarà meno propensa a chiedere aiuto e sostegno nel resistere e uscire dalla violenza (Tutty & Nixon, 2020). È importante affermare che l'essere donne vittime di violenza non equivale, automaticamente, ad essere madri inadeguate (Levendosky et al., 2001; Sullivan et al., 2001; Tutty & Nixon, 2020). È profondamente errato sostenere che le madri vittime siano madri inadeguate quando, per esempio, fuori da relazioni violente e in contesti di protezione le loro capacità genitoriali migliorano e sono decisamente adeguate (Edleson et al., 2006). Se una madre sceglie di rimanere in una relazione violenza rischia di essere etichettata come negligente e quindi

inadeguata; tuttavia, questa etichetta sposta l'attenzione dal padre e dalle sue responsabilità (Magen, 1999; Spears, 2000).

La focalizzazione dell'intervento sulla donna vittima appare evidente; questo significa che viene meno il focus su colui che la violenza l'ha agita: *il tipico scenario è che venga chiesto alla madre di allontanarsi dall'abitazione con i propri figli. Perché non venga chiesto all'autore è un ottimo punto di domanda!* (O'Sullivan, 2013).

Studi dimostrano che il livello di coinvolgimento delle persone indicate come autori di violenza risulta essere decisamente inferiore rispetto a quello delle madri (Alaggia, 2007; Dominelli, et al., 2011; Stanley, 2011; Baynes, 2012; O'Sullivan, 2013). Una ricerca, condotta da Baynes (2012) all'interno di servizi tutela minorile britannici, dimostra che in più metà delle situazioni prese in esame non vi sono stati contatti, o sono avvenuti quando il percorso di aiuto era attiva ormai da qualche mese, tra social workers e partner violenti. In alcuni studi sono gli stessi social workers, per motivi che saranno presentati nei prossimi paragrafi, a dichiarare che il loro intervento si focalizza sulla donna vittima (O'Sullivan, 2013). O'Sullivan (2013) afferma che l'aver effettuato una ricerca sulla violenza intima tra partner attraverso l'intervista a dei social workers ha permesso agli operatori di consapevolizzarsi rispetto alla concentrazione e focalizzazione dei servizi sulla donna vittima; all'interno della stessa ricerca alcuni operatori hanno consapevolizzato che *“quando un padre sparisce noi lasciamo che lui sparisca”*. Questo dato assume rilevanza se interpretato in relazione ad altre evidenze di letteratura. Uno studio australiano condotto da Mandara (et al., 2023) ha cercato di esplorare a quali conoscenze e competenze pratiche gli operatori sociali, non di tutela minorile, hanno attinto per identificare e rispondere all'IPV, in particolare in situazioni con famiglie con bambini minori di 12 anni. Le risposte fornite facevano principalmente riferimento a pratiche e conoscenza finalizzate al sostegno alle donne vittime; il sostegno all'autore è stato raramente menzionato. Pensando al sostegno all'autore, gli operatori ritengono opportuno effettuare segnalazioni ai servizi di tutela minorile presupponendo che sia compito degli stessi occuparsi del percorso di aiuto nei confronti del partner violento (Mandara, et al., 2023). Questi dati forniscono informazioni su due fronti: da un lato mostrano che anche i servizi non di tutela minorile pongono il focus sull'aiuto alla vittima, dall'altro essi nutrono aspettative verso i servizi di *child protection* che paiono, dagli elementi presenti in letteratura, non essere corrisposte.

4.3.2 *L'invisibilità degli autori di violenza*

Queste riflessioni portano alla necessità di fare luce sul tema del coinvolgimento degli autori di violenza nei percorsi di Child Protection; ricerche confermano che il

coinvolgimento degli autori è minore in relazione a quello della vittima (Coohey, 2007; Bourassa et al, 2008; Stanley, 2011; Hughes, et al, 2013; Smith, 2019). Sulla base di questo punto non vi è però concordanza in letteratura circa la disparità di coinvolgimento tra il padre non autore di violenza e il padre autore di violenza. Le ricerche affermano che anche i padri non autori di violenza risultano essere meno coinvolti, delle madri, in percorsi di aiuto in servizi per la tutela minori (Strega, et al, 2008; Dominelli, et al, 2010; Baynes, et al, 2012; O'Sullivan, 2013). Secondo alcune ricerche la componente dell'aver agito violenza porta ad un maggiore coinvolgimento dell'uomo autore rispetto all'uomo non autore di violenza da parte degli operatori di Child Protection (Baynes, et al, 2012). Altre ricerche affermano, invece, che la messa in atto di azioni violente diviene il disincentivo, per gli operatori, a coinvolgere gli autori rispetto ai padri non autori di violenza (Stanley, et al, 2011). Inoltre, laddove l'autore di violenza è padre biologico del minore vi è un minore coinvolgimento nei percorsi di aiuto rispetto alle situazioni dove il partner violento non è il padre biologico del minore ma comunque convivente (Lee, 2008).

Smith & Humphreys (2019) attraverso delle interviste a padri autori di violenza hanno approfondito il legame, ed il coinvolgimento, tra genitorialità, violenza ed esperienza in servizi di tutela minorile nel contesto australiano. Lo studio ha evidenziato come i padri autori abbiano riletto la propria responsabilità della violenza in differenti modalità che oscillano tra la minimizzazione degli agiti e la comprensione piena della loro gravità (Smith & Humphreys, 2019). La quasi totalità degli autori, però, ha evidenziato difficoltà nel comprendere che la violenza agita sulla madre potesse essere anche violenza sui minori ed avere conseguenze negative sugli stessi (Scott & Crooks, 2007; Smith & Humphreys, 2019). I padri autori, inoltre, hanno mostrato di faticare nel comprendere che l'intervento dei servizi di tutela minorile, e quindi dell'Autorità Giudiziaria, fosse generato dai propri agiti violenti; anzi essi hanno percepito l'intervento dei servizi di *child protection* come limitante nella loro relazione con figli (Smith & Humphreys, 2019). In questa direzione gli uomini hanno affermato di non essersi sentiti considerati come padri, ma solo come autori di violenza; questa percezione di mancanza di potere nell'esercizio del loro essere genitori ha rinforzato, in loro, il sentimento di essere vittime del sistema dei servizi di tutela minorile (Smith & Humphreys, 2019). Lo studio ha dimostrato che tale sentimento di esclusione era meno presente laddove i servizi di tutela minorile e i servizi/programmi per autori di violenza hanno lavorato in termini integrati e collaborativi tra loro (Smith & Humphreys, 2019).

Le ricerche sostengono, inoltre, che l'autore di violenza non sia considerato, erroneamente, una possibile risorsa nel progetto di aiuto, (Baynes, et al, 2012, O'Sullivan, 2013); alcune ricerche evidenziano un così basso livello di coinvolgimento da dover parlare di "uomini invisibili" nei servizi di Child Protection (Featherstone, 2007; Strega et al, 2008;

Dominelli et al, 2010; Baynes, et al, 2012; Maxwell et al, 2012; O'Sullivan, 2013; Ewart-Boyle, 2015; Smith, 2019; Heward-Belle, et al., 2019) e più in generale nei sistemi di aiuto sociale (Ciccone, 2013; Feci & Schettini, 2017; Deriu, 2013). Le motivazioni di un basso, o addirittura mancato, coinvolgimento degli autori nei percorsi e nelle fasi di assesment in Child Protection sono molteplici in letteratura. Essi riguardano differenti livelli in termini di responsabilità: vi è un livello riguardante gli autori stessi; un livello di pratica dei social workers e un livello organizzativo dei servizi. Le ragioni che contribuiscono a un basso coinvolgimento dell'autore possono essere così riassunte:

- L'uomo viene identificato dai social workers come persona che può porre i bambini e ragazzi in forti situazioni di pregiudizio e rischio vitale (Strega et al, 2008; Brandon, 2019);
- I social workers decidono se coinvolgere o meno il partner violento basando la propria decisione sulla volontà della vittima se rendere partecipe il partner violento del percorso in *child protection* (Maxwell, 2012);
- La presenza di precedenti disposizioni del Tribunale per decadenza dalla responsabilità genitoriale genera minor coinvolgimento da parte dei social workers (Brandon, 2019);
- Sono gli stessi partner violenti che rifiutano i contatti con i servizi di *Child Protection* (Bourassa et al, 2008; Maxwell, 2012; Ewart-Boyle, 2015; Brandon, 2019);
- L'orientamento dei servizi di tutela minorile è prioritariamente centrato sulla donna e alla sua protezione (Featherstone, 2007; Strega et al, 2008; Ewart-Boyle, 2015);
- Tendenza delle madre / vittime ad ostacolare il coinvolgimento dell'uomo autore per timore di avere ripercussioni circa l'affidamento e l'esercizio della responsabilità genitoriale che può essere attaccata o minata da parte del padre (Strega et al, 2008; Bourassa, 2008; Dominelli, 2010; Maxwell, 2012, Ewart-Boyle, 2015);
- L'esistenza di più servizi per le donne vittime, rispetto a quelli per gli autori, porta gli operatori a concentrare le forze dell'intervento, e le proposte progettuali, sulla vittima; inoltre, il minore coinvolgimento dei padri nella vita dei figli porta alla diminuzione del coinvolgimento dei padri autori una volta giunti in percorsi di tutela minorile (Alaggia, 2007; Stanley, et. al, 2011; Hughes, et al, 2013);
- La presenza di ordini restrittivi o misure cautelari nei confronti dell'uomo possono rendere difficile l'incontro con lo stesso.
- La mancanza di linee guida e formazione per gli operatori in merito al lavoro con l'autore soprattutto in quelle situazioni dove vi è la mancanza di presa di responsabilità dell'atto violento da parte dell'uomo; quest'ultima, inoltre, è da sola un motivo di basso coinvolgimento dell'uomo (O'Sullivan, 2013; Ewart-Boyle, 2015);

- La paura degli operatori nell'incontrare l'autore di violenza correlata anche a questioni di tutela e sicurezza dei lavoratori (Stanley, 2011; Baynes, et al, 2012);
- L'organizzazione dei servizi, che costringe gli operatori ad avere tempi di lavoro sempre minori da poter dedicare ad ogni situazione, fa sì che le forze di intervento vengano concentrate esclusivamente sulla protezione del minore e sull'aiuto alla vittima (Stanley, 2011).

Non solo di basso o nullo coinvolgimento parlano gli studi; in letteratura sono presenti anche riferimenti a pratiche di lavoro con i partner violenti durante il percorso di aiuto nei servizi tutela minori. Essi appaiono residuali ma ad ogni modo meritevoli di essere citati. Tali interventi vengono effettuati, talvolta, tramite colloqui di coppia (Bourassa, et al., 2008). Il lavoro con gli autori contempla spesso il loro invio, da parte dei social workers, a servizi esterni alla tutela minori, come: servizi per le dipendenze, servizi per la salute mentale, programmi per autori, percorsi di gestione della rabbia e percorsi gruppalì sulla genitorialità (Baynes, 2012; Hughes, 2013). Un dato rilevante sottolineato da O'Sullivan (2013) riguarda la consapevolezza, da parte dei social workers, di assenza di linee guida e orientamenti per affrontare il lavoro con gli autori di violenza. È saliente citare esperienze pratiche, sulle quali si è sviluppata ricerca, di modelli integrati nella valutazione e intervento di partner violenti con procedimenti in servizi di tutela minorile. Il modello maggiormente completo, anche di dati di ricerca, è il *Caring Dads* sviluppato in Canada sviluppato con la finalità di colmare l'invisibilità degli autori nei servizi di *child protection* promuovendo un cambiamento nell'approccio dei servizi minorili basato sul ritenere i padri responsabili dei rischi che la loro violenza agita genera sui bambini e ragazzi (Scott, et al.; 2021). Il modello di intervento è stato progettato in termini integrati tra servizi di tutela minorile, Autorità Giudiziaria, servizi e rifugi per le vittime, servizi per la salute mentale e programmi per autori (Scott, et al.; 2021). Il modello si basa su 3 principali linee di azione: l'intervento e valutazione con i padri, la sensibilizzazione delle madri e strumenti sistematici di comunicazione e coordinamento tra i professionisti di riferimento (Scott, et al.; 2021). L'intervento con gli autori si sostanzia in 17 incontri di gruppo, e 3 individuali, in cui vengono perseguiti obiettivi specifici circa la costruzione di un rapporto di fiducia autore – servizio tutela minorile, la genitorialità post violenza, l'assunzione di responsabilità degli agiti violenti, l'equilibrio della relazione con la madre dei bambini e ragazzi e le conseguenze di comportamenti pregiudizievoli violenti (Scott, et al.; 2021).

La letteratura mostra che il coinvolgimento degli autori può assumere differenti finalità che si inseriscono in un continuum tra finalità di aiuto e finalità di mero assesment (Hughes, et al, 2013; O'Sullivan, 2013). Le pratiche di aiuto nei confronti degli uomini autori possono concentrarsi sul proporre all'autore percorsi in gruppo, o individuali, su

temi come la gestione della rabbia, la genitorialità, prima di un possibile rientro a casa; altri percorsi, all'interno dei servizi di *Child Protection*, prevedono l'accompagnamento dell'uomo nell'assunzione di responsabilità dell'atto violento e nell'acquisizione di consapevolezza circa gli esiti negativi che tale atto può aver avuto sul minore (Baynes, et al, 2012; Stanley, 2011; Hughes, et al, 2013; O'Sullivan, 2013).

In termini di assesment, invece, le pratiche e gli interventi paiono concentrarsi sulla comprensione del futuro della relazione tra il padre e la madre del minore e, laddove sia possibile, il percorso viene proposto in coppia; qualora vi sia un ordine di restrizione gli operatori sociali lavorano sia con l'autore che con la vittima per far sì che tale indicazione venga rispettata; laddove, infine, vi sia una presa di responsabilità dell'atto violento da parte dell'autore è possibile che gli operatori sociali possano proporre un periodo di non co-abitazione tra autore e vittima (con minore) al fine di permettere alla vittima di scegliere adeguatamente circa il futuro della vita familiare (Hughes, et al, 2013).

La letteratura identifica alcune pratiche e interventi positivi in termini di coinvolgimento; la prima riguarda la possibilità di effettuare realmente ed approfonditamente un assesment del rischio (Strega et al, 2008) mirando ad un coinvolgimento iniziale ed immediato; prima l'autore viene contattato più il coinvolgimento appare possibile (Maxwell, 2012). Altri studi affermano che il coinvolgimento è maggiore se i social workers promuovono relazioni di aiuto che hanno al centro il tema della relazione e degli incontri uomo-figli (Maxwell, 2012). Quando l'aggancio iniziale con l'autore avviene per trattare il tema della sua relazione con i figli i partner violenti mostrano maggiore disponibilità ad essere coinvolti (Maxwell, 2012).

Anche l'utilizzo del colloquio motivazionale, utilizzato per promuovere la presa di responsabilità degli agiti violenti e comprendere le conseguenze dannose sui figli, è considerato facilitatore nel coinvolgimento dell'autore di violenza nei percorsi di *Child Protection* (Maxwell, 2012). Infine, interventi che prevedono una presa in carico complessiva di tutti i membri della famiglia, con la possibilità di percorsi per ognuno di essi, generano possibilità di maggiore coinvolgimento per gli autori di violenza; esempio è il *Whole Family approach* (Stanley, 2017).

4.3.3 *Il coinvolgimento: tracciarne i confini e definirne gli indicatori*

La letteratura non fornisce una univoca definizione di coinvolgimento. Negli studi e nelle ricerche presenti sul tema è possibile solamente identificare gli indicatori attraverso cui sono stati rilevati e compresi i livelli di coinvolgimento. Gli indicatori presenti in letteratura sono riconducibili a:

- la presenza, il numero e la tipologia dei contatti tra social workers e uomini autori durante il percorso di aiuto (Strega et al, 2008; Ewart-Boyle, 2015);
- la presenza, nei documenti presenti nei fascicoli dei servizi di tutela minorile, delle minime informazioni di base riguardanti l'anagrafica dell'uomo (Es: data di nascita, residenza, stato civile, occupazione, titolo di studio, relazioni significative, stato economico, salute, informazioni sulla famiglia di origine paterna, relazione con la madre del minore, relazioni con il minore, nuove relazioni sentimentali, presenza di ordini di protezione) (Brandon, 2019);
- l'inclusione o l'esclusione degli uomini dalle fasi di assesment iniziale (Strega et al, 2008);
- la presenza/assenza e tipologia (protetti, non protetti, entro la giornata, compresa la notte) degli incontri tra uomini autori e figli (Strega et al, 2008; Gordon et al, 2012);
- la frequenza di incontri, contatti telefonici, mail, colloqui e visite domiciliari tra social workers e uomini (Gordon et al, 2012)
- la partecipazione dell'uomo alla progettazione dell'intervento a tutela del minore e alla discussione in merito alla sua protezione (Stanley, et al, 2011, Baynes,et al, 2012, Gordon et al, 2012; Hughes, et al, 2013; Brandon, 2019);
- l'aggiornamento dell'uomo, da parte dei social workers, rispetto all'avanzamento del progetto di aiuto e nonché la condivisione di informazioni sul minore qualora si trovasse fuori famiglia (Brandon, 2019).

Come è possibile apprendere dagli indicatori elencati, ciò che viene definito coinvolgimento varia da elementi basilari di conoscenza e contatto fino a contemplare concetti come la partecipazione. Dall'elenco sopra esposto è possibile comprendere come il coinvolgimento si componga di differenti interventi a cui corrispondono, di fatto, differenti finalità nell'azione del coinvolgimento. Alcune azioni sono mirate alla conoscenza dell'uomo, altre finalizzate al suo aggiornamento, altre ancora improntate a favorirne la partecipazione nel processo di aiuto.

PARTE SECONDA

LA RICERCA

5 METODOLOGIA DELLA RICERCA

Secondo Amaturò (2012) la ricerca empirica si configura come un itinerario che prende avvio dal progetto ideato dal ricercatore e sfocia con la disseminazione dei risultati ad un eventuale committente, alla comunità scientifica e agli addetti ai lavori. Si può dire che per la ricerca tipica del Social Work i risultati sono rivolti soprattutto agli operatori sociali e alle persone con le quali il Social Work lavora, in accordo alla definizione globale che vede il Lavoro Sociale come disciplina accademica e professione che mira al cambiamento sociale e alla liberazione delle persone (IFSW, 2014).

In *Fig. 14* si è provato a rappresentare graficamente l'itinerario della ricerca oggetto di questa tesi.




Fig. 13: Rappresentazione grafica delle fasi e delle azioni del percorso di ricerca

5.1 Progettazione della ricerca

5.1.1 Definizione dell'area di indagine

La *Parte Prima* del presente lavoro ha permesso di comprendere che i punti fondamentali della presente ricerca sono riconducibili a: il tema della violenza di genere, il lavorare con persone indicate come autori di violenza e gli operatori sociali afferenti all'area del Social Work. Ragionando in merito agli interessi principali si è reso necessario, in fase iniziale, individuare le possibili cornici di campo utili a circoscrivere l'oggetto della ricerca. In questa riflessione si sono evidenziati, sul piano teorico, quattro possibili aree in cui i tre elementi principali sopra esposti si connettono e permettono di essere indagati:

1. Servizi di tutela minorile: in cui poter ragionare rispetto all'incontro tra persone indicate come autori di violenza e social workers nei percorsi attivati su mandato dell'Autorità Giudiziaria civile;
2. Servizi sociali territoriali: in cui poter ragionare rispetto al posizionamento, ai vissuti, alle pratiche degli operatori non solo di tutela minorile ma dei servizi sociali nel loro complesso al momento dell'intercettazione di situazioni o episodi di violenza di genere. Per esempio, i servizi per anziani, servizi per le disabilità possono incontrare episodi di violenza di genere non necessariamente tra partner, ma tra figlio e madre o fratello e sorella;
3. Servizi/percorsi per uomini indicati come autori di violenza (extra servizi sociali): all'interno dei quali poter riflettere sull'avvio, il proseguimento e la chiusura dei percorsi per persone indicate come autori di violenza, sui vissuti degli uomini e sulle dimensioni sociali e relazionali paralleli ai percorsi terapeutici individuali e/o di gruppo
4. Percorsi per uomini indicati come autori di violenza nelle carceri.

Equilibrando le informazioni emerse dall'analisi della letteratura, dalle risorse temporali, dagli obiettivi e vincoli del percorso di dottorato nonché basando la scelta anche sull'esperienza del ricercatore come operatore di un servizio tutela minori ci si è concentrati nel voler comprendere le pratiche professionali e operative attuate dagli operatori sociali a contatto con persone indicate come autori di violenza all'interno dei servizi tutela minori. Alla luce di questa scelta si è reso necessario identificare il tipo di violenza da considerare all'interno del presente lavoro di ricerca. Come appreso nel *Capitolo 1* vi sono sottili ma significative distinzioni terminologiche che identificano differenti tipi di violenza. Le tre definizioni prese in considerazione per la riflessione sono (1) quella di violenza domestica, che richiama il carattere di convivenza ma non specifica la natura del legame tra autore e vittima, (2) quella di violenza nelle relazioni intime, che non presuppone il carattere di convivenza tra autore e vittima e non fornisce indicazioni nemmeno in merito alla tipologia

di legame tra autore e vittima ed, infine, (3) quella di violenza intima tra partner (*intimate partner violence* – IPV) nella quale vi è presupposto di convivenza ma è specificata la tipologia di legame tra autore e vittima (partner o ex-partner). La scelta è ricaduta sull'individuazione della violenza intima tra partner in quanto il riferimento alla violenza domestica in tutela minori avrebbe portato a considerare non solo gli episodi violenti nei confronti del partner bensì anche quelli diretti ai minori, fattispecie questa, che non si ritenuto utile prevedere come oggetto di approfondimento all'interno di questa ricerca.

Definita l'area di indagine si è reso necessario comprendere cosa al suo interno potesse essere oggetto di conoscenza; si sono così profilate alcune ipotesi guidate da un lato dall'esperienza professionale del ricercatore, dall'altro dagli elementi raccolti nella letteratura scientifica. I temi e le ampie domande ipotizzate in prima istanza riguardavano le seguenti aree e tematiche:

1. Le pratiche operative dei social workers
 - a. Ci sono specificità nelle pratiche a fronte della presenza di violenza intima tra partner?
2. I progetti / percorsi di aiuto
 - a. Come si sviluppano i progetti di aiuto in presenza di violenza intima tra partner?
 - b. Chi viene coinvolto?
 - c. Ci sono delle specificità (interventi, aiuti etc.) nei progetti di tutela a fronte della violenza tra partner?
 - d. Come evolvono e come si concludono i procedimenti civili in merito alla responsabilità genitoriale alla presenza di violenza intima tra partner?
3. La persona indicata come autore della violenza
 - a. Se, come e quanto viene coinvolto la persona indicata come autore di violenza?
 - b. Come si sviluppa la relazione di aiuto tra i social workers e la persona indicata come autore di violenza?
 - c. Quale ruolo assume la persona indicata come autore di violenza nei percorsi di aiuto?
 - d. Se e come viene affrontato il tema della violenza nei percorsi di aiuto in tutela minorile?
4. Le rappresentazioni dei social workers in merito a:
 - a. La violenza intima tra partner
 - b. La persona indicata come autore di violenza

La circoscrizione del campo di ricerca è stata così delineata come mostrato graficamente in Fig. 15.




Fig. 14: Descrizione grafica del processo di definizione dell'area di indagine.

5.1.2 Domanda e obiettivi di ricerca

L'ipotesi di fondo della ricerca si basa sulla considerazione che i percorsi di aiuto in *Child Protection* prevedono un maggior coinvolgimento della vittima, nella maggior parte dei casi la madre, ed un residuale o nullo coinvolgimento dell'autore; questo pare riflettersi anche in termini di aiuto fornito che, di fatto, sembra essere maggiormente realizzabile e progettabile nei confronti della sola vittima.

L'interesse di ricerca riguarda il coinvolgimento degli uomini, che hanno agito violenza contro la partner e madre del minore, nei percorsi di aiuto in Tutela Minori in cui vi sia la presenza di procedimenti civili in Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni e presso il Tribunale per i Minorenni. Il contributo, che il presente lavoro vuol fornire alla conoscenza del tema in oggetto, è quello di comprendere se vi sia o meno coinvolgimento delle persone indicate come autori di violenza nei procedimenti di tutela minorile nonché comprendere attraverso quali modalità e pratiche gli operatori sociali attuano il coinvolgimento degli uomini indicati come autori nei percorsi di tutela minorile.

In particolare, è importante comprendere quali siano le finalità degli interventi dei social workers con uomini indicati come autori di violenza. La letteratura, oltre ad esprimere gradi differenti di coinvolgimento, suggerisce finalità differenti in merito agli interventi dei social workers.

La letteratura ha evidenziato come il lavoro con gli autori di violenza rappresenti oggi un punto necessario nell'affrontare positivamente il tema della violenza di genere. Le basi di questa ricerca poggiano sulla considerazione che tale approccio alla violenza di

genere sia stato poco percepito dal mondo del Social Work, in particolare nel contesto di lavoro sul campo e di pratiche nei servizi.

Sulla base di queste premesse nasce la domanda di ricerca:

Se, con quali interventi e modalità i social workers di tutela minorile coinvolgono, durante l'indagine psico-sociale, gli uomini che hanno agito violenza contro la partner?

Al fine di meglio definire la domanda di ricerca si sono individuate sue sotto-domande di ricerca:

- Nel corso dell'indagine psico-sociale, quali contatti intercorrono tra uomini indicati come autori di violenza e social workers?
- Laddove vi siano interventi, verso quali finalità essi sono orientati?

Ripercorrendo le fasi del percorso di aiuto teorizzate da Perlman (Raineri, 2007) e provando a ragionare sulle specificità dei percorsi di aiuto in tutela minori (Raineri, 2012) ci si è focalizzati non sul percorso di aiuto nel suo complesso bensì sulla fase di indagine psico-sociale, ovvero l'assessment tipico dei contesti coercitivi (Corradini, 2018). Concentrandosi sull'indagine psico-sociale, attraverso la chiave di lettura dell'assessment centrato sulla relazione (Corradini, 2018), è possibile comprendere il coinvolgimento degli uomini autori di violenza in tre sotto-fasi contenute nel percorso di indagine: l'accoglienza/il contatto, la valutazione e la progettazione dell'intervento.

Si è deciso, inoltre, di prendere come riferimento i servizi di tutela minori della provincia di Brescia per i seguenti motivi:

- Essi, insieme ai servizi delle provincie di Bergamo, Mantova e Cremona, sono di competenza del Tribunale per i Minorenni e della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia la quale, insieme a Milano, costituisce sede di Corte d'Appello in Lombardia e quindi anche della giustizia minorile;
- Si è limitato alla sola provincia di Brescia in quanto i servizi tutela minori presenti sono in rete tra loro in un Tavolo Provinciale dei Servizi tutela minori che rappresenta un interlocutore unico con le Autorità Giudiziarie e attraverso il quale vengono condivise prassi operative e linee di indirizzo a livello provinciale anche in tema di violenza di genere. Inoltre, pur afferendo a diverse ASST, tutti i servizi tutela minori della provincia di Brescia, ad eccezione di quelli presenti nel territorio della Valle Camonica e dell'Alto Sebino, sono di competenza dell'ATS Brescia, la quale è titolare dell'applicazione delle linee di indirizzo in tema di reti antiviolenza;
- La Provincia di Brescia è anche il territorio dove il ricercatore svolge la propria attività professionale come operatore di un servizio tutela minori. Questo, come si vedrà nelle pagine seguenti, è stato ritenuto motivo di facilitazione alle fasi della ricerca e conoscenza dell'area di indagine.

5.1.3 Scelta degli strumenti di rilevazione e analisi

5.1.3.1 L'analisi documentaria

A partire dagli obiettivi e dalla domanda di ricerca si è ritenuto opportuno prevedere l'utilizzo di un approccio qualitativo (De Lillo, 2010; Amaturò, 2012) attraverso l'utilizzo della tecnica dell'analisi documentaria di tipo qualitativo (De Lillo, 2010; Arosio, 2010, 2013).

La ricerca qualitativa permette di accedere al mondo dei significati dei partecipanti; essa è strettamente legata all'agire situato e contestualizzato permettendo di cogliere elementi di senso (De Lillo, 2010) che paiono di necessaria rilevazione alla luce dell'interesse alle pratiche dei social workers.

Anche la ricerca su tematiche di genere, *gender – oriented e gender – sensitive*, ha sviluppato preferenza verso l'approccio qualitativo in quanto esso permette di: porre attenzione scientifica alla vita quotidiana con contatto diretto agli attori sociali e i loro vissuti, porre attenzione alla comprensione piuttosto che alla spiegazione dei fenomeni, focalizzare l'interesse alla contestualizzazione della ricerca, scegliere un orientamento volto a lasciare che siano gli attori sociali a descrivere il mondo attraverso loro rappresentazioni, termini e strutture narrative, porre al centro i soggetti attraverso l'adozione di un orientamento induttivo (De Lillo, 2010) riservando poco spazio al controllo delle ipotesi (Decataldo, Ruspini, 2014).

Il progetto metodologico di ricerca principale prevede l'analisi documentaria delle cartelle sociali dei servizi di Tutela Minori. L'analisi delle cartelle sociali si è effettuata secondo la tecnica di analisi documentaria di tipo qualitativo il cui obiettivo non è quello di quantificare ricorrenze o svolgere analisi statistiche ma permettere la comprensione e la rilevazione di concetti e temi rilevanti che possono riflettere il pensiero dell'autore del documento (Arosio, 2010). Atkinson e Coffey (2004) ricordano che i documenti prodotti nelle organizzazioni sono una fonte importante di dati e non dovrebbero essere considerati semplicemente dati secondari o supplementari; essi rappresentano una testimonianza diretta dei processi presenti nella realtà. È necessario, però, identificare la finalità con cui i documenti sono stati redatti nonché gli autori dei documenti stessi (Atkinson, Coffey, 2004; Arosio, 2010). I documenti permettono di comprendere i concetti di base e le tematiche che stanno alla base del lavoro delle persone in un'organizzazione permettendo di avere accesso alla loro pratica lavorativa (Prior, 2003).

L'analisi documentaria, inoltre, è una pratica non intrusiva e non reattiva (Webb, et. al, 1966; Lee, 2000; De Lillo, 2010; Arosio, 2010). La non intrusività indica che l'analisi documentaria non prevede la richiesta diretta di informazioni agli individui (Arosio, 2010). In tema di violenza di genere è apparso saliente adottare una tecnica non intrusiva in

quanto laddove si fossero scelte tecniche quali l'intervista o focus-group, se effettuate, per esempio, a donne vittime avrebbero costretto i partecipanti alla narrazione di eventi traumatici della propria vita. Inoltre, una tecnica non intrusiva, permette di indagare anche gruppi di persone e soggetti non facilmente reperibili o predisposti alla partecipazione ad una ricerca (Arosio, 2010) come potrebbero essere le persone indicate come autori di violenza individuate a partire dai loro agiti violenti.

L'analisi documentaria, come sopra affermato, è anche una tecnica non reattiva, ovvero, elimina la "reazione" che i partecipanti alla ricerca possono generare (Arosio, 2010). Il rischio che si è voluto limitare, scegliendo una tecnica non reattiva, è il fenomeno della desiderabilità sociale dei partecipanti (Arosio, 2010) pensando particolarmente agli operatori dei servizi tutela e all'oggetto dell'indagine ovvero le loro pratiche professionali. Il concetto di desiderabilità sociale afferma che i soggetti tendono a dare di sé un'immagine conforme ai modi di pensare e di agire che sono ritenuti desiderabili trovando difficoltà a dichiarare comportamenti e opinioni difformi da modelli condivisi (Arosio, 2010).

Anche per questi motivi, le ricerche presenti in letteratura in tema di violenza di genere e tutela minori, adottano spesso tecniche di analisi documentaria (Strega, et al, 2008; Dominelli, 2011; Baynes, 2012; Maxwell, 2012; Ewart-Boyle, 2013; Brandon, 2019)

I principali limiti dell'analisi documentaria, invece, sono ricondotti alla difficoltà di reperimento e accesso ai documenti (Arosio, 2010). Talvolta essi possono essere inaccessibili, mal conservati o mal archiviati, o sottoposti a stringenti regole di accesso in quanto nati per finalità diverse dalla ricerca (Arosio, 2010).

La tecnica di analisi documentaria di tipo qualitativo, infine, permette di lavorare su un numero di documenti relativamente contenuto senza che vi sia necessità di ricercare rappresentatività dell'intero corpo documentario compiendo un campionamento dinamico, ovvero assumere decisioni in itinere in merito ai documenti da includere (Arosio, 2010, 2013).

5.1.3.2 La cartella sociale

La cartella sociale, come strumento di lavoro del servizio sociale, fornisce informazioni sulla pratica degli operatori (Raineri, 2007). Secondo il CNOAS (2018) la cartella sociale contiene al suo interno due tipi di documenti: quelli riferiti al percorso di aiuto e quelli riferiti al procedimento amministrativo necessari ad attivare qualsiasi intervento in favore della persona che accede al servizio. Tale distinzione non è da intendersi in ottica dicotomica in quanto ogni documento presente in cartella, compresi quelli amministrativi, concorrono e contribuiscono alla realizzazione e concretizzazione del percorso di aiuto; di fatto anche il procedimento amministrativo è parte integrante del

percorso di aiuto e non un percorso a sé stante. Secondo l'Ordine Nazionale degli assistenti sociali (2018) il corretto utilizzo della cartella sociale persegue molteplici finalità: consente di sviluppare correttamente il percorso di aiuto nonché il procedimento amministrativo, inoltre l'aggiornamento della stessa impone all'assistente sociale di ritagliarsi uno spazio di riflessione in cui radunare le idee mettendo per iscritto i propri pensieri. Ancora, la cartella sociale permette di valutare l'efficacia degli interventi attraverso l'inserimento di progetti che dettagliano tempi e modalità di intervento; ciò permette anche di dare continuità al percorso con le persone laddove subentrino diversi operatori sociali in futuro. Infine, essa permette di tener traccia dei dati riferiti alle persone e sull'operato dell'assistente sociale che, attraverso il corretto utilizzo della cartella sociale, tutela anche il proprio agire professionale.

La cartella sociale è nominale e attivata su ogni persona o famiglia; nei servizi di tutela minorile essa è attiva sui bambini e ragazzi (CNOAS, 2018). Essa, materialmente, è costituita da una cartellina di cartone che, in copertina e nella facciata interna, ha alcuni campi in cui riportare le principali informazioni relative all'utente, pensate per facilitare e velocizzare il lavoro dell'assistente sociale (CNOAS, 2018). Secondo differenti normative regionali la cartella sociale materiale è affiancata dalla cartella sociale informatizzata (CNOAS, 2018). Nella presente ricerca sono state sottoposte a rilevazioni le cartelle sociali materiali. Generalmente le cartelle sociali presentano sulla copertina o nella facciata interna le informazioni generali quali: logo dell'Ente Locale o dell'ente pubblico del servizio, l'area di riferimento (minori – disabilità – adulti – anziani), data di apertura della cartella, data di chiusura e motivazione, nome e cognome della/e persona/e su cui è attivo il percorso di aiuto, data e luogo di nascita, cittadinanza, indirizzo di residenza, recapito telefonico personale e/o della persona da contattare in caso di necessità, collegamento ad altre cartelle, nucleo convivente, altre persone di riferimento non conviventi, rete dei servizi (medico di base / pediatra, servizi specialistici, ecc.), presenza/assenza invalidità civile, protezione giuridica (es. amministratore di sostegno, tutore etc.) (CNOAS, 2018).

Il CNOAS (2018), attraverso *Tab. 5*, presenta i documenti generalmente presenti all'interno delle cartelle sociali dividendoli nelle fasi del percorso di aiuto e del procedimento amministrativo.

Fasi processo di aiuto	Documenti	Iter amministrativo	Documenti
Accesso e orientamento	Scheda segretariato sociale Liberatoria trattamento dati firmata (per poterli registrare)		
Apertura cartella	Liberatoria trattamento dati firmata (per lavorare in rete) Stato di famiglia Diario cronologico	Iniziativa (tre possibilità): - Avvio d'ufficio - Istanza (avvio da privato) - Richiesta (avvio da altro organo pubblico)	A seconda del tipo di iniziativa: - Istanza firmata dal cittadino e protocollata - Richiesta scritta da altro ente pubblico
Valutazione del bisogno	Diario Altri documenti (variabili a seconda del tipo di presa in carico)	Istruttoria	Se necessario, ISEE (solo attestazione, no DSU)
Elaborazione progetto di intervento	Relazione sociale Progetto di intervento firmato	Decisoria	Determinazione
		Integrativa dell'efficacia	Comunicazione scritta al cittadino
Erogazione del servizio	Diario Verbali équipe		
Valutazione finale e conclusione	Diario		

Tab. 5: Documenti presenti in una cartella sociale (CNOAS, 2018)

Nella specificità dei servizi di tutela minorile è possibile inoltre reperire, all'interno delle cartelle sociali, documenti riferiti ai procedimenti presso l'Autorità Giudiziaria che generalmente, attraverso mandati e incarichi di indagine al servizio sociale, danno avvio al percorso di aiuto in tutela minorile nonché schede di invio e presentazione a servizi esterni quali per esempio centri psico-sociali e servizi per le dipendenze.

La cartella sociale, inoltre, permette di rilevare maggiori informazioni sulla pratica degli operatori rispetto, ad esempio, ai fascicoli presenti in Tribunale per i Minorenni. In primis, consultando le cartelle sociali, è possibile tenere in considerazione procedimenti aperti non solo presso il Tribunale per i Minorenni ma anche in Procura presso il Tribunale per i Minorenni. Nelle cartelle sociali, inoltre, è possibile ritrovare anche una serie di documenti riferiti alla pratica quotidiana e al lavoro quotidiano in merito al progetto di aiuto; ad esempio, a differenza dei fascicoli in Tribunale per i Minorenni, nelle cartelle sociali si possono trovare: il diario delle prestazioni, il diario dell'operatore, le relazioni di altri servizi attivati nel progetto, verbali di équipe oltre a quanto già contenuto nei fascicoli in Tribunale per i Minorenni ovvero: relazioni di indagine e decreti o comunicazioni dell'Autorità Giudiziaria. Nelle cartelle sociali, a differenza dei fascicoli presenti nelle Autorità Giudiziarie, vengono meno i documenti più inerenti ai procedimenti giudiziari come memorie e verbali di udienza. Ponendosi nell'ottica di comprendere la pratica degli operatori, ed il coinvolgimento degli uomini, i documenti presenti nelle cartelle sociali possono fornire informazioni in merito a numero e frequenza di colloqui e incontri con l'autore, nonché accesso alle relazioni, diari e documenti inerenti alle modalità di valutazione e suoi esiti.

5.1.4 *Scelte terminologiche: uomini maltrattanti o persone indicate come autori di violenza?*

Nel panorama delle esperienze di servizi che lavorano con uomini che agiscono violenza, nonché nella letteratura di riferimento, ed anche nei documenti nazionali di indirizzo (Intesa Stato Regioni, Relazione commissione di inchiesta contro il femminicidio) il lessico utilizzato per indicare gli uomini che agiscono violenza si rifà alle dizioni di maltrattante, autore, *perpetrator*, abusante. All'interno del presente lavoro si è scelto di adottare la dizione *persone indicate come autori di violenza* per i seguenti motivi. In primis si ritiene fondamentale porre l'accento sull'azione violenta effettuata dalla persona, senza che l'azione divenga l'identificazione della persona stessa. Il secondo motivo è strettamente legato alla presente ricerca che guarda al momento dell'indagine psico-sociale in procedimenti di tutela minori, ovvero alla fase iniziale e tendenzialmente di poco successiva agli episodi violenti e quindi a possibili denunce ai danni dell'uomo. Questo significa che al tempo dell'indagine psico-sociale eventuali procedimenti penali a carico dell'uomo che ha agito violenza sono ancora in fase iniziale e di avvio, a volte anche solo in fase di indagine da parte della Procura Ordinaria. Si è, quindi, riflettuto se e quanto fosse adeguato, e costituzionalmente accettabile, nominare la persona che ha agito violenza con il sostantivo autore di violenza (ovvero autore di reato) anche laddove non si fosse in presenza di sentenze definitive (passate in giudicato) che ritenessero l'uomo autore di tale reato. Tale "cortocircuito" è molto presente all'interno dei servizi di tutela minori dove, la persona indicata come autore di violenza, viene definita, sulla base dei racconti della persona vittima, autore di violenza / uomo maltrattante, senza che vi sia, a volte, un procedimento attivo presso un tribunale ordinario. Secondo un approccio giuridico tale assunzione è totalmente errata e di fatto contro i principi costituzionali vigenti.

5.1.5 *Costruzione dello strumento di rilevazione*

Per studiare le cartelle sociali è stato necessario costruire uno strumento di rilevazione. La costruzione della scheda di rilevazione⁶ è stata effettuata a partire dalle domande sorte in fase di definizione dell'obiettivo della ricerca nonché sulla base dell'esperienza personale come assistente sociale in un servizio di tutela minori. In prim'ordine ciò che ha mosso la costruzione dello strumento è stata la volontà di comprendere se fossero presenti e quali fossero le informazioni all'interno delle cartelle

⁶ *Appendice A*: testo integrale della scheda di rilevazione

sociali e dei relativi documenti. Il secondo step è stato chiedersi che cosa riguardasse il coinvolgimento tra le informazioni e i documenti presenti nella cartella sociale. La terza riflessione, che ha guidato la costruzione della scheda, è riferita alla logicità della rilevazione; pensando alla rilevazione documentaria è parso naturale chiedersi:

1. è presente l'informazione che si sta cercando?
2. che cosa dice quell'informazione?
3. quale è la fonte di quell'informazione?

La scheda di rilevazione è stata costruita tramite il software Microsoft Forms; essa si compone di 142 domande suddivise nelle seguenti undici (11) sezioni.

- SEZIONE 1: Codice cartella e informazioni della cartella sociale
- SEZIONE 2: Anagrafica della persona indicata come autore di violenza
- SEZIONE 3: Anagrafica della madre del minore
- SEZIONE 4: Anagrafica del minore
- SEZIONE 5: Paternità tra persona indicata come autore di violenza e minore/minori + eventuale anagrafica del padre biologico del minore/minori
- SEZIONE 6: Elementi e informazioni sulla base dei quali l'uomo è configurato in persona indicata come autore di violenza
- SEZIONE 7: Rapporti tra persona indicata come autore di violenza e figlio/ e tra persona indicata come autore di violenza e madre dei minori
- SEZIONE 8: INDAGINE PSICO-SOCIALE – contatti e strumenti professionali
- SEZIONE 9: INDAGINE PSICO-SOCIALE – assesment
- SEZIONE 10: INDAGINE PSICO-SOCIALE – interventi
- SEZIONE 11: INDAGINE PSICO-SOCIALE – esito assesment e proposta progettuale

Per ogni informazione ritenuta necessaria, in fase di costruzione dello strumento di rilevazione, sono state costruite tre domande finalizzate a reperire tre livelli differenti di dati:

1. il primo, riguardo la presenza o non presenza dell'informazione all'interno della cartella sociale;
2. il secondo, il contenuto;
3. il terzo, la fonte, ovvero il documento – o i documenti – che hanno suggerito quell'informazione.

Tre dei principali indicatori presenti in letteratura sono: la presenza, il numero e la tipo di contatti tra social workers e uomini autori (Strega et al, 2008; Ewart-Boyle, 2015),

la frequenza di incontri, contatti telefonici, mail e colloqui tra social workers e uomini (Gordon et al, 2012) e l'aggiornamento dell'uomo, da parte dei social workers, rispetto a: avanzamento del progetto, colloqui di aggiornamento, informazioni sul minore qualora si trovasse fuori famiglia. (Brandon, 2019). Questi temi, all'interno della scheda di rilevazione, vengono approfonditi nella *SEZIONE 8: INDAGINE PSICO-SOCIALE – Sezione contatti e strumenti professionali* attraverso domande mirate a comprendere se vi siano informazioni in merito alla presenza di contatti telefonici, convocazioni a colloquio scritte, comunicazioni mail, colloqui in presenza, visite domiciliari e colloqui telefonici. Per ogni tipo di contatto o strumento professionale si rileva se l'assistente sociale ha utilizzato gli strumenti sopra descritti nella relazione con la persona indicata come autore di violenza e, se del caso, se ne rileva la quantità laddove reperibile. Inoltre, nella medesima sezione si è indagato il tema della paura degli operatori nell'incontrare l'autore di violenza (Stanley, 2011; Baynes, et al, 2012) dal momento in cui essa diviene ostacolo al coinvolgimento dell'uomo. Si è indagato, inoltre, se vi fossero informazioni circa la presenza di misure preventive per la sicurezza dell'assistente sociale nell'attuare interventi con la persona indicata come autore di violenza.

In letteratura, inoltre, viene considerato indicatore di coinvolgimento anche la presenza, nei documenti dei social workers, delle minime informazioni di base riguardanti l'uomo (Es: data di nascita, residenza, stato civile, occupazione, titolo di studio, relazioni significative, stato economico, salute, informazioni sulla famiglia di origine paterna, relazione con la madre del minore, relazioni con il minore, nuove relazioni sentimentali, presenza di ordini di protezione) (Brandon, 2019). All'interno della scheda di rilevazione si è indagata la presenza, all'interno delle cartelle sociali, delle sopra citate informazioni attraverso la *SEZIONE 2: Anagrafica della persona indicata come autore di violenza - SEZIONE 3: Anagrafica della madre del minore - SEZIONE 4: Anagrafica del minore - SEZIONE 5: Paternità tra persona indicata come autore di violenza e minore/minori + EVENTUALE: anagrafica padre biologico del minore/minori*. Al fine di ottenere un dato non assoluto ma relativo e contestualizzato si è ritenuto necessario rilevare tali informazioni sia riferite alle persone indicate come autori di violenza sia agli altri attori presenti all'interno della presa in carico da parte dei servizi tutela minori. Ciò ha permesso, in fase di analisi, di comprendere la presenza di tali informazioni in relazione a quelle riferite alle altre persone coinvolte nel percorso di aiuto.

Tra gli indicatori del coinvolgimento vi è anche la presenza o non presenza e tipo (protetti, non protetti, entro la giornata, compresa la notte) di incontri tra uomini e figli (Strega et al, 2008; Gordon et al, 2012); lo strumento di rilevazione ha previsto l'indagine di questi temi alla *SEZIONE 7: Rapporti tra persona indicata come autore di violenza e figlio/ e tra persona indicata come autore di violenza e madre dei minori*. Le domande presenti in

questa sezione hanno indagato il tipo di frequentazione tra minori e persona indicata come autore di violenza all'inizio e alla fine dell'indagine psico-sociale. Inoltre, sono state poste domande in merito alla presenza di informazioni circa la convivenza tra persona indicata come autore di violenza e vittima all'inizio dell'indagine e alla fine dell'indagine psico-sociale.

Sulla base dell'analisi della letteratura, infine, il coinvolgimento viene definito anche secondo gradi differenti di inclusione od esclusione degli uomini nelle fasi di assesment iniziale (Strega et al, 2008) nonché della partecipazione dell'uomo nella progettazione dell'intervento a tutela del minore e della discussione in merito alla sua protezione (Stanley, et al, 2011, Baynes, et al, 2012, Gordon et al, 2012; Hughes, et al, 2013; Brandon, 2019;). Questi due temi, ed i relativi gradi differenti, sono stati approfonditi tramite le domande della *SEZIONE 9: INDAGINE PSICO-SOCIALE – Sezione valutazioni e assesment e della sezione SEZIONE 11: INDAGINE PSICO-SOCIALE – Sezione esito valutazione e proposta progettuale*. All'interno di queste due sezioni sono state poste domande volte a rilevare informazioni relative alla presenza o meno di pareri della persona indicata come autore di violenza, alla presenza o meno di un assesment sviluppato con la persona indicata come autore di violenza, e parallelamente con la donna vittima, nonché al tipo di aree di bisogno rispettivamente valutate e approfondite da parte degli operatori. Vi è inoltre una domanda finalizzata ad indagare la presenza di informazioni circa la motivazione della persona indicata come autore di violenza all'interno del percorso di valutazione e progettazione. Si precisa che le due sezioni precedenti si compongono maggiormente di domande le cui risposte sono composte dalla trascrizione testuale delle relazioni di indagine.

Le domande della *SEZIONE 10: INDAGINE PSICO-SOCIALE – Sezione interventi*, mirano a rilevare la presenza di informazioni relative all'attivazione di interventi durante l'indagine psico-sociale, e laddove presenti, in favore di chi. Nel complesso queste tre sezioni sono state guidate dal contributo di Stanley (2013) e Hughes (2013) secondo cui l'intervento dei social workers si concentri sulla madre vittima ed, in particolare, la valutazione delle competenze genitoriali viene, in via primaria, effettuata sulla madre al fine di comprendere quanto e come ella possa offrire protezione e sicurezza al figlio minore. In particolare, le valutazioni iniziali degli operatori sono volte a comprendere i progetti futuri materni in merito all'interruzione o meno della relazione con l'autore di violenza, o in alternativa al fine di fornire supporti in termini di servizi come rifugi e percorsi di protezione laddove risulta più semplice fornire supporti alle vittime piuttosto che agli autori (Stanley, 2011; O' Sullivan, 2013, Hughes, et al, 2013). Inoltre, l'esistenza di più servizi per le donne vittime, rispetto a quelli per gli autori, porta gli operatori a concentrare le forze dell'intervento, e le proposte progettuali, sulla vittima (Alaggia, 2007; Stanley, et. al, 2011; Hughes, et al, 2013). Questi temi emergenti dalla letteratura indirettamente

forniscono indicatori facilitanti a rilevare il coinvolgimento delle persone indicate come autori di violenza all'interno della presa in carico.

Nella *SEZIONE 6: Elementi e informazioni sulla base dei quali l'uomo è configurato in persona indicata come autore di violenza*, vengono rilevate informazioni relative a: eventuali procedimenti attivi contro la persona indicata come autore di violenza e le loro specificità, presenza di misure cautelari o provvedimenti restrittivi civili/ordini di protezione (Manente, 2019) nonché la descrizione dell'episodio violento attraverso la sua testuale trascrizione all'interno della scheda di rilevazione.

5.1.6 Pre-test dello strumento di rilevazione

La scheda di rilevazione è stata sottoposta a pre-test su cinque (5) cartelle sociali di un servizio tutela minori che si è reso disponibile in questa fase preventiva alla rilevazione ufficiale dei dati. Si è ritenuto necessario attuare una fase di sperimentazione della scheda per diversi motivi. Il primo riguarda la possibilità di testare le modalità operative di utilizzo della scheda e definire le prassi e le azioni di lettura e rilevazione dei documenti da parte del ricercatore. Il pre-test ha inoltre permesso di modificare, migliorare o riformulare le domande costruire in precedenza. Infine, grazie al pre-test, sono state aggiunte domande alla luce di casistiche non considerate in precedenza. Ad esempio, non era stata considerata la situazione in cui il partner violento non fosse padre biologico dei minori su cui vi era un procedimento dell'Autorità Giudiziaria; si sono quindi inserite domande riferite all'anagrafica del padre biologico e quelle riferite alla temporalità della relazione sentimentale tra padre biologico e madre vittima di violenza.

5.2 Rilevazione della documentazione empirica

5.2.1 Accesso al campo e presentazione della ricerca ai servizi tutela minori

La prima azione di accesso al campo è stata il contatto e l'incontro con i servizi tutela minori della Provincia di Brescia. Si è scelto di rivolgersi non singolarmente ma bensì attraverso il Tavolo Provinciale dei Servizi Tutela Minori che riunisce i coordinatori di tutti i servizi tutela presenti in provincia. Tale scelta è stata adottata credendo che il contatto e l'incontro di tutti i servizi nella loro conformazione come unico interlocutore potesse promuovere spazi di dialogo e confronto, in merito alle modalità e contenuti della ricerca, più generativo e utile rispetto a singoli incontri con ogni coordinatore. Al contempo, la possibilità di avere un interlocutore unico per raggiungere tutti i coordinatori ha significato un risparmio di tempo sull'arco complessivo del lavoro di ricerca e di accesso al campo.

Gli obiettivi, nel contattare i servizi di tutela minori, erano quelli di presentare la ricerca e chiedere adesione e disponibilità alla collaborazione. La richiesta di collaborazione, di fatto, si sostanziava nella disponibilità a fornire accesso alle cartelle sociali del proprio servizio tutela minori.

Si riteneva fin dall'inizio che la richiesta di accedere alle cartelle sociali, prendendo visione dei documenti in esse inseriti, non fosse una richiesta di poco conto in quanto comportasse autorizzazione il ricercatore ad accedere a documenti contenenti informazioni sensibili e sottoposti a stringenti regole di protezione dei dati personali. Inoltre, significava autorizzare il ricercatore ad accedere a documenti propri della professione che mostrano da vicino l'operato dei singoli assistenti sociali. A partire da queste premesse si è quindi reso necessario pensare a modalità di proposta della ricerca che non si esaurissero con soli inviti e contatti in forma scritta o telefonici; si è ritenuto necessario proporre e descrivere la ricerca all'interno di uno spazio di incontro e di dialogo con i coordinatori dei servizi tutela minori della provincia di Brescia. A tale scopo si è svolto un incontro presso il Tavolo Provinciale di Coordinamento dei Servizi Tutela Minori della Provincia di Brescia. All'interno di tale incontro, svoltosi il 28 gennaio 2022, si ha avuto modo di presentare le motivazioni alla base della ricerca, il progetto di ricerca, le domande di ricerca e la richiesta che si andava formulando nei confronti dei servizi tutela minori della provincia. In previsione dell'incontro sono stati prodotti, mostrati durante l'incontro e poi inviati ai singoli coordinatori, i seguenti documenti:

- un pacchetto di slide descrittive della ricerca, poi inviate a tutti i coordinatori dei servizi tutela;
- una lettera di presentazione e di richiesta di disponibilità indirizzata ai singoli direttori di ambito e ai singoli coordinatori dei servizi tutela;
- due allegati alla lettera dai titoli:
 - ALLEGATO A: Criteri di scelta cartelle sociali;⁷
 - ALLEGATO B: Regole di rilevazione dati atte all'anonimizzazione delle informazioni e riservatezza dei dati;⁸

Entrambi gli allegati sono stati oggetto di confronto all'interno del tavolo di coordinamento provinciale che ha contribuito alla stesura finale dei criteri di scelta delle cartelle sociale a partire dal proprio punto di vista. A titolo di esempio: i primi criteri di

⁷ *Appendice B*: Criteri di scelta delle cartelle sociali

⁸ *Appendice C*: Regole di rilevazione dati atte all'anonimizzazione delle informazioni e riservatezza dei dati

scelte prevedevano la rilevazione di cartelle sociali il cui percorso di aiuto fosse concluso. Tale criterio era basato sull'idea che la rilevazione su una situazione in cui percorso di aiuto fosse ancora in corso avrebbe disincentivato la partecipazione dei servizi alla ricerca. Contrariamente a questo pensiero gli stessi coordinatori hanno ritenuto più opportuno ampliare la platea delle possibili cartelle sociali da sottoporre a rilevazione anche alle situazioni dove il percorso di aiuto fosse ancora in corso essendo esse più facilmente identificabili e reperibili.

A seguito dell'incontro, nel pomeriggio del 28 gennaio, si è proceduto ad inviare ai singoli servizi, tramite mail, tutti i documenti sopra elencati, fornendo termine di risposta di disponibilità, concordato con i coordinatori, al 28 febbraio 2022.

5.2.2 Raccolta disponibilità dei servizi tutela minori e selezione delle cartelle sociali

La fase di raccolta delle disponibilità, ovvero della ricezione del documento di dichiarazione di disponibilità firmato dai coordinatori dei servizi tutela minori, ha richiesto maggior tempo di quanto preventivato in sede di incontro con il Tavolo Provinciale. Al 28 febbraio 2022, data concordata con i coordinatori, solo 6 Servizi su un totale di 13 avevano fornito risposta. Nel [paragrafo 5.4.1](#) verranno affrontate riflessioni in merito alla necessità, del ricercatore, di approfondire e curare l'azione di proposta della ricerca e accesso al campo.

Come è possibile apprendere dalla *Tab 6*, sei (6) Servizi Tutela Minori su un totale di tredici (13) presenti in Provincia hanno aderito alla ricerca e fornito la propria disponibilità all'accesso alle cartelle sociali dei propri servizi. In maniera naturale, comunque, i sei servizi disponibili hanno locazioni territoriali differenti che permettono di intercettare le diverse zone che compongono la Provincia di Brescia ad esclusione della Valle Camonica e del Sebino.

In tabella, inoltre, sono evidenziate le motivazioni fornite da quei servizi che non hanno aderito alla ricerca. Stando a quanto dichiarato, esse sono principalmente riconducibili a motivi legati alla tutela della *privacy* nell'accesso ai documenti tranne per qualche eccezione legata all'organizzazione interna del servizio.

AMBITO TERRITORIALE	DISPONIBILITA'	DATA DI RISPOSTA	MOTIVAZIONE
AMBITO 1 – Comune di Brescia	DISPONIBILE	19 maggio 2022	
AMBITO 2 – Brescia Ovest	DISPONIBILE	28 febbraio 2022	
AMBITO 3 – Brescia Est	DISPONIBILE	23 febbraio 2022	
AMBITO 4 – Valle Trompia	NON DISPONIBILE	10 marzo 2022	Parere legale privacy non favorevole
AMBITO 5 – Sebino	NON DISPONIBILE	/	Coordinatrice non nominata
AMBITO 6 – Monte Orfano – Palazzolo	DISPONIBILE	25 febbraio 2022	
AMBITO 7 – Oglio Ovest	NON DISPONIBILE	2 maggio 2022	Parere legale privacy non favorevole
AMBITO 8 – Bassa Bresciana Occidentale	NON DISPONIBILE	24 giugno 2022	Parere legale privacy non favorevole
AMBITO 9 – Bassa Bresciana Centrale	DISPONIBILE	2 febbraio 2022	
AMBITO 10 – Bassa Bresciana Orientale	NON DISPONIBILE	3 marzo 2022	Tempistiche del servizio non compatibili con quelle della ricerca
AMBITO 11 – Garda	DISPONIBILE	5 maggio 2022	
AMBITO 12 – Valle Sabbia	NON DISPONIBILE	/	Dopo numerosi contatti non forniscono risposta ufficiale
AMBITO 13 – Valle Camonica	NON DISPONIBILE	4 febbraio 2022	Non esprimono motivazione

Tab. 6: Disponibilità / indisponibilità dei servizi tutela minori alla partecipazione alla ricerca

A seguito della raccolta delle disponibilità dei Servizi tutela minori si è dato avvio alla fase di individuazioni delle cartelle sociali da sottoporre a rilevazione. Tale azione è stata svolta dai singoli coordinatori dei servizi a cui è stato chiesto di individuare un minimo di 5 fino a un massimo di 15 cartelle sociali che rispondessero ai seguenti criteri

preventivamente identificati e condivisi con il Tavolo Provinciale. Si riportano di seguito i criteri inseriti nell'Allegato A sopra citato.

1. Fascicoli con procedimento presso Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni o presso Tribunale per i Minorenni;
2. Presenza, all'interno della storia di presa in carico, di episodi di Violenza Intima tra Partner dove la persona indicata come autore sia il partner o ex-partner di sesso maschile. Partner della madre non significa necessariamente anche padre biologico del minore o dei minori per cui vi è attivo il percorso di aiuto. La Violenza Intima tra Partner si differenzia e non comprendere quelle situazioni in cui vi sia solamente alta conflittualità di coppia. Le situazioni che presentano solo carattere di alta conflittualità non sono oggetto di rilevazione per la presente ricerca. A titolo di esempio si specifica che rientrano nella categoria di Violenza Intima tra Partner quelle situazioni ove si presentino condotte riconducibili a violenza fisica, violenza economica, violenza psicologica e violenza sessuale esercitate da un partner nei confronti dell'altro, in questo caso specifico dal partner di sesso maschile nei confronti del partner di sesso femminile. Il carattere di alta conflittualità di coppia può essere presente ma non può essere il solo; dovranno essere necessariamente presenti i caratteri di violenza intima tra partner che potranno, in base alle situazioni, essere accompagnati anche dalla presenza di alta conflittualità di coppia.
3. Focalizzandosi sulla fase di indagine psico-sociale sarà necessario che gli/l'episodi/o di violenza siano/sia stati/o la causa, od una delle cause, per cui è stato avviato un procedimento presso una delle due Autorità Giudiziarie sopra esplicitate;
4. I casi delle cartelle sociali individuate possono prevedere, non è condizione necessaria, anche la presenza di procedimenti presso Procura presso il Tribunale Ordinario adulti o Tribunale Ordinario adulti nei confronti della persona indicata come autore di violenza.
5. Si richiederà di individuare in via prioritaria fascicoli per cui si è concluso il percorso di aiuto al fine di preservarlo da interferenze della ricerca anche se esse non comporteranno un contatto diretto tra ricercatore e attori coinvolti nella situazione in quando verrà effettuata un'analisi documentaria. In subordine, e a discrezione dei singoli coordinatori e servizi tutela potranno essere individuati anche fascicoli per cui vi sia ancora in corso il percorso di aiuto.
6. Temporalità: le cartelle sociali di situazioni per cui si è concluso il percorso di aiuto verranno prese in considerazione a partire da quelle con la data di chiusura più recente. Nell'eventualità di cartelle riferite e situazioni ancora attive si darà precedenza a quella con la data di apertura meno recente.

5.2.3 Rilevazione dei dati

La rilevazione dei dati è stata effettuata su quarantaquattro (44) cartelle sociali appartenenti a sei (6) Servizi tutela differenti. Essa è stata eseguita da marzo 2022 a novembre 2022 come mostra *Tab. 7*.

AMBITO TERRITORIALE	INVIO RICHIESTA INDIVIDUAZIONE CARTELLE	AVVIO RILEVAZIONE	FINE RILEVAZIONE
AMBITO 1 - Comune di Brescia	marzo 2022, sollecito ad aprile e seguenti contatti	29 settembre 2022	11 novembre 2022
AMBITO 2 - Brescia Ovest	marzo 2022 e sollecito ad aprile 2022	28 aprile 2022	20 maggio 2022
AMBITO 3 - Brescia Est	marzo 2022	31 marzo 2022	26 maggio 2022
AMBITO 6 - Monte Orfano - Palazzolo	marzo 2022 e sollecito ad aprile	26 maggio 2022	7 luglio 2022
AMBITO 9 - Bassa Bresciana Centrale	marzo 2022	17 marzo 2022	10 novembre 2022
AMBITO 11 - Garda	marzo 2022 e sollecito ad aprile 2022	27 maggio 2022	23 giugno 2022

Tab. 7: Temporalità della rilevazione dei dati

La rilevazione dei dati è stata svolta recandosi in loco presso i servizi di tutela minori accedendo alle cartelle sociali cartacee in originale presenti negli archivi dei servizi.

Per la rilevazione si è utilizzata la medesima procedura costituita dalle seguenti fasi:

1. Individuazione dell'arco temporale tra incarico da parte dell'Autorità Giudiziaria e l'invio della relazione di indagine psico-sociale;
2. Individuazione di tutti i documenti presenti in cartella rientranti nel *range* temporale in base alla data presente sul documento;
3. Lettura completa di ogni documento;
4. Compilazione della scheda di rilevazione ripercorrendo i documenti precedentemente individuati.

Le cartelle sociali sono state sottoposte a rilevazione seguendo precisi criteri e regole di anonimizzazione e tutela della *privacy* precedentemente comunicate ai coordinatori nella lettera di richiesta di adesione alla ricerca.

I criteri e le regole adottate e comunicate ai Servizi Tutela sono stati i seguenti:

- Le cartelle sociali verranno consultate presso i vostri uffici, non verranno esportate all'esterno di essi e il lavoro di rilevazione verrà effettuato esclusivamente dal ricercatore dottorando all'interno della vostra sede.
- I documenti all'interno delle cartelle non verranno fotocopiati e/o fotografati.

- Le cartelle sociali verranno etichettate secondo codici non riconducibili a informazioni personali delle persone a cui i documenti si riferiscono. A titolo di esempio le cartelle saranno etichettate con i seguenti codici:
P91 (P= Procura presso Tribunale per i Minorenni; 9=numero dell'Ambito Territoriale provinciale; 1=numero progressivo della cartella consultata)
T92 (T= Tribunale per i Minorenni; 9=numero dell'Ambito Territoriale provinciale; 2=numero progressivo della cartella consultata)
- Saranno rilevati dati anagrafici generali (anno di nascita, titolo di studio, occupazione, stato civile, esercizio responsabilità genitoriale) per permettere di descrivere il campione ma che in alcun modo potranno ricondurre all'identificazione della persona coinvolta anche alla luce della codifica delle cartelle effettuata a monte della rilevazione.
- La rilevazione prevede la trascrizione testuale delle sezioni dei documenti ritenute salienti per la ricerca. La trascrizione avverrà manualmente in sede di lettura dei documenti. Dal testo trascritto verranno eliminati tutti i riferimenti personali e di contesto che possano permettere di comprendere o dedurre l'identità delle persone e dei servizi coinvolti. L'anonimizzazione verrà effettuata in sede di trascrizione, ovvero il materiale trascritto apparirà fin da subito anonimizzato utilizzando le parole:
 - NOME PADRE / PERSONA INDICATA COME AUTORE per sostituire i nomi propri dell'uomo; o NOME MADRE per sostituire il nome della madre;
 - NOME MINORE per sostituire il nome del minore;
 - NOME OPERATORE per sostituire i nomi degli operatori;
 - NOME SERVIZIO per sostituire riferimenti a servizi;
 - LUOGO per sostituire nomi di Paesi o città;
 - XXXX per sostituire riferimenti non rientrati nelle categorie precedenti ma da cui si possa risalire all'identità delle persone coinvolte.
- L'analisi documentale verrà effettuata compilando una scheda di rilevazione attraverso il software Microsoft Forms. Ogni operazione verrà effettuata sul computer di proprietà del dottorando a cui lo stesso ha accesso attraverso password. L'analisi dei dati verrà effettuata attraverso il software MaxQda tramite un account personale del dottorando a cui il solo ha accesso.
- Il dottorando scrivente, in qualità di assistente sociale, è tenuto al rispetto del Codice deontologico degli assistenti sociali nella sua totalità ed in particolare a quanto previsto in materia di segreto professionale. Si dichiara inoltre che la presente ricerca è sottoposta al rispetto del Codice Etico vigente presso

l'Università Cattolica del Sacro Cuore, con particolare riferimento all'art. 26 Etica della ricerca scientifica.

5.3 Analisi della documentazione empirica e discussione dei risultati

La fase successiva alla rilevazione dei dati ha visto, attraverso diverse azioni di ricerca sotto descritte, lo sviluppo della fase di analisi della documentazione empirica costruita.

L'*output* della fase di rilevazione si è stato il *file Microsoft Excel*, generato dal *Software Microsoft Forms*, all'interno del quale erano racchiuse le risposte raccolte attraverso la compilazione della scheda di rilevazione. Il *file Excel* presentava in righe le differenti unità di analisi, ovvero ogni cartella sociale rilevata codificata con il codice progressivo; in colonne le domande e le rispettive risposte.

I dati emersi dalla rilevazione documentaria, pur riferendosi sempre al contenuto, forniscono tre differenti livelli di informazione:

- Il primo, la presenza o non presenza di quel dato all'interno della cartella sociale;
- Il secondo, il contenuto, ovvero la tipicità di quel dato;
- Il terzo, la fonte, ovvero il documento – o i documenti – che hanno suggerito quel dato.

Lavorando direttamente sul *file Excel* è stato quindi necessario organizzare, suddividendoli, questi tre differenti livelli di informazione affinché potessero essere letti indistintamente l'uno dall'altro.

Una seconda azione di organizzazione e analisi dei dati è dettata dalla peculiarità della ricerca documentaria; nello specifico, attraverso la scheda di rilevazione si sono raccolti dati di tipo qualitativo (stralci di documenti) che in sede di analisi è stato necessario analizzare e trasformare in dati di tipo quantitativo per finalità di conteggio. Tale processo ha richiesto di analizzare singolarmente alcune domande della scheda di rilevazione al fine di identificare, secondo una logica induttiva, i concetti emergenti costruendo in seguito una matrice con etichette e relativi valori. Questo processo è stato effettuato principalmente sui dati appartenenti al livello del contenuto e della fonte dell'informazione in quanto le domande riferite al livello della presenza/assenza dell'informazione hanno fornito risposte binarie per cui era già possibile effettuarne il conteggio. Medesimo processo di costruzione della matrice dati è stato effettuato per quelle domande che prevedevano risposte a scelta tra un elenco chiuso.

Conclusa questa prima azione di organizzazione e analisi dei dati si è proceduto ad effettuare un'azione di conteggio al fine di generare i dati complessivi per ogni singola domanda.

La seconda fase di analisi dei dati ha interessato due domande che prevedevano la trascrizione testuale di parti di relazione di indagine-sociale. I dati testuali rilevati sono stati sottoposti ad analisi di contenuto di tipo qualitativo (De Lillo, 2010; Arosio, 2012).

Le sezioni delle relazioni sociali sottoposte ad analisi testuale sono principalmente due:

- la prima riguarda stralci di relazione dove emerge la descrizione della persona indicata come autore di violenza nonché i suoi punti di vista;
- la seconda riguarda le conclusioni delle relazioni sociali.

Quest'ultime sezioni riguardano informazioni riferite sia alla persona indicata come autore di violenza sia a tutti le altre persone all'interno del percorso di aiuto. Per effettuare l'analisi delle conclusioni, quindi, si sono primariamente estrapolate le parti delle trascrizioni testuali riferite alla persona indicata come autore di violenza ed in un secondo momento si è proceduto all'analisi tematica solo delle sezioni derivate dalla precedente estrapolazione.

L'analisi delle sezioni testuali è stata condotta al fine di individuare i temi emergenti che permettessero di comprendere il tema del coinvolgimento della persona indicata come autore di violenza durante l'indagine psico-sociale. L'analisi delle sezioni testuali è stata svolta attraverso l'utilizzo del *Software MaxQda*. Dopo una lettura complessiva, attraverso cui si sono individuati i temi principali, l'analisi è stata condotta codificando temi e sotto-temi tramite un processo induttivo. Successivamente si è effettuato un confronto tra temi e sotto-temi al fine di unirli o dividerli in categorie escludibili a vicenda, omogenee al loro interno e il più possibile eterogenee all'esterno (Ritchie et al., 2003; Walker & Mylick, 2006; Bryman, 2021).

5.4 Nodi critici e punti di riflessione

5.4.1 Coinvolgere i servizi tutela minori

L'azione fondamentale per il presente lavoro di ricerca è stata l'accesso al campo, ovvero la necessità di coinvolgere i servizi tutela minori ed avere l'autorizzazione alla consultazione delle cartelle sociali. Contrariamente a quanto previsto in sede di progettazione del percorso di ricerca le tempistiche di accesso al campo si sono rivelate più dilatate ed hanno richiesto numerosi sforzi da parte del ricercatore. I punti che oggi appaiono salienti e che hanno facilitato l'ottenimento della disponibilità di sei servizi tutela minori sono identificabili nelle seguenti azioni e riflessioni.

In primis si è reso necessario non solamente illustrare la ricerca ma bensì avviare una riflessione sull'oggetto della ricerca ovvero il coinvolgimento delle persone indicate

come autori di violenza. L'incontro di presentazione della ricerca, così come i contatti e gli incontri con i singoli coordinatori, si sono rivelati non solamente utili ad illustrare il percorso bensì hanno assunto finalità di sensibilizzazione riguardo al tema di ricerca. La proposta di un percorso che guardasse a coloro che agiscono violenza ha fornito uno sguardo diverso e, nel contesto dei servizi di Brescia, nuovo ma intriso di domande e necessità di chiarimento. Sensibilizzare i coordinatori sul tema ha significato illustrare le fondamenta teoriche ed il significato alla base delle motivazioni della ricerca. Il lavoro con i coordinatori ha permesso al ricercatore di mostrare loro un punto di osservazione diverso per guardare ai percorsi di aiuto in situazioni di violenza intima tra partner. Rendere sensibili, ovvero sensibilizzare, significa dare ad un qualcosa la proprietà di divenire oggetto di un'azione, di essere visto. L'azione con i coordinatori, quindi, non è stata semplicemente quella di richiedere loro la disponibilità bensì precedere questa richiesta con un dialogo finalizzato a rendere visibili gli spazi di riflessione e ricerca riguardo il coinvolgimento delle persone indicate come autori di violenza. Questo ha permesso che anche i servizi coinvolti siano oggi disponibili a riflettere assieme in fase di disseminazione dei dati per trasferire quanto emerso in termini di pratica professionale ed operativa.

In secondo luogo, si è reso necessario sviluppare questa azione di sensibilizzazione ma anche di rassicurazione circa l'accesso ai documenti attraverso la costruzione di relazioni interpersonali con i coordinatori sviluppatasi con incontri e contatti telefonici a seguito dell'incontro con il Tavolo Provinciale. È nella dimensione relazionale interpersonale che si è sviluppato l'accompagnamento reciproco tra ricercatore e coordinatori utile alla definizione dei passi successivi della ricerca e dell'accompagnamento all'individuazione delle cartelle sociali.

5.4.2 Incontrare la violenza: vissuti personali ed etica della ricerca

La rilevazione delle cartelle sociali ha permesso al ricercatore di entrare in contatto con le storie di vita delle persone coinvolte nei percorsi di aiuto. La lettura dei documenti presenti in cartella sociale ha significato l'accesso a vissuti e racconti intrisi di sofferenza e drammaticità legati alla violenza e alle sue conseguenze.

Nello specifico sono stati analizzati anche i verbali delle denunce presentate dalle donne vittime e redatti dalle Forze dell'Ordine nonché i racconti resi dalle donne agli assistenti sociali e riportati da quest'ultimi all'interno delle relazioni sociali.

La lettura serrata e continuativa nel tempo di descrizioni delle violenze subite, rese con dovizie di particolari all'interno dei verbali di denuncia, ha generato la necessità di adottare delle contromisure nell'operato del ricercatore. La necessità di far decantare e rielaborare, nella dimensione emotiva, i racconti delle vittime ha portato il ricercatore a

individuare spazi di distacco tra la rilevazione di una cartella e quella successiva. Da un lato questo si è reso necessario al fine di garantire una piena e quanto più possibile uguale concentrazione e precisione nella rilevazione di differenti cartelle, dall'altro per distanziarsi in termini etici e di polarizzazione circa le azioni violente, talvolta cruente, messe in atto dalle persone indicate come autori di violenza. Queste riflessioni hanno fatto sì che il ricercatore si ponesse il limite di rilevazione a due cartelle sociali al giorno, constatando che ogni cartella sociale richiedeva un tempo di rilevazione tra le due e le tre ore di lavoro.

5.4.3 L'esperienza personale tra assistente sociale e ricercatore

La doppia anima del ricercatore all'interno della presente ricerca ha avuto un ruolo fondamentale e meritevole di alcune riflessioni. L'essere, oltre che ricercatore, anche un assistente sociale all'interno di un servizio tutela minori della provincia di Brescia ha fatto sì che il bagaglio professionale fosse il punto di partenza nello strutturare il progetto di ricerca. Le domande e gli stimoli iniziali, circa la necessità di interrogarsi rispetto alla figura degli uomini che agiscono violenza, derivano da una lettura critica e riflessiva della propria pratica professionale sperimentata negli anni addietro. Questo sguardo e riflessività sono stati mossi anche dall'essere un assistente sociale di sesso maschile all'interno di una categoria professionale prettamente femminile. La connessione con la figura paterna all'interno dei servizi di tutela minorile ha avuto un ruolo centrale sia nella pratica professionale sia nelle motivazioni che hanno avviato il presente lavoro di ricerca. Non si è in grado, ad oggi, di delineare in termini scientifici quanto e in che modo l'esperienza personale e le caratteristiche individuali contribuiscano nella definizione e nell'attuazione di ricerche scientifiche. In questo senso appare saliente, però, evidenziare come per il Social Work questa connessione tra esperienza e pratica professionale e ricerca scientifica appaia intrisa di un legame profondo e meritevole di approfondimento. Ne sono un esempio, in tale senso, gli studi effettuati da Fook (1996) rispetto alla Practice Research nel mondo del Social Work.

Ciò che qui è possibile ad oggi delineare sono le connessioni e i punti che hanno favorito, facilitato e influenzato il presente lavoro e l'esperienza personale di uomo assistente sociale di un servizio tutela minori di Brescia; è necessario delineare questi punti per promuovere la loro consapevolezza e presa di coscienza.

In primis volgere lo sguardo, da uomo, ai padri che agiscono violenza sottende la necessità di messa in discussione di un mondo maschile che necessita di modificare e riflettere riguardo la propria mascolinità. In Italia, dal 2007, è attiva una rete nazionale di uomini denominata *Associazione Nazionale Maschile Plurale* che promuove una cultura

che superi il patriarcato e una società liberata dal maschilismo e dal sessismo. Nell'ottica che i *social workers*, e prima ancora le persone, siano impegnati nel contributo al cambiamento sociale si ritiene che la riflessività circa un radicale cambiamento e contrasto alle discriminazioni di genere e sessiste parta innanzitutto dalla dimensione personale laddove ognuno sia impegnato nel proprio contesto quotidiano di lavoro e di vita.

L'esperienza professionale di assistente sociale, oltre ad aver permesso di chiarire le domande iniziali e le riflessioni basilari, ha consentito di approcciare la documentazione da sottoporre a rilevazione con maggiore facilità e dimestichezza essendo materiale di lavoro quotidiano nella dimensione professionale. La pregressa conoscenza dell'organizzazione di una cartella sociale di un servizio tutela minori, pur con le specificità di ogni servizio, così come la conoscenza delle caratteristiche dei documenti presenti al suo interno quali, per esempio, decreti dell'Autorità Giudiziaria, relazioni sociali, relazioni di servizi specialistici, progetti educativi, documenti amministrativi, segnalazioni e verbali delle forze dell'ordine hanno facilitato la lettura dei documenti, la comprensione delle loro finalità per i quali sono stati redatti nonché, infine, il loro scopo all'interno del percorso di aiuto in tutela minori.

La conoscenza stessa dei percorsi di aiuto in tutela minori come, ad esempio, le fasi del percorso di aiuto, gli strumenti professionali tipici della tutela minorile, i contenuti e le decisioni dei documenti dell'Autorità Giudiziaria anche nella specificità della giurisprudenza e delle prassi operative dell'Autorità Giudiziaria bresciana hanno permesso di meglio comprendere l'oggetto della ricerca ed il tema del coinvolgimento in un dato contesto di prassi operative e professionali.

Tutte questi tratti, infine, sono stati salienti nella definizione e nella costruzione della scheda di rilevazione in quanto hanno fatto sì che già in sede di programmazione della ricerca, unitamente all'analisi della letteratura, fosse possibile andare a strutturare domande che potessero porre luce a punti grigi e d'ombra percepiti nella pratica professionale.

La vicinanza all'esperienza pratica ha generato anche la necessità di prevenire il rischio che la dimensione professionale influenzasse lo sguardo del ricercatore. In questo senso l'essere assistente sociale di tutela minorile ha rappresentato un possibile ostacolo e una possibile difficoltà nel guardare ai dati secondo finalità di ricerca e non dal punto di vista del professionista. È stato necessario, ad un certo momento, distanziarsi dall'esperienza pratica per non esserne influenzati e deviati circa gli obiettivi e finalità di ricerca.

5.4.4 I limiti della ricerca

La presente ricerca presenta al suo interno alcuni limiti che è necessario delineare e identificare. In primis appare saliente individuare che i dati emersi derivano da un unico strumento di rilevazione. Ciò significa che eventuali imprecisioni nella costruzione dello strumento hanno inficiato l'intero corpo dei dati generando l'assenza di dati derivanti da altri strumenti eventualmente privi di difetti o punti da migliorare.

In secondo luogo, la ricerca presenta un forte ancoraggio alla dimensione locale in cui essa è stata svolta. Se da un lato la forte vicinanza dei dati ad un determinato contesto è in linea con le ricerche già presenti in letteratura, dall'altro l'ancoraggio ad una dimensione ben definita e limitata ridimensiona al ribasso la possibilità di sottoporre i dati a confronti e comparazioni emergenti da altre ricerche.

L'affidamento ai coordinatori dei servizi tutela minori dell'individuazione delle cartelle sociali da sottoporre a rilevazione rappresenta un ulteriore limite della ricerca. Se da un lato il contributo dei coordinatori era necessario al fine di individuare le cartelle rispondenti ai criteri forniti, dall'altro gli stessi criteri non esaurivano tutte le possibili variabili di differenziazione tra le cartelle sociali. Di fatto i criteri hanno comunque fornito ampi gradi di discrezionalità ai coordinatori nel pensare e scegliere le cartelle sociali da sottoporre a rilevazione. Inoltre, non si ha contezza della procedura di selezione seguita dai singoli coordinatori e nemmeno se essa sia stata uguale a tutti i coordinatori. Alcuni possono essersi affidati ai *database* dei propri servizi, altri aver consultato i propri operatori, altri ancora aver fatto esercizio di memoria circa i percorsi di aiuto attivi e/o conclusi. Se da un lato le cartelle sociali sottoposte a rilevazione presentavano omogeneità circa il rispetto dei criteri forniti, dall'altro non è stato possibile prevenire eventuali estremizzazioni di determinate caratteristiche non contemplate nei criteri. Un esempio è la predominanza delle persone indicate come autori con nazionalità non italiana che si ritrovano nell'intero corpo di cartelle sociali sottoposte a rilevazione. A tal proposito sarebbe stato interessante approfondire se la distribuzione di nazionalità delle persone che hanno attivo un percorso di aiuto presso i servizi individuati replichi la distribuzione della nazionalità rilevata nelle cartelle sociali. Anche l'assenza di quest'ultima informazione rappresenta un limite della presente ricerca.

6 I RISULTATI DELLA RICERCA

6.1 Come e cosa raccontano le cartelle sociali?

6.1.1 Le caratteristiche delle cartelle sociali

Le cartelle sottoposte a rilevazione hanno riguardato in diciassette (17) casi procedimenti attivi in Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia e in ventisette (27) casi procedimenti attivi presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia.

Nella totalità delle unità di rilevazione analizzate è stato reperito l'anno di avvio del percorso di aiuto, distribuito così come riportato in Fig. 16; al momento della rilevazione in otto (8) cartelle sociali il percorso di aiuto è da considerarsi concluso mentre in trentasei (36) cartelle il percorso di aiuto risulta attivo.




Fig. 15: Numero di cartelle suddivise nell'anno di avvio del percorso di aiuto




Fig. 17: Stato di avanzamento del percorso di aiuto al momento della rilevazione

Fig. 16: Numero cartelle per anno di conclusione del percorso di aiuto

A seguito della rilevazione è possibile descrivere la distribuzione delle unità di rilevazione all'interno degli ambiti territoriali che hanno aderito alla ricerca (Tab. 8).

	Numero Totale Cartelle	Numero cartelle di Procura	Numero cartelle di Tribunale per i Minorenni
AMBITO 1	5	1	4
AMBITO 2	5	1	4
AMBITO 3	10	4	6
AMBITO 6	7	4	3
AMBITO 9	12	6	6
AMBITO 11	5	1	4
Tot.	44	17	27

Tab. 8: Numero cartelle suddivise per Ambito territoriale

6.1.2 Chi sono le persone indicate come autori di violenza?

La scheda di rilevazione ha permesso di individuare i dati anagrafici e le informazioni di base della persona indicata come autore di violenza. In Fig. 19 sono descritte le informazioni circa la presenza/non presenza del dato ricercato.




Fig. 18: Presenza/non presenza, nelle cartelle sociali, delle informazioni anagrafiche della persona indicata come autore di violenza

La cartella sociale contiene al suo interno differenti documenti appartenenti a due tipologie; i documenti riferiti al procedimento amministrativo e quelli riferiti al percorso di aiuto. Le informazioni sopra riportate sono state suggerite dai documenti sottoelencati:

- Il certificato di stato di famiglia;
- La relazione sociale di indagine;
- La scheda anagrafica in cartella sociale;
- Il documento di segnalazione allegato all'incarico dell'Autorità Giudiziaria;
- Il documento di segnalazione dei carabinieri – verbale di denuncia/querela sporta dalla donna che ha subito violenza;
- Il provvedimento dell'Autorità Giudiziaria minorenni;
- Il provvedimento dell'Autorità Giudiziaria adulti.

Attraverso il grafico in Fig. 20 è possibile notare dove ogni singola informazione sia stata reperita; molte informazioni sono state acquisite da più e differenti fonti documentali presenti all'interno delle cartelle sociali.




Fig. 19: Fonti documentali da cui sono state reperite le informazioni dell'anagrafica della persona indicata come autore di violenza

Il grafico in Fig. 21 permette di comprendere quali documenti si sono rivelati maggiormente utili nel reperimento delle informazioni presenti in questa sezione della scheda di rilevazione; dal grafico è possibile comprendere quali fonti documentali ricorrono più frequentemente.




Fig. 20: Numero di volte in cui le fonti documentali hanno fornito un'informazione all'interno della Sezione 2 della scheda di rilevazione

Guardando alle informazioni nella loro forma di contenuto è possibile che l'anno di nascita della persona indicata come autore di violenza, informazione rilevata nella totalità delle cartelle analizzate, è distribuito tra l'anno 1953 e l'anno 1991; l'anno 1984 rappresenta la moda dei dati rilevati. In Fig. 22 viene rappresentata la distribuzione degli anni di nascita delle persone indicate come autori di violenza secondo intervalli di 5 anni.




Fig. 21: Distribuzione delle persone indicate come autori di violenza: anno di nascita

Riguardo la nazionalità, come presentato in Fig. 23, in trentadue (32) casi la persona autore di violenza è di nazionalità non italiana, mentre nei restanti 12 casi è di nazionalità italiana. Al momento dello svolgimento dell'indagine psico - sociale, inoltre, otto (8) persone indicate come autore di violenza risultano celibi, trentadue (32) coniugati e quattro (4) divorziati.



Fig. 22: Descrizione nazionalità persone indicate come autori di violenza

Fig. 23: Descrizione stato civile persone indicate come autori di violenza

Il titolo di studio e l'occupazione lavorativa, infine, sono le ultime informazioni di contenuto raccolte all'interno di questa sezione. Esse sono descritte in *Fig. 25* e *Fig. 26*. L'informazione riguardo al titolo di studio è presente in sette (7) cartelle mentre quella in merito all'occupazione lavorativa in trentotto (38) cartelle.




Fig. 24: Titolo di studio delle persone indicate come autori di violenza




Fig. 25: Occupazione lavorativa delle persone indicate come autori di violenza

6.1.3 Chi sono le madri vittime e i/le loro figli/e?

Le medesime informazioni anagrafiche sono state rilevate anche rispetto alla madre dei bambini e ragazzi coinvolti nei procedimenti sottoposti a rilevazione. Rispetto alla presenza / non presenza delle informazioni la Fig. 27 fornisce il quadro inerente all'anagrafica della madre.




Fig. 26: Presenza/non presenza, nelle cartelle sociali, delle informazioni anagrafiche della madre dei bambini e ragazzi

Appare utile, in sede di presentazione dei dati, fornire graficamente un parallelismo tra la presenza/non presenza delle informazioni anagrafiche della persona indicata come autore di violenza e quelle riferite alla madre dei bambini e ragazzi. In Fig. 28 è possibile notare la comparazione della *presenza* delle informazioni, mentre in Fig. 29 quella riguardante la *non presenza* di informazioni.




Fig. 27: Comparazione presenza, in cartella sociale, delle informazioni anagrafiche della persona indicata come autore di violenza e della madre dei bambini-ragazzi




Fig. 28: Comparazione non presenza, in cartella sociale, delle informazioni anagrafiche della persona indicata come autore di violenza e della madre dei bambini-ragazzi

Anche per quanto concerne le informazioni anagrafiche della madre i documenti, da cui sono state reperite le informazioni, ricalcano quelli già visti per l'anagrafica della persona indicata come autore di violenza con la presenza aggiuntiva dei verbali di pronto soccorso. In Fig. 30 e in Fig. 31 è possibile comprendere da quali documenti le singole

informazioni sono state reperite nonché il numero di volte in cui i singoli documenti hanno suggerito l'informazione.




Fig. 29: Fonti documentali da cui sono state reperite le informazioni dell'anagrafica della madre dei bambini e ragazzi




Fig. 30: Numero di volte in cui le fonti documentali hanno fornito un'informazione all'interno della Sezione 3 della scheda di rilevazione

Riguardo al contenuto dell'informazione i dati permettono di comprendere che gli anni di nascita delle madri variano in un range tra il 1969 al 1997. La moda è rappresentata dall'anno 1987. Rispetto, invece, alla nazionalità anche per le madri che

hanno subito violenza si replica la distribuzione rilevata con le persone indicate come autori di violenza, ovvero trentadue (32) di nazionalità non italiana e dodici (12) di nazionalità italiana. La Fig.32 e la Fig. 33 presentano graficamente i dati.




Fig. 31: Descrizione nazionalità delle madri vittime

Fig. 32: Descrizione stato civile delle madri vittime

Il titolo di studio e l'occupazione lavorativa, infine, sono le ultime informazioni di contenuto raccolte all'interno di questa sezione. Esse sono descritte in Fig. 34 e Fig. 35. L'informazione riguardo al titolo di studio è presente in quattordici (14) cartelle mentre quella in merito all'occupazione lavorativa in quaranta (40) cartelle.




Fig. 33: Titolo di studio delle madri vittime




Fig. 34: Occupazione lavorativa delle madri vittime

Nella presente sezione sono state raccolte informazioni circa i bambini e ragazzi coinvolti nei procedimenti sottoposti a rilevazione. A fronte di quarantaquattro (44) cartelle sociali, ovvero quarantaquattro (44) famiglie presenti nei percorsi di aiuto, sono, in totale, novantacinque (95) i bambini e ragazzi coinvolti. Quarantacinque (45) di sesso maschile e cinquanta (50) di sesso femminile.

Al momento della presa in carico presso i servizi di tutela minori, le famiglie con un solo figlio minorenni risultano essere otto (8); ventidue (22) quelle con due figli minorenni, tredici (13) quelle con tre figli minorenni e una (1) con quattro figli minorenni. Non vi sono famiglie con più figli minorenni.

Alla luce dell'assunto teorico (Creazzo, Bianchi, 2009; Grifoni, 2016) secondo cui la violenza intima tra partner non necessariamente implica il fatto che il partner sia attuale ed in particolare sia padre dei bambini e ragazzi sottoposti a tutela, tramite la scheda di rilevazione si è indagato se la persona indicata come autore di violenza fosse anche padre biologico dei bambini e ragazzi. In quaranta (40) casi l'uomo indicato come autore è anche padre biologico di tutti i minori; in tre (3) casi padre solo di alcuni dei minori coinvolti mentre in un (1) caso la persona indicata come autore di violenza non è padre biologico dei bambini e ragazzi coinvolti. In tre (3) situazioni la relazione tra padre biologico e madre è stata antecedente alla relazione tra persona indicata come autore e madre. In una (1) situazione la relazione tra padre biologico e madre è stata successiva alla relazione tra persona autore e madre.

6.1.4 Perché l'uomo è identificato come persona indicata come autore?

La scheda di rilevazione ha permesso di rilevare, inoltre, informazioni relative alla posizione giuridica della persona indicata come autore di violenza a seguito degli episodi violenti nonché le informazioni di contesto circa gli agiti violenti, ed il loro autore, che hanno portato all'indicazione delle situazioni come corrispondenti ai criteri forniti ai coordinatori dei servizi tutela minori.

Si è cercato di comprendere se, al momento dell'indagine psico-sociale, vi fossero, per la persona indicata come autore di violenza, procedimenti penali attivi e quale fosse lo status della persona all'interno di tali procedimenti. In quarantadue (42) cartelle sociali è stata reperita l'informazione circa la presenza o meno di procedimenti penali, mentre in due (2) cartelle non vi era traccia di tale informazione. Come presentato in *Fig. 36* in quattordici (14) casi non vi è la presenza di procedimenti penali a carico della persona indicata come autore di violenza, in ventisette (27) cartelle è emerse la presenza di un procedimento penale, in una (1) situazione vi è la presenza di più procedimenti penali. In *Fig.37* è rappresentato il dato relativo allo status, della persona indicata come autore di violenza, al momento dello svolgimento dell'indagine psico-sociale.




Fig. 35: Presenza procedimenti penali a carico della persona indicata come autore di violenza




Fig. 36: Status della persona indicata come autore di violenza all'interno dei procedimenti penali

Per finalità descrittive si è ritenuto opportuno approfondire, all'interno dei procedimenti penali presenti, quali fossero le ipotesi di reato, e di conseguenza gli articoli penali, di cui le persone indicate come autori di violenza risultavano indagati o imputati (Tab. 9).

Art. Codice penale	Numero cartelle in cui l'uomo è indagato/imputato
Non trovo l'informazione	2
Art. 572 C.P. – Maltrattamenti contro familiari o conviventi	23
Art. 612 C.P. – Minaccia	1
Art. 612 bis C.P. – Atti persecutori	3
Art. 94 C.P. – Ubriachezza abituale	1
Art. 574 C.P. – Sottrazione di persone incapaci	2
Art. 582 C.P. – Lesione personale	8
Art. 583 C.P. – Circostanze aggravanti lesione personale	1
Art. 609 bis C.P. – Violenza sessuale	3
Art. 609 ter C.P. – Circostanze aggravanti violenza sessuale	3
Art. 585 C.P. – Circostanze aggravanti art. 582-583-583bis-583quiquies-584	4
Art. 81 C.P. – Concorso formale. Reato continuato	1

Tab. 9: Articoli del Codice penale per cui la persona indicata come autore di violenza è indagata/imputata e numero situazioni in cui la persona è indagata/imputata per ogni singolo articolo

Nella descrizione dello status della persona indicata come autore di violenza sottoposta a procedimenti penali, è stata rilevata la presenza di informazioni circa misure cautelari specifiche, ammonimento del questore o provvedimenti restrittivi civili. Con misure cautelari specifiche si intendono ordini di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento alla persona offesa (Manente, 2019, p. 86). I provvedimenti restrittivi civili, invece, sono gli ordini di protezione ex art. 342-bis c.c. e 342-ter c.c. i cui contenuti sono: ordine di cessazione della condotta pregiudizievole, ordine di allontanamento dalla casa familiare del soggetto agente e ordine di non avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima (Manente, 2019, p. 97).

Sulla base dai dati raccolti è possibile affermare che in nessuna, delle quarantaquattro (44) cartelle sottoposte a rilevazione, sono emerse informazioni circa la presenza di persone indicate come autori di violenza sottoposte ad ammonimento del questore al momento della fase di indagine psico-sociale.

Come evidenziato in *Fig. 38*, per quanto concerne la presenza di misure cautelari specifiche, emerge che in sei (6) situazioni la persona sia stata sottoposta a tali misure specifiche, mentre in diciassette (17) casi ciò non è accaduto. In due (2) situazioni, però, è stata applicata la misura cautelare non specifica degli arresti domiciliari, così come in tre (3) casi quella dell'arresto in carcere. Attraverso *Fig. 39*, infine, è possibile apprendere che in otto (8) cartelle sociali emerge la presenza di provvedimenti restrittivi civili indirizzati alla persona indicata come autore di violenza, nelle restanti trentasei (36) unità di analisi, invece, non emerge la presenza di tali provvedimenti.




Fig. 37: Misure cautelari specifiche e non specifiche rivolte alla persona indicata come autore di violenza




Fig. 38: Presenza - assenza di provvedimenti restrittivi civili rivolti alla persona indicata come autore di violenza

In Fig. 40, infine, sono indicati i documenti, reperiti all'interno delle cartelle sociali e riferiti al periodo in cui è stata svolta l'indagine psico-sociale, da cui sono state rilevate le informazioni sopra presentate.




Fig. 39: Tipologia di documenti e numero di volte in cui ogni documento ha suggerito un'informazione all'interno della Sezione 6

6.1.5 Dove vivono e come si incontrano i membri della famiglia dopo gli episodi violenti

Fondamentale è stato indagare i rapporti tra persona indicata come autore di violenza e i bambini/ragazzi coinvolti nel procedimento nonché i rapporti tra persona indicata come autore di violenza e la madre dei minori che ha subito violenza.

Le informazioni raccolte riguardano la modalità di frequentazione e contatto tra autore e bambini/ragazzi; tale informazione è stata rilevata sia riferendosi all'inizio dell'indagine psico-sociale sia al termine della stessa. Come mostra la Fig. 41 l'informazione è stata rilevata nella quasi totalità – quarantatré (43) - delle cartelle sottoposte a rilevazione. Le modalità di frequentazione emerse sono: convivenza, incontri protetti, secondo calendario di frequentazioni tra madre e padre che vivono separati ed incontri sospesi-interrotti.




Fig. 40: Modalità di frequentazioni tra persona indicata come autore di violenza e bambini/ragazzi, all'inizio e alla fine dell'indagine psico-sociale

Le informazioni raccolte sono state suggerite, in tutti i quarantatré (43) casi, dal documento di relazione di indagine psico-sociale presente in cartella sociale ed in tre (3) situazioni anche dal documento del provvedimento dell'Autorità Giudiziaria minorenni.

Altre informazioni raccolte tramite questa sezione della scheda di rilevazione riguardano la relazione (di coppia) e la convivenza tra persona indicata come autore di violenza e la madre dei minori. Infine, tramite una domanda a risposta testuale, si è indagato dove vivessero madre, minore e persona indicata come autore di violenza all'inizio e alla fine dell'indagine psico-sociale.

Nella totalità delle cartelle sociali sono state rilevate le informazioni di seguito descritte.

All'inizio dell'indagine in ventidue (22) situazioni la relazione affettiva di coppia, tra madre dei minori e la persona indicata come autore di violenza, è ancora in essere. Nei restanti ventidue (22) casi essa risulta sospesa/interrotta. Rispetto alle ventidue (22) situazioni in cui la relazione di coppia è ancora in essere al momento dell'avvio dell'indagine psico-sociale è stato rilevato che in dieci (10) situazioni era ancora in essere anche la convivenza, mentre in dodici (12) casi la convivenza risultava interrotta nonostante la relazione affettiva di coppia venisse definiti ancora attiva.

Alla fine dell'indagine le relazioni affettive di coppia, tra la madre e la persona indicata come autore di violenza, che risultano ancora in essere sono dodici (12) a fronte in trentadue (32) casi in cui la relazione è interrotta o sospesa; delle 12 situazioni in cui la relazione è ancora in essere (12), solo in quattro (4) prosegue anche la convivenza tra madre e persona indicata come autore di violenza. La *Tab. 10* descrive i dati sopra esposti.

<i>totale rilevato 44 cartelle</i>	A INIZIO INDAGINE	A FINE INDAGINE
RELAZIONE AFFETTIVA DI COPPIA ANCORA IN ESSERE	22	12
CONVIVENZA ANCORA IN ESSERE	10	4

Tab. 10: Relazione di coppia e convivenza a inizio e a fine indagine psico-sociale

La scheda di rilevazione ha permesso di rilevare, tramite domande a risposta testuale e per quelle situazioni ove non vi era più convivenza, la differente collocazione domiciliare della madre dei minori, dei minori stessi e della persona indicata come autore di violenza sia all'inizio che alla fine dell'indagine. Le *Fig. 42, 43, 44* descrivono graficamente le informazioni raccolte.

MADRE




Fig. 41: Dove vive la madre, a convivenza interrotta, all'inizio e alla fine dell'indagine psico-sociale

MINORE




Fig. 42: Dove vivono i minori, a convivenza interrotta, all'inizio e alla fine dell'indagine psico-sociale

PERSONA INDICATA COME AUTORE




Fig. 43: Dove vive la persona indicata come autore di violenza, a convivenza interrotta, all'inizio e alla fine dell'indagine psico-sociale

Come per ogni sezione, anche nella presente, è stato possibile rilevare i documenti che hanno fornito le informazioni sopra descritte. Dalla raccolta dati emerge che nella totalità delle situazioni rilevate, le informazioni riportate nelle figure soprastanti sono state suggerite dal documento di relazione di indagine, per quanto concerne i dati riferiti all'inizio dell'indagine psico-sociale, e dalla relazione di indagine e, in un (1) solo caso, dal provvedimento dell'Autorità Giudiziarie per i minorenni, per quanto riguarda le informazioni riferite alla fine dell'indagine.

6.2 Le pratiche degli assistenti sociali nell'indagine sociale

6.2.1 Quali contatti?

All'interno della *Sezione 8* della scheda di rilevazione si sono indagate le azioni degli assistenti sociali nell'espletamento dell'indagine sociale. Interrogando i documenti si è provato a comprendere se, con quali modalità e frequenza gli assistenti sociali hanno mantenuto, o effettuato, contatti con la persona indicata come autore di violenza, nonché compreso quali strumenti professionali sono stati utilizzati per assolvere il mandato dell'Autorità Giudiziaria.

Il primo dato raccolto riguarda il tempo dedicato all'indagine psico-sociale, ovvero il tempo trascorso tra la ricezione dell'incarico, trasmesso dall'Autorità Giudiziaria, e l'invio

della relazione sociale. Secondo i dati rilevati il **tempo medio** risulta essere di **quattro (4) mesi**.

Ai fini della rilevazione sono state strutturate sei (6) domande principali:

- Durante l'indagine psico-sociale, l'assistente sociale, ha effettuato **contatti telefonici** con la persona indicata come autore di violenza?
- Durante l'indagine psico-sociale, l'assistente sociale, ha effettuato **contatti mail** con la persona indicata come autore di violenza?
- Durante l'indagine psico-sociale, l'assistente sociale, ha effettuato **convocazioni scritte a colloquio** per la persona indicata come autore di violenza?
- Durante l'indagine psico-sociale, l'assistente sociale, ha effettuato **colloqui in presenza** con la persona indicata come autore di violenza?
- Durante l'indagine psico-sociale, l'assistente sociale, ha effettuato **visite domiciliari** presso la persona indicata come autore di violenza?
- Durante l'indagine psico-sociale, l'assistente sociale, ha effettuato **colloqui telefonici** con la persona indicata come autore di violenza?

Per ogni tipologia di contatto / intervento si è ricercato, inoltre, la presenza di informazioni circa la quantità di ogni contatto / intervento. La *Tab. 11* e la *Tab. 12* descrivono i dati al riguardo.

	NUMERO CARTELLE IN CUI E' PRESENTE L'INFORMAZIONE	NUMERO CARTELLE IN CUI <u>NON</u> E' PRESENTE L'INFORMAZIONE	NUMERO CARTELLE IN CUI E' POSSIBILE RILEVARE LA QUANTITA'	NUMERO CARTELLE IN CUI <u>NON</u> E' POSSIBILE RILEVARE LA QUANTITA'
BREVI CONTATTI TELEFONICI	10	34	0	10
CONTATTI MAIL	1	43	0	1
CONVOCAZIONI SCRITTE A COLLOQUIO	14	30	14	0

Tab. 11: Contatti tra assistente sociale e persona indicata come autore di violenza: presenza / non presenza informazioni e quantità

	NUMERO CARTELLE IN CUI E' PRESENTE L'INFORMAZIONE	NUMERO CARTELLE IN CUI <u>NON</u> E' PRESENTE L'INFORMAZIONE	NUMERO CARTELLE IN CUI E' POSSIBILE RILEVARE LA QUANTITA'	NUMERO CARTELLE IN CUI <u>NON</u> E' POSSIBILE RILEVARE LA QUANTITA'
COLLOQUI IN PRESENZA	44	0	24	15
VISITE DOMICILIARI	43	1	11	32
COLLOQUI TELEFONICI	28	16	0	2

Tab. 12: Interventi dell'assistente sociale nei confronti della persona indicata come autore di violenza: presenza / non presenza informazioni e quantità

Le due tabelle sopra riportate non indicano il fatto che sono stati effettuati i contatti / interventi descritti, bensì indicano che all'interno dei documenti vi sono informazioni circa quei contatti e quegli interventi. Lo dimostra bene l'esempio della visita domiciliare per la quale in quarantatré (43) cartelle si sono rilevate informazioni al riguardo, ma guardando Tab. 13 si comprende che solo in undici (11) è stata effettuata la visita domiciliare mentre le restanti trentadue (32) cartelle contengono informazioni che suggeriscono la non attuazione della visita domiciliare. In Tab. 13 e Tab. 14 sono descritti i contatti e gli interventi effettuati durante l'indagine sociale.

	NUMERO CARTELLE IN CUI L'ASSISTENTE SOCIALE HA CONTATTATO LA PERSONA INDICATA COME AUTORE DI VIOLENZA	QUANTITA' (MEDIA)
BREVI CONTATTI TELEFONICI	10	non trovo l'informazione
CONTATTI MAIL	1	non trovo l'informazione
CONVOCAZIONI SCRITTE A COLLOQUIO	14	2 convocazioni scritte

Tab. 13: Contatti avvenuti tra assistente sociale e persona indicata come autore di violenza

	NUMERO CARTELLE IN CUI L'ASSISTENTE SOCIALE HA EFFETTUATO GLI INTERVENTI	NUMERO CARTELLE IN CUI L'ASSISTENTE SOCIALE <u>NON</u> HA EFFETTUATO GLI INTERVENTI	QUANTITA' (MEDIA)
COLLOQUI IN PRESENZA	39	5	2,19 colloqui
VISITE DOMICILIARI	11	32	1 visite domiciliari
COLLOQUI TELEFONICI	2	26	non trovo l'informazione

Tab. 14: Interventi dell'assistente sociale nei confronti della persona indicata come autore di violenza

Come è possibile comprendere dalla *Tab. 13* in dieci (10) situazioni, sulle quarantaquattro (44) totali, sono avvenuti contatti telefonici tra assistente sociale e persona indicata come autore di violenza. Al medesimo modo possiamo comprendere che in un (1) solo caso è avvenuto un contatto mail mentre in quattordici (14) situazioni l'assistente sociale ha inviato convocazione scritta, a colloquio, alla persona indicata come autore di violenza; in media risultano inviate due (2) convocazioni per ognuna delle quattordici (14) situazioni.

Tramite la scheda di rilevazione si è approfondito, con una domanda a risposta aperta, la presenza di informazioni circa i contatti avvenuti tra assistente sociale e madre dei minori. È possibile affermare che in venti (20) cartelle è stato possibile rilevare informazioni rispetto ai contatti con la madre. Non si rilevano però significative differenze se non la tendenza, mediamente, di maggiori contatti telefonici facilitati soprattutto dalla presenza delle madri all'interno dei contesti comunitari protetti.

In merito alla sezione contatti (telefonici, mail e convocazioni) i documenti che hanno suggerito le informazioni sono:

- Relazione sociale di indagine (in ventisette (27) cartelle)
- Copia delle convocazioni scritte (in sette (7) cartelle)
- Copia stampata delle mail (in una (1) cartella)

6.2.2 Quali strumenti?

Per quanto concerne gli interventi e strumenti professionali utilizzati, da parte dell'assistente sociale, nei confronti della persona indicata come autore di violenza, la *Tab. 14* ci permette di comprendere che:

- In trentanove (39) situazioni sono stati effettuati colloqui in presenza tra assistente sociale e persona indicata come autore di violenza. In ventiquattro (24) situazioni è possibile rilevarne anche la quantità, con una media complessiva di 2,19 colloqui a situazione. In cinque (5) risulta che non sia avvenuti colloqui in presenza. È importante aggiungere che, tramite una domanda specifica, è emerso che la media dei colloqui effettuati tra assistente sociale e la madre dei minori risulta essere di 2,48 per ogni situazione; tale dato è calcolato tra quelle situazioni per cui è disponibile il dato riferito alla quantità, che nel caso dei colloqui con la madre risulta disponibile in ventuno (21) cartelle.
- In undici (11) casi l'assistente sociale ha effettuato visite domiciliari presso il luogo di domicilio della persona indicata come autore di violenza, con una media di una

(1) visita domiciliare per ogni situazione; tale media è calcolata sulle cartelle ove era presente l'informazione riferita alla quantità, ovvero undici (11) cartelle sociali.

- In due (2) situazioni sono avvenuti contatti telefonici tra l'assistente sociale e la persona indicata come autore di violenza.

Anche per quanto concerne gli interventi è stato possibile rilevare i documenti che hanno suggerito tali informazioni. Essi sono:

- Relazione sociale di indagine (in trentanove (39) situazioni);
- Scheda anagrafica in cartella sociale (in una (1) situazione);
- Scheda report interventi in cartella sociale (in una (1) situazione).

Attraverso una domanda a risposta aperta si è indagata la presenza di informazioni circa gli interventi effettuati dall'assistente sociale non con la persona indicata come autore di violenza, bensì con gli altri soggetti coinvolti nell'indagine psico-sociale. Tali informazioni, con precisione differente, sono state rilevate nella totalità delle situazioni e, avvalendosi di stralci della relazione sociale redatta dagli assistenti sociali. È stato possibile raccogliere, tramite un'analisi testuale, le categorie di interventi effettuati dall'assistente sociale per espletare l'incarico dell'Autorità Giudiziaria. Essi sono (rappresentati dal più frequente al meno frequente):

- Equipe con gli operatori della struttura protetta / con centro antiviolenza (19 situazioni);
- Colloqui con le insegnanti dei minori (16 situazioni);
- Equipe con il servizio sociale di base (14 situazioni);
- Visite domiciliari presso la madre (14 situazioni);
- Equipe con operatori dei servizi specialistici adulti (10 situazioni);
- Colloqui con la rete sociale / familiare della famiglia (7 situazioni);
- Colloqui di coppia tra madre e persona indicata come autore (7 situazioni);
- Contatti con le Forze dell'Ordina (5 situazioni);
- Colloqui con MMG / ospedale (3 situazioni);
- Equipe con operatrice servizio ADM (2 situazioni);
- Colloqui con gli avvocati di entrambi le parti (2 situazioni);
- Colloqui con gli operatori del carcere (1 situazione);
- Equipe con i servizi specialistici per i minori (1 situazione).

La *Sezione 8* infine ha permesso di rilevare informazioni in merito alla presenza, o meno, di misure preventive per la sicurezza dell'assistente sociale nell'attuare interventi a

diretto contatto con la persona indicata come autore di violenza nonché circa la presenza di misure atte alla prevenzione del fenomeno di vittimizzazione secondaria.

Per quanto concerne il tema delle misure preventive sono state rilevate informazioni in una (1) sola cartella sociale dove, la relazione sociale di indagine, ha suggerito che l'assistente sociale ha optato per convocare, al primo colloquio, la persona indicata come autore di violenza presso la caserma dei Carabinieri del territorio.

In merito alla protezione della donna nel corso dell'indagine sociale le relazioni sociali, hanno suggerito che in sette (7) situazioni l'assistente sociale ha avuto accortezze specifiche atte ad evitare il fenomeno ai danni della madre che ha subito violenza. Tali accortezze sono:

- Evitare contatti e comunicazioni tra persona indicata come autore e la persona che ha subito violenza, nell'espletamento degli incontri protetti (una (1) situazione);
- Spostamento della madre e dei minori da una struttura residenziale di protezione ad un'altra in quanto la persona indicata come autore di violenza ha conosciuto il primo luogo di protezione (una (1) situazione);
- Evitare colloqui di coppia (cinque (5) situazioni).

6.2.3 Valutare e aiutare: l'assessment e gli interventi durante l'indagine sociale

All'interno della *Sezione 9* si sono rilevate informazioni sulle valutazioni effettuate dall'assistente sociale in fase di indagine psico-sociale. L'obiettivo è stato quello di approfondire i bisogni, le risorse e la motivazione valutati dagli operatori nei confronti della persona indicata come autore di violenza e nei confronti della madre del minore. Si è posto l'interrogativo per comprendere se fossero esplorate altre aree di bisogno oltre alla genitorialità. È stata formulata, preventivamente, una lista di aree di bisogno rispetto alle quali l'assistente sociale possa aver effettuato valutazioni sia nei confronti della persona indicata come autore di violenza, sia nei confronti della madre. La lista è così composta:

- Atto violento
- Sostanze
- Disabilità
- Salute Mentale
- Povertà
- Inoccupazione Lavorativa
- Abitare

In merito all'area dell'*Atto Violento* nei confronti della madre che ha subito violenza, si è considerata valutata tale area laddove fossero reperite informazioni circa l'inserimento in strutture di protezione o avvio di percorsi atti alla protezione della donna che ha subito violenza.

Alla luce di queste premesse è possibile affermare che in venticinque (25) cartelle sociali sono presenti informazioni in merito all'esplorazione di aree di bisogno oltre alla genitorialità. Nelle restanti diciannove (19) cartelle non vi sono informazioni rispetto alla valutazione di altre aree di bisogno oltre alla genitorialità.

Per quanto concerne le valutazioni di altre aree di bisogno, oltre alla genitorialità, nei confronti della madre vi è la presenza di informazioni in ventisei (26) cartelle sociali e l'assenza di esse in diciotto (18) cartelle sociali.

La Fig. 45 mostra quali sono le aree di bisogno valutate oltre alla genitorialità mettendo a confronto le valutazioni riguardo la persona indicata come autore di violenza e la madre; il grafico riporta inoltre in quante cartelle sociali è stata rilevata la valutazione di quell'area di bisogno.




Fig. 44: Aree di bisogno valutate oltre alla genitorialità; numero di cartelle a confronto

All'interno della presente sezione della scheda di rilevazione, inoltre, si è indagata la presenza di informazioni circa l'attivazione di interventi, da parte degli operatori sociali, durante la fase di indagine psico-sociale. La domanda posta, a risposta aperta, mirava a comprendere quali interventi, e per chi, fossero stati attivati durante la fase di indagine.

La Tab. 15 presenta schematicamente l'analisi testuale effettuata sulle risposte alla domanda aperta e mostra gli interventi attivati per ogni attore del percorso di indagine: persona indicata come autore di violenza, madre e bambini – ragazzi. Nelle parentesi è riportato il numero di cartelle in cui è stata rilevata la presenza di ogni singolo intervento. La presenza di informazioni, circa l'attivazione di interventi durante l'indagine psico-sociale, è stata rilevata in ventisei (26) cartelle sociali. Tutte le informazioni sono state suggerite dal documento della relazione sociale di indagine.

INTERVENTI A FAVORE DELLA PERSONA INDICATA COME AUTORE DI VIOLENZA - (in parentesi, numero cartelle in cui è riscontrato il dato)	INTERVENTI A FAVORE DELLA MADRE DEI MINORI - (in parentesi, numero cartelle in cui è riscontrato il dato)	INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI - (in parentesi, numero cartelle in cui è riscontrato il dato)
INCONTRI PROTETTI AUTORE - MINORI - (11)	INCONTRI POTETTI MADRE - MINORI - (1)	INCONTRI PROTETTI AUTORE - MINORI - (11)
EDUCATIVA DOMICILIARE PRESSO AUTORE - (1)	EDUCATIVA DOMICILIARE PRESSO MADRE (3)	ATTIVAZIONE NPJA PER MINORI - (3)
PERCORSO CPS PER AUTORE - (3)	PSICOTERAPIA PER MADRE - (2)	EDUCATIVA DOMICILIARE PRESSO AUTORE - (1)
PERCORSO SERD PER AUTORE - (8)	CORSO ALFABETIZZAZIONE PER MADRE - (1)	EDUCATIVA DOMICILIARE PRESSO MADRE - (3)
TELEFONATE PROTETTE AUTORE - MINORI - (1)	PERCORSO DI INSERIMENTO LAVORATIVO PER LA MADRE - (3)	PSICOTERAPIA PER MINORI - (1)
ADESIONE GRUPPO GENITORIALITA' PER AUTORE - (1)	PERCORSO SERD PER MADRE - (2)	
PERCORSO PRESSO CENTRO UOMINI MALTRATTANTI - (1)	SOSTEGNI ECONOMICI PER MADRE - (2)	
	PERCORSO CPS PER MADRE - (1)	

Tab. 15 - Interventi attivati durante il percorso di indagine

All'interno della Sezione 10, infine, è stata indagata la presenza di stralci di relazione sociale in cui emergano valutazioni, pensieri od osservazioni dell'assistente sociale riferite alla persona indicata come autore di violenza nonché in cui siano riportati dall'operatore

pensieri e punti di vista della persona indicata come autore di violenza. Sono trentotto (38) le cartelle in cui sono stati rilevati stralci di relazione riferiti alle informazioni sopra descritte. Ai fini dell'analisi dei dati si è provveduto alla trascrizione testuale anonimizzata degli stralci di relazione; si è effettuata un'analisi tematica del testo.

6.3 Il contenuto delle relazioni sociali

Alla luce dell'analisi testuale sono emersi cinque macro-temi in cui possono essere ricondotte le informazioni, riferite alla persona indicata come autore di violenza, all'interno delle relazioni sociali di indagine (*Fig. 46*).

E' saliente precisare che gli stralci di relazione ed i relativi temi rappresentano, anche quando riferiti a punti di vista dell'autore, quanto gli assistenti sociali scrivono circa quel tema e quell'informazione. I temi emergenti, quindi, sono riferiti alla descrizione e narrazione che gli assistenti sociali forniscono all'interno delle relazioni sociali.




Fig. 45 - Mappa concettuale dell'analisi tematica della Sezione 10

6.3.1 *Le dichiarazioni delle persone indicate come autori scritte dagli assistenti sociali*

La prima tematica racchiude quei segmenti e informazioni che l'assistente sociale ha riportato e che si riferiscono a punti di vista, pensieri, desideri e dichiarazioni direttamente riconducibili alla persona indicata come autore di violenza.

Alla luce della rilevazione emergono sezioni di relazione in cui l'assistente sociale mette in luce sentimenti di sofferenza e preoccupazione espressi dalla persona indicata come autore di violenza. Come è possibile apprendere dalle citazioni sotto riportate, il sentimento di malessere espresso dall'autore è spesso ricondotto alla lontananza dai propri figli e talvolta dalla compagna/moglie. La presenza di questi temi è stata rilevata in sette (7) cartelle sociali differenti.

Il Sig. NOME PADRE pare autenticamente molto dispiaciuto per la separazione, comprendere di essere in un momento molto difficile della propria vita [...] (P93)

Nei colloqui con gli operatori ha ripetutamente esposto la propria sofferenza legata alla separazione dalla moglie e alla lontananza dal figlio. (T144)

Durante il secondo colloquio il Sig. NOME PADRE è parso più sofferente, lamentando la solitudine nella quale lo costringe la situazione di recluso, dato che non riceve alcuna visita, e chiedendo più volte notizie della figlia NOME MINORE, ma soprattutto della compagna NOME MADRE [...] (T630)

Il Sig. NOME PADRE dimostra e dichiara di essere molto sofferente per la situazione, dispiaciuto della scelta della moglie ed in certi momenti inconsolabile su questo aspetto, per cui si rendere necessario un lavoro più ravvicinato nel tempo affinché lo stesso si senta ascoltato e compreso nel suo malessere. (T32)

In certi colloqui si è mostrato una persona triste e affranta. (T39)

Incontrato il padre, signor NOME PADRE, riferisce di essere stato (e tuttora stare) malissimo per l'allontanamento di moglie e figlie [...] (P1122)

Il Sig. NOME PADRE è stato accogliente e disponibile nel mostrare la casa, è un uomo semplice e provato dal conflitto con la moglie. (P933)

In una relazione il vissuto della persona indicata come autore di violenza viene riportato testualmente da parte dell'assistente sociale:

Mi mancano tantissimo i bambini, ho fatto una stupidata e la sto pagando. Spero di vederli presto [...] (T219)

All'interno della macro-tematica voce dell'autore emergono stralci di relazione in cui l'assistente sociale descrive le modalità e i contenuti con cui la persona indicata come

autore di violenza si descrive circa il proprio ruolo di padre e di compagno/marito nonché in merito ai propri tratti caratteriali. Stralci di relazione riconducibili a questa categoria tematica sono stati rilevati complessivamente in nove (9) relazioni sociali. In alcuni casi, come è comprensibile dalle citazioni sotto riportate, la persona indicata come autore di violenza si descrive come un buon padre di famiglia, un ottimo lavoratore che nel tempo si è prodigato con ogni sua forza per la famiglia per la moglie. In un caso (P623) emerge come, per la persona indicata come autore di violenza, il fronteggiare i bisogni primari di sostentamento sia un elemento significativo dell'attribuzione di buon padre/marito al di là della violenza fisica ai danni della moglie/compagna. In una situazione, invece, l'accento è posto sulla positività della propria relazione con i figli (T140). Infine, è possibile riscontrare, in una relazione, che la persona indicata come autore di violenza affermi che il prodigarsi nel sostenere le proprie compagne non sia stato sufficiente per evitare una denuncia da parte delle stesse (P943)

NOME PADRE si descrive come un buon lavoratore e bravo padre di famiglia. (T314)

Ritiene per esempio, di essere un buon padre in quanto dà ai figli loro un tetto sopra la testa, del cibo, si occupa della loro istruzione, tutto quello che fa lo fa per loro, così come di essere un marito che mantiene la moglie anche se, a volte, la picchia. (P623)

Il Sig. NOME PADRE racconta di avere un profondo legame con i propri figli, presentato fotografie che ritraevano lui con i bambini in momenti sereni e raccontando aneddoti della propria quotidianità familiare. (T140)

L'uomo ha sempre negato ogni forma di violenza, che sia essa verbale, psicologica o fisica, rimandando di aver sempre fatto "di tutto" per il bene della famiglia. (T39)

Il Sig. NOME PADRE ritiene di essere stato sfortunato nelle relazioni amorose, in quanto si è legato sentimentalmente a donne instabili psicologicamente, che nonostante il suo prodigarsi nel supportarle nei momenti di difficoltà, lo hanno denunciato senza motivo. (P943)

All'interno delle descrizioni della persona indicata come autore di violenza emergono stralci in cui l'uomo delinea le proprie difficoltà comportamentali o problemi di dipendenza; talvolta tali difficoltà vengono rappresentate come la causa dell'agire violento. In una relazione emerge come l'uomo si definisca non violento pur dichiarando la causa per cui ha utilizzato violenza (P933).

Egli si attribuisce un "carattere che non sempre sa tirare il freno", riferendosi all'episodio di rabbia succitato. (T219)

Il Sig. NOME PADRE ha inoltre riportato difficoltà di coppia legate non all'abuso di alcol, da cui si descrive estraneo, ma alla ludopatia. Vizio del quale si è dichiarato in passato dipendente e per il quale è disposto ad accettare ogni percorso di presa in carico. (T141)

Dichiara che spesso era nervoso per l'instabilità lavorativa ma di non aver mai aggredito la compagna. (P310)

Il Sig. NOME PADRE riferisce di non essere un uomo violento e di aver agito violenza nei confronti della moglie in una sola occasione, quando aveva scoperto che lei gli aveva rubato nuovamente dei soldi. (P933)

6.3.1.1 Strategie e desideri

All'interno delle relazioni sono state indeterminate narrazioni dell'assistente sociale sugli impegni e le azioni che la persona indicata come autore di violenza è intenzionata a mettere in atto al fine di migliorare la situazione venutasi a creare a seguito dell'episodio violento. Il tema è stato riscontrato in sette (7) cartelle sociali. Guardando agli impegni che la persona indicata come autore di violenza ipotizza vi è, in via principale, la disponibilità attuale e futura a fornire il mantenimento economico alla donna che ha subito violenza e figli.

Dichiara di voler contribuire, da subito, al mantenimento dei figli e alla presenza delle scriventi operatrici, incarica l'avvocato di attivarsi in tal senso. (T621)

Dall'allontanamento ad oggi ha continuato a pagare l'affitto e la retta mensile della scuola materna del figlio, non nascondendo tuttavia il progetto di ricongiungersi alla moglie. Qualora la moglie non volesse raccogliarlo a casa, NOME PADRE ha dichiarato che cesserà di pagare l'affitto, dicendosi tuttavia disponibile a versare la quota di mantenimento che il giudice disporrà. (T144)

[...] "inizierò presto un lavoro al mercato della frutta, così potrò contribuire al mantenimento dei miei figli" [...]. (T219)

Guardando agli impegni e alle azioni che coinvolgono direttamente la persona indicata come autore di violenza troviamo la disponibilità ad accedere ai servizi specialistici nonché, in una situazione, una dichiarazione consensuale di allontanamento dall'abitazione familiare. In altri casi, invece, si descrive che la persona indicata come autore di violenza contempla come strategia l'aiuto di risorse amicali e parentali o, in alternativa, un lavoro individuale senza necessità di aiuti esterni. In una relazione vengono descritte le intenzioni, della persona indicata come autore di violenza, volte a richiedere il perdono della persona che ha subito violenza mirando, però, all'obiettivo di convincere la persona offesa a ristabilire una relazione di coppia.

[...] ha confermato di essersi sottoposto a una valutazione rispetto all'uso di sostanze stupefacenti ma non ha avuto contatti con il CPS. (T630)

DOCUMENTO FIRMATO DAL PADRE, DURANTE L'INDAGINE, IN CUI DICHIARA

Io sottoscritto NOME PADRE - DATA NASCITA PADRE nato NOME LUOGO dichiaro la mia volontà a: Seguire il percorso terapeutico presso il servizio SMI di NOME LUOGO; lasciare l'abitazione familiare situazione in LUOGO a mia moglie e ai miei figli; rispettare la volontà di mia moglie di non avvicinarmi all'abitazione familiare e di rispettare gli accordi che di volta in volta verranno concordati con i servizi. (P96)

Il Sig. NOME PADRE pare autenticamente molto dispiaciuto per la separazione, comprendere di essere in un momento molto difficile della propria vita e si impegna per superarlo con l'aiuto di parenti e amici. (P93)

Dice che da allora non ha più bevuto, malgrado sia in carcere che a casa potrebbe procurarsene, e non intende più bere, che ce la fa benissimo senza aiuti. (T213)

Il Sig. NOME PADRE ha informato di aver inviato delle lettere alla moglie per chiederle scusa e per convincerla a tornare con lui. (T630)

L'ultima tematica che emerge è riferita al desiderio della persona indicata come autore di violenza, di ricostituire l'unità familiare. Tale desiderio, ritrovato in cinque (5) cartelle sociali, è esplicitato dagli assistenti sociali sia in accezione di desiderio, sia in termini di disponibilità della persona indicata come autore di violenza.

Il Sig. NOME PADRE ha espresso il desiderio di incontrare sia la moglie sia i figli e vorrebbe che il nucleo si ricostituisse. (T621)

Dice di volere la sua famiglia di voler rivedere il figlio e il nascituro. (T213)

L'uomo ha inoltre riportato la disponibilità di riaccogliere sia i piccoli che la moglie a casa e ricostruire anche con l'aiuto dei servizi un'unità familiare. (T141)

In sede di colloquio si è raccolta il suo forte desiderio di riavere con sé la sua famiglia sentendosi solo e sentendo la mancanza dei figli. (T142)

Dall'allontanamento ad oggi ha continuato a pagare l'affitto e la retta mensile della scuola materna del figlio, non nascondendo tuttavia il progetto di ricongiungersi alla moglie. [...] (T144)

6.3.2 Tra l'aiuto e il controllo: i provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, i percorsi di aiuto e i vissuti dell'autore descritti dagli assistenti sociali

La seconda macro-tematica emersa dall'analisi degli stralci di relazione riguarda i pensieri, le opinioni e le considerazioni dell'autore in merito agli interventi di aiuto attivati e/o solo proposti durante l'indagine psico-sociale nonché alle cornici giuridiche fornite dai provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

In dieci (10) relazioni sociali gli operatori sociali evidenziano l'atteggiamento e i pensieri della persona indicata come autore di violenza nei confronti del collocamento in

struttura protetta della donna con i figli, delle limitazioni circa gli incontri e la relazione con i figli nonché rispetto ai provvedimenti limitativi dell'Autorità Giudiziaria. Nella totalità dei casi emerge, com'è possibile apprendere dalle citazioni sottostanti, è il disaccordo e/o la non accettazione, da parte della persona indicata come autore di violenza, delle limitazioni ricevute e a cui egli deve sottostare. Le sfumature percettibili riguardano la specificazione di sentimenti di rabbia e delusione legati non solo alla limitazione di contatti padre-figli bensì anche al tardivo coinvolgimento rispetto alle decisioni di limitazione subite. In alcuni casi emerge il sentimento di ingiustizia che la persona indicata come autore di violenza riferisce di aver subito.

[...] non sapeva come mai si fosse arrivati ad un inserimento dei figli e della loro madre in una struttura protetta, di cui non conosceva il nome e che, in quel periodo, gli era stato negato di vedere i figli; esplicitava di non comprendere la motivazione dell'intervento del tribunale. (T624)

si è presentato al servizio molto concentrato rispetto all'ingiustizia arrecatagli dal sistema di protezione della moglie. (T32)

Non sempre ha saputo cogliere i suggerimenti degli operatori, ritenendo inutile l'allontanamento dei figli e della moglie, dichiarando "siamo una famiglia felice". [...] Si è arrabbiato in quanto i servizi non lo avrebbero coinvolto prima dell'effettivo allentamento faticando a comprenderne le motivazioni. (T39)

Incontrato il padre, signor NOME PADRE, riferisce di essere stato (e tuttora stare) malissimo per l'allentamento della moglie e figlie e di non riuscire, ancora oggi, a capirne il senso, stante che, riferisce, "non ci sono stati gravi problemi in famiglia".

Lo stesso si dice oggi molto arrabbiato e soprattutto deluso dall'impossibilità di poter incontrare le figlie da molti mesi, nonché essere limitato a sentirle solo telefonicamente, asserendo di non capire il senso della limitazione e ponendo all'attenzione dei servizi che attualmente egli risulta impossibilitato ad avvicinarsi alla sola moglie, non includendo le figlie in tale limitazione. (P1122)

È stato inoltre incontrato il padre dei minori che nega di aver usato violenza nei confronti della signora e riferisce di non comprendere le ragioni dell'intervento di protezione. (T142)

Il Signor NOME PADRE si è presentato puntuale agli incontri fissati con lo scrivente servizio sociale seppur poco disposto a raccontare e mostrando di comprendere, a fatica, quanto stava succedendo. (T621)

Il Sig. NOME PADRE nonostante faticchi a comprendere la cornice in cui è inserito [...]. (P96)

Svolto il colloquio con il signor NOME PADRE [...] riferisce di non vedere la minore dal DATA esprimendo che "è stato un fulmine a ciel sereno [...]. (P310)

Il secondo tema, che gli assistenti sociali descrivono all'interno delle relazioni, è riferito al grado di adesione ai percorsi di aiuto proposti durante l'indagine. In particolare, nelle dieci (10) relazioni sociali in cui è stata identificata la tematica, è rappresentata una

positiva e costruttiva adesione della persona indicata come autore di violenza agli interventi proposti sia in maniera volontaria sia a seguito del suggerimento/proposta dei servizi. Nella maggior parte dei casi ci si riferisce a percorsi di aiuto presso servizi specialistici per l'uso di sostanze o per problemi di salute mentale; in un'occasione si tratta di un intervento di educativa domiciliare presso il domicilio paterno e, infine, in una relazione sociale si fa riferimento al percorso presso un centro per aiuto a uomini maltrattanti. Le informazioni che gli assistenti sociali riferiscono all'interno della relazione derivano, in alcuni casi, da dichiarazioni raccolte dalla persona indicata come autore di violenza, in altri casi da un contatto fra servizio minori e famiglia e servizi specialistici.

[...] pare dalla relazione [...] dello SMI che sta proseguendo i controlli e aderendo al programma terapeutico e stia cercando un lavoro. (T91)

[...] ha confermato di essersi sottoposto a una valutazione rispetto all'uso di sostanze stupefacenti ma non ha avuto contatti con il CPS. (T630)

Il Sig. NOME PADRE aveva contattato in autonomia il NOA per poter essere preso in cura prima che il servizio specialistico lo chiamasse per la convocazione disposta da Codesta Spettabile Autorità Giudiziaria. (T142)

Il servizio scrivente è in contatto con lo SMI che ha confermato che il padre li ha contattati e si sta recando agli appuntamenti fissati. (P96)

Afferma che l'educatrice domiciliare sia una figura di grande supporto per i figli [...]. (T1128)

È saliente evidenziare come, in due (2) occasioni, l'assistente sociale non si limita a descrivere l'adesione ai percorsi, ma puntualizza nello specifico le fatiche di trasporto e impegno sostenute, dalla persona indicata come autore di violenza, per assicurare la partecipazione.

Rispetto al percorso personale del padre, lo stesso si è presentato a tutti gli appuntamenti con la scrivente ed ha proseguito con il percorso terapeutico presso lo SMI. la collega del servizio specialistico riporta infatti che il signor NOME PADRE ha mantenuto l'impegno richiesto, anche se questo avrebbe limitato il proprio lavoro. Infatti, il padre, spesso per un appuntamento fissato con i servizi ha dovuto rinunciare a tutta la giornata di lavoro. (T314)

Il Sig. ha iniziato il percorso presso il NOME ASSOCIAZIONE CHE LAVORA CON UOMINI MALTRATTANTI sito a LUOGO e si recherebbe agli incontri ogni lunedì sera dalle ore 18:00 alle ore 20:00. Per partecipare agli incontri egli percorre un tragitto molto lungo essendo lontana la sede del centro rispetto alla sua abitazione. Relativamente al percorso egli afferma di essere contento di parteciparvi perché rappresenta per lui un'occasione di confronto con altre persone nella sua situazione. (T1128)

In tre (3) situazioni l'operatore non fa riferimento a partecipazione già in atto ma esplicita l'impegno futuro assunto da parte della persona indicata come autore di violenza.

Con riferimento al proprio futuro, NOME PADRE, si è espresso dicendo di essere intenzionato a cambiare vita una volta fuori dal carcere, trovandosi un lavoro, aderendo ad un percorso di monitoraggio eventualmente proposto dal SERT [...] rendendosi disponibile ad accedere al CPS per una valutazione e accettando le eventuali prescrizioni di questo rispettabile tribunale. (T630)

Il Sig. NOME PADRE ha inoltre riportato difficoltà di coppia legate non all'abuso di alcol, da cui si descrive estraneo, ma alla ludopatia. Vizio del quale si è dichiarato in passato dipendente e per il quale è disposto ad accettare ogni percorso di presa in carico. (T141)

Nel colloquio avvenuto a distanza di due mese è risultato invece maggiormente aperto al dialogo e al confronto, più consapevole delle sue responsabilità e del tempo che servirà per risanare la relazione con i figli. (T938)

6.3.3 Gli assistenti sociali scrivono sulla violenza

Il terzo tema che emerge dall'analisi degli stralci delle relazioni mira a descrivere la relazione tra gli accadimenti violenti e l'autore stesso. Gli assistenti sociali danno conto dei pensieri, rielaborazioni, posizionamenti e atteggiamenti dell'uomo nei confronti della violenza agita ma, anche, nei confronti della figura della donna che ha subito violenza.

6.3.3.1 Sulla responsabilità della persona indicata come autore

In sei (6) relazioni sociali, l'assistente sociale, sottolinea come la persona indicata come autore di violenza si riconosca la responsabilità di quanto accaduto. In una situazione, l'uomo, si riconosce l'inadeguatezza delle proprie reazioni violente, negando però l'azione diretta verso la madre che ha subito violenza.

[...] (il padre, ndr) dice di essere convinto di non ripetere quanto accaduto, ma sposta la responsabilità sulla "vita", sulle "cose che succedono", oppure minimizza. Ammette di avere sbagliato ma di stare pagando e di avere capito che non deve più fare ciò che ha fatto. Prima dice che è successo una sola volta, poi, messo alle strette, che intendeva che una volta sola è andato in carcere. Non dice perché usava violenza sulla moglie, ammette di avere bevuto ma di non essere un alcolista perché ha sempre lavorato e, anche in carcere, gli avrebbero fatto delle analisi da cui è emerso non essere un alcolista. (T213)

Del rapporto di coppia NOME PADRE spiega di non aver avuto nessun problema fino "all'evento della violenza" dove lui stesso ammette di aver sbagliato. (T317)

Davanti all'intervento della mediatrice che ha cercato di spiegare che questo modo di agire non è consentito né in PAESE DI ORIGINE, né in Italia, il Signor NOME PADRE è riuscito a riconoscerlo come sbagliato affermando che l'unica soluzione per loro, come coppia, sarebbe la separazione. (P623)

Nel colloquio avvenuto a distanza di due mese è risultato invece maggiormente aperto al dialogo e al confronto, più consapevole delle sue responsabilità e del tempo che servirà per risanare la relazione con i figli. (T938)

Nega fermamente di aver mai picchiato la moglie, ma ammette di avere reazioni violente e rabbia che sfoga verso oggetti (es. pugni alle porte o scaraventa a terra il cellulare). (P631)

In una relazione sociale la responsabilità della violenza è accompagnata dalla specificazione che la persona indicata come autore di violenza si dica pentito di quanto agito.

NOME PADRE si descrive come un buon lavoratore e bravo padre di famiglia anche se ammette di aver sbagliato ad aggredire NOME MADRE. Spiega di essere molto preoccupato del benessere dei propri figli e della compagna e di essere pentito per l'accaduto. (T314)

Restando sul piano del riconoscimento della violenza è possibile apprendere che in tredici (13) relazioni sociali, gli operatori descrivono il mancato riconoscimento della responsabilità di quanto accaduto da parte della persona indicata come autore di violenza.

Rispetto ai maltrattamenti che la moglie NOME MADRE ha denunciato di aver subito, il sig. NOME PADRE, si dichiara del tutto estraneo. Nega di aver mai alzato le mani né su di lei né sui figli. (T621)

[...] intendendo chiaramente riportare alla scrivente il proprio assoluto percepito di "vittima del sistema" ("non c'è nulla di vero delle cose scritte nei precedenti decreti" e ancora "Le forze dell'ordine hanno sempre sbagliato, il giudice ha sbagliato a contestare le cose che ho riportato"). (T1127)

Il Sig. NOME PADRE dal canto suo racconta di non aver mai minacciato la ex compagna né di averla picchiata. (T1129)

Il sig. NOME PADRE nega di aver maltrattato e picchiato la compagna, riferisce di non essere mai stato accettato dalla famiglia di origine della Sig.ra NOME MADRE [...]. (P935)

L'uomo ha sempre negato ogni forma di violenza, che sia essa verbale, psicologica o fisica, rimandando di aver sempre fatto "di tutto" per il bene della famiglia. (T39)

Riferisce di non capire come mai la moglie abbia deciso di avanzare una denuncia, che ritiene falsa, relativamente agiti che lui non riconosce minimamente appartenenti alla propria persona. (P1122)

Durante la visita domiciliare il sig. NOME PADRE è parso in difficoltà nel riconoscere le proprie responsabilità nei fatti accaduti, con la tendenza ad attribuire ad altri la causa della situazione in cui si trova. (T938)

È stato inoltre incontrato il padre dei minori che nega di aver usato violenza nei confronti della signora e riferisce di non comprendere le ragioni dell'intervento di protezione. (T142)

"Il padre si è presentato al servizio in modo adeguato e riferisce di vivere in una situazione "pesante" viste le accuse non veritiere della moglie. (T1128)

Ha negato ogni forma di maltrattamento e violenza verso la sig.ra NOME MADRE ma contestualmente ribadiva l'inadeguatezza della stessa nell'accudimento dei figli, nella cura dell'ambiente domestico definendola una moglie incapace e rallentata nella comprensione. (T934)

[...] mentre il Sig. NOME PADRE dichiara di non averle mai usato violenza [...]. (P139)

Pertanto, lo stesso non riconosce a suo carico alcun agito violento o maltrattante né verso la Sig.ra NOME MADRE né verso i figli. (P943)

Ha faticato a comprendere la necessità del servizio scrivente di raccogliere la sua storia di vita precedente al matrimonio e non riteneva necessario argomentare in merito al suo legame con la moglie, descrivendo il rapporto di coppia come normale e uguale a tutti gli altri matrimoni. (T934)

Un ulteriore tema che emerge è quello della normalizzazione e/o minimizzazione di quanto accaduto. A differenza del precedente paragrafo dove emerge l'atteggiamento di negazione da parte dell'uomo, si presentano qui stralci di relazione in cui, gli assistenti sociali, descrivono come la persona indicata come autore di violenza riconosca l'avvenuta violenza non identificandola, però, come un problema o un evento su cui dover riflettere. Il livello non è più quello dell'attribuzione di responsabilità, bensì quello della problematizzazione dell'episodio violento.

Le seguenti citazioni mostrano i profili di normalizzazione:

Il Sig. NOME PADRE, conferma di aver maltrattato la moglie arrivando ad aggredirla fisicamente, tentando però di normalizzare questo comportamento "è normale per noi picchiare la moglie...". (P623)

Ha faticato a comprendere la necessità del servizio scrivente di raccogliere la sua storia di vita precedente al matrimonio e non riteneva necessario argomentare in merito al suo legame con la moglie, descrivendo il rapporto di coppia come normale e uguale a tutti gli altri matrimoni. (P310)

Le successive citazioni, invece, mostrano il tema della minimizzazione:

Nel corso del colloquio il Sig. NOME PADRE ha continuamente minimizzato la situazione, specificando che i litigi che lui ha con la compagna fanno parte della quotidianità di tutte le coppie [...]. (T624)

Rispetto all'accaduto (violenza, ndr) lo stesso minimizza [...]. (T314)

Rispetto ai maltrattamenti nei confronti della moglie è parso ancor meno disposto a mettersi in discussione: "solo una volta l'ho presa per i braccio..." quasi non fosse

consapevole di averle procurato del male, come certificato dal referto di Pronto Soccorso. **(T630)**

[...] ma sposta la responsabilità sulla "vita", sulle "cose che succedono", oppure minimizza. **(T213)**

[...] ogni criticità sulle proprie condotte devianti, sia riferite alla NOME MADRE sia ampiamente descritte e ricostruite nelle relazioni dei Carabinieri, egli minimizza o nega. Egli non attribuisce a sé alcuna responsabilità se non "unicamente" quella di aver "perso la testa" nell'episodio avvenuto nel mese di settembre 2018 in cui egli ha aggredito la NOME MADRE davanti ai figli alla festa del paese. **(T219)**

[...] Il Sig. NOME PADRE riferisce di non essere un uomo violento e di aver agito violenza nei confronti della moglie in una sola occasione, quando aveva scoperto che lei gli aveva rubato nuovamente dei soldi. **(P933)**

6.3.3.2 Rileggere e lavorare sulla violenza

All'interno del macro-tema della violenza, gli assistenti sociali descrivono le modalità con cui la persona indicata come autore di violenza rielabora e lavora sul proprio agito violento. Ciò che emerge in cinque (5) relazioni sociali è la difficoltà, per la persona indicata come autore di violenza, di riconoscere la violenza in ogni sua forma. Se per quanto riguarda la negazione essa riguarda la responsabilità delle azioni e per quanto concerne la minimizzazione/normalizzazione si tratta di riconoscere l'avvenuta azione violenta, la difficoltà nel riconoscere la violenza si struttura, nelle citazioni, come l'incapacità dell'autore di mentalizzare e focalizzare l'azione violenta ancor prima, quindi, della problematizzazione della stessa.

[...] senza tuttavia riuscire a rivedere criticamente i propri comportamenti all'interno del nucleo familiare. [...] NOME PADRE non riconosce di avere un problema legato alle pulsioni sessuali, dichiara che la sessualità con NOME MADRE era sempre agita su basi consensuali e all'interno della camera da letto, mai alla presenza del figlio. **(T144)**

L'uomo accoglie parzialmente i rimandi che gli vengono dati, non avendo un'autentica riflessione rispetto a quanto accaduto nella sua vita e il relativo fallimento matrimoniale. **(T141)**

[...] Si riscontra una difficoltà del sig. NOME PADRE a ricercare e analizzare le cause che hanno spinto la moglie ad arrivare all'azione della denuncia con conseguente misura cautelare personale a danno del marito. **(P315)**

Nel colloquio è autocentrante. In un primo momento nega ogni problematica nel contesto familiare, successivamente accusa la moglie di tradimento "si è truccata prima di uscire". [...] ancora ipotizza che la moglie lo abbia denunciato inquietante quanto "è gelosa perché in 10 minuti a letto senza mutande io guadagno 100 mila euro". **(T936)**

Il Sig. NOME PADRE ritiene di essere stato sfortunato nelle relazioni amorose, in quanto si è legato sentimentalmente a donne instabili psicologicamente, che nonostante il suo prodigarsi nel supportarle nei momenti di difficoltà, lo hanno denunciato senza motivo. (P943)

Come sopra anticipato, vi sono due (2) relazioni sociali in cui gli operatori fanno menzione di un lavoro sulla violenza per la persona indicata come autore di violenza. In una (1) situazione si rappresenta la volontà verbale di aderire senza che però vi sia seguito concreto; nell'altro caso viene descritta la positività della partecipazione ad un gruppo per uomini maltrattanti.

Il padre si dichiara disponibile a lavorare sulle proprie carenze ma oltre a prenderne atto pare ad oggi non essere intenzionato a modificarle nell'interesse della compagna. (T314)

Il signore si è sempre presentato agli incontri del centro per uomini maltrattanti e si propone positivamente e favorevole al lavoro che gli si sta proponendo. [...] sarebbe opportuno ed utile fa continuare al sig. NOME PADRE questo percorso per aiutarlo ad affrontare con maggiore solidità le dinamiche familiari che sta vivendo e per poterlo aiutarlo ad esprimere le sue emozioni per "lasciarsi andare" essendo un uomo molto composto e riservato. (T1128)

L'ultima tematica di cui gli assistenti sociali scrivono nel narrare la relazione tra violenza e persona indicata come autore di violenza, riguarda i pensieri e le opinioni che l'uomo esprime riguardo alla figura della madre che ha subito violenza.

In due (2) cartelle sociali emerge la propensione della persona indicata come autore di violenza a non riconoscere la madre che ha subito violenza come figura e persona significativa.

Rispetto alla signora NOME MADRE, NOME PADRE ritiene di essere nel giusto e di non aver alcun obbligo nei confronti di NOME MADRE per quanto riguarda il coinvolgimento della stessa nelle decisioni inerenti le bambine. (T317)

Il signor NOME PADRE fatica a riconoscere nella compagna un valore diverso da quello che le ha sempre dato. Ad esempio, lo stesso non ritiene indispensabile che NOME MADRE impari a gestire i soldi o sviluppare un minimo di autonomia personale. [...] È evidente il disinteresse del signor NOME PADRE rispetto al permettere che alla compagna vengano riconosciuti i diritti derivanti dall'acquisizione della residenza in Italia. (T314)

In cinque (5) cartelle, invece, il tema emergente riguarda la tendenza della persona indicata come autore di violenza a screditare le capacità genitoriali della donna che ha subito violenza mirando a descriverne gli errori e le inadeguatezze nell'accudimento dei figli. Il focalizzarsi sulla narrazione delle inadeguatezze della madre non si limita solamente alle funzioni genitoriali bensì anche a quelle di moglie; in questo caso gli assistenti sociali

descrivono l'atteggiamento della persona indicata come autore di violenza finalizzato a screditare le capacità di gestione domestica della persona che ha subito violenza.

Ha negato ogni forma di maltrattamento e violenza verso la sig.ra NOME MADRE ma contestualmente ribadiva l'inadeguatezza della stessa nell'accudimento dei figli, nella cura dell'ambiente domestico definendola una moglie incapace e rallentata nella comprensione. (T934)

Il Signora NOME PADRE si presenta al servizio con la chiara intenzione di evidenziare le inadeguatezze della madre delle minori. (T320)

[...] a suo dire, spesso la mamma di NOME MINORE beve fino ad ubriacarsi mentre il figlio è in casa. (T1129)

[...] dichiara che in particolare le faceva notare alcune cose relative all'educazione e scuola della minore NOME MINORE suggerendole di essere già incisiva e controllante nei compiti. (P310)

L'uomo non varia la propria convinzione: le complessità vissute dai minori sono piena responsabilità delle "incapacità" che lo stesso additerebbe alla signora NOME MADRE. (T1127)

6.3.4 I colloqui durante l'indagine sociale

Gli stralci di relazione analizzati hanno permesso di identificare un quarto tema: i colloqui con l'autore. I venti (20) stralci di relazione presentano le descrizioni degli assistenti sociali circa le modalità di partecipazione, della persona indicata come autore di violenza, ai colloqui dell'indagine psico-sociale.

6.3.4.1 Sulla partecipazione ai colloqui

Nello specifico, ciò che emerge in maniera predominante, è l'adesione ai colloqui da parte dell'uomo secondo tre criteri principali: puntualità, disponibilità e collaborazione. Nelle citazioni che seguono è possibile apprendere come il grado di puntualità, disponibilità e collaborazione sia alle volte ritenuto sufficiente od insufficiente da parte degli assistenti sociali. Ciò che appare importante evidenziare è che la disponibilità e la collaborazione non sono riferite al percorso di aiuto, bensì al dialogo durante i colloqui e, vi si trova anche una specifica, alla disponibilità e collaborazione a rispondere alle domande poste dall'operatore.

Il Sig. NOME PADRE durante i colloqui si è sempre dimostrato collaborante (anche se non si è mai dilungato nelle risposte alle domande poste), educato. (T624)

Il Sig. NOME PADRE si è presentato puntuale e disponibile ai colloqui fissati con la scrivente. (T314)

Il Signor NOME PADRE si è presentato puntuale agli incontri fissati con lo scrivente servizio sociale seppur poco disposto a raccontare e mostrando di comprendere, a fatica, quanto stava succedendo. (T621)

il Sig. NOME PADRE, padre di NOME MINORI, si è presentato puntualmente agli incontri proposti dall'equipe apparentemente collaborante, nonché sufficientemente disposto al dialogo: l'uomo ha riportato un atteggiamento tendenzialmente persecutorio nei confronti dei servizi che, sino ad oggi, si sono succeduti nelle valutazioni disposte nel corso degli anni, intendendo chiaramente riportare alla scrivente il proprio assoluto percepito di "vittima del sistema". (T1127)

Incontrato nei primi giorni di settembre per approfondire gli ultimi avvenimenti che hanno visto coinvolte le minori, il signore NOME PADRE si presenta al servizio in ritardo e con un atteggiamento poco collaborante nei confronti della psicologa [...]. (T317)

Il Sig. NOME PADRE ha partecipato agli incontri fissati con lo scrivente servizio, mostrandosi in prima istanza palesemente contrariato per l'intervento dell'AG tentando di fornire l'immagine di sé il più positiva possibile. (P623)

[...] sebbene entrambi si siano mostrati estremamente collaboranti, adeguati e anche disponibili a mettersi in discussione durante il colloquio è stato molto difficile incontrarli, hanno disdetto numerosi appuntamenti non presentandosi all'ultimo, fissato per restituire loro i contenuti della relazione che sarebbe stata inviata a Codesto Spettabile Tribunale. (T1129)

Lo stesso (il padre, ndr) ha partecipato ai colloqui mostrandosi all'apparenza disponibile ma poco disposto a raccontarsi e descriversi in profondità. (T630)

Il Sig. NOME PADRE si è sempre presentato ai colloqui prefissati, mostrandosi notevolmente critico rispetto le azioni professionali del servizio oltreché polemico rispetto il quadro normativo che vige nel sistema della tutela minori. (T141)

Il Sig. NOME PADRE si è presentato in maniera puntuale agli incontri con lo scrivente servizio. (T39)

Il Sig. NOME PADRE si mostra disponibile e collaborante. (P631)

Il Sig. NOME PADRE durante i colloqui ha posto in essere un atteggiamento poco collaborativo e si superiorità nei confronti degli operatori. (T934)

Il Sig. NOME PADRE si è rapportato con difficoltà al Servizio [...]. (P139)

In altre relazioni viene posto l'accento sulla capacità della persona indicata come autore di violenza di saper seguire le indicazioni fornite dai servizi durante i colloqui nonché rispettare le cornici giuridiche fornite dall'Autorità Giudiziaria.

NOME PADRE ha collaborato con puntualità e disponibilità con il servizio, seguendo le indicazioni del servizio e rispettando i termini previsti dal decreto. NOME PADRE ha comunque tenuto un contegno rispettoso nei confronti dei NOME MADRE e degli operatori,

ha mantenuto sempre toni pacati e non ha mai tentato di forzare la scelta della moglie, se non con telefonate in cui si dichiarava disponibile a cambiare e si impegnava ad essere un marito migliore. (T144)

NOME PADRE si è presentato in maniera puntuale e si è mostrato disponibile ad accogliere le indicazioni del servizio. (T38)

Il Sig. NOME PADRE nonostante faticosi a comprendere la cornice in cui è inserito, ha sino ad ora osservato le indicazioni e accolto le proposte del servizio. (P96)

Infine, in tre (3) relazioni l'assistente sociale descrive l'investimento dell'uomo rispetto ad un personale percorso di miglioramento.

Lo stesso ha svolto un colloquio nel mese di dicembre, saltato il primo a gennaio, e fatto richiesta di non svolgere altri colloqui in orario di ufficio in quanto impossibilitato a chiedere permessi [...] è molto faticoso spostare l'attenzione del Sig. NOME PADRE da questi aspetti ad un lavoro più personale. (T32)

Il Sig. NOME PADRE durante i colloqui si è dimostrato collaborativo, disponibile e bisognoso di essere ascoltato. (T140)

Colta da parte del signor NOME PADRE una non autenticità nell'intenzione di collaborare confusamente ad un percorso di accompagnamento che implichi, a favore delle minori, l'elaborazione di quanto accaduto (accaduti che egli nega fortemente) ma piuttosto limitato il proprio rapporto con i servizi alla pretesa che a breve possano essere create occasioni di incontro con le figlie [...]. (P1122)

6.3.4.2 Sperimentare l'aggressività durante i colloqui

In merito al tema della violenza e dell'aggressività durante i colloqui emerge che solo in due (2) relazioni sociali, gli operatori scrivono che la persona indicata come autore di violenza si sia relazionata con modalità aggressive durante i colloqui di indagine sociale. In entrambi i casi si tratta di verbalizzazioni aggressive da parte della persona indicata come autore di violenza. Si sono tenuti in considerazione quegli stralci di relazione dove è l'assistente sociale stesso a definire il comportamento come aggressivo.

[...] alla prima domanda di quest'ultima (la psicologa, ndr), NOME PADRE dichiara di non voler dare risposte "a questa faccia da cazzo", persona che lo infastidisce per lo sguardo che ha in quel momento. [...] lo stesso rimando con un atteggiamento aggressivo nei confronti della collega. (T317)

[...] in altri ha manifestato il proprio disappunto alle operatrici in modo talvolta aggressivo, ripetendo "non capite niente". (T39)

6.3.5 Agire violenza ed essere padri

L'ultimo tema, a cui gli assistenti sociali si riferiscono nella relazione, è il pensiero della persona indicata come autore di violenza rispetto ai propri figli. In particolare, si riscontrano descrizioni rispetto alla rilettura, da parte dell'uomo, della violenza assistita nonché della preoccupazione che lo stesso nutre nei confronti dello stato di benessere dei minori.

In otto (8) relazioni sociali è possibile ritrovare descrizioni rispetto alla rilettura e pensiero, della persona indicata come autore di violenza, in merito alla violenza assistita subita figli. Dai dati analizzati emergono differenti riletture. Da un lato si evidenzia la difficoltà da parte della persona indicata come autore di violenza di identificare e riconoscere la violenza assistita.

[...] lo stesso ha esordito sottolineando con forza che "i figli stanno benissimo" e rispetto alla compagna che "è lei che sta un po' male, perché è morta sua mamma un mese fa".
(T624)

Tende a proiettare le difficoltà nella relazione con i figli ad una persuasione messa in atto dalla moglie. **(T141)**

Pertanto, lo stesso non riconosce a suo carico alcun agito violento o maltrattante né verso la Sig.ra NOME MADRE né verso i figli. **(P943)**

In altre relazioni, invece, emerge la non problematizzazione, la minimizzazione e la deresponsabilizzazione circa la violenza assistita da parte della persona indicata come autore di violenza.

[...] in sede di colloquio gli viene chiesto come potrebbe essere vissuta dai figli la situazione di violenza assistita e lo stesso riposta che "il figlio si girerebbe dall'altra parte. Certo che sta male, ma ci sono bambini che stanno peggio." Quando si cerca di riportarlo alla realtà, quindi al fatto che NOME PRIMOGENITA, ha assistito alla violenza, NOME PADRE riporta "speriamo che non si ricordi". **(T314)**

[...] lo stesso appare sicuro di non essere responsabile della precarietà assoluta in cui verte la famiglia e della carenza affettiva ed educativa vissuta dalle figlie in questi anni.
(T320)

[...] non meno rilevante, egli non problematizza tali condotte e le ripercussioni sul ruolo genitoriale. **(T219)**

Emergono, infine, relazioni in cui la persona indicata come autore di violenza riconosce le conseguenze negative delle proprie azioni rendendosi consapevole della violenza assistita e delle conseguenze che essa genererà nel percorso di aiuto.

Il signor NOME PADRE è riuscito comunque a evidenziare le criticità del suo modo di agire nei confronti della moglie e le ripercussioni negative che questo ha sui figli e pare, a comprendere che la legge italiana non tollera questo modo di agire. (P623)

Ammette voler tornare dai suoi bambini ma appare consapevole dei tempi necessari e di ciò che dovrà dimostrare. (T938)

L'ultimo tema evidenziato dagli assistenti sociali, all'interno delle relazioni, è la descrizione delle richieste, da parte dei padri indicati come autore di violenza, circa il benessere dei minori specialmente in quelle situazioni in cui vi è stato un allontanamento dalla casa familiare di moglie e figli. In un'occasione tale preoccupazione viene espressa sotto forma di segnalazione agli operatori sociali tramite l'invio di uno scritto da parte della persona indicata come autore di violenza.

Spiega di essere molto preoccupato del benessere dei propri figli e della compagna. In entrambi i colloqui lo stesso pare essere interessato non anno ad avere informazioni su dove è stata portata la sua famiglia ma più sul loro stato di salute. (T314)

Il sig. NOME PADRE ha presentato uno scritto in cui spiega la situazione in cui versano la ex compagna e il figlio [...]. (T1129)

L'uomo ha contattato la scrivente più volte e la collega per chiedere notizie sui figli e la moglie, esternando uno stato di ansia e preoccupazione nei confronti dell'accaduto e dell'impossibilità di poterli incontrare e sentire. (T141)

[...] (il padre, ndr) ha contattato il servizio in diverse occasioni per chiedere dei minori e del loro stato di salute. (T39)

6.4 Delineare gli esiti dell'indagine sociale: le conclusioni delle relazioni sociali

Nelle conclusioni vengono analizzati gli esiti delle valutazioni svolte durante l'indagine psico-sociale nonché le proposte progettuali che, l'assistente sociale, formula all'Autorità Giudiziaria al fine di presentare il progetto di aiuto proposto alla famiglia.

La panoramica dei temi emersi è presentata in *Fig. 47*; nel corso delle pagine seguenti verranno dettagliati i singoli temi e le relative citazioni.




Fig. 46: Mappa concettuale Sezione 11

6.4.1 Cosa hanno valutato gli/le assistenti sociali?

Il primo tema rilevante riguarda le valutazioni effettuate dall'assistente sociale durante l'indagine psio-sociale. All'interno delle conclusioni, infatti, gli operatori presentano i tratti salienti del loro percorso valutativo. I quattro temi principali su cui si concentrano le valutazioni degli assistenti sociali sono: le competenze genitoriali dell'autore, i vissuti e i bisogni dell'autore, il tema della violenza ed il grado di consapevolezza dell'autore.

In merito alla valutazione delle competenze genitoriali è possibile notare la presenza di valutazioni riguardanti la storia di vita delle persone, e quindi riferite agli avvenimenti accaduti prima dell'indagine psico-sociale e, in altre relazioni, le valutazioni redatte dagli assistenti sociali si riferiscono a episodi e accadimenti avvenuti durante l'indagine psico-sociale. Nella maggior parte delle relazioni emergono criticità nell'esercizio dell'essere genitori da parte della persona indicata come autore di violenza. Come mostrano le citazioni sotto riportate, un elemento caratterizzante le valutazioni negative è rappresentato dalle azioni dell'uomo, e dalla mancata consapevolezza da parte dello stesso, che hanno generato situazioni di rischio e pregiudizio per i bambini e ragazzi.

[...] Il padre non aderisce alla presa in carico da parte dei servizi specialistici, dichiara di fare uso di alcool e droga e si impone nella gestione delle figlie senza coinvolgere la madre. Inoltre, NOME PADRE ha creato situazioni di potenziale grave pericolo e pregiudizio per le bambine senza riconoscersi in seguito alcuna responsabilità. (T317)

[...] sembra essere stato un genitore poco presente, dallo stile di vita irregolare e condotte devianti (che egli nega o minimizza) che hanno contribuito alla fine della relazione con NOME MADRE [...]. (T219)

[...] verbalizzazioni (delle figlie, ndr) dallo stesso vissute non quale elemento degno di accoglienza e riflessione ma, piuttosto, esprimendo una forte sottovalutazione dello stato emotivo delle stesse e dichiarando essere la madre ad influenzarle, compromettendo il rapporto delle stesse con il padre) fa presumere che nelle occasioni di ipotetici incontri in presenza (seppur strutturati in forma protetta) le minori non possano riscontrare un luogo idoneo e realisticamente tutelante ma, al contrario, possa tale occasione essere utilizzata strumentalmente dal padre al fine di banalizzare gli accadimenti passati e perpetuare nel tentativo di colpevolizzazione della signora NOME MADRE rispetto all' "impropria" sottrazione delle minori allo stesso. (P1122)

Alla luce degli elementi raccolti si evince che il sig. NOME PADRE nel complesso della propria vita familiare non abbia esercitato con continuità affettiva le funzioni genitoriali nei confronti dei figli, e che abbia posto in essere condotte pregiudizievoli e strumentali verso di loro volte al soddisfacimento dei propri bisogni e interessi [...]. Emerge un quadro di trascuratezza e di disinteresse del padre perpetuati con costanza e intenzionalità. (P943)

Altre relazioni e valutazioni degli assistenti sociali pongono l'accento sull'assenza, della persona indicata come autore di violenza, nell'esercizio della sua funzione paterna e quindi assente dalla vita dei figli. Strettamente legato a questo emerge la difficoltà dell'uomo nel sintonizzarsi empaticamente con i bisogni dei bambini e ragazzi.

[...] hanno delineato la figura di un marito che non lesinava l'uso della violenza fisica e psicologica nei confronti della moglie e di un padre piuttosto assente, seppur il signor NOME PADRE abbia espresso verbalmente affetto e si sia detto desideroso di essere un buon padre per NOME MINORE. [...] Il padre della minore, signor NOME PADRE è risultato un padre che ancora deve costruire una vera relazione con la figlia. (T630)

Il Sig. NOME PADRE è stato un padre e compagno poco presente ma pare intenzionato a riavvicinarsi alle figlie. (P95)

Dall'osservazione dei soli due incontri avvenuti nello spazio neutro sono emerse importanti carenze nella relazione con i figli. [...] Lo stesso non è stato in grado di sintonizzarsi con i loro bisogni, mantenendo un atteggiamento autocentrante e poco empatico. (T934)

[...] Lo stesso non appare in grado di occuparsi della figlia e di riconoscere i bisogni. (T936)

Il padre non appare nella condizione di svolgere adeguatamente la funzione di guida, di controllo e di vicinanza emotiva per il minore. (P934)

Un'ulteriore tema identificato, all'interno delle valutazioni di inadeguatezza genitoriale dell'uomo, è la difficoltà della persona indicata come autore di violenza di preservare i figli da comunicazioni screditanti la figura materna.

Il sig. NOME PADRE ha manifestato l'incapacità di preservare i minori da comunicazioni inadeguate, perpetuando una svalutazione continua della figura materna inconsapevole che tale condotta possa nuocere gravemente ai figli. (T934)

[...] fatica a dividere quello che è il percorso come padre da quello che è il suo ruolo di marito nei confronti della moglie da cui si sente pesantemente tradito. (T32)

In una (1) relazione emerge una valutazione positiva nei confronti del padre; la particolarità sta nel presupposto che l'assistente sociale mira a identificare, ovvero, in assenza della madre il padre mostra buone capacità genitoriali.

Il Signor NOME PADRE, lontano dalla moglie, ha buone capacità di cura e gestione del figlio e, in virtù di questo, gli andrebbe riconosciuto un ruolo chiaro e definito [...]. (T144)

Vi sono, infine, riferimenti generali a carenze genitoriali della coppia genitoriale, comprendendo quindi anche la figura materna. Talvolta, nel definire la genitorialità di

coppia, viene fatto riferimento al fattore culturale al fine di delineare le caratteristiche genitoriali o definirne l'adeguatezza o l'inadeguatezza.

Il servizio evidenzia ancora grosse perplessità rispetto alle capacità genitoriali della coppia NOME PADRE - NOME MADRE. (T314)

I genitori appaiono entrambi concentrati sulle proprie problematiche e sullo screditare l'altro consorte, mentre nessuno di loro si pone come obiettivo prioritario l'accudimento delle figlie. (T320)

Sebbene i sigg. NOMI GENITORI si mostrino legati al figlio e in parte capaci di soddisfarne i bisogni. (T1129)

Sia il padre che la madre dei minori sono sembrati persone semplici, che a loro modo e secondo il loro modello culturale di riferimento, fanno quanto in loro dovere per i figli. (P623)

Adotta un modello genitoriale appartenente alla propria cultura di riferimento e quindi, rispetto ai nostri parametri culturali, risulta un padre poco attento ai bisogni emotivi e affettivi dei figli, centrato sull'aspetto normativo e sua priorità pare essere il mantenimento economico dei figli. (T621)

Dagli approfondimenti effettuati sono emerse carenze e fragilità genitoriali [...]. (P96)

Focalizzandosi sulle valutazioni fornite che coinvolgono la coppia genitoriale, all'interno delle conclusioni è possibile riscontrare stralci di relazione riferiti alla conflittualità di coppia. Ciò che emerge sono differenti gradi di conflittualità, valutati dagli operatori.

[...] la conflittualità tra la coppia adulta pare, ad oggi, maggiormente ridimensionata rispetto al passato. (T1127)

La scrivente (AS ndr), visto il divenire di un lieve affievolimento della conflittualità e l'attenuarsi dei litigi genitoriali [...]. (P93)

[...] La loro conflittualità di coppia viene giudicata, allo stato attuale, di difficile risoluzione seppur, la signora NOME MADRE dichiara di non aver più subito maltrattamenti da parte del marito e che il clima familiare oggi è molto migliorato. (P623)

In considerazione degli elementi raccolti e in possesso a questo servizio si ritiene che la conflittualità presente tra i genitori sia elevata, Ragione per cui i colloqui tra i signori COGNOME PADRE sono sempre stati svolti separatamente. (T1128)

Infine, pare importante evidenziare quanto emerso in una (1) relazione sociale, dove l'operatore dichiara di non aver approntato una conoscenza approfondita, anche sotto il profilo genitoriale, alla luce della permanenza in carcere della persona indicata come autore di violenza.

La carcerazione del padre della minore, signor NOME PADRE, ha consentito allo scrivente servizio di averne una conoscenza alquanto limitata, soprattutto dal punto di vista genitoriale. (T630)

Il secondo tema a cui gli assistenti sociali dedicato stralci di relazione rispetto alle proprie valutazioni riguarda la violenza agita dall'autore.

In primis, ciò che gli assistenti sociali presentano sono i diversi gradi di consapevolezza riguardo sia gli agiti violenti, sia le conseguenze che gli stessi possono aver sviluppato sulla madre e sui figli. Nella maggior parte dei casi gli assistenti sociali hanno valutato una scarsa o nulla consapevolezza da parte della persona indicata come autore di violenza. In due (2) situazioni la valutazione è estesa alla coppia genitoriale. In una relazione sociale, la mancata consapevolezza viene presentata come l'ostacolo principale all'intraprendere un percorso volto al cambiamento da parte della persona indicata come autore di violenza.

La coppia genitoriale dimostra scarsa consapevolezza degli eventi che hanno portato all'allontanamento, delegando la responsabilità di quanto accaduto "al vicino di casa" che ha chiamato i carabinieri [...]. (T314)

I signori più volte durante l'indagine evidenziano che tutto procede bene minimizzando l'accaduto. (P625)

Inoltre, NOME PADRE ha creato situazioni di potenziale grave pericolo e pregiudizio per le bambine senza riconoscersi in seguito alcuna responsabilità. (T317)

Il padre, concentrato nello screditare la madre, fatica a riconoscere le proprie responsabilità [...]. (T320)

La figura paterna non è parsa ad oggi disponibile a una messa in discussione e problematizzazione di alcunché di quanto accaduto al proprio nucleo familiare, salvo viverci nella posizione di vittima, rifiutando peraltro di garantire una contribuzione economica al mantenimento dei propri figli, mantenendosi di fatto fermo rispetto ad un processo di responsabilizzazione e apertura al cambiamento [...]. (T39)

La scrivente operatrice, attualmente, denota una situazione di totale mancanza di riconoscimento, da parte del signor NOME PADRE, dei propri agiti e delle relative, correlate, conseguenze psico fisiche ed emotive vissute dalle figlie minorenni. (P1122)

Il Sig. NOME PADRE appare maggiormente consapevole e disposto al confronto con il servizio, rispetto all'inizio della conoscenza, riconoscendo che ci vorrà tempo per risanare la relazione con i figli. (T938)

Si ravvisa una scarsa consapevolezza nell'uomo rispetto al sé e ai propri agiti, consapevolezza che potrebbe essere sviluppata e rafforzata attraverso un percorso psicologico individuale. (P351)

Per contro, il Sig. NOME PADRE, ha affermato ad ogni incontro che le accuse della signora NOME MADRE sono infondate e non veritiere. (T1128)

Nei colloqui mostra iper-attivazione, linguaggio tangenziale, pensiero autocentrante e acritico. (T936)

Da una parte il sig. NOME PADRE nega eventi o cerca di minimizzarli. (T624)

Durante i colloqui il sig. NOME PADRE ha negato ogni tipo di agito violento nei confronti della moglie, che sia esso di violenza fisica, verbale, psicologica o sessuale e di non aver mai limitato la moglie in nessun modo. (T38)

Proseguendo l'analisi del tema della violenza gli assistenti sociali presentano delle valutazioni atte a esplicitare la gravità e le conseguenze che gli agiti violenti hanno avuto in merito alla tutela e benessere del minore.

Gli episodi di violenza domestica di cui sono stati spettatori all'interno della famiglia hanno inciso in maniera differente su ciascuno di loro (i minori, ndr) [...]. Hanno però lasciato in tutti loro un sentimento di timore e una difficoltà ad affrontare il rapporto con il padre assieme a un desiderio di protezione nei riguardi della madre. (T621)

L'equipe inoltre non valuta che la condotta del padre sia stata o ci sia un attuale rischio che venga normalizzata dai due figli [...]. (P315)

Ascoltate le insegnanti dei minori e dal confronto con lo SMI si presume che il sig. NOME PADRE sia solito avere agiti aggressivi quando sotto effetto di alcool e che a tali episodi possano aver assistito i minori. (T938)

In una (1) relazione, gli assistenti sociali, al fine di sottolineare la gravità degli agiti avvenuti, fanno riferimento alla cultura di appartenenza identificandola come una causa non valida per giustificare l'utilizzo della violenza.

Così come riportato dalla mediatrice culturale presente ai colloqui, i comportamenti del sig. NOME PADRE non giustificabili dal punto di vista culturale, la violenza non è legata a tratti culturali e, quindi, non può essere giustificata. (T624)

Infine, in una (1) relazione, i comportamenti violenti avuti dall'uomo durante lo svolgimento dell'indagine psico-sociale diventano oggetto di valutazione al fine di approntare il percorso di aiuto futuro.

Il servizio ha preso atto delle modalità messe in campo dal sig. NOME PADRE nei confronti della signora e della realtà che oggi la accoglie [...] alla luce di questi elementi la scrivente ritiene che potrebbe essere utile anche un approfondimento per il padre da parte dei servizi specialistici della salute mentale. (T32)

Sono presenti, inoltre, sezioni di relazione in cui vengono esplicitati i vissuti dell'autore alla luce dei quali vengono identificati, da parte degli operatori sociali, i bisogni emergenti per la persona indicata come autore di violenza. Nella totalità delle relazioni sociali, gli operatori, identificato bisogni di tipo individuale legati alla sofferenza e fragilità dettate dalla situazione in essere, spesso ricondotta alla lontananza dai figli, o legati alla storia passata e personale della persona indicata come autore di violenza. In alcune situazioni gli assistenti sociali valutano che tali bisogni individuali hanno ripercussioni negative sul ruolo e sulla funzione genitoriale dell'uomo.

Il Sig. NOME PADRE appare molto fragile, con una storia passata che è necessario approfondire e con delle difficoltà sulle quali è necessario recuperare per una miglioria del rapporto con le figlie. (P95)

Si ritiene che il Sig. NOME PADRE versi in una condizione di disagio mentale da approfondire. Nell'ultimo colloquio ha inoltre riferito pensieri suicidare per la mancanza della figlia, ma non accetta di recarsi al CPS per visita psichiatrica in modo consensuale. (T936)

[...] auspicando un percorso psicologico, che aiuti il padre ad affrontare il "ciclo di sofferenza" che lo attanaglia. (T211)

Il padre dei minori è apparso spaventato e disorientato dalla situazione alla quale sembra non riuscire a dare un senso mostrandosi impreparato e non attrezzato ad affrontare il cambiamento a seguito della separazione del nucleo. (T621)

Per il padre è indispensabile la presa in carico psicologica per avere la possibilità di rielaborare la propria storia familiare. (T140)

Nei colloqui racconta alcuni momenti trascorsi con queste e si emoziona al pensiero. Si ravvisa una fragilità a livello individuale [...]. (P95)

Mantenendo il focus sulla figura della persona indicata come autore di violenza, gli assistenti sociali, in tre (3) relazioni sociali, descrivono in senso problematico l'assenza dell'uomo dalla vita familiare e genitoriale. In queste valutazioni la persona indicata come autore di violenza assume le caratteristiche di risorsa economica per il nucleo e risorsa genitoriale utile all'organizzazione familiare. In una relazione si richiama la certezza che la figlia abbia assistito certamente a violenza assistita ma che di fatto, al momento della valutazione, non vi siano elementi che facciano presumere un disagio ad esso correlato.

Il figlio NOME FIGLIO MAGGIORENNE si è dimostrato incostante e inconcludente nonostante affermi di cercare lavoro non sembra essere realmente partecipe ai bisogni della famiglia e sarebbe d'accordo all'idea che torni a casa con il padre perché hanno terminato i soldi. Anche la madre nell'ultimo incontro sostiene di voler far rientrare il marito a casa perché hanno necessità di denaro e da soli non riescono ad andare avanti, nonostante i numerosi aiuti già attivati. (T94)

Si riterrebbe quindi opportuno definire spazi liberi di visita tra padre e figlio e coinvolgere maggiormente il padre nella gestione quotidiana di NOME MINORE. (accompagnamenti a scuola, visite mediche...) elemento necessario anche per sostenere la madre, priva sul territorio di supporti di tipo familiare. (T144)

Vittima certamente di violenza assistita NOME MINORE nell'attualità non mostra segnali evidenti di disagio o malessere; tuttavia, l'assenza di un riferimento paterno si mostra come un possibile fattore di rischio per una crescita equilibrata. sarebbe, pertanto, importante che la minore potesse accedere ad una figura sufficientemente adeguata, e che tra padre e figlia si possa instaurare e quindi consolidare una sana relazione di accudimento. (T630)

6.4.2 La persona indicata come autore e la sua condotta all'interno del servizio tutela minori

Proseguendo l'analisi delle conclusioni delle relazioni sociali è possibile identificare un secondo macro-tema a cui gli assistenti sociali dedicano stralci di relazione: la descrizione della relazione tra la persona indicata come autore di violenza ed il servizio tutela minori. Nello specifico vengono riscontrate sezioni di relazione sociale atte a descrivere la collaborazione dell'uomo con gli operatori incaricate dell'indagine psico-sociale, le richieste che la persona indicata come autore di violenza avanza nei confronti degli operatori ed infine, in misura residuale, viene fatto cenno, in una (1) sola relazione alla necessità della persona indicata come autore di violenza di rimanere aggiornato ed informato circa lo stato di benessere dei figli.

All'interno delle conclusioni il tema della collaborazione si gioca su tre elementi principali. Il primo riguarda la presenza/assenza ai colloqui effettuati durante l'espletamento dell'indagine. In particolare, guardando alle conclusioni, si rilevano cinque (5) relazioni sociali in cui la persona indicata come autore di violenza è irreperibile, assente o di difficile contatto.

L'equipe, dall'unico colloquio effettuato con il Sig. NOME PADRE, poiché impossibilitato ad effettuare un ulteriore causa nuovo impegno lavorativo intrapreso in data DATA presso NOME AZIENDA [...]. (P315)

Stante la condizione di irreperibilità del Sig. NOME PADRE [...]. (T212)

l padre di NOME MINORE e presunto padre di NOME MINORE 1, non si è mai presentato ai colloqui su convocazione dello scrivente servizio tramite raccomandata, né in altro modo si è reso reperibile [...]. (T1126)

Il padre dei minori di fatto è assente, ad oggi ancora in Africa e non è prevista una data di rientro in Italia dalla famiglia. (P316)

[...] e la madre, al momento unico genitore conosciuto dagli operatori. (P218)

Il secondo elemento principale con cui viene descritta la collaborazione della persona indicata come autore di violenza riguarda l'adesione a interventi di aiuto attivati durante l'indagine psico-sociale o l'adesione al percorso di indagine stesso; come è possibile apprendere dalle citazioni sottostanti vi sono situazioni in cui emerge un buon grado di collaborazione ed altre in cui viene espressa la mancata o bassa collaborazione.

Pur non comprendendo pienamente l'intervento del Tribunale per i Minorenni sta aderendo alle prescrizioni in esso contenuto e accogliendo le indicazioni fornite dal servizio sociale. **(T621)**

La signora NOME MADRE e il signor NOME PADRE AUTORE appaiono collaboranti. si ricorda che non è stato possibile effettuare un'attenta valutazione sul caso. **(P625)**

[...] mostrando una collaborazione puramente formale con il servizio [...]. **(T624)**

Inoltre, le reciproche segnalazioni destano una forte preoccupazione ma la mancata partecipazione ai percorsi specialistici prescritta non aiuta a definire la gravità delle problematiche che interessano i genitori. **(T1129)**

[...] oltre che poter assumere tutte le decisioni nel maggiore interesse delle minori senza il consenso dell'uno o dell'altro genitore stante la difficoltà mostrata del padre di affidarsi [...]. **(P139)**

Il terzo carattere che sembra definire la collaborazione riguarda le dichiarazioni di adesione e accettazione alle proposte progettuali con cui viene conclusa l'indagine psico-sociale e che riguardano, quindi il percorso futuro. Nella totalità dei casi in cui si è rilevato questo tema, appare evidente come le proposte progettuali siano state pensate dagli operatori sociali e poi condivise con la persona indicata come autore di violenza, o con la coppia, al fine di verificarne l'adesione o l'accettazione.

[...] entrambi i genitori hanno accettato la proposta [...]. **(P93)**

Si rende noto che al momento del colloquio il padre ha dichiarato la propria disponibilità agli incontri protetti e a sottoporsi agli esami presso il servizio specialistico SMI. **(P935)**

[...] il Sig. NOME PADRE accetta l'idea di vedere di persona o in forma telematica i bambini [...]. **(T32)**

Gli interventi di sostegno individuati dall'equipe tutela minori sono stati illustrati alla coppia e condivisi in un progetto consensuale, che si trasmette in allegato e che prevede [...]. **(P96)**

[...] il Servizio ha avanzato delle proposte progettuali al nucleo familiare il quale si è detto concorde nel procedere in tal senso. **(P933)**

Vi è, infine, in una (1) cartella sociale, la presentazione, da parte dell'operatore sociale, di una stretta correlazione tra collaborazione e assenza di pregiudizio.

Il Servizio, alla luce della collaborazione dell'intero nucleo familiare, della loro accettazione del percorso proposto, non ritiene attualmente la situazione dei minori in oggetto di evidente pregiudizio. (P93)

Appare saliente evidenziare l'emergere dei seguenti due temi ritrovati, rispettivamente, in due (2) e una (1) relazioni sociali:

1. l'esplicitazione, da parte degli assistenti sociali, delle richieste avanzate dall'uomo che riguardano, in entrambe le situazioni, il rapporto tra uomo e figli;

[...] al fine di accondiscendere la richiesta espressa dall'uomo di poter dedicare tempo esclusivo a ciascun figlio. L'equipe provvederà nelle prossime settimane a stabilire, con i due adulti, la fattibilità. (T1127)

Dall'altra parte il sig. NOME PADRE, padre della minore NOME MINORE, chiede di poter riprendere il prima possibile i rapporti con la figlia, richiesta che viene fatta anche dai nonni paterni. (P310)

2. la richiesta, degli operatori sociali all'Autorità Giudiziaria, di mantenere informata la persona indicata come autore di violenza circa la vita delle figlie alla luce della non limitazione della responsabilità genitoriale.

Si ritiene inoltre importante che l'AG valuti in quale fase informare e rendere partecipe il signor NOME PADRE del luogo di domicilio delle bambine, del loro stato di salute e tutto ciò che concerne il diritto genitoriale di fatto non formalmente limitato. (P37)

All'interno delle conclusioni delle relazioni sociali, inoltre, vengono ritrovati alcuni stralci in cui gli assistenti sociali forniscono informazioni rispetto alla presenza di procedimenti penali ed ordini restrittivi a carico della persona indicata come autore di violenza. Strettamente legato a questo emergono, inoltre, informazioni circa la detenzione in carcere dell'uomo. In una (1) situazione la carcerazione della persona indicata come autore di violenza diviene la causa per cui gli operatori sociali non prospettano progetti che prevedano finalità a lungo termine.

La sua carcerazione e, ad oggi, l'impossibilità di avere un quadro chiaro di quello che lo aspetta nel prossimo futuro, mette il servizio scrivente nella posizione di non fare progetti a lungo termine. (T630)

In data DATA la Questura di Brescia ci comunica che il Sig. NOME PADRE è in carcere. (T140)

[...] nonché alla luce del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dai minori [...]. (T1127)

[...] tutto questo compatibilmente al percorso penale che sta seguendo il suo iter. (T213)

6.4.3 Concludere le relazioni sociali in ottica progettuale

Proseguendo nell'analisi tematica delle conclusioni delle relazioni sociali è possibile apprendere che il tema maggiormente rappresentato è quello che riguarda le proposte progettuali che gli assistenti sociali formulano alla conclusione dell'indagine psico-sociale. Le conclusioni delle relazioni rappresentano, di fatto, l'esito delle valutazioni e la rappresentazione, all'Autorità Giudiziaria, del progetto di aiuto che si andrà a delineare durante il percorso di accompagnamento di quella famiglia.

Guardando alle proposte progettuali il primo tema emergente riguarda le proposte di interventi finalizzati ad approfondire lo stato di benessere e la condizione della persona indicata come autore di violenza e conseguentemente approntare, per lo stesso, interventi di aiuto e sostegno.

Per cinque (5) situazioni viene proposto di effettuare una valutazione presso un Centro Psico Sociale (CPS) afferente all'area della Salute Mentale.

[...] oltre a considerare la possibilità di effettuare una valutazione psichiatrica al fine di comprendere la struttura di personalità. (T213)

[...] Valutazione psicodiagnostica per il sig. NOME PADRE presso il CPS [...]. (T1129)

Appare, inoltre, determinante avere anche un suo inquadramento psico-diagnostico e personologico [...]. (T630)

Si chiede inoltre, valutazione al Centro psico-sociale per il padre. (T141)

Il servizio ha preso atto delle modalità messe in campo dal sig. NOME PADRE nei confronti della signora e della realtà che oggi la accoglie [...] alla luce di questi elementi la scrivente ritiene che potrebbe essere utile anche un approfondimento per il padre da parte dei servizi specialistici della salute mentale. (T32)

In una (1) relazioni sociali, invece, ciò che viene proposto è il proseguimento del percorso di aiuto presso il Centro Psico Sociale, ovvero non più la valutazione ma un aiuto in favore della persona indicata come autore di violenza.

[...] monitorare la prosecuzione della presa in carico presso il servizio territoriale CPS di NOME LUOGO del sig. NOME PADRE. (P95)

In tre (3) situazioni viene evidenziata, dagli assistenti sociali, che la valutazione e/o il percorso di aiuto presso il Centro Psico Sociale divengono presupposto necessario per poter effettuare altre azioni progettuali di aiuto in favore della persona indicata come autore di violenza.

Valutazione del padre da parte del CPS territorialmente competente; solo in seguito della stessa si potrà valutare l'attivazione di un sostegno alla genitorialità ad oggi non attuabile considerando lo stato psichico in cui lo stesso versa. (T936)

[...] per questo, se il padre lo farà richiesta e verificata l'inesistenza di elementi ostativi derivanti dalle sopra citate valutazioni, sarebbe auspicabile che padre e figlia si incontrassero in modalità protette. (T630)

Si ravvisa una fragilità a livello individuale, sarà importante monitorare l'adesione al percorso del signore presso il servizio specialistico CPS anche al fine di garantire una tutela negli incontri con le figlie. (P95)

In sei (6) conclusioni di relazioni sociali emerge, invece, la proposta, da parte degli assistenti sociali, di avviare una valutazione presso un servizio per l'utilizzo di sostanze stupefacenti e alcol.

Si ritiene altresì fondamentale la presa in carico del Sig. NOME PADRE da parte di un servizio specialistico nella dipendenza da alcol. (T211)

Presa in carico del marito da parte del Servizio Alcologia (con accertamenti in merito al possibile uso di sostanze). (T213)

Si rende noto che al momento del colloquio il padre ha dichiarato la propria disponibilità agli incontri protetti e a sottoporsi agli esami presso il servizio specialistico SMI. (P935)

[...] chieda al servizio specialistico competente SMI di effettuare una presa in carico e verificare l'effettivo stato di astinenza del Sig. NOME PADRE. (P631)

*Valutazioni rispetto al consumo di alcol presso un servizio specialistico per il padre. (P933)
Appare, inoltre, determinante avere anche un suo inquadramento psico-diagnostico e personologico nonché l'esito della valutazione sanitaria operata dal SERT. (T630)*

In altre cinque (5) cartelle sociali la proposta, invece, coinvolge sempre il servizio per l'utilizzo di sostanze, ma prevede una presa in carico post valutazione, altrimenti chiamata monitoraggio, e quindi volta all'accompagnamento nel percorso di fuoriuscita dalla dipendenza. In una (1) relazione, al pari del percorso presso il CPS, anche l'adesione al percorso di aiuto per le dipendenze diviene requisito necessario al fine di avviare nuove azioni di aiuto, come l'avvicinamento a moglie e figli.

[...] contemplando un periodo di vigilanza da parte del servizio ed un monitoraggio costante da parte del SERT rispetto all'abuso di alcool e stupefacenti da parte del Sig. NOME PADRE. (T624)

Si ritiene opportuno monitorare la situazione di astensione dall'alcool del Sig. NOME PADRE prima di cominciare un riavvicinamento con il minore e la moglie. (T91)

Si sottolinea l'assoluta necessità che il Sig. NOME PADRE prosegua con costanza la presa in carico al servizio SMI al fine di conoscere il livello di dipendenza dall'Alcool e individuare il percorso di cura. (T938)

[...] ed infine di mantenere un costante monitoraggio del percorso al NOA del sig. NOME PADRE. (T142)

[...] prosecuzione del percorso terapeutico presso il servizio specialistico per le dipendenze di NOME LUOGO a favore del Sig. NOME PADRE. (P96)

Fra le proposte progettuali avanzate dagli operatori sociali vi si trova anche il sostegno alle competenze genitoriali della persona indicata come autore di violenza. Tale proposta assume differenti caratteri all'interno delle nove (9) relazioni sociali in cui è stata riscontrata. In alcune di esse si parla di sostegno alla genitorialità in senso ampio e proposto ad entrambe le figure genitoriali.

[...] offrendo uno spazio di sostegno alla genitorialità per madre e padre [...]. (T219)

[...] fatto ciò si auspica che si possa intraprendere un percorso di sostegno a quelle che sono le risorse personali di entrambi i genitori. (T32)

[...] pertanto, stante quanto sopra descritto, si valuta la necessità di proseguire con il percorso di sostegno alle capacità genitoriali intrapreso sia con la signora NOME MADRE sia con il Sig. NOME PADRE [...]. (T142)

Le operatrici scriventi ritengono auspicabile aiutarlo a focalizzarsi sui bisogni psicologici e relazionali dei figli, a rispettarne i tempi e a trovare modalità per rapportarsi a loro. Sarà necessario, inoltre, sostenerlo nel processo di separazione dalla moglie. [...]. (T621)

In altre relazioni il sostegno alla genitorialità viene proposto come percorso di coppia atto anche a rivedere le vicende familiari passate; in altri casi viene esplicitato l'obiettivo finale della co-genitorialità.

Pertanto, si ritiene opportuno [...] sostenere la coppia genitoriale in un percorso di rielaborazione delle vicende passate e recupero di adeguate competenze genitoriali. (T314)

[...] ritiene opportuno proseguire a monitorare la situazione e accompagnare i genitori in un percorso con l'obiettivo di costruire insieme una co-genitorialità responsabile e positiva nell'esclusivo interesse dei loro figli minori. (P93)

Percorso di sostegno alla genitorialità ed alla coppia effettuato dall'equipe psico-sociale del consultorio familiare di NOME LUOGO. (P96)

Appare inoltre fondamentale che i signori COGNOME PADRE, genitori dei minori in oggetto, svolgano un percorso di sostegno alla genitorialità presso il servizio tutela minori al fine di supportarli nell'esercizio del proprio ruolo genitoriale in vista di una genitorialità realmente condivisa. (T1128)

Infine, in una relazione sociale viene proposto un percorso di sostegno alla genitorialità con l'aiuto di una mediatrice culturale e di un consulente etnoclinico.

[...] colloqui di sostegno alla genitorialità in presenza della figura di un mediatore linguistico e di un consulente etto-clinico, inizialmente individuali con la possibilità di avviare un percorso rivolto alla coppia genitoriale. (T937)

Proseguendo nell'analisi delle proposte progettuali è possibile riscontrare, infine, altri sostegni finalizzati all'aiuto della persona indicata come autore di violenza o alla coppia genitoriale. Le proposte che seguono trovano meno frequenza all'interno della totalità delle cartelle analizzate. Tali proposte sono:

1. Percorsi di rielaborazione della violenza che talvolta vengono proposti sotto-forma di percorsi psicoterapeutici individuali.

Per il padre è indispensabile la presa in carico psicologica per avere la possibilità di rielaborare la propria storia familiare e un training di responsabilizzazione verso i vari comportamenti agiti. (T140)

Si evidenzia inoltre, la necessità che il sig. NOME PADRE svolga un percorso presso il Cerchio degli Uomini Maltrattanti di LUOGO al fine di prendere consapevolezza delle proprie condotte violente. (T934)

[...] auspicando un percorso psicologico, che aiuti il padre ad affrontare il "ciclo di sofferenza" che lo attanaglia." (T211)

Per il padre è indispensabile la presa in carico psicologica per avere la possibilità di rielaborare la propria storia familiare. (T140)

Avvio di un percorso per il Sig. NOME PADRE finalizzato ad accedere ad una prima rielaborazione legata alle vicende familiari pregresse. (P1122)

Si ravvisa una scarsa consapevolezza nell'uomo rispetto al sé e ai propri agiti, consapevolezza che potrebbe essere sviluppata e rafforzata attraverso un percorso psicologico individuale. (P315)

2. Percorsi di mediazione di coppia finalizzati all'esercizio della bi-genitorialità.

La scrivente si impegnerà a verificare la disponibilità della coppia di intraprendere un percorso di mediazione. (P625)

È importante, inoltre, che una volta concluso il percorso psicologico, i genitori, inizino un percorso di mediazione familiare per garantire ai figli il diritto della bi-genitorialità, per avere uno stile educativo condiviso e una comunicazione adeguata e funzionale. (T140)

3. Intervento di educativa domiciliare presso il domicilio della persona indicata come autore di violenza.

[...] intervento di educativa domiciliare per almeno sei ore settimanali, da effettuare sia al domicilio del padre che della madre [...]. (T1129)

[...] proseguire con il monitoraggio del contesto abitativo paterno mantenendo in essere l'intervento di educativa domiciliare. (T1128)

Servizio di educativa domiciliare sia presso l'abitazione della madre che del padre. (P933)

6.4.3.1 Progettare le modalità di incontro autore – figli

L'ultimo tema emergente dalle conclusioni delle relazioni sociali riguarda la modalità di incontro tra autore e figli. Spazio significativo viene dedicato alle modalità e ai tempi degli incontri tra padre e bambini e ragazzi a seguito degli episodi di violenza avvenuti prima dell'indagine psico-sociale. Sono, infatti, ventinove (29) le relazioni sociali dove gli operatori esprimono proposte circa le modalità di incontro o dove tematizzano la necessità di valutare la miglior soluzione per attuare la relazione padre-figli.

Nelle citazioni che seguono è possibile notare che in diciassette (17) situazioni gli operatori sociali hanno avanzato la proposta di attivazione di incontri protetti, della loro prosecuzione o, infine, della valutazione della loro necessità. In alcuni casi gli operatori fanno richiesta di poterli liberalizzare laddove ve ne siano le condizioni da loro stessi valutate; in altri casi l'assistente sociale chiede la facoltà di interromperli laddove essi risultino fonte di disagio per i bambini e ragazzi. In una situazione l'assistente sociale vincola l'inizio degli incontri alla cessata pericolosità della persona indicata come autore di violenza.

[...] mantenimento delle modalità del diritto di visita attuale (IP, ndr) del padre, con la possibilità di rivederlo in base all'evoluzione della situazione del Sig. NOME PADRE e della crescita del minore. (T211)

Rispetto agli incontri protetti [...] si ritiene prematuro prevedere una liberalizzazione di tali momenti ciste le dichiarazioni del signor NOME PADRE però può essere utile introdurre la possibilità di svolgere l'incontro presso l'abitazione paterna qualora lo stesso padre provvederà a reperire idonea abitazione". (T314)

Contestualmente si chiede di indicare le modalità di chiamata, di visita protetta del padre ai bambini, valutando l'eventuale modulazione degli stessi nel corso del tempo, verificando l'andamento del percorso intrapreso dal padre, con la possibilità poi che diventino liberi nel caso venga dimostrata la cessata pericolosità dello stesso, e le modalità di presenza del padre al momento del parto. (T213)

Si propone che il padre possa incontrare le figlie solo in ambiente neutro a seguito di una sua presa in carico da parte dei servizi specialistici, quindi verifica che lo stesso non faccia uso di sostanze alcoliche o droghe. (T317)

Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene necessaria l'apertura di un fascicolo che preveda urgentemente incontri protetti a tutela delle minori. (P935)

[...] non potendo prevedere quali potrebbero essere le modalità messe in atto dal padre per far sì che l'altra figura segua la propria intenzione, motiverebbe la necessità almeno iniziale di una limitazione del padre attraverso la definizione di incontri protetti con le figlie. (P37)

[...] incontri protetti con il padre (con facoltà del servizio di disporre la frequenza e sospensione se di pregiudizio per i minori). (T219)

[...] se il padre lo farà richiesta e verificata l'inesistenza di elementi ostativi derivanti dalle sopra citate valutazioni, sarebbe auspicabile che padre e figlia si incontrassero in modalità protette [...]. (T630)

[...] in DATA l'Avv.to NOME AVVOCATO comunica alla scrivente che il signore ha ottenuto gli arresti domiciliari e quindi procederemo ad organizzare gli incontri protetti, come disposti dal Tribunale [...]. (T140)

[...] attivare incontri protetti padre-figlie per garantire la continuità del rapporto [...]. (P95)

A seconda della volontà dei figli del Sig. NOME PADRE, si rimanda alla disponibilità degli incontri protetti. (T39)

[...] organizzazione di incontri protetti padre/figlia previa adeguata preparazione delle minori, con facoltà del servizio di sospendere gli incontri qualora ne derivasse importante disagio emotivo per NOME MINORI. (P1122)

[...] di garantire lo svolgimento degli incontri protetti che ad oggi hanno cadenza quindicinale [...]. (T142)

[...] incontri, almeno inizialmente in forma protetta poi da valutare la liberalizzazione, tra minori e il padre [...]. (P96)

[...] che il padre incontri i figli solo in forma protetta [...]. (T38)

prosecuzione degli incontri protetti padre-figli con la possibilità di liberalizzarli in considerazione dell'evoluzione della situazione e del benessere dei minori. (T937)

Si ritiene opportuno per il prossimo futuro poter prevedere gli incontri protetti tra NOME MINORE PIU' PICCOLO e il padre con facoltà dei servizi di poterli attivare o sospendere nell'interesse del minore. (P943)

Tra le modalità di incontro padre – figli espresse dagli assistenti sociali vi si trovano anche la proposta progettuale di frequentazioni libere tra la persona indicata come autore di violenza e i bambini e ragazzi. Nelle relazioni sociali, tale proposta, è finalizzata nelle totalità dei casi, a consolidare la relazione padre-figli garantendo maggiori spazi alla persona indicata come autore di violenza.

Appare pertanto prioritario oltre che sostenerli dal punto di vista psicologico aiutarli a avvicinarsi al padre per costruire insieme a lui una relazione in grado di corrispondere ai reciproci bisogni. (T621)

Alla luce di quanto valutato si ritiene utile, attualmente, il mantenimento del collocamento prevalente dei minori presso la madre, con la possibile introduzione di una visita infrasettimanale al padre, almeno nelle settimane in cui i minori non vedrebbero il padre nel week-end, incontri da stabilire in base alle necessità possibilità organizzative di entrambi i minori, oltre che della coppia genitoriale. [...] Alla luce delle verbalizzazioni dei bambini, sembra infatti importante mantenere non solo l'attuale definizione di incontri liberi con il padre, durante i fine settimana di spettanza, ma (accogliendo anche la richiesta dello stesso) valutare la possibilità di incrementare le occasioni di incontro e di tempo che i bambini possano trascorrere con il genitore. (T1127)

Si riterrebbe quindi opportuno definire spazi liberi di visita tra padre e figlio e coinvolgere maggiormente il padre nella gestione quotidiana di NOME MINORE. (accompagnamenti a scuola, visite mediche...). (T144)

Infine, gli ultimi temi emergenti dalle proposte circa le modalità di visita tra persona indicata come autore di violenza e figli riguardano i contatti telefonici tra padre e bambini e ragazzi; in una situazione, infatti, le videochiamate protette divengono la proposta effettuata dagli operatori sociali al fine di facilitare la comunicazione tra uomo e figli.

Videochiamate tra i minori e il padre in presenza dell'educatrice che faciliti la rielaborazione di tali momenti da parte dei minori. (T938)

In due (2) cartelle sociali, infine, gli operatori presentano la valutazione delle modalità di visita come un elemento non ancora concluso proponendo la valutazione stessa come azione progettuale.

Inoltre, pare imprescindibile a parere della scrivente, che non conosce i risvolti e le prospettive future dell'iter giudiziario che ha determinato l'attuale detenzione del NOME PADRE, effettuare un'approfondita indagine psicosociale sulle capacità genitoriali del padre qualora egli venisse scarcerato, al fine di ipotizzare le modalità di visita più idonee in relazione ai bisogni dei figli e delle condizioni psicofisiche dell'uomo. (T219)

Potrebbe essere maggiormente tutelante [...] l'opportunità di una valutazione da parte del servizio scrivente dei tempi e delle modalità conformi all'interesse dei minori rispetto ad un eventuale ripresa dei rapporti degli stessi con la figura paterna. (P218)

6.5 Discussione dei risultati

6.5.1 *La sola presenza (o assenza) delle informazioni di base e dei contatti è realmente indicatore di coinvolgimento?*

L'analisi della letteratura ha suggerito che tra gli indicatori utilizzati nella definizione del coinvolgimento vi siano la presenza di informazioni riguardo la realizzazione, il numero e il tipo di contatti tra *social workers* e persone indicate come autori (Strega et al, 2008; Gordon, 2012; Ewart-Boyle, 2015). Anche le informazioni minime di base riguardanti l'uomo nonché la frequenza di incontri, contatti telefonici, mail e colloqui tra *social workers* e persone indicate come autori di violenza rappresentano, secondo Brandon (2019), indicatori di coinvolgimento. L'insieme degli indicatori, però, non costituisce la definizione di coinvolgimento. L'assenza di una chiara definizione in letteratura significa assenza di un pieno accordo circa il quadro di riferimento teorico, nonché del paradigma, a cui quegli indicatori di coinvolgimento sono ricondotti. La mancanza di una definizione pone nella condizione che quegli indicatori, e la loro rilevazione, assumano un significato parziale se non inseriti in un quadro teorico che definisca cosa sia il coinvolgimento ed in particolar modo quale sia la finalità del coinvolgimento stesso.

Guardando, quindi, ai dati emersi dalla presente ricerca e riferiti alla presenza delle informazioni minime di base (*indirizzo di domicilio, luogo di domicilio, contatto mail, contatto telefonico, occupazione lavorativa, titolo di studio, stato civile, nazionalità, anno di nascita*) riferite alla persona indicata come autore di violenza (*Fig. 19*) è possibile constatare che vi sia una predominanza circa l'effettiva presenza, di tali informazioni, all'interno dei documenti sottoposti a rilevazione. Appaiono significativamente presenti le informazioni riferite all'indirizzo di domicilio, al luogo di domicilio, allo stato civile, alla nazionalità e all'anno di nascita. Minore presenza viene ritrovata per quanto concerne il contatto mail, il contatto telefonico, l'occupazione lavorativa e il titolo di studio. Assumendo il dato sulla presenza/assenza senza ricondurre tale evidenza ad una contestualizzazione rispetto alla finalità del coinvolgimento non si può che affermare l'effettivo alto grado di potenziale coinvolgimento delle persone indicate come autori di violenza.

Al pari, osservando i dati circa la presenza di colloqui e contatti tra *social workers* e persona indicata come autore di violenza (*Tab. 14*), è possibile constatare che nella quasi totalità delle situazioni (trentanove, 39) l'assistente sociale ha effettuato colloqui in presenza con la persona indicata come autore di violenza con una quantità media di 2,19 colloqui. Anche in questo caso vale la riflessione sopra descritta circa l'assunzione decontestualizzata del dato che non permettere di presumere il grado di coinvolgimento.

Discutendo i dati sopra descritti è necessario innanzitutto chiarire quale sia il quadro teorico di riferimento con cui, chi scrive, approccia i risultati emersi. Alla luce di quanto presentato nel [paragrafo 4.2](#), il percorso di aiuto può svilupparsi secondo relazioni di reciprocità tra persona ed operatore ed è la relazione di reciprocità a rappresentare la centralità dell'operato dell'assistente sociale. È nell'approccio, a cui alla base si trova questo concetto, che si sviluppa la delineazione di una possibile finalità del coinvolgimento che può trovare concretizzazione nella costruzione di una relazione di aiuto reciproca al cui interno si sviluppa il mandato di valutazione, che assume anche funzioni di controllo e aiuto⁹, a cui l'operatore sociale è chiamato a rispondere nei servizi tutela minori. Definire la finalità del coinvolgimento nelle relazioni di aiuto orientate dal concetto di reciprocità permette di rileggere gli indicatori, e quindi i dati emersi, dando loro un significato contestualizzato.

Osservando la presenza delle informazioni minime riferite alla persona indicata come autore di violenza, è possibile integrare quei dati con quelli riferiti alle fonti documentali da cui essi sono stati reperiti nonché alla natura dei dati stessi. *Fig. 19* mostra come la quasi totalità della presenza di informazioni emerge quando si tratta di elementi (anno di nascita, nazionalità, stato civile, luogo di domicilio, indirizzo di domicilio) reperibili da documenti amministrativi legati al procedimento amministrativo tipico dei percorsi dei servizi sociali. Al riguardo *Fig. 20* mostra come le fonti che hanno permesso di rilevare questi dati sono rappresentate principalmente da documenti quali: certificato dello stato di famiglia, scheda anagrafica presente in cartella sociale, provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o documenti ricevuti dalle forze dell'ordine. L'inserimento in cartella sociale di tali documenti è parte di un procedimento amministrativo che può esulare dall'incontro con le persone, trattandosi di invii e ricezioni di documenti tra uffici amministrativi al momento dell'avvio del percorso amministrativo. È, invece, riguardo alle informazioni che presuppongono un incontro ed uno scambio relazionale con le persone (titolo di studio, occupazione lavorativa, contatto telefonico, contatto mail) che emerge una minor, e talvolta pressoché nulla, presenza delle informazioni (*Fig. 19*). La fonte documentale che suggerisce tali informazioni (*Fig. 20*) è principalmente la relazione sociale di indagine che rappresenta il principale documento del percorso di aiuto alla cui base vi dovrebbe essere l'instaurarsi di relazioni tra operatore e persona, e non solo la raccolta di documenti di tipo amministrativo.

Riguardo all'indicatore riferito ai colloqui tra persona indicata come autore di violenza e operatore sociale è necessario integrare il dato sopra presentato di trentanove

⁹ Al riguardo si veda il paragrafo 4.2.1

situazioni in cui i colloqui sono stati effettuati con dati emersi dall'analisi qualitativa delle relazioni sociali.

In primis è necessario evidenziare come la convocazione a colloqui e l'incontro della persona indicata come autore di violenza rappresenta, nel sistema dei servizi di tutela minori italiano, un dovere e un obbligo per gli operatori sociali in quanto è il mandato stesso dell'Autorità Giudiziaria, che richiede l'indagine psico-sociale, ad impartire la necessità di effettuare un approfondimento sulle figure genitoriali, sulle relazioni e sul contesto di vita dei bambini-ragazzi.

Come evidenziato alla luce dell'analisi testuale le considerazioni degli assistenti sociali in merito alla partecipazione della persona indicata come autore di violenza ai colloqui concordati si basano su criteri quali la puntualità ai colloqui, la disponibilità e la collaborazione della persona. Si potrebbe affermare che emergono tre livelli derivanti da questi criteri. Il primo riferito alla disponibilità e modalità con cui la persona indicata come autore di violenza si presenta all'appuntamento fissato variando tra puntualità/ritardo e presenza/non presenza al colloquio. In un possibile secondo livello l'accento viene posto sulla capacità della persona indicata come autore di violenza di seguire le indicazioni fornite dal servizio. Nel terzo livello, il meno rappresentato, viene presa in considerazione la disponibilità dell'uomo a investire in un personale percorso di miglioramento.

È chiaro, allora, che la finalità che sta alla base del coinvolgimento permette di dare significato oltre la constatazione oggettiva della presenza di colloqui bensì in merito alla qualità ed alla finalità con cui quei colloqui vengono effettuati e su cui gli stessi operatori promuovono azioni di valutazione circa il comportamento della persona indicata come autore di violenza. Inserirsi nella logica del coinvolgimento finalizzato alla costruzione di una relazione di aiuto reciproca significa non considerare coinvolto, rispetto a tale finalità, il comportamento valutato positivamente di colui che è puntuale o segue le indicazioni. Laddove invece la finalità del coinvolgimento mira al solo ottemperare il dovere di convocazione ed effettuazione dei colloqui dettato dal mandato dell'Autorità Giudiziaria è possibile affermare che il grado di coinvolgimento delle persone indicate come autori di violenza è presente e significativo.

6.5.2 Oltre l'assessment del rischio per un reale coinvolgimento

I documenti sottoposti a rilevazione hanno fornito dati in merito ai percorsi di valutazione svolti dagli assistenti sociali durante l'indagine sociale. La fonte documentale principale è la relazione sociale redatta dagli assistenti sociali, la cui finalità è rendere edotta l'Autorità Giudiziaria circa il percorso di aiuto in atto nonché informarla dei rischi

per assumere opportuni interventi e disposizioni a tutela dei bambini e ragazzi. I dati precedentemente presentati mostrano che il tema del percorso di valutazione emerge sia nella sezione di dati quantitativi sia nella sezione dedicata all'analisi testuale degli stralci di relazione.

Analogamente a quanto espresso nel paragrafo precedente, anche la valutazione è un elemento centrale e imprescindibile delle richieste e del mandato forniti dall'Autorità Giudiziaria; ciò significa che la valutazione delle figure genitoriali si inserisce in un contesto coercitivo che richiama, l'operatore stesso e la famiglia, all'obbligatorietà del percorso valutativo.

L'analisi della letteratura rivela che sono indicatori di coinvolgimento anche l'inclusione o l'esclusione delle persone indicate come autori di violenza dalle fasi di assesment (Strega et al, 2008) e la partecipazione alla progettazione dell'intervento e alla discussione in merito alla protezione del minore (Stanley, et al, 2011; Baynes, et al, 2012; Gordon et al, 2012; Hughes, et al, 2013; Brandon, 2019).

Guardando ai dati è possibile affermare che ampio spazio viene dedicato, dagli assistenti sociali, a valutazioni e considerazioni rispetto la genitorialità della persona indicata come autore di violenza, in particolare nelle sezioni conclusive delle relazioni sociali. Nella maggior parte delle relazioni emergono criticità nell'esercizio dell'essere genitori da parte delle persone indicate come autori di violenza. Le criticità presentate si rifanno a condotte pregiudizievoli messe in atto dai padri quali: utilizzo di sostanze, assenza dalla vita dei figli, denigrazione dell'altro genitore in presenza dei figli, disinteresse e difficoltà a sintonizzarsi empaticamente con i bisogni dei bambini e ragazzi.

Strettamente correlato alla dimensione genitoriale, gli assistenti sociali, presentano valutazioni in merito alla violenza; gli operatori dedicano spazio, sia nelle sezioni centrali delle relazioni che nelle conclusioni, a descrivere l'approccio e il pensiero della persona indicata come autore circa gli episodi violenti messi in atto. Dall'analisi dei dati è stato possibile suddividere queste descrizioni in quattro differenti categorie dove, la persona indicata come autore di violenza:

1. Ammette la responsabilità della violenza;
2. Nega la responsabilità della violenza;
3. Normalizza e/o minimizza gli episodi violenti;
4. Non nega di essere autore degli episodi ma non li considera violenti.

Il passo successivo, che l'analisi ha permesso di constatare, è il collegamento tra queste valutazioni riguardo la violenza e le valutazioni della genitorialità della persona indicata come autore di violenza. I dati dell'analisi testuale mostrano che gli assistenti sociali valutano diversamente la genitorialità sulla base di quanto l'uomo, più o meno consapevole dei propri agiti, riconosce che tali azioni generano condizioni di vita

pregiudizievoli alla tutela dai bambini e ragazzi. Inoltre, la disponibilità alla messa in discussione e problematizzazione diviene discriminante nella valutazione della genitorialità. Più il padre afferma di essere consapevole dei propri agiti e delle loro conseguenze e più disponibile egli si mostra alla messa in discussione maggiormente positiva sarà la valutazione della genitorialità da parte degli assistenti sociali.

Analizzando criticamente questi dati è necessario riprendere le riflessioni avviate nel precedente paragrafo. L'indicatore di esclusione od esclusione dalle fasi di assesment presente in letteratura, considerato fuori da un contesto teorico, è, nei dati della presente ricerca, sicuramente rispettato anche alla luce del fatto che alla base delle valutazioni sopra presentate vi sia un mandato dell'Autorità Giudiziaria da assolvere. Considerando però l'indicatore congiuntamente alla finalità del coinvolgimento è necessario rileggere criticamente i dati sopra esposti. Primariamente è saliente guardare alla distinzione circa la finalità dell'assesment proposta da Harris (2011, 2012) tra *investigate to assess* e *investigate to assist*, dove la prima categoria richiama un processo di valutazione finalizzato al mero atto di valutare, la seconda, invece, un processo di valutazione finalizzato alla progettualità. Il pensiero di Harris è qui integrato con quanto affermato da Raineri (2016) e Corradini (2018) circa la necessità di andare oltre a quello che in letteratura è definito *risk assesment* ovvero la valutazione del rischio che, nei casi di comportamento attivo come quello dei contesti di violenza, mira a comprendere quanto i bambini e ragazzi siano esposti a situazioni pregiudizievoli. Spesso la valutazione del rischio viene considerata come atto "concluso in sé" e bastevole a sé stesso nei percorsi di assesment in tutela minori (Raineri, 2016). Contemplare esclusivamente il *risk assesment* significa non esplorare la dimensione dei bisogni e la capacità di azione delle persone (Folgheraiter 1998, 2011; Corradini, 2018) nel fronteggiare la condizione in cui vivono. Il *risk assesment* è sicuramente, nei contesti di tutela minori, uno step fondamentale ma non sufficiente se diviene la finalità del percorso di valutazione. Anche dall'analisi della letteratura, inoltre, è emerso come la sola valutazione del rischio, così come l'identificazione dell'uomo come rischio per la crescita dei bambini/ragazzi (Brandon, 2019) rappresentano un tema centrale nella diminuzione del coinvolgimento delle persone indicate come autori di violenza.

Leggendo i dati sopra esposti è allora necessario riflettere se le valutazioni presentate, anche negli stralci di relazione, siano finalizzate a scattare una fotografia circa la genitorialità, e gli agiti violenti della persona indicata come autore di violenza, al fine di comprendere solamente il rischio a cui i bambini e ragazzi possono essere esposti o se vi siano tracce di valutazioni atte anche a comprendere i bisogni dell'uomo e le probabili forze finalizzate al miglioramento di quella situazione. Rilevante in questo senso è constatare come, dall'analisi dei dati (*Fig. 45, e analisi testuale*), emergano alti livelli di richieste, da

parte degli assistenti sociali, di approfondimenti sanitari (salute mentale, utilizzo di sostanze) per le persone indicate come autori di violenza, mentre risultano pressoché assenti elementi riferiti a valutazioni circa bisogni sociali e/o approfondimento di contesti relazionali che possano accompagnare l'uomo in eventuali percorsi di miglioramento.

Chi scrive ritiene che coinvolgimento e partecipazione appartengano a differenti categorie concettuali differenti l'una dall'altra. Uno degli indicatori di coinvolgimento sopra elencati è la partecipazione della persona indicata come autore di violenza alla progettazione dell'intervento. La partecipazione, qui intesa secondo la definizione di Hart (1992), come possibilità di coloro che partecipano ad incidere sulle decisioni finali, dice di un concetto riferito alle qualità di un processo decisionale. In altri termini, per raggiungere l'obiettivo *X* assieme ad altre tre persone, per esempio, è possibile che si scelga di raggiungerlo tramite processi partecipativi, dove assieme ognuno contribuisce al pari costruendo possibili percorsi, o anche tramite processi decisionali più direttivi, chiedendo alle persone di scegliere pochi percorsi predefiniti. Il coinvolgimento, invece, appare condizione necessaria della partecipazione; esso consiste nel fatto che quelle persone siano effettivamente chiamate in causa, siano presenti, possano avere la possibilità di partecipare a quel percorso decisionale e, in particolare, siano riconosciute come persone presenti nella sfera relazionale di *alter*. Tale riflessione è importante sotto il profilo dell'assessment in quanto l'idea che il coinvolgimento sia finalizzato ad approntare esclusivamente un *risk assesment* significa coinvolgere quella persona solo nella dimensione di controllo non riconoscendola come soggetto coinvolto tra quelle persone che potenzialmente possono partecipare, al miglioramento di quella situazione. Non è nella dimensione del processo partecipativo che si concretizza il coinvolgimento ma, bensì, nella dimensione preliminare di riconoscenza come soggetto. In contesti di tutela minori questo significa essere coinvolti tra quelle persone che insieme possono affrontare percorsi di miglioramento della propria vita, dei propri bisogni e delle proprie sofferenze. Tale questione si collega profondamente al fondamento su cui la presente ricerca si incardina ovvero: la violenza contro le donne è primariamente un problema dell'uomo e la persona indicata come autore di violenza è lui stesso portatore di sofferenza che lo pone in una situazione di vita degna di essere migliorata. In altri termini guardare solamente al *risk assesment* significa non coinvolgere in finalità di miglioramento la persona indicata come autore di violenza non considerandola persona attiva nel percorso di fuoriuscita dalle dinamiche violente che lui stesso ha messo in atto e che rappresentano, di fatto, le cause delle situazioni di pregiudizio che divengono motivo dell'avvio del percorso di aiuto. In quest'ottica il presente lavoro si inserisce in quanto ritrovato in letteratura dove Strega (et. al, 2008) sostiene che ambire a un vero coinvolgimento, delle persone indicate come autori di violenza, i professionisti devono valutare e impegnarsi con tutti gli uomini significativi

nella vita di un bambino, capendo che alcuni possono effettivamente esporre i bambini a rischi, alcuni possono essere figure significative e alcuni possono incarnare entrambi questi aspetti di rischio e positività allo stesso tempo. Questo richiede ai professionisti di avere aspettative simili sia per madri e padri, costruire sulle loro forze e sfidarli a fare cambiamenti. Gli operatori non devono arrendersi a uomini che si disimpegnano o agiscono violenza fino a quando non hanno fatto tutto il possibile per promuovere in loro un cambiamento.

In alcune relazioni sociali sono presenti stralci in cui gli assistenti sociali descrivono stati di malessere della persona indicata come autore di violenza identificandone bisogni di aiuto e accompagnamento. Si tratta di bisogni riferiti a stati di malessere, per lo più legati alla condizione attuale di lontananza dai propri figli o dall'arrivo, nella propria vita, di un procedimento giudiziario; in altri casi trattasi di malessere legato ad esperienze legate alla propria storia familiare. L'identificazione di bisogni riferiti alla persona indicata come autore di violenza consente di riflettere circa approcci differenti al solo *risk assesment*. Il riconoscimento di bisogni pone le basi affinché il percorso di aiuto coinvolga come soggetto riconosciuto anche la persona indicata come autore di violenza riconoscendola come attore attivo di un percorso di miglioramento. In questo paragrafo, in cui si è trattato il tema dell'assessment, non ci si addentra nella dimensione della progettualità e degli interventi in risposta a tali bisogni in merito alla quale, nei prossimi paragrafi, sarà necessario effettuare ulteriori riflessioni critiche.

6.5.3 Coinvolgimento e definizione del problema sociale con la persona indicata come autore

Sino ad ora si sono dedicate riflessioni riguardo l'operato degli assistenti sociali nell'espletamento dell'indagine psico-sociale; è doveroso, però, riconoscere che, per la natura del Lavoro Sociale, parlare di percorsi di aiuto significa parlare di relazioni e di un sociale in azione (Folgheraiter, 1998, 2011). Il coinvolgimento delle persone indicate come autori di violenza passa anche dal comprendere come esse si posizionano nei confronti degli operatori sociali, dei percorsi di aiuto e soprattutto, come si avrà modo di vedere, nel riconoscere i problemi che hanno dato vita a percorsi di aiuto in tutela minori.

In prima istanza è necessario affermare che quanto reperito in merito al posizionamento delle persone indicate come autori di violenza è ritrovato negli stralci di relazione degli assistenti sociali. Ciò significa che tali informazioni sono, di fatto, scritte e descritte dagli assistenti sociali a partire dal loro punto di osservazione derivante

dall'indagine psico-sociale e non sono, quindi, informazioni derivanti da verbalizzazioni dirette delle persone indicate come autori di violenza.

Gli operatori sociali riportano la descrizione che la persona indicata come autore di violenza fornisce di sé stessa la quale, in diverse occasioni, si rappresenta come un buon padre di famiglia e un ottimo lavoratore che nel tempo si è prodigato con ogni sua forza per la famiglia e per la moglie o, in misura decisamente inferiore, riconosce proprie difficoltà legate all'uso della violenza e altre problematiche come l'uso/abuso di sostanze. Emergono, inoltre, posizionamenti in cui l'uomo esprime difficoltà nella comprensione delle motivazioni che stanno alla base dell'intervento dell'Autorità Giudiziaria. In linea a questi posizionamenti si pongono anche i livelli di rilettura degli episodi violenti presentati al paragrafo precedente dove, in residuali occasioni, emergono dichiarazioni volte al riconoscere la propria responsabilità. In cinque (5) relazioni, inoltre, emerge l'assenza e l'irreperibilità della persona indicata come autore di violenza sintomo, questo, di un possibile e pieno disinteressamento circa il percorso di aiuto in atto.

L'essere a conoscenza del benessere dei figli, l'eventuale lontananza da essi a seguito dell'intervento dell'Autorità Giudiziaria e il desiderio di ricongiungersi rappresentano i temi maggiormente trattati dalle persone indicate come autori di violenza, nonché quelli che vengono descritti come fonte di malessere. La relazione con i figli pare essere il tema che porta le persone indicate come autori di violenza a mantenere un contatto con il servizio tutela minori; talvolta questo si trasforma in pretese di esercitare i diritti, e il ruolo, di padre in virtù del fatto di non essere destinatari di limitazioni della responsabilità genitoriale, talvolta attraverso un'assidua richiesta di informazioni agli operatori sociali. Questo si scontra con altre evidenze legate al tema della violenza assistita, che, in circa otto (8) situazioni, permettono di comprendere come le persone indicate come autori di violenza non riconoscano pienamente le conseguenze, sui figli, della violenza agita.

Se da un lato ritrovare nelle relazioni sociali queste informazioni è significativo sotto il profilo del coinvolgimento delle persone indicate come autori di violenza nonché del benessere dei minori, dall'altro sorgono riflessioni circa l'individuazione dei problemi sociali a cui gli operatori sono chiamati a far fronte nel percorso di aiuto.

Al fine di riflettere si rende necessario guardare alla definizione di *problema sociale* così come viene identificato secondo la metodologia assunta da chi scrive. I punti critici che si rilevano riguardano la natura della violenza che è possibile definire come grave attacco e distruzione delle relazioni sociali ed interpersonali. In questi termini appare automatico riportare la violenza nell'alveo dei comportamenti individuali oggetto della clinica e del modello del *curing* attraverso cui l'operatore sanitario guarda al problema del singolo, ne stabilisce la natura (diagnosi) da cui scaturirà un percorso per risolverlo

(trattamento) (Folgheraiter, 2011). Pare allora necessario chiedersi se, come e in che termini la violenza sia un problema afferente al sociale, oltre la dimensione dell'individuo.

Il Social Work si condensa attorno a problemi di vita (Folgheraiter, 2011), *percepiti come irricevibili e sgraditi da una certa cerchia di persone in quanto ostacolano o scardinano il loro vivere e ne richiedono una rilevante riorganizzazione* (Folgheraiter, 2011, p. 54). *I problemi legati al vivere sono per definizione dei potenti catalizzatori di percezioni comuni, dunque coagulatori di sociale* (Folgheraiter, 2011, p. 55). In termini definitivi quindi, il problema di vita si configura come rappresentazione condivisa della realtà osservata da più persone, il sociale, differenziandosi dalla dimensione individuale e clinica (Folgheraiter, 2011). Il problema di vita è quindi un problema sociale, visto da un sociale che riconosce la necessità di far fronte a quel problema e fronteggiarlo insieme.

Nella sua veste volta al positivo il problema sociale potrebbe essere descritto come un fronteggiamento, ovvero una capacità di azione orientata (*agency*), in quel momento riuscito in parte (Folgheraiter, 2011). L'azione del fronteggiamento è volta al positivo per sua natura perché mira al benessere. Il problema sociale come fronteggiamento parziale pone le basi per lavorare su ciò che di positivo c'è in quell'azione riuscita in parte. Nel Lavoro Sociale la realtà è l'azione che c'è (Folgheraiter, 2011, p. 220). È nella rilettura della violenza secondo quest'ottica che il problema sociale diviene di ancor più difficile comprensione. In contesti di violenza l'azione residua è composta da una capacità di azione (*agency*) che mira al negativo, al preciso scopo di far male, e quindi opposta alla natura stessa del fronteggiamento (Folgheraiter, 2011).

La seconda criticità emerge partendo dal concetto di definizione del problema sociale. La domanda alla base è: problema per chi? Quella condizione, in questo caso la violenza che genera pregiudizio, per chi rappresenta un problema? I dati brevemente sopra descritti sembrano lasciar trasparire che le persone indicate come autori di violenza presentino difficoltà nel riconoscere e riconoscersi il problema, sia in termini di violenza agita, sia in termini di conseguenze pregiudizievoli di tali azioni. L'esperto vede il problema che la persona indicata come autore di violenza non vede, o vede in maniera differente. In termini di coinvolgimento questo appare estremamente rilevante e saliente. Come coinvolgere, ovvero riconoscere le persone indicate come autori di violenza, nel processo di miglioramento quando la definizione stessa del problema da fronteggiare risulta dicotomica e a tratti inconciliabile? Secondo Folgheraiter (1998) la definizione stessa del problema sociale è improntata a logiche di reciprocità. *Non è importante solo che l'operatore abbia una chiara visione della difficoltà dell'utente secondo il suo punto di vista, occorre altrettanto che l'utente abbia una qualche visione della sua difficoltà che si è formata nella testa dell'esperto* (Folgheraiter, 1998, p. 281). Secondo questo approccio allora è forse necessario notare che la definizione stessa del problema sociale diviene parte integrante e fondante

del percorso di aiuto. In quest'ottica è significativo che il coinvolgimento si sostanzia nell'arduo e faticoso percorso dell'accompagnare la persona indicata come autore di violenza verso *l'insight* di un proprio problema. È anche nella letteratura che emerge chiaramente che l'assenza di presa di responsabilità dell'atto violento da parte dell'uomo diviene disincentivo, per gli operatori, a coinvolgerlo nel progetto di aiuto (O'Sullivan, 2013; Ewart-Boyle, 2015). Inoltre, è proprio tra gli approcci definiti di successo in letteratura che vi si ritrovano percorsi di tutela minorile che prevedono l'accompagnamento dell'uomo nell'assunzione di responsabilità dell'atto violento e nell'acquisizione di consapevolezza circa gli esiti negativi che tale atto può aver avuto sui bambini e ragazzi (Baynes, et al, 2012; Stanley, 2011; Hughes, et al, 2013; O'Sullivan, 2013).

Nei dati di ricerca circa le progettualità proposte dagli operatori sociali emerge in maniera residuale l'idea di accompagnare la persona indicata come autore di violenza nel riconoscimento del problema sociale; si riscontrano, invece, numerose proposte di percorsi valutativi presso servizi per le dipendenze e servizi per la salute mentale. È ben inteso che la differenziazione tra i due percorsi è nella dimensione paradigmatica dell'approccio sociale e dell'approccio sanitario. Quest'ultimo segue logiche di *curing* che si rifanno all'idea del curare a partire da diagnosi seguite da trattamenti dove è l'esperto sanitario a vedere il problema circoscritto alla patologia e tenta di risolverlo attraverso procedimenti scientifici consolidati (Folgheraiter, 2011). È, invece, nella dimensione del *caring* che si instaurano i problemi sociali, ovvero nella dimensione della cura che basa il suo essere sulle rel-azioni umane che divengono problema e soluzione al tempo stesso (Folgheraiter, 1998, 2011).

La sola constatazione, scritta dagli assistenti sociali, della difficoltà di riconoscere il problema da parte delle persone indicate come autori di violenza unita alla predominanza di proposte finalizzate a valutazioni di tipo sanitario sembrano comunicare l'estrema difficoltà a guardare alle persone indicate come autori di violenza nell'ottica sociale. Appare complesso identificare e approcciare secondo quest'ottica l'agire violento, rifugiandosi primariamente in logiche sanitarie. Ciò che pare trasparire è la predominanza di un approccio fenomenologico votato al comportamentismo, finalizzato, quindi, all'individuazione delle cause dei problemi e la loro conseguente risoluzione piuttosto che un approccio fenomenologico azionista dove la base di partenza è l'agire finalizzato, unico luogo dove il sociale può trovare spazio e svilupparsi. È saliente identificare l'approccio fenomenologico che traspare dai dati di ricerca affinché sia maggiormente comprensibile il tema del coinvolgimento delle persone indicate come autori di violenza da parte degli assistenti sociali.

6.5.4 Proposte progettuali: l'importanza, per gli/le assistenti sociali, di riconoscere la violenza agita dall'uomo

Significativo è il dato presentato in *Tab. 15* dove sono illustrati gli interventi attivati durante l'indagine sociale sia rivolti all'uomo, che alla madre e ai bambini e ragazzi. In primis è necessario evidenziare come tali interventi siano attivati quando il percorso di assesment sia ancora in atto; è in quest'ottica che assume rilevanza notare come gli interventi predominanti rivolti alle persone indicate come autori di violenza siano: l'attivazione di incontri protetti con i figli e l'invio a percorsi presso il SERT o il CPS. Residuali (ognuno in una situazione) ritroviamo percorsi per uomini autori di violenza, gruppo sostegno genitoriale e attivazione di un'educativa domiciliare. Interessante notare come tra gli interventi rivolti alla madre quelli sopra menzionati siano decisamente rappresentati in misura inferiore mentre emergono interventi totalmente assenti tra quelli rivolti alla persona indicata come autore di violenza, come: corso di alfabetizzazione, percorsi di inserimento lavorativo, sostegni economici e percorsi di psicoterapia.

Tra le proposte progettuali, ovvero la descrizione dei percorsi di aiuto presentati all'Autorità Giudiziaria a conclusione dell'indagine sociale, è possibile rilevare la presenza di quattro principali proposte di interventi e percorsi di aiuto; di seguito presentati in ordine di rappresentatività:

1. Percorsi presso il servizio per le dipendenze, in maniera predominante in ottica valutativa mentre in cinque (5) situazioni in ottica di percorso di sostegno da dipendenza diagnosticata;
2. Percorsi presso il servizio per la salute mentale (CPS); in una situazione è proposto il proseguimento del percorso di aiuto post-valutazione; in tre situazioni l'adesione al percorso è vincolante all'attivazione di altri interventi in favore della persona indicata come autore di violenza;
3. Percorsi di sostegno alla genitorialità principalmente rivolto ad entrambi i genitori, con alcune declinazioni in cui viene proposto attraverso percorsi di coppia finalizzati all'esercizio della co-genitorialità;
4. Percorsi psicoterapici di rielaborazione della violenza;
5. Percorsi di mediazione familiare autore – donna che ha subito;
6. Educativa domiciliare valutativa presso il domicilio della persona indicata come autore di violenza.

Alla luce dei dati emersi e delle riflessioni sino a qui condotte è importante evidenziare i seguenti pensieri critici. Sulla scorta della riflessione riguardo la definizione del problema sociale, laddove essa diviene parte stessa del percorso di aiuto, è interessante notare come

l'attivazione di interventi basate su logiche sanitarie già durante lo svolgersi dell'assessment e poi nella proposta progettuale, vada in direzione contraria rispetto al coinvolgimento della persona indicata come autore di violenza nella definizione reciproca del problema sociale. Inoltre, appare critica la rilettura di tale dato alla luce di altre evidenze di ricerca; in particolare la *Tab. 9* mostra come tra i reati di cui le persone indicate come autori di violenza risultano indagati e/o imputanti ricorra soltanto una sola volta l'art. 94 C.P. – ubriachezza abituale. Nello specifico tale articolo è esteso anche all'utilizzo di sostanze e, l'art. 572 C.P. – maltrattamenti contro familiari o conviventi è aggravato se sussistono le fattispecie di cui all'art. 94 C.P.. Alla luce quindi di una singola evidenza penale circa l'utilizzo di sostanze, l'invio ai servizi SERT risulta sovra rappresentata. Al contempo, l'art. 572 C.P. compare per ventitré (23) volte tra gli articoli per cui le persone indicate come autori di violenza risultano indagate e/o imputate. È utile ricordare come le condotte richiamate dall'illecito di maltrattamenti contro familiari o conviventi assumano il carattere di reato laddove vi sia continuità delle condotte e non laddove siano episodi isolati. Questo permette di comprendere come le condotte violenza poste in atto dalle persone indicate come autori di violenza non sono episodi sporadici, bensì condotte continuative, perpetrate nel tempo, e quindi ancor più necessarie di attenzione circa percorsi di cambiamento. Inoltre, è nella *Fig. 37* che si ritrova un ulteriore dato importante. Al momento dello svolgimento dell'indagine sociale le persone indicate come autori di violenza sono in sole sei (6) occasioni imputate, mentre in ventidue (22) risultano solo indagate. Per l'operatore sociale questo assume un profondo significato; durante il processo penale e ancor di più durante la fase di indagine che vede l'uomo solo indagato, si crea un'attesa circa le conseguenze in termini penali della persona indicata come autore di violenza. Tale attesa può durare mesi o anni, e viaggia a ritmi temporali decisamente differenti da quelli dei percorsi di aiuto presso i servizi tutela minori e soprattutto differenti da quelli della giustizia civile minorile. In questo tempo di attesa l'operatore sociale è chiamato ad intervenire per svolgere la propria indagine e avviare i percorsi di aiuto talvolta con persone che sono solo indagate o sono da poco imputate all'interno di un procedimento e che si trovano, quindi, in una zona grigia, in un interregno dove l'eventuale risposta penale alla violenza, anche nel suo carattere rieducativo, non è ancora giunta e forse nemmeno giungerà se lo status di indagato non si tramuterà in status di imputato e poi condannato.

All'interno di questa zona grigia, e dinnanzi all'evidenza che la violenza agita si inserisce in comportamenti continuativi e non isolati, che assume ancor più valore la necessità di un coinvolgimento degli uomini nella definizione del problema sociale e nell'accompagnamento a identificare quei comportamenti continuativi come problema che generano condizione di pregiudizio. È in quella terra di mezzo, dove l'operatore sociale avvia il percorso di aiuto, che si sviluppa il potenziale coinvolgimento della persona

indicata come autore di violenza a partire da logiche sociali, che possono essere accompagnate da interventi sanitari, ma non possono lasciar a quest'ultimi l'esclusivo compito di guardare alle persone indicate come autori di violenza.

6.5.5 Gli incontri autore – figli: tema indicativo del coinvolgimento nel percorso di aiuto

Gli assistenti sociali dedicano ampio spazio al tema della relazione tra autore e figli.

Nello specifico, in *Fig. 41*, è possibile apprendere che sono nove (9) le situazioni nelle quali durante l'indagine sociale gli assistenti sociali hanno attivato incontri protetti tra padre e figli. Nelle conclusioni, inoltre, in diciassette (17) situazioni gli assistenti sociali avanzano la proposta di attivazione di incontri protetti o della loro prosecuzione. A questi dati è necessario aggiungere l'informazione inerente alla sospensione e/o interruzione degli incontri tra padre e figli che, come mostra *Fig. 41*, a inizio indagine l'interruzione di incontri è presente in venti (20) situazioni mentre a fine indagine in quattordici (14) casi.

L'analisi della letteratura ha permesso di identificare tra gli indicatori del coinvolgimento anche la presenza/assenza e tipo di incontri (protetti, non protetti, durata) tra padri e figli (Strega et al, 2008; Gordon et al, 2012). Il tema centrale delle finalità del coinvolgimento diviene qui ancora più saliente ma anche controversa. Da un lato l'interruzione degli incontri tra padre e figli non significa automaticamente l'interruzione del percorso di aiuto per la persona indicata come autore di violenza. Sarebbe invece auspicabile che nonostante l'interruzione della relazione padre – figli vi sia un investimento dei servizi tutela minori a coinvolgere la persona indicata come autore in un percorso di miglioramento personale.

Per comprendere il tema del coinvolgimento è necessario approfondire la finalità che gli incontri padre figli assumono. Nell'ipotesi che gli incontri protetti rappresentino un mero strumento di controllo e limitazione essi sottendono una configurazione di coinvolgimento diverso rispetto a incontri protetti con finalità volte al miglioramento della relazione tra padri e figli. Come sopra evidenziato, inoltre, in assenza di percorsi personali volti al miglioramento e al cambiamento dell'uomo, gli incontri protetti divengono interventi isolati da un progetto più ampio dove anche la persona indicata come autore di violenza è considerata, e quindi coinvolta, come soggetto attivo nel percorso di fuoriuscita dalle dinamiche violente. I dati oggi raccolti, però, non permettono di approfondire la dimensione delle finalità degli incontri padre-figli consentendo di approntare riflessioni contenute.

7 CONCLUSIONI

A conclusione del presente lavoro si vogliono evidenziare alcuni punti salienti emersi dalla ricerca e dagli approfondimenti effettuati.

Appare primariamente evidente, dai dati emersi, come i servizi pubblici di welfare, nello specifico quelli di tutela minori, abbiano l'occasione di incontrare e lavorare con le persone indicate come autori di violenza nella loro pratica quotidiana. Essi rappresentano istituzioni che hanno la possibilità di instaurare una relazione di aiuto con le persone indicate come autori di violenza alla luce di un mandato di un'Autorità Giudiziaria; tale possibilità si sostanzia, talvolta, nel tempo di una zona grigia dove altre istituzioni o procedimenti penali non sono ancora attivi e presenti. Il fatto che i servizi di tutela minori trattino l'esperienza della genitorialità e della paternità rappresenta un motivo, per le persone indicate come autori, di mantenimento di contatti e presenza all'interno dei servizi dell'aiuto. Queste considerazioni rappresentano un'opportunità per l'impegno dei servizi sociali nel contrasto alla violenza di genere.

A partire dalla domanda di ricerca circa il coinvolgimento delle persone indicate come autori di violenza nei servizi di tutela minori si è provato ad approfondire, di fatto, quanto questa opportunità fosse colta, e prima ancora riconosciuta. I dati mostrano l'emergere del tema del coinvolgimento strettamente legato allo sguardo che gli assistenti sociali assumono. Da un lato, in linea teorica, si potrebbe dire che vi può essere coinvolgimento dell'autore anche senza che gli assistenti sociali guardino alla violenza e a possibili percorsi di miglioramento e cambiamento circa gli agiti violenti. Dall'altro ci si chiede quanto un percorso di miglioramento della genitorialità possa essere esente da un lavoro circa le azioni violente attuate contro la madre dei bambini e ragazzi da parte della persona indicata come autore di violenza. Di fatto tali condotte sono quelle che hanno generato la condizione pregiudizievole per i bambini e ragazzi e che hanno portato alla necessità di un percorso presso un'Autorità Giudiziaria; al pari il coinvolgimento dell'autore nel percorso per ristabilire un contesto tutelante per i figli non può esimersi dall'occuparsi del cambiamento dei comportamenti violenti. Quanto, allora, gli assistenti sociali dei servizi di tutela minori contemplano che il miglioramento della genitorialità sia anche un cambiamento dei comportamenti violenti? E quanto essi vedono nel padre dei bambini e ragazzi la dimensione della violenza, degli agiti e comportamenti violenti?

In questo senso i dati emersi sembrano suggerire spazi di miglioramento per gli assistenti sociali nel ritenersi responsabili di promuovere percorsi di cambiamento circa gli agiti violenza dell'autore. La percezione è che vi siano due sguardi ben distinti, con rispettivi livelli di coinvolgimento: l'uno rivolto all'uomo come padre, riconosciuto nella sua sola dimensione genitoriale, l'altro, decisamente meno presente, all'uomo come autore di

violenza. Tale differenziazione sembra comunicare una parcellizzazione sottesa dell'intervento degli assistenti sociali strettamente focalizzata alla genitorialità e alla valutazione del rischio, nonché all'interpretazione della violenza. In quest'ultimo caso non è possibile, con i dati della presente ricerca, approfondire come gli operatori sociali vedano, percepiscano e pensino la violenza; tutto questo può dipendere anche dalle loro convinzioni ed esperienze personali. I dati riferiti ad un rilevante numero di invii a servizi esterni, come quello delle dipendenze o della salute mentale, paiono strettamente correlati all'idea che la violenza possa generare da cause specifiche come dall'utilizzo di sostanza o da problemi di salute mentale. Anche in questo caso non si hanno dati a sufficienza per proporre riflessioni approfondite a riguardo.

Tali riflessioni vanno lette, ad ogni modo, integrandole alle informazioni teoriche che descrivono un quadro italiano ancora acerbo e in forte progressione in merito ai centri di aiuto per autori di violenza. Il contesto dei servizi per l'aiuto agli autori sta vivendo, in questi anni e nel contesto Lombardo, una fase saliente in cui emergono le prime esperienze solide anche se isolate e non equamente distribuite nel territorio. Tale contesto, in fase di crescita e definizione, è accompagnato da un processo culturale di cambiamento e riconoscimento della necessità di un lavoro con le persone indicate come autori di violenza. Non si tratta oggi di pratiche ancora consolidate, con organizzazioni stabili in tutta la Lombardia, e non ancora pienamente riconosciute ed inserite nelle reti dei servizi di contrasto alla violenza, e nemmeno quindi saldamente presenti nel pensiero e nelle progettualità dei servizi di tutela minori. Il processo oggi in atto dovrà coinvolgere, e coinvolgerà, anche il mondo dei servizi sociali, ed in particolare quello dei servizi di tutela minori. Necessario sarà, così come richiamato anche dalla Convenzione di Istanbul, fornire spazi di formazione ai futuri operatori sociali in merito all'aiuto a coloro che hanno agito violenza. Anche il presente lavoro si pone, tra gli obiettivi indiretti, la finalità di interrogare, tematizzare e sensibilizzare il mondo dei servizi sociali rispetto al riconoscere la necessità di approntare percorsi di aiuto a coloro che hanno agito violenza.

Margini di sviluppo dei centri di aiuto a persone che hanno agito violenza potranno trovare attuazione all'interno dei servizi sociali afferenti a istituzioni pubbliche alla luce dell'Intesa Stato Regioni presentata al [paragrafo 3.4.4](#) la quale prevede, al fine di garantire maggiore stabilità dei percorsi e rispetto dei criteri minimi, che anche le istituzioni pubbliche potranno attivare percorsi per uomini autori di violenza. In questo orizzonte futuro anche gli operatori sociali dei servizi di tutela minori potranno offrire il loro contributo nella programmazione di tali servizi in virtù della loro esperienza derivante dall'incontro dei padri autori di violenza nei percorsi di tutela minorile.

Il presente lavoro, infine, approfondendo il tema del coinvolgimento, ha permesso di evidenziare come i servizi di tutela minori possano fornire un valido contributo al contrasto

della violenza contro le donne posizionandosi nell'ottica dell'aiuto alle persone che hanno agito violenza. I social workers, come professionisti che si occupano del *sociale in azione* (Folgheraiter, 1998, 2011) hanno la possibilità di accogliere gli uomini che agiscono violenza e curare le relazioni affinché essi possano aderire a percorsi e centri di aiuto. Al pari, la ricerca di Social Work può contribuire al processo culturale e pratico di costruzione di nuove prassi e nuovi saperi approfondendo la percezione, l'interpretazione e la lettura che gli assistenti sociali oggi assumo circa la violenza agita. Inoltre, sarà fondamentale, promuovere ricerche di Social Work a partire dalle esperienze positive che oggi sono presenti, anche nel panorama Lombardo, facendosi aiutare da quegli operatori sociali e quelle persone indicate come autori di violenza che hanno vissuto esperienze positive e di successo in ottica di cambiamento.

8 BIBLIOGRAFIA

- Alaggia, R., Jenney, A., Mazzuca, J., & Redmond, M. (2007). *In whose best interest? A Canadian case study of the impact of child welfare policies in cases of domestic violence*. *Brief Treatment and Crisis Intervention*, 7(4), 275
- Allegri E. (2005), *Le rappresentazioni dell'assistente sociale*, Roma, Carocci.
- Amadei T. (2007), *L'assistente sociale allo specchio*, Milano, Franco Angeli.
- Amaturo E. (a cura di) (2012), *Metodologia della ricerca sociale*. Novara, UTET
- Appignanesi, L. (2011). *Mad, bad and sad: A history of women and the mind doctors from 1800 to the present*. Hachette UK.
- Archer M.S. (2003). *Structure, agency and the internal conversation*, Cambridge University Press, trad. it., *La conversazione interiore. Come nasce l'agire sociale*, Trento, Erickson, 2006.
- Arosio L. (2010), *L'uso dei documenti*, in A. de Lillo (a cura di), *Il mondo della ricerca qualitativa*, Torino, Utet.
- Arosio L. (2013), *L'analisi documentaria nella ricerca sociale*, Milano, Franco Angeli.
- Atkinson, P., & Coffey, A. (2004). *Analysing documentary realities*. *Qualitative research*, 3, 77-92.
- Bandura, A., Ross, D., & Ross, S. A. (1961). *Transmission of aggression through imitation of aggressive models*. *The Journal of Abnormal and Social Psychology*, 63(3), 575.
- Banks, S. (2020). *Ethics and values in social work*. London, Bloomsbury Publishing.
- Baynes, P., & Holland, S. (2012). *Social work with violent men: A child protection file study in an English local authority*. *Child Abuse Review*, 21(1), 53-65.
- Berbegal-Bolsas, M., Gasch-Gallén, Á., Oliván-Blázquez, B., Calavera, M. A. S., García-Arcega, P., & Magallón-Botaya, R. (2020). *Variables associated with a higher awareness of gender-based violence by students of the health sciences and social work*. *Gaceta Sanitaria*.
- Biffi, F., & Pasini, A. (2022). *Principi e fondamenti del servizio sociale*. Trento, Erikson.
- Bonora M., (2015) *Interventi con gli uomini maltrattanti*, *Rivista Psicodinamica criminale* 2/2015, Padova.
- Bortoli, B. (2006). *I giganti del lavoro sociale: grandi donne (e grandi uomini) nella storia del welfare*, Trento, Edizioni Erickson.
- Bourassa, C., Lavergne, C., Damant, D., Lessard, G., & Turcotte, P. (2008). *Child welfare workers' practice in cases involving domestic violence*. *Child Abuse Review: Journal of the*

British Association for the Study and Prevention of Child Abuse and Neglect, 17(3), 174-190.

Bozzoli A., Merelli M., Ruggerini M.G. (a cura di) (2017), *Il lato oscuro degli uomini. La violenza maschile contro le donne: modelli culturali di intervento*. Roma, Ediesse.

Brandon, M., Philip, G., & Clifton, J. (2019). *Men as fathers in child protection*. Australian Social Work, 72(4), 447-460.

Bryson, V. (1999). *Feminist debates: Issues of theory and political practice*. Basingstoke, Macmillan Press [ora Palgrave Macmillan]

Cabiati, E. (2020). *Intercultura e social work: teoria e metodo per le relazioni di aiuto*. Trento, Edizioni Centro Studi Erickson.

Calcaterra, V., & Raineri, M. L. (2021). *Tra partecipazione e controllo. Contributi di ricerca sul coinvolgimento di bambini e famiglie nei servizi di tutela minorile*. Trento. Edizioni Centro Studi Erickson.

Camera dei deputati, (2020). *Violenza Contro le Donne*, Roma, Servizio Studi.

Cascone, C., Ardesi, S., & Gioncada, M. (2021). *Diritto di famiglia e minorile: per operatori sociali e sanitari*. Wolters Kluwer.

Cesareo, V. (Ed.). (1998). *Sociologia: concetti e tematiche*. Milano, Vita e Pensiero.

Ciccone, S, (2013) in Magaraggia, S., & Cherubini, D. (2013). *Uomini contro le donne? le radici della violenza maschile*. Milano, UTET.

Clark, C. (2006). *Moral character in social work*. British journal of social work, 36(1), 75-89.

Clark, T., Foster, L., Bryman, A., & Sloan, L. (2021). *Bryman's social research methods*. Oxford university press.

Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, (1996). *Pechino 1995 dichiarazione e programma di azione adottati dalla quarta Conferenza mondiale sulle donne: azione per la uguaglianza, lo sviluppo e la pace*, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome (2022). *Requisiti minimi dei centri per uomini autori di violenza domestica e di genere*, Rep. Atti n. 184/CSR del 14 settembre 2022), (22A06691), Roma, Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.276 del 25-11-2022.

Consiglio d'Europa, (2011). *Serie dei Trattati del Consiglio d'Europa, N° 210 Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, Istanbul.

- Consiglio Nazionale degli Assistenti Sociali, (2017). *Riflessioni sul ruolo dell'assistente sociale nei servizi di tutela minori*, Quaderni dell'Ordine, Roma.
- Consiglio Nazionale degli Assistenti Sociali, (2018). *Report dei laboratori sulla cartella sociale comunale, socio-sanitaria e informatizzata*, Quaderni dell'Ordine, Roma.
- Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali (CNOAS) (2023). *Codice Deontologico dell'Assistente Sociale*, Roma.
- Coohy, C. (2007). *What criteria do child protective services investigators use to substantiate exposure to domestic violence?* Child Welfare, 86(4).
- Corbetta P. (1999). *Metodologia e tecniche della ricerca sociale*, Bologna, Il Mulino
- Corradi, C. (2016). *Sociologia della violenza: modernità, identità, potere* (Vol. 56). Udine, Mimesis,
- Corradini, F. (2018). *L'assessment nel servizio sociale. Metodi relazionali di valutazione e indagine sociale con i minori e le famiglie*, Trento, Erickson.
- Creazzo, G., Bianchi, L., (2009). *Uomini che maltrattano le donne: che fare?* Roma, Carocci.
- De Beauvoir S., (1949). *Il secondo sesso*, Gallimard editore, trad. it. di R. Cantini e M. Andreose, Milano, Il Saggiatore Tascabili.
- De Lillo (a cura di) (2010), *Il mondo della ricerca qualitativa*, Torino, UTET.
- Decataldo, A., & Ruspini, E. (2014). *La ricerca di genere*, Roma, Carocci.
- Della Mirandola, G. P. (1987). *Discorso sulla dignità dell'uomo*.
- Denney, D. (2010). *Violence and social care staff: Positive and negative approaches to risk*. British Journal of Social Work, 40(4), 1297-1313.
- Deriu, M. (2013) in Magaraggia, S., & Cherubini, D. (2013). *Uomini contro le donne?: le radici della violenza maschile*, Milano, UTET
- DeVoe, E. R., & Smith, E. L. (2003). *Don't take my kids: Barriers to service delivery for battered mothers and their young children*. Journal of emotional abuse, 3(3-4), 277-294.
- Dipartimento Pari Opportunità Presidenza del Consiglio (2021). *Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023*, Roma, disponibile online: <https://www.pariopportunita.gov.it/it/politiche-e-attivita/violenza-di-genere/piano-strategico-nazionale-sulla-violenza-maschile-contro-le-donne-2021-2023/> (ultimo accesso 29 dic. 2023).
- Dominelli L. (2002b). *Anti-oppressive social work: Theory and practice*, London, Palgrave Macmillan.

- Dominelli L. (2004). *Social work. Theory and practice for a changing profession*, Oxford, Polity Press.
- Dominelli L. (2012). *Green social work. From Environmental crises to environmental justice*, Cambridge, Polity Press.
- Dominelli, L. (2008). *Anti-racist social work*. Londra, Palgrave.
- Dominelli, L. (2012). *Anti-oppressive practice*. The SAGE handbook of social work, 328-340.
- Dominelli, L., Strega, S., Walmsley, C., Callahan, M., & Brown, L. (2010). 'Here's my story': Fathers of 'looked after' children recount their experiences in the Canadian child welfare system. *The British Journal of Social Work*, 41(2), 351-367.
- Donati, P., Folgheraiter, F., & Ranieri, M. L. (Eds.). (2011). *La tutela dei minori. Nuovi scenari relazionali*. Trento, Edizioni Centro Studi Erickson.
- Earner, I. (2007). *Immigrant families and public child welfare: Barriers to services and approaches for change*. *Child welfare*, 63-91.
- Echlin, C., & Marshall, L. L. (1994). *Child protection services for children of battered woman*. IN: *Ending the Cycle of Violence: Community Responses to Children of Battered Women*. Peled E, Jaffe PG, Edleson JL, Herausgeber.
- Edleson, J. L., Gassman-Pines, J., & Hill, M. B. (2006). *Defining child exposure to domestic violence as neglect: Minnesota's difficult experience*, *Social Work*, 51(2), 167-174.
- European Network Work With Perpetrators (WWP) (2018). *Guidelines to Develop Standards for Programmes Working with Perpetrators of Domestic Violence - Working Document Version 3* disponibile online: <https://www.work-with-perpetrators.eu/resources/guidelines> (Ultimo accesso 29 dic. 2023)
- European Network Work With Perpetrators (WWP) (2023). *European Standards for Perpetrator Programmes Standards for Survivor-Safety-Oriented Intimate Partner Violence Perpetrator Programmes, Working Document* disponibile online: <https://www.work-with-perpetrators.eu/resources/guidelines> (Ultimo accesso 29 dic. 2023)
- Ewart-Boyle, S., Manktelow, R., & McColgan, M. (2015). *Social work and the shadow father lessons for engaging fathers in Northern Ireland*. *Child & Family Social Work*, 20(4), 470-479.
- Fallon, B., Nikolova, K., Tarshis, S., Baird, S., & Carradine, J. (2020). *Exploring subtypes of children's exposure to intimate partner violence*. *Children and Youth Services Review*, 118, 105375.
- Fawcett, B., & Karban, K. (2013). *Contemporary mental health: Theory, policy and practice*. Oxford, Routledge.

- Featherstone, B., & Peckover, S. (2007). *Letting them get away with it: Fathers, domestic violence and child welfare*. *Critical Social Policy*, 27(2), 181-202.
- Feci, S., & Schettini, L. (2017). *La violenza contro le donne nella storia: contesti, linguaggi, politiche del diritto (secoli XV-XXI)*, Roma, Viella.
- Fell, B., & Fell, P. (2014). *Welfare across borders: A social work process with adult asylum seekers*. *British Journal of Social Work*, 44(5), 1322-1339.
- Fleck-Henderson, A. (2000). *Domestic violence in the child protection system: Seeing double*. *Children and Youth Services Review*, 22(5), 333-354.
- Folgheraiter F. (1998), *Teoria e metodologia del servizio sociale. La prospettiva di rete*, Milano, Franco Angeli.
- Folgheraiter F. (2005), *Editoriale*, «Lavoro sociale», vol. 5, n. 1.
- Folgheraiter, F. (2004). *Relational social work: Toward networking and societal practices*, London, Jessica Kingsley.
- Folgheraiter, F. (2006). *La cura delle reti. Nel welfare delle relazioni (oltre i Piani di zona)*. Trento, Edizioni Erickson.
- Folgheraiter, F. (2007) *Relational Social Work: Principles and Practices*, *Social Policy and Society*, Vol. 6, n. 2, pp. 265-274.
- Folgheraiter, F. (2008). *Quale professionalità per la facilitazione delle reti?*. In *Capitale sociale e partnership tra pubblico, privato e terzo settore* (pp. 225-235). Milano, Franco Angeli.
- Folgheraiter F. (2011) *Fondamenti di metodologia relazionale. La logica sociale dell'aiuto*, Trento, Erickson.
- Folgheraiter, F. (2016). *Scritti scelti: Teoria e metodologia di Social work*. Trento, Edizioni Centro Studi Erickson.
- Folgheraiter, F., & Raineri, M. L. (2017). *The principles and key ideas of Relational Social Work*. *Relational Social Work*, 1(1), 12-18.
- Fook, J. (1996). *The reflective researcher: Social workers' theories of practice research*. Allen & Unwin.
- Forgey, M. A., Allen, M., & Hansen, J. (2014). *An exploration of the knowledge base used by Irish and US child protection social workers in the assessment of intimate partner violence*. *Journal of Evidence-Based Social Work*, 11(1-2), 58-72.

- Forssell, A. M., & Cater, Å. (2015). *Patterns in child–father contact after parental separation in a sample of child witnesses to intimate partner violence*. *Journal of family violence*, 30, 339-349.
- Forti, G. (2000). *L'immane concretezza: metamorfosi del crimine e controllo penale*. Milano, Raffaello Cortina.
- Freeman, L. (2004). *The development of social network analysis*. *A Study in the Sociology of Science*, 1(687), 159-167.
- Gamberi, C. (2017) in Feci, S., & Schettini, L. (2017). *La violenza contro le donne nella storia: contesti, linguaggi, politiche del diritto (secoli XV-XXI)*, Roma, Viella.
- Gatfield, E., O'Leary, P., Meyer, S., & Baird, K. (2022). *A multitheoretical perspective for addressing domestic and family violence: Supporting fathers to parent without harm*. *Journal of social work*, 22(4), 876-895.
- Gazzetta Ufficiale Unione Europea, (2012). *Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato*.
- Giddens A. (1990). *The Consequences of Modernity*, Cambridge, Polity Press, trad. it., *Le conseguenze della modernità. Fiducia e rischio, sicurezza e pericolo*, Bologna, Il Mulino.
- Gordon, D. M., Oliveros, A., Hawes, S. W., Iwamoto, D. K., & Rayford, B. S. (2012). *Engaging fathers in child protection services: A review of factors and strategies across ecological systems*. *Children and Youth Services Review*, 34(8), 1399-1417.
- GREVIO, Consiglio d'Europa, (2020). *Rapporto di Valutazione (di Base) del GREVIO sulle misure legislative e di altra natura da adottare per dare efficacia alle disposizioni della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) ITALIA*. Disponibile online: www.coe.int/conventionviolence (ultimo accesso 29 dic. 2023).
- Grifoni, G. (2016). *L'uomo maltrattante, dall'accoglienza all'intervento con l'autore di violenza domestica*. Milano, Franco Angeli.
- Hansen, K., & Hawkes, D. (2009). *Early childcare and child development*. *Journal of social policy*, 38(2), 211-239.
- Harris, N. (2011). *Does responsive regulation offer an alternative? Questioning the role of formalistic assessment in child protection investigations*. *British Journal of Social Work*, 41(7), 1383-1403.
- Harris, B., & Leather, P. (2012). *Levels and consequences of exposure to service user violence: Evidence from a sample of UK social care staff*. *British Journal of Social Work*, 42(5), 851-869.

- Harris, N. (2012). *Assessment: When does it help and when does it hinder? Parents' experiences of the assessment process*. *Child & Family Social Work*, 17(2), 180-191.
- Harrison P., Burke. B. (2014). *Same, same but different*, In M. Lavalette e L. Penketh, *Race, Racism and Social Work*, Bristol, Policy Press.
- Hart, R. (1992). *Children's Participation: from Tokenism to Citizenship*, Firenze, UNICEF.
- Heffernan, K., Blythe, B., & Nicolson, P. (2014). *How do social workers understand and respond to domestic violence and relate this to organizational policy and practice?*. *International Social Work*, 57 (6), 698-713.
- Heward-Belle, S., Humphreys, C., Healey, L., Toivonen, C., & Tsantefski, M. (2019). *Invisible practices: Interventions with men who use violence and control*. *Affilia*, 34(3), 369-382.
- Hughes, J., & Chau, S. (2013). *Making complex decisions: Child protection workers' practices and interventions with families experiencing intimate partner violence*. *Children and Youth Services Review*, 35(4), 611-617.
- Hughes, J., Chau, S., & Poff, D. C. (2011). *"They're not my favourite people": What mothers who have experienced intimate partner violence say about involvement in the child protection system*. *Children and Youth Services Review*, 33(7), 1084-1089.
- Humphreys, C., & Bradbury-Jones, C. (2015). *Domestic abuse and safeguarding children: Focus, response and intervention*. *Child Abuse Review*, 24(4), 231-234.
- IFSW (2018). *Global Social Work Statement of Ethical Principles*. Disponibile online <http://ifsw.org/get-involved/global-definition-of-social-work/>. (Ultimo accesso 29 dic. 2023)
- IFSW and IASSW (2014). *Global definition of the social work profession*. Disponibile online <https://www.iassw-aiets.org/wpcontent/downloads/global-social-work-statement-of-ethical-principles-2018/Global-Social-Work-Statement-of-Ethical-Principles-IASSW-27-April-2018-01-English.pdf>. (Ultimo accesso 29 dic. 2023)
- Istituto di Ricerca sulla Popolazione e le Politiche Sociali (IRPPS) (2018). *I programmi per autori di violenza. Quadro di sintesi dei risultati della rilevazione*. Roma. Disponibile online: <https://www.istat.it/it/files/2018/04/IRPPS-CNR-Programmi-autori-violenza.2017.pdf> (Ultimo accesso 29 dic. 2023).
- Jaffe, P. G., Crooks, C. V., & Bala, N. (2009). *A framework for addressing allegations of domestic violence in child custody disputes*. *Journal of Child Custody: Research, Issues, and Practices*, 6(3-4), 169-188.
- Jones, D. (2007). *Domestic violence against women with disabilities: A feminist legal theory analysis*. *Fla. A & M UL Rev.*, 2, 207.

- Kamali, M. (2016). *War, violence and social justice: Theories for social work*. Oxford, Routledge.
- Kervégan, J. F. (2010). *Riflessioni sulla violenza*. Destini della violenza, Milano-Udine, Mimesis.
- Kimmel, M. (2013) in Magaraggia, S., & Cherubini, D. (2013). *Uomini contro le donne?: le radici della violenza maschile*, Milano, UTET.
- Kimmel, M. S. (2013). *Masculinity as homophobia: Fear, shame, and silence in the construction of gender identity*. In *Toward a new psychology of gender* (pp. 223-242). Routledge.
- Kohl, P. L., & Macy, R. J. (2008). *Profiles of victimized women among the child welfare population: Implications for targeted child welfare policy and practices*. *Journal of Family Violence*, 23, 57-68.
- Koritsas, S., Coles, J., & Boyle, M. (2010). *Workplace violence towards social workers: The Australian experience*. *British Journal of Social Work*, 40(1), 257-271.
- Krumer, N. M. (2021). *Speranza radicale. Lavoro sociale e povertà*, tr. it. Trento, Erickson.
- Landi, C. (2019). *L'affido familiare in Lombardia. Una ricerca quantitativa nel Tribunale per i Minorenni di Milano*. Trento, Edizioni Centro Studi Erickson.
- Lavergne, C., Damant, D., Clément, M. È., Bourassa, C., Lessard, G., & Turcotte, P. (2011). *Key decisions in child protection services in cases of domestic violence: maintaining services and out-of-home placement*. *Child & Family Social Work*, 16(3), 353-363.
- Lee, H. Y., Lightfoot, E., & Edleson, J. L. (2008). *Differences among battered mothers in their involvement with child protection services: Could the perpetrator's biological relationship to the child have an impact?*, *Children and Youth Services Review*, 30(10), 1189-1197.
- Lee, R. M. (2000). *Unobtrusive methods in social research*. Open University Press, Buckingham.
- Levendosky, A. A., & Graham-Bermann, S. A. (2001). *Parenting in battered women: The effects of domestic violence on women and their children*. *Journal of family violence*, 16, 171-192.
- Levinas E. (1988). *Uomanesimo dell'altro uomo*, Genova, Il Melangolo
- Lingaas, C. (2020). *Domestic Violence in Child Protection Cases before the European Court of Human Rights: Double Victimisation of Abused Parents?*. *Nordic Journal of Human Rights*, 38(2), 122-140.
- Lister, R. (2021). *Poverty*. Hoboken, John Wiley & Sons.

- Lloyd, C., King, R., & Chenoweth, L. (2002). *Social work, stress and burnout: a review*. *Journal of mental health*, 11(3).
- Macdonald, G., & Sirotych, F. (2005). *Violence in the social work workplace: The Canadian experience*. *International social work*, 48(6), 772-781.
- Magen, R. H. (1999). *In the best interests of battered women: Reconceptualizing allegations of failure to protect*. *Child Maltreatment*, 4(2), 127-135.
- Maguire, L. (1994). *Il lavoro sociale di rete*. Trento, Edizioni Erickson.
- Mandara, M., Wendt, S., McLaren, H., Jones, M., Dunk-West, P., & Seymour, K. (2023). *First contact social work: Responding to domestic and family violence*. *Australian Social Work*, 76(4), 589-602.
- Manente, T. (2019). *La violenza nei confronti delle donne dalla Convenzione di Istanbul al «Codice Rosso»*, Torino, G. Giappichelli Editore.
- Marzotto, C. (2002). *Per un'epistemologia del servizio sociale: la posizione del soggetto* (Vol. 145). Milano, FrancoAngeli.
- Maxwell, N., Scourfield, J., Featherstone, B., Holland, S., & Tolman, R. (2012). *Engaging fathers in child welfare services: A narrative review of recent research evidence*. *Child & Family Social Work*, 17(2), 160-169.
- McClennen, J., Keys, A. M., & Day, M. (2016). *Social work and family violence: theories, assessment, and intervention*. New York, Springer Publishing Company.
- Merli, A. (2015). *Violenza di genere e femminicidio*. *Diritto penale contemporaneo*, 1, 1-59.
- Messing, J. T., & Thaller, J. (2015). *Intimate partner violence risk assessment: A primer for social workers*. *The British Journal of Social Work*, 45(6), 1804-1820.
- Miller, N., DOOB, L., Mowrer, O. H., & Sears, R. R. (1939). *Frustration and Aggression*, tr. It. Kanizsa, G., (1953), *Frustrazione ed aggressività*, Firenze, Giunti Barbèra
- Morgaine, K. (2009). "You Can't Bite the Hand..." *Domestic Violence and Human Rights*. *Affilia*, 24(1), 31-43.
- Mullender, A. (1997). *Domestic violence and social work: the challenge to change*. *Critical Social Policy*, 17 (50), 53-78.
- N. Thompson, (1992). *Anti-discriminatory practice*, Londra, Palgrave.
- National Association of Social Workers. (2013). *Guidelines for social work safety in the workplace*. Disponibile online: <https://www.socialworkers.org/Practice/Social-Work-Safety> (ultimo accesso 29 dic. 2023)

Nazioni Unite, CEDAW, (1979) tr. It. Ministero della Giustizia, Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani (2011), *Introduzione alla Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) e al Comitato Cedaw*, Roma.

Nazioni Unite, CEDAW, Raccomandazione generale 19 (1992). *Violenza contro le Donne – undicesima sessione* - in Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, tr. It. Ministero della Giustizia, Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani (2011), *Introduzione alla Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) e al Comitato Cedaw*, Roma.

Nazioni Unite, CEDAW/C/GC/35, (2017) *General recommendation No. 35 on gender-based violence against women, updating general recommendation No. 19*, Distr. General.

Nevels, M. M., Tinker, W., Zey, J. N., & Smith, T. (2020). *Who is protecting healthcare professionals? Workplace violence & the occupational risk of providing care*. Professional Safety, 65(07), 39-43.

Nixon, K. L., Tutty, L. M., Radtke, H. L., Ateah, C. A., & Ursel, E. J. (2017). *Protective strategies of mothers abused by intimate partners: Rethinking the deficit model*. Violence against women, 23(11), 1271-1292.

Nixon, K. L., Tutty, L. M., Weaver-Dunlop, G., & Walsh, C. A. (2007). *Do good intentions beget good policy? A review of child protection policies to address intimate partner violence*. Children and Youth Services Review, 29, 1469–1486.

Nixon, K., Tutty, L., Downe, P., Gorkoff, K., & Ursel, J. (2002). *The everyday occurrence: Violence in the lives of girls exploited through prostitution*. Violence against women, 8(9), 1016-1043.

Nussbaum, M. (2011). *Creare capacità. Oltre la cultura del PIL*, Bologna, Il Mulino.

O' Sullivan L., (2013) *Engaging with Male perpetrators of Domestic Violence: An Exploration of the Experiences and Perspectives of Child Protection Social Workers*. Critical Social Thinking: Policy and Practice, Vol. 5: 111-131, Cork

Olszowy, L., Jaffe, P. G., Dawson, M., Straatman, A. L., & Saxton, M. D. (2020). *Voices from the frontline: Child protection workers' perspectives on barriers to assessing risk in domestic violence cases*. Children and Youth Services Review, 116, 105208.

OMS, (2002) *World Report on Violence and Health, 2002*, World Health Organization, Trad. Ita., I Quaderni di sanità pubblica, Milano, CIS Editore.

ONU, *Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne*, 1993.

ONU, E/CN.4/1996/53., *Further promotion and encouragement of human rights and fundamental freedoms, including the question of the programme and the methods of work of the commission- alternative approaches and ways and means within the United Nations*

System for improving the effective enjoyment of human rights and fundamental freedoms, 1996.

Osservatorio Regionale Antiviolenza (ORA) (2018), *La violenza contro le donne in Lombardia; I dati dei Centri antiviolenza al 31-12-2018*, Milano.

Palattiyil, G., Sidhva, D., Seraphia Derr, A., & Macgowan, M. (2022). *Global trends in forced migration: Policy, practice and research imperatives for social work*. *International Social Work*, 65(6), 1111-1129.

Parlamento Europeo, (2011). *Quadro politico dell'UE in materia di lotta alla violenza contro le donne. Risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2011 sulle priorità e sulla definizione di un nuovo quadro politico dell'UE in materia di lotta alla violenza contro le donne (2010/2209(INI))*

Parton N. & O'Byrne P. (2001), *Constructive Social Work: Towards a New Practice*, Basingstoke, Palgrave Macmillan.

Pasini, A. (2014). *Assistenti sociali e scelte morali. Spunti di riflessione dall'intreccio di diverse prospettive etiche*. *Lavoro Sociale*, 14(4), 55-69.

Pence, E., & Paymar, M. (1993). *Education groups for men who batter: The Duluth model*. New York, Springer Publishing Company.

Pretto, A. (2021). *Coronavirus and domestic violence: Practices for dealing with a double emergency*. *Qualitative Social Work*, 20(1-2), 494-500.

Prior, L. (2003), *Using documents in social research*, Londra, Sage.

Raineri, M. L. (2007). *Assistente sociale domani (Vol. 1)*. Trento, Edizioni Erickson.

Raineri, M. L. (2007). *Dizionario: voce "Interventi di controllo"*. *Lavoro sociale*, 7 (Dicembre), 415-423.

Raineri, M. L. (2012). *Atti del Convegno La tutela dei minori*, Riva del Garda 2012 (pp. 7-161). Erickson.

Raineri, M. L., (2014). *Linee guida e procedure di servizio sociale. Manuale ragionato per lo studio e la consultazione, 2 ed.*, Trento, Edizioni Erickson.

Raineri, M.L. (2016). *Per un'indagine partecipata. Possibile collaborazione tra assistenti sociali, famiglie e minori nell'indagine psico-sociale*, *Lavoro Sociale*, vol. 16, n.1, pp. 12-23

Raineri, M. L., Corradini F. (2022). *Linee guida e procedure di servizio sociale. Manuale ragionato per lo studio e la consultazione*, Trento, Edizioni Erickson.

Regione Lombardia, (2020). *Piano Quadriennale Regionale per le Politiche di parità, di prevenzione, e contrasto alla violenza contro le donne 2020/2023*. Milano, disponibile

online:<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/sistema-sociale-regionale/politiche-antiviolenza/piano-antiviolenza-20-23/piano-antiviolenza-20-23> (ultimo accesso 29 dic. 2023).

Rezey, M. L. (2020). *Separated women's risk for intimate partner violence: A multiyear analysis using the national crime victimization survey*. *Journal of interpersonal violence*, 35(5-6), 1055-1080.

Ritchie, J., Spencer, L., & O'Connor, W. (2003). *Carrying out qualitative analysis*. *Qualitative research practice: A guide for social science students and researchers*, 2003, 219-62.

Romito, P. (2010). *La violenza di genere su donne e minori*, Milano, Franco Angeli.

Romito, P. (2011). *Un silenzio assordante. La violenza occulta su donne e minori*, Milano, Franco Angeli.

Sartori, F. (2009). *Differenze e disuguaglianze di genere*. Bologna, Il Mulino.

Scott, K. L., & Crooks, C. V. (2007). *Preliminary evaluation of an intervention program for maltreating fathers*. *Brief treatment and crisis intervention*, 7(3), 224.

Scott, K., Dubov, V., Devine, C., Colquhoun, C., Hoffelner, C., Niki, I., & Goodman, D. (2021). *Caring dads intervention for fathers who have perpetrated abuse within their families: quasi-experimental evaluation of child protection outcomes over two years*. *Child Abuse & Neglect*, 120, 105204.

Senato della Repubblica Italiana, (2022). *Relazione sui percorsi trattamentali per uomini autori di violenza nelle relazioni affettive e di genere: prevenire e trattare la violenza maschile sulle donne per mettere in sicurezza le vittime*, Doc. XXII-bis n. 8., XVIII Legislatura, Roma, Commissione Parlamentare di inchiesta sul femminicidio e su ogni forma di violenza di genere.

Shim, W. S., & Haight, W. L. (2006). *Supporting battered women and their children: Perspectives of battered mothers and child welfare professionals*. *Children and Youth Services Review*, 28(6), 620-637.

Sicora, A., Nothdurfter, U., Rosina, B., & Sanfelici, M. (2022). *Service user violence against social workers in Italy: Prevalence and characteristics of the phenomenon*. *Journal of social work*, 22(1), 255-274.

Smith, J., & Humphreys, C. (2019). *Child protection and fathering where there is domestic violence: Contradictions and consequences*. *Child & Family Social Work*, 24(1), 156-163.

Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (SINPIA) (2007). *Linee guida in tema di abuso sui minori*. Roma. Disponibile online: https://www.sinpia.eu/wp-content/uploads/2019/02/2007_1.pdf (Ultimo accesso 29 dic. 2023).

- Spears, L. (2000). *Building bridges between domestic violence organizations and child protective services*. *Child Welfare*, 80(0), 537-2238.
- Spicker, P. (2001). *The rights of the poor: Conceptual issues*. *Poverty and the Law*, 3-14.
- Stanley, N., & Humphreys, C. (2017). *Identifying the key components of a 'whole family' intervention for families experiencing domestic violence and abuse*. *Journal of gender-based violence*, 1(1), 99-115.
- Stanley, N., Miller, P., Richardson Foster, H., & Thomson, G. (2011). *A stop-start response: Social services' interventions with children and families notified following domestic violence incidents*. *The British Journal of Social Work*, 41(2), 296-313.
- Strega, S., Fleet, C., Brown, L., Dominelli, L., Callahan, M., & Walmsley, C. (2008). *Connecting father absence and mother blame in child welfare policies and practice*. *Children and Youth Services Review*, 30(7), 705-716.
- Sue, D. W. (Ed.). (2010). *Microaggressions and marginality: Manifestation, dynamics, and impact*. Hoboken, John Wiley & Sons.
- Thompson N. (2011). *Promoting equality: Working with diversity and difference*, Basingstoke, Palgrave Macmillan.
- Tjaden, P., & Thoennes, N. (2000). *Prevalence and consequences of male-to-female and female-to-male intimate partner violence as measured by the National Violence Against Women Survey*. *Violence against women*, 6 (2), 142-161.
- Tronto, J., Noddings, N., Buker, E., Sevenhuijsen, S., Bozalek, V., Gouws, A., ... & Brandsen, C. (2006). *Socializing care: Feminist ethics and public issues*. Lanham, Rowman & Littlefield Publishers.
- Tutty, L. M., & Nixon, K. (2020). *Mothers abused by intimate partners: Comparisons of those with children placed by child protective services and those without*. *Children and youth services review*, 115, 105090.
- United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) (2018) *Global Trends Forced Displacement in 2017*. The UN Refugee Agency. Diponibile online <http://www.unhcr.org/globaltrends2017/> (ultimo accesso 29 dic. 2023).
- Walker, D., & Myrick, F. (2006). *Grounded theory: An exploration of process and procedure*. *Qualitative health research*, 16(4), 547-559.
- Waugh, F., & Bonner, M. (2002). *Domestic violence and child protection: Issues in safety planning*. *Child Abuse Review: Journal of the British Association for the Study and Prevention of Child Abuse and Neglect*, 11(5), 282-295.
- Webb, E. J., Campbell, D. T., Schwartz, R. D., & Sechrest, L. (1966). *Unobtrusive measures: Nonreactive research in the social sciences*. Chicago: Rand McNally.

Wolfe, D. A., Crooks, C. V., Lee, V., McIntyre-Smith, A., & Jaffe, P. G. (2003). *The effects of children's exposure to domestic violence: A meta-analysis and critique*. *Clinical child and family psychology review*, 6, 171-187.

Zanoni, L., Warburton, W., Bussey, K., & McMaugh, A. (2014). *Child protection fathers' experiences of childhood, intimate partner violence and parenting*. *Children and youth services review*, 46, 91-102.

9 APPENDICI

Appendice A: testo integrale della scheda di rilevazione

SCHEMA DI RILEVAZIONE PER LE CARTELLE SOCIALI DEI SERVIZI DI TUTELA MINORI

*Obbligatoria

1. CODICE CARTELLA

Es. P91 (P= Procura repubblica presso Tribunale per i Minorenni - 9 =n. ambito territoriale provincia di Brescia - 1 = numero progressivo cartella consultata)

Es. T24 (T= Tribunale per i Minorenni - 2 =n. ambito territoriale provincia di Brescia - 4 = numero progressivo cartella consultata)

2. E' INDICATO L'ANNO DI APERTURA CARTELLA? *

NO

SI

3. ANNO APERTURA CARTELLA

Il valore deve essere un numero

4 E' INDICATO L'ANNO DI CHIUSURA CARTELLA? *

SI

NO

PRESA IN CARICO ANCORA APERTA

ANNO CHIUSURA CARTELLA

Il valore deve essere un numero

ANAGRAFICA DELLA PERSONA INDICATA COME AUTORE DI VIOLENZA

QUALI DELLE SEGUENTI INFORMAZIONI SONO PRESENTI NELLA CARTELLA RIGUARDO LA PERSONA INDICATA COME AUTORE DI VIOLENZA?

6. E' INDICATO L'ANNO DI NASCITA DELLA PERSONA INDICATA COME AUTORE DI VIOLENZA? *

SI

NO

7 ANNO DI NASCITA DELLA PERSONA INDICATA COME AUTORE DI VIOLENZA

Il valore deve essere un numero

8. QUALE DOCUMENTO SUGGERISCE INFORMAZIONE?

9. E' INDICATA LA NAZIONALITA' DELLA PERSONA INDICATA COME AUTORE DI VIOLENZA? *

NO

Italiana

Altra nazionalità

10 QUALE DOCUMENTO SUGGERISCE L'INFORMAZIONE?

11. E' INDICATO LO STATO CIVILE DELLA PERSONA INDICATA COME AUTORE DI VIOLENZA? *

- NO
- Celibe
- Separato
- Divorziato
- Coniugato

12. QUALE DOCUMENTO SUGGERISCE L'INFORMAZIONE?

13. E' INDICATO IL TITOLO DI STUDIO DELLA PERSONA INDICATA COME AUTORE DI VIOLENZA? *

- NO
- Licenza Elementare
- Licenza Media
- Diploma
- Laurea
- Dottorato

14. QUALE DOCUMENTO SUGGERISCE L'INFORMAZIONE?

15. E' INDICATA L'OCCUPAZIONE LAVORATIVA DELLA PERSONA INDICATA COME AUTORE DI VIOLENZA? *

SI

NO

16. QUALE DOCUMENTO SUGGERISCE L'INFORMAZIONE?

17. OCCUPAZIONE DELLA PERSONA INDICATA COME AUTORE DI VIOLENZA

18. E' INDICATO IL CONTATTO TELEFONICO DELLA PERSONA INDICATA COME AUTORE DI VIOLENZA? *

SI

NO

19. QUALE DOCUMENTO SUGGERISCE L'INFORMAZIONE?

20. E' PRESENTE IL CONTATTO MAIL DELLA PERSONA INDICATA COME AUTORE DI VIOLENZA? *

SI

NO

21. QUALE DOCUMENTO SUGGERISCE L'INFORMAZIONE?

22. E' PRESENTE IL DOMICILIO DELLA PERSONA INDICATA COME AUTORE DI VIOLENZA?

*

- Non trovo l'informazione
- PROPRIA ABITAZIONE
- COMUNITA'
- CARCERE
- OSPITE DA FAMILIARI/AMIC
- ALL'ESTERO
- Altro

23. QUALE DOCUMENTO SUGGERISCE L'INFORMAZIONE?

24. E' PRESENTE L'INDIRIZZO DI DOMICILIO DELLA PERSONA INDICATA COME AUTORE DI VIOLENZA?

- SI
- NO

25. QUALE DOCUMENTO SUGGERISCE L'INFORMAZIONE?

26 SCRIVI ALTRE INFORMAZIONI DI CONTESTO RELATIVE DELLA PERSONA INDICATA
COME AUTORE DI VIOLENZA CHE SI REPERISCONO NELLA CARTELLA E CHE NON
SONO CITATE NELLE DOMANDE PRECEDENTI

ANAGRAFICA DELLA MADRE DEL MINORE

QUALI DELLE SEGUENTI INFORMAZIONI SONO PRESENTI NELLA CARTELLA RIGUARDO LA MADRE DEL MINORE?

27 E' INDICATO L'ANNO DI NASCITA DELLA MADRE DEL MINORE? *

SI

NO

28. ANNO DI NASCITA DELLA MADRE DEL MINORE

Il valore deve essere un numero

29. QUALE DOCUMENTO SUGGERISCE L'INFORMAZIONE?

30. E' INDICATA LA NAZIONALITA' DELLA MADRE DEL MINORE? *

NO

Italiana

Altra Nazionalità

31. QUALE DOCUMENTO SUGGERISCE L'INFORMAZIONE?

32 E' INDICATO LO STATO CIVILE DELLA MADRE DEL MINORE? *

- NO
- Nubile
- Separata
- Divorziata
- Coniugata

33 QUALE DOCUMENTO SUGGERISCE L'INFORMAZIONE?

34. E' INDICATO IL TITOLO DI STUDIO DELLA MADRE DEL MINORE? *

- NO
- Licenza elementare
- Licenza media
- Diploma
- Laurea
- Dottorato

35 QUALE DOCUMENTO SUGGERISCE L'INFORMAZIONE?

36 E' INDICATA L'OCCUPAZIONE LAVORATIVA DELLA MADRE DEL MINORE? *

SI

NO

37. QUALE DOCUMENTO SUGGERISCE L'INFORMAZIONE?

38 OCCUPAZIONE DELLA MADRE DEL MINORE

39. E' INDICATO IL CONTATTO TELEFONICO DELLA MADRE DEL MINORE? *

SI

NO

40 QUALE DOCUMENTO SUGGERISCE L'INFORMAZIONE?

41. E' INDICATO IL CONTATTO MAIL DELLA MADRE DEL MINORE? *

SI

NO

42. QUALE DOCUMENTO SUGGERISCE L'INFORMAZIONE?

43. E' INDICATO L'INDIRIZZO DI DOMICILIO DELLA MADRE DEL MINORE? *

SI

NO

44. QUALE DOCUMENTO SUGGERISCE L'INFORMAZIONE?

45. SCRIVI ALTRE INFORMAZIONI DI CONTESTO RELATIVE DELLA MADRE DEL MINORE CHE SI REPERISCONO NELLA CARTELLA E CHE NON SONO CITATE NELLE DOMANDE PRECEDENTI

ANAGRAFICA DEL MINORE

46. VI SONO PIU' MINORI COINVOLTI ALL'INTERNO DEL PROCEDIMENTO? *

SI

NO

47. SESSO MINORE 1

M

F

48. ANNO DI NASCITA DEL MINORE 1

Il valore deve essere un numero

49. SESSO MINORE 2

M

F

50 ANNO DI NASCITA DEL MINORE 2

Il valore deve essere un numero

51 SESSO MINORE

M

F

NO 3° MINORE

52 ANNO DI NASCITA DEL MINORE 3

Il valore deve essere un numero

53 SESSO MINORE 4

M

F

NO 4°MINORE

54 ANNO DI NASCITA DEL MINORE 4

Il valore deve essere un numero

55 SESSO MINORE 5

M

F

No minore 5

56 ANNO NASCITA DEL MINORE

Il valore deve essere un numero

PATERNITA' TRA PERSONA INDICATA COME AUTORE DI VIOLENZA E MINORE/MINORI

57 La persona indicata come autore di violenza è anche padre biologico del minore/dei minori?

- Sì, di tutti i minori
- Solo di alcuni minori
- No, di nessuno dei minori

58. Il padre biologico (non autore di violenza) dei minori (o di alcuni minori) ha avuto una relazione con la madre dei minori precedente o successiva alla relazione tra persona indicata come autore di violenza e la madre dei minori?

- Precedente
- Successiva

59 La relazione tra padre biologico (non autore di violenza) e la madre dei minori, al momento dell'indagine psico-sociale, ancora in corso?

- SI
- NO
- Non trovo l'informazione

60. Sono presenti informazioni in merito al padre biologico dei/degli altri minori?

- SI
- NO

61. E' INDICATO L'ANNO DI NASCITA DEL PADRE BIOLOGICO DEI/DEGLI ALTRI MINORI? *

SI

NO

62. QUALE DOCUMENTO SUGGERISCE L'INFORMAZIONE?

63. ANNO DI NASCITA DEL PADRE BIOLOGICO DEI/DEGLI ALTRI MINORI

Il valore deve essere un numero

64. E' INDICATA LA NAZIONALITA' DEL PADRE BIOLOGICO DEI/DEGLI ALTRI MINORI? *

NO

Italiana

Altra Nazionalità

65. QUALE DOCUMENTO SUGGERISCE L'INFORMAZIONE?

66 E' INDICATO LO STATO CIVILE DEL PADRE BIOLOGICO DEI/DEGLI ALTRI MINORI? *

- NO
- Celibe
- Separao
- Divorziato
- Coniugato

67 QUALE DOCUMENTO SUGGERISCE L'INFORMAZIONE?

68. E' INDICATO IL TITOLO DI STUDIO DEL PADRE BIOLOGICO DEI/DEGLI ALTRI MINORI?
*

- NO
- Licenza elementare
- Licenza media
- Diploma
- Laurea
- Dottorato

69. QUALE DOCUMENTO SUGGERISCE L'INFORMAZIONE?

70. E' INDICATA L'OCCUPAZIONE LAVORATIVA DEL PADRE BIOLOGICO DEI/DEGLI ALTRI MINORI? *

SI

NO

71. QUALE DOCUMENTO SUGGERISCE L'INFORMAZIONE?

72. OCCUPAZIONE DEL PADRE BIOLOGICO DEI/DEGLI ALTRI MINORI?

73. E' INDICATO IL CONTATTO TELEFONICO DEL PADRE BIOLOGICO DEI/DEGLI ALTRI MINORI? *

SI

NO

74. QUALE DOCUMENTO SUGGERISCE L'INFORMAZIONE?

75. E' INDICATO IL CONTATTO MAIL DEL PADRE BIOLOGICO DEI/DEGLI ALTRI MINORI *

SI

NO

76. QUALE DOCUMENTO SUGGERISCE L'INFORMAZIONE?

77. E' INDICATO L'INDIRIZZO DI DOMICILIO DEL PADRE BIOLOGICO DEI/DEGLI ALTRI MINORI? *

SI

NO

78. QUALE DOCUMENTO SUGGERISCE L'INFORMAZIONE?

79. SCRIVI ALTRE INFORMAZIONI DI CONTESTO RELATIVE DELLA MADRE DEL MINORE CHE SI REPERISCONO NELLA CARTELLA E CHE NON SONO CITATE NELLE DOMANDE RECEDENTI

**ELEMENTI E INFORMAZIONI SULLA BASE DEI QUALI L'UOMO E' CONFIGURATO IN
PERSONA INDICATA COME AUTORE DI VIOLENZA**

80. VI SONO PROCEDIMENTI PENALI ATTIVI CONTRO LA PERSONA INDICATA COME AUTORE DI VIOLENZA PRESSO AUTORITA' GIUDIZIARIE PER ADULTI? (procedimento relativi ad eventuali agiti violenti)

- SI, UNO
- SI, PIU' DI UNO
- NO
- NON TROVO L'INFORMAZIONE

81. AL TEMPO DELL'INDAGINE PSICO-SOCIALE, QUALE STATUS ASSUME - LA PERSONA INDICATA COME AUTORE DI VIOLENZA - ALL'INTERNO DEL PROCEDIMENTO PENALE?

Nel caso i procedimenti siano più di uno considera il meno recente, o quello che si rifà all'episodio per cui vi è una presa in carico presso il servizio tutela minori

- INDAGATO
- IMPUTATO
- CONDANNATO IN VIA NON DEFINITIVA
- CONDANNATO IN VIA DEFINITIVA
- Non trovo l'informazione

82. INDICA GLI ARTICOLI DEL CODICE PENALE SECONDO CUI IL SOGGETTO E' INDAGATO, IMPUTATO O CONDANNATO (DEFINITIVA E NON)

Scrivi non trovo l'informazione se non hai/trovi il dato.

83. AL TEMPO DELL'INDAGINE PSICO-SOCIALE LA PERSONA INDICATA COME AUTORE DI VIOLENZA E' DESTINATARIA DI MISURE CAUTELARI **SPECIFICHE**

NB: Si intendono misure cautelari specifiche quali: ordine di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento alla persona offesa (Manente, 2019, p. 86)

- SI
- NO
- Non trovo l'informazione
- Altro

84. AL TEMPO DELL'INDAGINE PSICO-SOCIALE LA PERSONA INDICATA COME AUTORE DI VIOLENZA E' STATA SOTTOPOSTA AD AMMONIMENTO DA PARTE DEL QUESTORE?

- SI
- NO
- Non trovo l'informazione

85. AL TEMPO DELL'INDAGINE PSICO-SOCIALE LA PERSONA INDICATA COME AUTORE DI VIOLENZA E' DESTINATARIA PROVVEDIMENTI RESTRITIVI CIVILI ?

NB: si intendono provvedimenti restrittivi civili gli ordini di protezione ex art. 342-bis c.c. e 342-ter c.c. i cui contenuti sono: ordine di cessazione della condotta pregiudizievole, ordine di allontanamento dalla casa familiare del soggetto agente e ordine di non avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima (Manente, 2019, p. 97)

- SI
- NO
- Non trovo l'informazione

86 ALL'INTERNO DELLA CARTELLA SOCIALE IN QUALI DEI SEGUENTI DOCUMENTI E' REPERIBILE LA DESCRIZIONE DEL / E' MENZIONATO L'EPISODIO VIOLENTO?

Risposta multipla

- RELAZIONE SOCIALE
- DOCUMENTO DI SEGNALAZIONE ALLEGATO ALL'INCARICO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA PER I MINORENNI
- PROVVEDIMENTO AUTORITA' GIUDIZIARIA PER I MINORENNI
- PROVVEDIMENTO PROCEDIMENTO PENALE ADULT
- Altro

87. INSERISCI DESCRIZIONE TESTUALE DELL'EPISODIO VIOLENTO

Inserisci descrizione specificando il documento da cui deriva.

**RAPPORTI TRA PERSONA INDICA COME AUTORE DI VIOLENZA E FIGLIO/I
MINORE/MINORI E TRA PERSONA INDICA COME AUTORE E MADRE DEI MINORI**

88. Come sono, all'inizio dell'indagine, le frequentazioni tra persona indicata come autore di violenza e minori/e ?

- CONVIVENZA
- SECONDO CALENDARIO DI FREQUENTAZIONI TRA MADRE E PADRE CHE VIVONO SEPARATI
- SOSPESI - INTERROTTI
- INCONTRI PROTETTI
- Non trovo l'informazione
- Altro

89. DA QUALI DOCUMENTI REPERISCO LE INFORMAZIONI DELLA DOMANDA PRECEDENTE?

90. Come sono, alla fine dell'indagine, le frequentazioni tra persona indicata come autore di violenza e minori/e ?

- CONVIVENZA
- SECONDO CALENDARIO DI FREQUENTAZIONI TRA MADRE E PADRE CHE VIVONO SEPARATI
- SOSPESI - INTERROTTI
- INCONTRI PROTETTI
- Non trovo l'informazione
- Altro

91 DA QUALI DOCUMENTI REPERISCO LE INFORMAZIONI DELLA DOMANDA
RECEDENTE?

92. All'inizio dell'indagine, è ancora in essere la relazione tra persona indicata come
autore e la madre del minore?

SI

NO

93 All'inizio dell'indagine, è ancora in essere la CONVIVENZA tra persona indicata come
autore e la madre del minore?

SI

NO

94. Indica dove vive la madre, dove vive la persona indicata come autore di violenza e
dove il minore all'inizio dell'indagine psico-sociale.

95. DA QUALI DOCUMENTI REPERISCO LE INFORMAZIONI DELLA DOMANDE
PRECEDENTI?

96 Alla fine dell'indagine, è ancora in essere la relazione tra persona indicata come autore e la madre del minore?

SI

NO

97. Alla fine dell'indagine, è ancora in essere la CONVIVENZA tra persona indicata come autore e la madre del minore?

SI

NO

98. Indica dove vive la madre, dove vive la persona indicata come autore di violenza e dove il minore alla fine dell'indagine psico-sociale.

99 DA QUALI DOCUMENTI REPERISCO LE INFORMAZIONI DELLA DOMANDE
RECEDENTI?

INDAGINE PSICO-SOCIALE

SEZIONE CONTATTI E INTERVENTI

100. INSERISCI LA DATA DI RICEZIONE PRIMO INCARICO DI INDAGINE PSICO-SOCIALE DA PARTE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

101. INSERISCI LA DATA DI INVIO DELLA RELAZIONE DI INDAGINE DI INDAGINE PSICO-SOCIALE DA PARTE DEL SERVIZIO TUTELA MINOR

102. DURANTE L'INDAGINE PSICO-SOCIALE, L'ASSISTENTE SOCIALE, HA EFFETTUATO **BREVI CONTATTI TELEFONICI** CON LA PERSONA INDICATA COME AUTORE DI VIOLENZA?

SI

TROVO LA QUANTITA'

NON TROVO LA QUANTITA'

NON TROVO L'INFORMAZIONE

103. INSERISCI LA QUANTITA' **BREVI CONTATTI TELEFONICI** (rivolti a persona indicata come autore di violenza)

*Inserisci il simbolo **X** se nella domanda precedente hai messo "non trovo la quantità"*

104 DURANTE L'INDAGINE PSICO-SOCIALE, L'ASSISTENTE SOCIALE, HA EFFETTUATO **CONTATTI MAIL** CON LA PERSONA INDICATA COME AUTORE DI VIOLENZA?

SI

TROVO LA QUANTITA'

NON TROVO LA QUANTITA'

NON TROVO L'INFORMAZIONE

105. INSERISCI LA QUANTITA' **CONTATTI MAIL** (rivolti a persona indicata come autore di violenza)

*Inserisci il simbolo **X** se nella domanda precedente hai messo "non trovo la quantità"*

106. DURANTE L'INDAGINE PSICO-SOCIALE, L'ASSISTENTE SOCIALE, HA INVIATO **CONVOCAZIONI A COLLOQUIO (SCRITTE)** ALLA PERSONA INDICATA COME AUTORE DI VIOLENZA?

SI

TROVO LA QUANTITA'

NON TROVO LA QUANTITA'

NON TROVO L'INFORMAZIONE

107 INSERISCI QUANTITA' **CONVOCAZIONI A COLLOQUIO (SCRITTE)** (rivolte a persona indicata come autore di violenza)

*Inserisci il simbolo **X** se nella domanda precedente hai messo "non trovo la quantità"*

108. CI SONO ALTRE TIPOLOGIE DI CONTATTO CHE NON SONO INSERITE NELLA
DOMANDA PRECEDENTE E CHE EMERGONO DALLA RILEVAZIONE?

109. QUALI DOCUMENTI SUGGERISCONO LE INFORMAZIONI DELLA DOMANDA RIFERITA
AI CONTATTI?

110. E' POSSIBILE REPERIRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RELAZIONE TRA LE AZIONI
SOPRA DESCRITTE RIVOLTE ALLA PERSONA INDICATA COME AUTORE E LE AZIONI
SOPRA DESCRITTE RIVOLTE A TUTTI GLI ALTRI ATTORI COINVOLTI NELLA
SITUAZIONE?

SI

NO

111. INSERISCI DESCRIZIONE IN MERITO ALLE INFORMAZIONI DELLA DOMANDA
PRECEDENTE

***Indica se sono rilevabili le quantità delle azioni sopra descritte rivolte alle altre persone presenti
nella situazione***

112 DURANTE L'INDAGINE PSICO-SOCIALE, L'ASSISTENTE SOCIALE, HA EFFETTUATO **COLLOQUI IN PRESENZA** CON LA PERSONA INDICATA COME AUTORE DI VIOLENZA?

NB:

NO = ci sono informazioni rispetto al fatto che **non sono stati effettuati** colloqui in presenza (*Es: sono state inviate convocazioni ma poi colloquio non è stato svolto oppure si è scelto di non effettuarli*)

NON TROVO L'INFORMAZIONE = nella cartella non si trovano informazioni in generale rispetto ai colloqui in presenza

SI

TROVO LA QUANTITA'

NON TROVO LA QUANTITA'

NO

NON TROVO L'INFORMAZIONE

113. INSERISCI LA QUANTITA' DI **COLLOQUI IN PRESENZA** (tra AS e persona indicata come autore di violenza)

*Inserisci il simbolo **X** se nella domanda precedente hai messo "non trovo la quantità"*

114 DURANTE L'INDAGINE PSICO-SOCIALE, L'ASSISTENTE SOCIALE, HA EFFETTUATO **VISITE DOMICILIARI** PRESSO LA PERSONA INDICATA COME AUTORE DI VIOLENZA?

NB:

NO = ci sono informazioni rispetto al fatto che **non sono state effettuate** visite domiciliari (*Es: sono state programmate ma poi non svolte o si è scelto di non effettuarle*)

NON TROVO L'INFORMAZIONE = nella cartella non si trovano informazioni in generale rispetto alle visite domiciliari

- SI
- TROVO LA QUANTITA'
- NON TROVO LA QUANTITA'
- NO
- NON TROVO L'INFORMAZIONE

115.

INSERISCI LA QUANTITA' DI **VISITE DOMICILIARI** (presso persona indicata come autore di violenza)

Inserisci il simbolo **X** se nella domanda precedente hai messo "non trovo la quantità"

116. DURANTE L'INDAGINE PSICO-SOCIALE, L'ASSISTENTE SOCIALE, HA EFFETTUATO **COLLOQUI TELEFONICI** CON LA PERSONA INDICATA COME AUTORE DI VIOLENZA?

NB:

NO = ci sono informazioni rispetto al fatto che **non sono stati effettuati** colloqui telefonici (*Es: sono stati programmati ma poi non svolti o si è scelto di non effettuarli*)

NON TROVO L'INFORMAZIONE = nella cartella non si trovano informazioni in generale rispetto a colloqui telefonici

- SI
- TROVO LA QUANTITA'
- NON TROVO LA QUANTITA'
- NO
- NON TROVO L'INFORMAZIONE

117. INSERISCI LA QUANTITA' DI **COLLOQUI TELEFONICI** (tra AS e persona indicata come autore di violenza)

*Inserisci il simbolo **X** se nella domanda precedente hai messo "non trovo la quantità"*

118. CI SONO ALTRE TIPOLOGIE DI INTERVENTI CHE NON SONO INSERITE NELLA DOMANDA PRECEDENTE E CHE EMERGONO DAL PRE-TEST?

119. QUALI DOCUMENTI SUGGERISCONO LE INFORMAZIONI IN MERITO ALLA DOMANDA RIGUARDO GLI INTERVENTI?

120. E' POSSIBILE REPERIRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RELAZIONE TRA GLI INTERVENTI SOPRA DESCRITTI RIVOLTI ALLA PERSONA INDICATA COME AUTORE E GLI INTERVENTI SOPRA DESCRITTI RIVOLTI A TUTTI GLI ALTRI ATTORI COINVOLTI NELLA SITUAZIONE?

SI

NO

121. INSERISCI DESCRIZIONE IN MERITO ALLE INFORMAZIONI DELLA DOMANDA PRECEDENTE

Indica se sono rilevabili le quantità delle azioni sopra descritte rivolte alle altre persone presenti nella situazione

122. EMERGONO INFORMAZIONI CIRCA LA PRESENZA DI MISURE PREVENTIVE PER LA SICUREZZA DELL'ASSISTENTE SOCIALE NELL'ATTUARE INTERVENTI CON LA PERSONA INDICATA COME AUTORE DI VIOLENZA?

SI

NO

123. QUALI SONO QUESTE MISURE PREVENTIVE?

PRIMA CONVOCAZIONE DALLE FF.OO.

COLLOQUI IN ORARI IN CUI VI SONO PIU' OPERATORI ALL'INTERNO DELLA SEDE

MAI COLLOQUI EFFETTUATI DA UN OPERATORE SOLO

Altro

124. QUALI DOCUMENTI SUGGERISCONO LE INFORMAZIONI DELLA DOMANDA PRECEDENTE?

125. EMERGONO INFORMAZIONI CIRCA LA PRESENZA DI MISURE PER PREVENIRE LA VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA DELLA VITTIMA?

SI

NO

126. QUALI? (scrivi elenco)

INDAGINE PSICO-SOCIALE

SEZIONE INERENTE ALLE VALUTAZIONI

127 ALL'INTERNO DELLA VALUTAZIONE INERENTE ALLA PERSONA INDICATA COME AUTORE DI VIOLENZA SONO ESPLORETE ALTRE AREE DI BISOGNO OLTRE ALLA GENITORIALITA'?

SI

NO

128. QUALI ?

ATTO VIOLENTO

SOSTANZE

DISABILITA'

PSICITRIA

POVERTA'

INOCCUPAZIONE LAVORATIVA

ABITARE

Altro

129. ALL'INTERNO DELLA VALUTAZIONE INERENTE ALLA MADRE DEL MINORE SONO ESPLORETE ALTRE AREE DI BISOGNO OLTRE ALLA GENITORIALITA'?

SI

NO

130 QUALI ?

- SOSTANZE
- DISABILITA'
- PSICHITRIA
- POVERTA'
- INOCCUPAZIONE LAVORATIVA
- ABITARE
- Altro

131. SONO PRESENTI INFORMAZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELLA MOTIVAZIONE DELLA PERSONA INDICATA COME AUTORE DI VIOLENZA NEL PERCORSO DI VALUTAZIONE E PROGETTAZIONE?

- SI
- NO

132 I INSERISCI DESCRIZIONE TESTUALE

133. QUALE DOCUMENTO SUGGERISCE L'INFORMAZIONE?

INDAGINE PSICO-SOCIALE

SEZIONE INTERVENTI

134. VI SONO INFORMAZIONI RISPETTO A INTERVENTI ATTIVATI DURANTE L'INDAGINE PSICO-SOCIALE ?

SI

NO

135. INDICA QUALI (fai elenco) E PER CHI

136. QUALE DOCUMENTO SUGGERISCE L'INFORMAZIONE?

INDAGINE PSICO-SOCIALE

ESITO VALUTAZIONE E PROPOSTA PROGETTUALE

137. QUALI SONO GLI ESITI (CONCLUSIONI) E LE PROPOSTE PROGETTUALI REPERIBILI NEI DOCUMENTI?

Inserisci testuale e poi analizzerai per costruire scheda di rilevazione ufficiale

138. EMERGONO INFORMAZIONI CIRCA LE MODALITA' DI COSTRUZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI?

ES: partecipata, calata dall'alto, condivisa

SI

NO

139. INSERISCI DESCRIZIONE TESTUALE

140. EMERGONO INFORMAZIONI CIRCA LA PRESENZA DI PARERI DEI DIRETTI INTERESSATI RISPETTO ALLE PROPOSTE PROGETTUALI?

SI

NO

141. INSERISCI TESTUALE (QUALI E DI CHI)

COMMENTI-APPUNTI-RIFLESSIONI

142. COMMENTI - APPUNTI - RIFLESSIONI IN MERITO ALLA
COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI RILEVAZIONE

Questo contenuto non è stato creato né approvato da Microsoft. I dati che invii verranno recapitati al proprietario del modulo.

Microsoft Forms

Appendice B: criteri di scelta delle cartelle sociali



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

UNIVERSITÀ CATTOLICA del Sacro Cuore

RSW
Centro di Ricerca
Relational Social Work

ALLEGATO A - Criteri di scelta e reperimento delle cartelle sociali

I criteri di scelta delle cartelle sociali sono i seguenti:

1. Fascicoli con procedimento presso **Procura della Repubblica** presso il Tribunale per i Minorenni o presso **Tribunale per i Minorenni**;
2. Presenza, all'interno della storia di presa in carico, di episodi di Violenza Intima tra Partner dove la persona indicata come autore sia il partner o ex-partner di sesso maschile. Partner della madre non significa necessariamente anche padre biologico del minore o dei minori per cui vi è aperta la presa in carico.

La **Violenza Intima tra Partner si differenzia e non comprendere quelle situazioni in cui vi sia SOLAMENTE alta conflittualità di coppia**. Le situazioni che presentano solo caratteri di **alta conflittualità non saranno oggetto di rilevazione** per la presente ricerca.

A titolo di esempio si specifica che rientrano nella categoria di **Violenza Intima tra Partner quelle situazioni ove si presentino condotte riconducibili a violenza fisica, violenza economica, violenza psicologica e violenza sessuale esercitate da un partner nei confronti dell'altro**, in questo caso specifico dal partner di sesso maschile nei confronti del partner di sesso femminile. Il carattere di alta conflittualità di coppia può essere presente ma non può essere il solo; dovranno essere necessariamente presenti i caratteri di violenza intima tra partner che potranno, in base alle situazioni, essere accompagnati anche dalla presenza di alta conflittualità di coppia.

Focalizzandosi sulla fase di indagine psico-sociale sarà necessario che gli/l' episodi/o di violenza siano/stati/o la causa, od una delle cause, per cui è stato avviato un procedimento presso una delle due autorità giudiziarie sopra esplicitate;

3. I casi delle cartelle sociali individuate possono prevedere, non è condizione necessaria, anche la presenza di procedimenti presso Procura presso il Tribunale Ordinario adulti o Tribunale Ordinario adulti nei confronti della persona indicata come autore di violenza.
4. **Si richiederà di individuare in via prioritaria fascicoli per cui si è chiusa la presa in carico** al fine di preservare la presa in carico ancora attiva dalle interferenze della ricerca anche se esse non comporteranno un contatto diretto tra ricercatore e attori coinvolti nella situazione in quando verrà effettuata un'analisi documentale. **In subordine, e a discrezione dei singoli coordinatori e servizi tutela potranno essere individuati anche fascicoli per cui vi sia ancora aperta la presa in carico.**

5. Temporalità: le cartelle sociali di situazioni per cui si è chiusa la presa in carico verranno prese in considerazione a partire da quelle con la data di chiusura più recente. Nell'eventualità di cartelle riferite e situazioni ancora in carico si darà precedenza a quella con la data di apertura meno recente.

Appendice C: Regole di rilevazione dati atte all'anonimizzazione delle informazioni e riservatezza dei dati



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore



ALLEGATO B: Regole di rilevazione dati atte all'anonimizzazione delle informazioni e riservatezza dei dati.

- Le cartelle sociali verranno consultate presso i vostri uffici, non verranno esportate all'esterno di essi e il lavoro di rilevazione verrà effettuato dal ricercatore dottorando all'interno della vostra sede.
- I documenti all'interno delle cartelle non verranno fotocopiati e/o fotografati.
- Le cartelle sociali, ovvero le unità di analisi, verranno etichettate secondo codici non riconducibili a informazioni personali delle persone a cui i documenti si riferiscono. A titolo di esempio le cartelle saranno etichettate con i seguenti codici:
P91 (P= Procura presso Tribunale per i Minorenni; 9=numero dell'Ambito Territoriale provinciale; 1=numero progressivo della cartella consultata)
T92 (T= Tribunale per i Minorenni; 9=numero dell'Ambito Territoriale provinciale; 2=numero progressivo della cartella consultata)
- Saranno rilevati dati anagrafici generali (anno di nascita, titolo di studio, occupazione, stato civile, esercizio responsabilità genitoriale) per permettere di descrivere il campione ma che in alcun modo potranno ricondurre all'identificazione della persona coinvolta anche alla luce della codifica delle cartelle effettuata a monte della rilevazione.
- La rilevazione prevede l'analisi testuale con la trascrizione testuale delle sezioni dei documenti ritenute salienti per la ricerca. La trascrizione avverrà manualmente in sede di lettura dei documenti. Dal testotrascritto verranno eliminati tutti i riferimenti personali e di contesto che possano permettere di comprendere o dedurre l'identità delle persone e dei servizi coinvolti. L'anonimizzazione verrà effettuata in sede di trascrizione, ovvero il file trascritto apparirà fin da subito anonimizzato utilizzando le parole:

- NOME PADRE / PERSONA INDICATA COME AUTORE per sostituire i nomi propri dell'uomo;
 - NOME MADRE per sostituire il nome della madre;
 - NOME MINORE per sostituire il nome del minore;
 - NOME OPERATORE per sostituire i nomi degli operatori;
 - NOME SERVIZIO per sostituire riferimenti a servizi;
 - LUOGO per sostituire nomi di Paesi o città;
 - XXXX per sostituire riferimenti non rientrati nelle categorie precedenti ma da cui si possa risalire all'identità delle persone coinvolte.
-
- L'analisi documentale verrà effettuata compilando una scheda di rilevazione attraverso il software Microsoft Forms. Ogni operazione verrà effettuata sul computer di proprietà del dottorando a cui lo stesso ha accesso attraverso password. L'analisi dei dati verrà effettuata attraverso il software MaxQda tramite un account personale del dottorando a cui il solo ha accesso.
 - Il dottorando scrivente, in qualità di assistente sociale, è tenuto al rispetto del Codice Deontologico degli assistenti sociali nella sua totalità ed in particolare a quanto previsto in materia di segreto professionale. Si dichiara inoltre che la presente ricerca è sottoposta al rispetto del Codice Etico vigente presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, con particolare riferimento all'art. 26 Etica della ricerca scientifica.